XVIII legislatura

A.S. 1729:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Ed. provvisoria

Febbraio 2020

n. 120

servizio del bilancio del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – **9** @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1729:"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL120, febbraio 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PREMESSA	. 1
Capo I Proroghe	. 1
Articolo 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)	. 1
Art. 1, commi 1, 1–bis, 1–ter, da 2 a 5, 5–bis (Precariato nelle PA e assunzioni di personale)	. 1
Art. 1, comma 1–quater (Lavori socialmente utili)	. 3
Art. 1, comma 5-ter (Assunzioni Ministero della Salute)	. 3
Art. 1, comma 5–quater (Regolamenti di organizzazione Ministeri della giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali)	
Art. 1, comma 6 (Sospensione delle modalità di reclutamento di dirigenti pubblici di prim fascia)	
Art. 1, commi 7-7-quater (Obblighi di trasparenza per i Dirigenti pubblici)	. 8
Art. 1, commi 7–quinquies-7–sexies (Personale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)	. 9
Art. 1, comma 8 (Pagamenti PA)	. 9
Art. 1, comma 8-bis (Riscossione della tassa automobilistica)	10
Art. 1, comma 8–ter (Contributi ai comuni per lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)	11
Art. 1, comma 9 (Agevolazioni postali editoria)	12
Art. 1, comma 9–bis (Affidamenti dei concessionari)	13
Art. 1, comma 10 (Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)	13
Art. 1, commi 10-bis-10-quinquies (Ricompense al valore militare)	15
Art. 1, comma 10–sexies (Agevolazioni apertura esercizi commerciali)	15
Art. 1, comma 10–septies (Contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio)	15
Art. 1, comma 10-octies (Pubblicazione bandi mobilità tra amministrazioni)	16
Art. 1, commi 10–novies-10–decies (Disposizioni in materia di personale delle società a partecipazione pubblica)	
Art. 1, comma 10–undecies (Termini temporali di validità delle graduatorie concorsuali scuola)	17
Art. 1, commi 10-duodecies e 10-terdecies (Disposizioni in materia di reclutamento e abilitazione di docenti della scuola secondaria)	17
Art. 1, comma 10-quaterdecies-10-quinquiesdecies (Contributo imprese editoriali)	17
Art. 1, comma 10—sexiesdecies -10—septiesdecies (Screening oftalmologico)	18
Articolo 2 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali)	18
Articolo 3, commi 1–4 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)	19
Art. 3, comma 5 (Adeguamento prevenzione incendi)	21
Articolo 4 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)	21
Art. 4, comma 1 (Assunzioni Agenzia dogane e monopoli)	21

Art. 4, comma 2 (Blocco adeguamenti ISTAT canoni dovuti dalla PA)	. 22
Art. 4, comma 3 (Proroga termini rendicontazione dettagliata delle PA)	. 22
Art. 4, comma 3-bis (Misure di contenimento della spesa e poteri di vigilanza Consob)	. 23
Art. 4, comma 3-ter (Finanziamento del CIPE per nuove sedi di uffici giudiziari)	. 23
Art. 4, comma 3-quater (Differimento abrogazioni relativi a tributi comunali)	. 23
Art. 4, comma 3-quinquies (Destinazione dividendi rivenienti dall'Istituto per il credito sportivo)	. 24
Art.4, commi 3-sexies-3-octies (Accise sigari)	. 25
Art. 4, commi 3-novies e 3-decies (Cedolare secca per le locazioni stipulate in comuni colpiti da eventi calamitosi)	. 26
Articolo 4-bis (Disposizioni in materia di cartolarizzazioni)	. 26
Articolo 5 (Proroga di termini in materia di salute)	. 27
Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)	. 29
Articolo 6 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)	
Art. 6, commi 5–bis-5–ter (Requisiti di ammissione all'esame di Stato nelle scuole in lingua tedesca e nelle località ladine)	
Art. 6, commi 5-quater-5-quinquies (Curriculum degli studenti)	
Art. 6, commi 5–sexies-5–septies (Disposizioni in materia di ricercatori universitari)	
Art. 6, comma 5–octies (Rifinanziamento progetto Scuola europea di industrial engineera and management)	_
Art. 6, comma 5–novies-5–decies (Verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastic degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali)	
Articolo 6-bis (Concorso dirigenti scolastici)	. 38
Articolo 7 (Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)	. 38
Art. 7, comma 1, 1-bis e 3-bis (Disposizioni in favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche))38
Art. 7, commi 2-3 (Risorse per Matera - Restauro urbanistico ambientale Sassi)	. 39
Art. 7, commi 4 e 4-bis (Grande progetto Pompei)	. 40
Art. 7, comma 5 (Sicurezza beni culturali a seguito eventi sismici del 2016)	. 41
Art. 7, commi 6–10 (<i>Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo</i>)	. 41
Art. 7, comma 10–bis (Distretti turistici)	. 42
Art. 7, comma 10–ter (Contributo a festival, cori e bande)	. 43
Art. 7, comma 10-quater (Assunzioni nel MIBACT)	. 43
Art. 7, comma 10-quinquies (Accademia Vivarium novum)	. 43
Art. 7, commi 10–sexies-10–septies (Rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche)	
Art. 7, commi 10–octies e 10–novies (Incremento dell'organico del personale docente ne scuola secondaria di secondo grado)	
Art. 7, commi 10-decies-10-undecies (Celebrazioni ovidiane)	. 45
Art. 7, commi 10–duodecies-10–terdecies (Contributo alla Fondazione "I Lincei per la scuola")	
Art. 7, comma 10–quaterdecies (Reclutamento straordinario docenti)	

Art. 7, comma 10–quinquiesdecies (Contributo alla Fondazione Libri Italiani Accessibili LIA)	
Articolo 8 (Proroga di termini in materia di giustizia)	
Art. 8, comma 6 (<i>Proroga di termini in materia di circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila Chieti</i>)	e
Art. 8, commi 6-bis-6-ter (Assunzione nella giustizia)	52
Art. 8, comma 6-quater (Iscrizione all'albo delle giurisdizioni superiori)	52
Art. 8, comma 6–quinquies (Proroga della nuova disciplina dell'esame di abilitazione forense)	52
Art. 8, comma 6–sexies (Nomina organi di controllo delle società a responsabilità limita e società cooperative)	
Art. 8, comma 6–septies-6–octies (Circoscrizioni giudiziarie di Ischia Lipari e Portoferraio)	53
Art. 8, comma 6–novies (Proroga delle attribuzioni assegnate al personale DAP in material di edilizia penitenziaria)	
Articolo 8-bis (Proroga di termini in materia di magistratura onoraria)	55
Articolo 9 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)	
Articolo 10 (Proroga di termini in materia di agricoltura)	57
Art. 10, comma 1 (Detrazione per interventi di sistemazione a verde)	
Art. 10, comma 2 (Documentazione antimafia terreni agricoli)	
Art. 10, commi 3-4 (Rimborso somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi)	
Art. 10, commi 4–bis-4–quater	61
Articolo 10–bis (Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione)	61
Articolo 11 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)	62
Articolo 11-bis (Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment))	66
Articolo 11–ter (Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili)	67
Articolo 11-quater (Proroga di misure di sostegno al reddito)	67
Articolo 11-quinquies (Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma)	71
Articolo 12 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico)	73
Articolo 13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)	76
Art. 13, commi 1-2 (Formazione macchinisti treni merci)	76
Art. 13, comma 3 (Tariffe autostradali)	77
Art. 13, comma 4 (Contenzioso ANAS)	78
Art. 13, comma 5 (Corrispettivo annuale del contratto di programma tra ANAS e MIT)	79
Art. 13, comma 5-bis e 5-ter (Proroghe in materia di salvamento acquatico)	80
Art. 13, comma 5–quater (Patente nautica)	81
Art. 13, comma 5–quinquies-5–sexies (Finalizzazione dei proventi da rilascio di titoli abilitativi edilizi non utilizzati)	81

Art. 13, comma 5–septies (Proroga del termine per la ratifica di accordi di programma pedilizia residenziale)	•
Art. 13, comma 5-octies (Linee ferroviarie regionali)	. 83
Articolo 14 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari ester della cooperazione internazionale)	ri e
Art. 14, comma 3 (Rinvio elezioni COMITES)	. 84
Art. 14, comma 4 (Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)	. 85
Art. 14, commi 4—quinquies-4—sexies (Retribuzioni del personale assunto a contratto dal rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura)	
Articolo 15 (Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)	. 86
Art. 15, comma 4 (Indennità lavoratori penalizzati a seguito del crollo del ponte Morandi)	
Art. 15, comma 7-bis (Esenzioni fiscali sisma)	. 89
Art. 15, comma 7-ter (Proroga concessioni e locazioni Venezia)	. 90
Art. 15, comma 7-quater (Disposizioni sanitarie in zone sismiche)	
Art. 15, comma 7–quinquies (Concessione contributi ai comuni con popolazione superio a 30.000 abitanti interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017)	re
Art. 15, comma 7–sexies (Depositi temporanei materiale derivante dal crollo degli edifici)	. 91
Articolo 15-bis (Proroga in materia di sport)	. 91
Articolo 15–ter (Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013)	. 92
apo II Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubblic nministrazioni e magistrature	
Articolo 16 (Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione siciliana e della rete viaria della regione Sardegna)	
Articolo 16-bis (Misure urgenti per la prevenzione incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna)	. 94
Articolo 16–ter (Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali)	. 94
Articolo 17 (Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni)	. 95
Articolo 17–bis (Disposizioni in materia di elezione del presidente di provincia e del consiglio provinciale)	. 96
Articolo 18 (Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblic amministrazione e nei piccoli comuni)	
Art. 18, comma 1 (Concorsi p.a.)	. 96
Art. 18, comma 1-bis-1-septies (Concorsi PA e Nucleo della Concretezza)	. 97
Art. 18, comma 2 (FORMEZ)	. 98
Articolo 18, comma 2–bis (Assunzioni in comuni)	. 99
Articolo 18-bis (Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni)	
Articolo 18–ter (Uffici diretta collaborazione del sindaco)	
Articolo 18–quater (Espropriazioni immobiliari)	
Articolo 19 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia)	

Art. 19, commi 1-2 (Assunzioni straordinarie varie FF.PP.)	101
Art. 19, commi 3-4 (Assunzioni straordinarie Arma dei Carabinieri)	109
Art. 19, comma 5 (Adeguamento risorse spese funzionamento FF.PP.)	112
Art. 19, comma 6 (Copertura articolo: riduzione F.I.S.P.E e Tab A)	113
Articolo 19–bis (Assunzioni di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Adei carabinieri)	
Articolo 19–ter (Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effe dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco)	
Articolo 20 (Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)	
Articolo 21 (Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)	117
Articolo 21-bis (Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione)	
Articolo 22 (Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa)	120
Articolo 22–bis (Piante organiche flessibili distrettuali)	127
Articolo 23 (Adeguamento della struttura della Corte dei conti)	127
Articolo 24, commi 1-5 (Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'am e della tutela del territorio e del mare)	
Art. 24, commi da 5-bis a 5-quater (Qualità dell'aria)	134
Articolo 25, commi 1, 2, 2–bis, 3, da 4–bis a 4–quater, 4–quinquies-4–octies (Dispos di competenza del Ministero della salute)	
Art. 25, comma 4 (Contratti di lavoro a tempo determinato presso gli IRCCS pubblic IZS)	_
Art. 25, commi 4–novies-4–sexiesdecies (Protocolli di intesa per l'uso dei beni dei policlinici universitari)	140
Articolo 25–bis (Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammoderna dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma)	
Articolo 25-ter (Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterina	ri) 142
Articolo 25–quater (Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute p l'attività ispettiva e di programmazione sanitaria)	
Articolo 25–quinquies (Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edit sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare)	
Articolo 25–sexies (Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV)	145
Articolo 26 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018 (CSIRT Italiano))	
Articolo 26–bis (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 14 SACE)	<i>43</i> -
Articolo 27 (Sicurezza nazionale cibernetica)	148
Articolo 27—bis (Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per cooperazione allo sviluppo)	la
Articolo 28 (Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali)	
Articolo 29 (Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 – Sisma 1990 in Sicilia)	a del
Articolo 30 (Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiori	

Articolo 31 (Contributo alla regione Sardegna)	159
Articolo 31—bis (Modifiche all'articolo 38-quater del decreto-legge 30 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'ad della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 2-quinquies del de dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 fa 26)	rticolo 1, comma 875, ecreto-legge 27 ebbraio 2001, n.
Articolo 32 (Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dott	
Gran Sasso Science Institute e dell'Azienda pubblica di servizi alla per Innocenti di Firenze)	rsona - Istituto degli
Articolo 33 (Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente e per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)	_
Articolo 33–bis (Monopattini elettrici)	166
Articolo 34 (Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con ricreative)	
Articolo 34-bis (Cold ironing)	
Articolo 35 (Disposizioni in materia di concessioni autostradali)	
Articolo 36 (Informatizzazione INAIL)	
Articolo 37 (Apertura del conto in tesoreria per RFI)	
Articolo 38 (Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario plurier	
Articolo 38–bis (Disposizioni in materia di finanza locale)	
Articolo 39 (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere dellocali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanzia	e e
Articolo 39–bis (Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)	
Articolo 39-ter (Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli e	enti locali)179
Articolo 39–quater (Disavanzo degli enti locali)	181
Articolo 40 (Disposizioni in materia di organizzazione della società G	SSE S.p.a.)181
Articolo 40–bis (Potenziamento delle Agenzie fiscali)	182
Articolo 40–ter (Accesso agli incentivi per impianti di biogas)	185
Articolo 41 (Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela agroalimentare)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Capo III Misure in materia di innovazione tecnologica	187
Articolo 42 (Agenda digitale)	
Articolo 42–bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili)	189
Capo IV Disposizioni finanziarie e finali	
Articolo 43 (Disposizioni finanziarie)	

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, redatto in edizione provvisoria, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

CAPO I PROROGHE

Articolo 1

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
Art. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 5, 5-bis
(Precariato nelle PA e assunzioni di personale)

Il comma 1 ed il comma 1–*bis* modificano la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni. In particolare, la novella di cui al comma 1 proroga il termine di applicazione dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, consentendo, dunque, le assunzioni, in base alla normativa specifica in oggetto, entro quest'ultima data1. La novella di cui al comma 1–*bis* differisce dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020 il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio – che è uno dei requisiti stabiliti per l'applicazione della disciplina.

Il comma 1–*ter* proroga fino al 2022 la possibilità riconosciuta alle pubbliche amministrazioni di attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo; la percentuale dei posti per tali procedure selettive riservate è elevata (dal 2020) al 30 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

La lettera a) del comma 2 e la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1, prorogano dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine temporale per le possibilità di assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni. La proroga concerne sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).

Il comma 2, lettera *b*) proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale presso il Dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali. In particolare, la norma proroga in esame interviene sull'articolo 1, comma 6–*quater*, del D.L. 216/2011, il quale dispose, nel testo originario, la possibilità di utilizzo temporaneo, fino al 31 dicembre 2015, del contingente di 30 unità di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. Tale termine è stato successivamente prorogato da una serie di norme, da ultimo al 31 dicembre 2019 dall'articolo 1, comma 1131, lettera a), n. 2 della L. 145/2018.

Il comma 3 dispone la proroga al 31 dicembre 2020 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente. La novella incide sull'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013. Tuttavia, per effetto dei rinvii normativi, le autorizzazioni alle assunzioni sopra ricordate sono disciplinate dall'articolo 1, commi 90 e 91, della legge n. 228 del 2012.

Il comma 4, lettera *b*) reca la proroga al 31 dicembre 2020 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto–legge n. 192 del 2014. Quest'ultima disposizione prorogava (al 31 dicembre 2015) le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013 (legge finanziaria 2014). Quest'ultimo norma dispose l'effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 66, comma 9–*bis*, del decreto–legge n. 112 del 2008, ed articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012).

Il comma 5 reca la proroga al 31 dicembre 2020 del termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato finanziate con il Fondo istituito a tale scopo dalla legge di stabilità 2017. In particolare, si tratta delle assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, finanziate con l'apposito Fondo, di cui all'articolo 1, comma 365, della L. 232/2016, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. Il termine, già oggetto di proroga da parte dell'art. 1, c. 1148, lett. e) della L. 205/2017, su cui interviene espressamente la disposizione in esame, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2019 dall'art. 1, c. 1131, lett. d), della L. 145/2018.

Il comma 5–*bis* dispone la proroga, fino al 30 giugno 2021, delle graduatorie (approvate negli anni dal 2012 al 2017) dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di Assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019–2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo l, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio per il 2020), che ne prevedeva lo scorrimento fino al 30 settembre 2020.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale conferma sul comma 1 che la disposizione ivi prevista non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che l'espletamento delle procedure di stabilizzazione per un ulteriore anno può essere realizzata nei limiti del piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

Sulla lettera b) ribadisce che ivi si proroga a tutto il 2023 l'utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, affermando che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 5 evidenzia che la norma, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta oneri.

La RT annessa all'emendamento governativo da cui deriva il comma 5–bis certifica che l'ulteriore scorrimento nell'anno 2021 della graduatoria del concorso per Assistente giudiziario previsto al comma 5–bis che la presente proposta emendativa mira a introdurre non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, come già evidenziato nella relazione illustrativa, le assunzioni in esame sono state già approvate e inserite nei piani assunzionali finanziati per il triennio 2019–2021 con le risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente.

Le altre integrazioni approvate in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non evidenzia valori.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, sul comma 1, posto che il termine ivi già previsto dalla normativa vigente in materia assunzionale è stato già oggetto di rinvio in passato e in considerazione delle conferme acquisite nel corso dell'esame in prima lettura circa l'assenza di immediati riflessi della proroga sulle originarie autorizzazioni di spesa nei termini di una loro funzionale rimodulazione, non ci sono osservazioni¹.

Parimenti sul comma 2, lettera b), posto che al precedente differimento di cui al comma 1131 della legge di bilancio 2019 non risultano associati effetti d'oneri, non ci sono osservazioni.

Sui commi 3 e 4, nel presupposto che gli effetti delle proroghe si iscrivono comunque in quelli già contemplati ai sensi della legislazione vigente e che dalla proroga in esame non consegue il mantenimento in bilancio di risorse che sarebbero destinate a confluire in economia, non ci sono osservazioni.

Art. 1, comma 1-quater (Lavori socialmente utili)

Il comma 1–quater modifica i termini temporali della procedura di riparto di alcune risorse finanziarie, relative ad assunzioni a tempo indeterminato - da parte di pubbliche amministrazioni - di soggetti impegnati in lavori socialmente utili. Più in particolare, la novella concerne la norma di cui all'articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019 e differisce il termine del riparto dal 31 marzo al 30 giugno 2020, concedendo inoltre tre mesi in più per la presentazione delle istanze.

<u>La RT</u> non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Art. 1, comma 5–ter (Assunzioni Ministero della Salute)

La norma autorizza il Ministero della Salute ad avviare un reclutamento straordinario a tempo indeterminato, attraverso appositi concorsi pubblici, banditi dal Ministero stesso:

- a) di 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità tecnica, appartenente all'Area III (posizione economica Fl): ad esso fa fronte un corrispondente incremento della dotazione organica, finanziato con risorse proprie del Ministero;
- b) di 13 dirigenti di livello non generale di cui di cui cinque medici e un chimico, da imputare alla aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un

Sul punto, infatti, nel corso dell'esame in Commissione referente svoltosi durante l'esame in prima lettura il Governo ha confermato che "le disposizioni si limitano a prorogare i budget assunzionali ivi contemplati, maturati e per i quali le amministrazioni non hanno ancora avanzato le previste richieste di autorizzo. Resta fermo che un eventuale diverso utilizzo, da parte delle PA, di budget assunzionali già autorizzati — e, quindi, non compresi nel campo di applicazione della disposizione in parola — necessita di apposita richiesta di rimodulazione a cura delle medesime PA secondo il consueto iter amministrativo previsto." Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 gennaio 2020, pagina 7.

ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare alla aliquota dei dirigenti non sanitari.

Per fare fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione, è autorizzata una spesa pari ad euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 a decorrere dall'anno 2021. A tali oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020–2022, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alio scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati.

<u>La RT</u> annessa all'emendamento governativo approvato in prima lettura certifica che il piano assunzionale del Ministero della salute per cui si prevede un reclutamento di 13 dirigenti di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale – comporta un onere annuo lordo complessivo massimo pari a euro 4.480.000,00 (a regime).

Gli oneri relativi alle posizioni dirigenziali di natura sanitaria – tenuto conto della specifica disciplina di cui all'articolo 17 della legge n. 3 del 2018, e dei relativi provvedimenti attuativi – sono quantificati in relazione al costo di posizione dirigenziale di livello non generale (corrispondente alla struttura complessa).

Precisa che tenuto conto dei tempi necessari alla conclusione delle procedure di reclutamento, la spesa è stimata per un periodo di sei mesi nel corso dell'anno 2020 (6 dodicesimi dell'importo lordo annuo, pari a euro 2.239.639,49 e, a regime, a decorrere, dall'anno 2021 (pari a euro 4.479.278,97).

Tali oneri sono stati quantificati in base alla spesa complessiva per il personale oggetto del reclutamento straordinario di cui al comma 3, come riportato nelle tabelle che seguono, tenendo conto degli ultimi accessori effettivamente corrisposti e comprensiva degli oneri relativi al trattamento economico accessorio e degli oneri riflessi. A livello prudenziale, per i dirigenti è stato fatto riferimento alla fascia retributiva più alta attualmente in vigore presso il Ministero della salute.

	AREA	POS. ECON.	STIPENDIO AMUO LORDO PER 12 MENSILITA		INTEGRATIVA SPECIALE	ZIONE ANNUA	TOTALECOSTO	OMERI: RIFLESSA 38,38%	TOTALE COMPRENSIVO ONERI RIFLESSI 38,38%	FUA 2016 pagato nai 2018	ART 7 2016 pagato nel 2018	ONEH FIFLESSI SU accessorio 32,70%	TOTALE COMPLESIVO comprensivo di unari (Reasi
1	TII	F1 ex C1	17.166,50	169.00	6 982,95	2.772,72	27.091,17	10.397,59	37.488,76	1.817,74	8.224.36	3.283.77	50.814.63

COSTO UNITA' SC

1.354.558,50 519.879.55 1.874.438,05 90.887,00 411.218,00 164.188,50 2.540.731,56

DIRIGENTE II fascia non sanitario - FASCIA A				
		IMPORTO		TOTALE CON
·		ANNUO	oneri	ONERI
STIPENDIO		43.310,90	16.622,72	59.933,62
VAC. CONTR. 888 LD2		324,87	124,69	449,56
VAC. CONTR. 118 LD2		303,16	116,35	419,51
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA		12.155,61	4.665,32	16.820,93
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE		26.900,00	10.324,22	37.224,22
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35%		13.669,46	4.469,91	18.139,38
				=
TOTALE ANNUO LORDO		96.664,00	36.323,22	132.987,22
art. 7 legge 362/99		17.043,08	5.573,09	22.616,17
TOTALE ANNUO COMPRENSIVO ACCESSORI		112 707 00	41 006 31	455 602 70
TO TALE ANNOU COMPRENSIVO ACCESSORI	1	113.707,08	41.896,31	155.603,39
				· · = =
		*		
COSTO PER UNITA'	7	795.949,58	293.274,14	1.089.223,73

DIRIGENTE sanitario medico - FASCIA A				
	5	IMPORTO ANNUO	oneri	TOTALE CON ONERI
STIPENDIO		43.310,90	16.622,72	59.933,62
VAC. CONTR. 888 LD2		324,87	124,69	449,56
VAC. CONTR. 118 LD2		303,16	116,35	419,51
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA		12.155,61	4.665,32	16.820,93
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE		26.900,00	10.324,22	37.224,22
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA		7.746,85	2.533,22	10.280,07
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35%		13.669,46	4.469,91	18.139,38
TOTALE ANNUO LORDO		104.410,86	38.856,44	143.267,29
			,	
COSTO PER UNITA'	5	522.054,28	194.282,20	716.336,47

DIRIGENTE sanitario chimico - FASCIA A				
		IMPORTO		TOTALE CON
		ANNUO	oneri	ONERI
STIPENDIO		43.310,90	16.622,72	59.933,62
VAC. CONTR. 888 LD2		324,87	124,69	449,56
VAC. CONTR. 118 LD2		303,16	116,35	419,51
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA		12.155,61	4.665,32	16.820,93
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE		26.900,00	10.324,22	37.224,22
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35%		13.669,46	4.469,91	18.139,38
TOTALE ANNUO LORDO		96.664,00	36.323,22	132.987,22
	Ŷ			
	_			=
COSTO PER UNITA'	1	96.664,00	36.323,22	132.987,22

Gli oneri complessivi, pertanto, ammontano a euro 4.479.278,97 annui a regime (euro 2.540.731,55 + euro 1.089.223,73 + euro 716.336,47 + euro 132.987,22). A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020–2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» delia missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alio scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti Fondi destinati all'incentivazione del personale dirigente e non dirigente sono corrispondentemente incrementati in relazione alle unità effettivamente assunte.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato evidenzia quanto segue:

(milioni di euro)

			S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento			
norma	s/e	c/K	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
5-ter	>s	С	0	2,24	4,48	4,480								
5-ter	>e	t/c					0	1,12	2,24	2,24	0	1,12	2,24	2,24

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni in considerazione della puntuale indicazione in RT dei quadri di calcolo degli oneri previsti per l'assunzione di n. 13 dirigenti, nonché per l'assunzione di n. 50 unità aggiuntive con qualifica non dirigenziale appartenente alla III area professionale presso il Dicastero della salute, con l'indicazione dei valori delle retribuzioni annue medie lorde distinguendosi tra componenti fondamentali (tabellare, indennità di amministrazione) e componenti accessorie.

In relazione all'effetto d'impatto atteso sui saldi di finanza pubblica, andrebbero comunque richiesti i prospetti di computo degli effetti "indotti" per l'erario, con l'indicazione delle aliquote applicate.

Art. 1, comma 5-quater (Regolamenti di organizzazione Ministeri della giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali)

La norma, inserita con un emendamento del Governo nel corso dell'esame in prima lettura svoltosi in sede referente, autorizza il Ministero della giustizia, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, ad utilizzare fino al 31 ottobre 2020 le procedure di cui all'articolo 4–bis del decreto–legge 12 luglio 2018, n. 8620. Secondo tale disposizione, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. La disposizione esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>La RT</u> annessa all'emendamento governativo approvato in prima lettura si limita a riferire che l'intervento normativo mira a consentire l'adozione della disciplina regolamentare di adeguamento in forma semplificata dell'assetto organizzativo dei Ministeri interessati, ivi inclusi gli uffici di diretta collaborazione e che esso non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Art. 1, comma 6

(Sospensione delle modalità di reclutamento di dirigenti pubblici di prima fascia)

La norma prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia stabilita dall'articolo 28–bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti). Inoltre, fissa al 10 per cento (in luogo di quella finora vigente stabilita all'8 per cento), la percentuale massima prevista dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consente il conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione. In via analoga, con una modifica approvata in prima lettura, si eleva dal 30 al 38 per cento della dotazione organica dei dirigenti di secondo livello la percentuale di incarichi di funzione dirigenziale che possono essere coperti in alcuni enti di ricerca da personale esterno.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale conferma che la disposizione proroga al 31 dicembre 2020 il termine entro cui concludere i processi di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 15, del D.L. 95/2012 e le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28–*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia).

Certifica che la disposizione, limitandosi a differire il termine concernente l'adozione della normativa attuativa prevista dal citato art. 28–*bis*, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si prevede, inoltre, l'incremento dall'8% al 10% della percentuale stabilita dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 165/2001 per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale esterno alle pubbliche amministrazioni. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione, le amministrazioni pubbliche provvedono a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna di esse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, posto che gli effetti delle norme in questione, ivi comprese quelle previste per effetto della integrazione approvata in prima lettura, esplicheranno comunque i loro effetti nei limiti delle facoltà assunzionali previsti per le Amministrazioni interessate (Enti di ricerca) dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Art. 1, commi 7-7-quater (Obblighi di trasparenza per i Dirigenti pubblici)

Il comma 7 dispone che fino al 31 dicembre 2020 non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni per la mancata pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici, come stabilito dal D.Lgs. 33/2013. Fanno eccezione – come specificato nel corso dell'esame in sede referente – i dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001 (segretario generale, capo dipartimento, dirigente con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale) per i quali continua a trovare applicazione la disciplina vigente relativa agli obblighi di pubblicazione (ex art. 14 D.Lgs. 33/2013). Sono fatti salvi i settori per i quali è possibile disporre una deroga in ragione del pregiudizio per la sicurezza.

Viene specificato che la previsione è adottata nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019, con cui l'obbligo di pubblicazione di tali dati è stato oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità. Viene quindi demandata ad un regolamento di delegificazione, da adottare sentito il Garante per la privacy, l'individuazione dei dati che le amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel rispetto di determinati criteri.

In sede referente durante l'esame in prima lettura sono state inoltre introdotte ulteriori disposizioni stabilendo, in particolare, che non è consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento (comma 7-ter) e che gli obblighi di pubblicazione sono estesi anche ai componenti delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose e del comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie costituito presso il Ministero dell'interno (comma 7-quater).

<u>La RT</u> annessa al ddl inziale conferma che la norma concerne gli obblighi di pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali, non comporta oneri in quanto trattasi di norma di carattere procedimentale, che come tale non è suscettibile di produrre oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1, commi 7-quinquies-7-sexies (Personale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

Le norme prorogano agli anni 2021, 2022 e 2023 l'autorizzazione per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, disposta dalla legge di bilancio per il 2018, di avvalersi di ulteriori 10 unità di personale in posizione di comando obbligatorio, anche in sede locale, al fine di adempiere ai compiti in materia di minori stranieri non accompagnati.

I maggiori oneri della proroga del comando, stimati in 259.139 euro per ciascun anno del triennio 2021–2023, sono coperti a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

L'integrazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che il dispositivo autorizza l'attivazione di n. 10 posizioni di comando presso l'Autorità garante indicata in oggetto, prevedendosi a tal fine uno specifico onere complessivo, dal momento che la specifica disciplina vigente di tale istituto prevede un diverso riparto del relativo onere annuo tra amministrazione di appartenenza e organo/amministrazione interessata dal comando, se appartenente o meno al comparto delle amministrazioni centrali dotate di autonomia di bilancio², andrebbero chiariti i profili delle unità lavorative di cui l'Autorità in questione verrà a disporre, e il relativo costo unitario annuo complessivo, fornendo evidenza della componente fondamentale ed accessoria del trattamento economico, in considerazione della suddetta normativa.

Sotto tale profilo, va inoltre considerato che la prosecuzione del comando per le 10 unità si rifletterà in un maggiore fabbisogno di organico per le amministrazioni di appartenenza che potrà essere soddisfatto solo nei limiti assunzionali per esse previsto dalla legislazione vigente. Sul punto, si sottolinea che il comando, diversamente dall'istituto del "fuori ruolo", si accompagna al mantenimento della posizione in organico dell'amministrazione di appartenenza, che rimane occupata.

Art. 1, comma 8 (Pagamenti PA)

Il comma 8, modificando l'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2017, stabilisce che l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma "PagoPA" per i pagamenti verso le PP.AA. decorre non più dal 31 dicembre 2019 bensì dal 30 giugno 2020.

Il comma 8, inoltre, per consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, impone alle PP.AA., ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico di integrare, entro il 30 giugno 2020, i loro sistemi di incasso con la piattaforma sopra citata o di avvalersi di servizi forniti da altre PP.AA, altri gestori di pubblici servizi o altre società a controllo pubblico o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento del descritto obbligo rileva ai fini della

-

² Articolo 56-57 D.P.R. n. 3/1957 e articolo 70, comma 12, del T.U.P.I.

misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

<u>La RT</u> afferma che le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi.

Al riguardo, non vi sono osservazioni circa la proroga al 30 giugno del 2020 dell'obbligo di cui al primo periodo, atteso che al precedente differimento, disposto dal decreto—legge n. 135 del 2018, non erano stati ascritti effetti finanziari e che, come confermato in sede di risposte, non risultano scontati effetti finanziari positivi connessi all'utilizzo della piattaforma dal 2020. Tuttavia, andrebbe assicurato che l'integrazione dei sistemi di incasso delle PP.AA. con la piattaforma PagoPA, ovvero l'utilizzo di servizi forniti da altre PP.AA. o da altri soggetti siano sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili per l'informatizzazione delle procedure amministrativo—contabili.

Art. 1, comma 8-bis (Riscossione della tassa automobilistica)

Il comma, approvato dall'altro ramo del Parlamento, interviene sull'art. 7 della legge n. 99 del 2009, recante norme in materia di semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Nello specifico, con la novella operata al comma 2-bis³ del citato articolo 7, per gli utilizzatori dei veicoli in locazione a lungo termine senza conducente - che per la disciplina vigente sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica "sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis⁴ del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" - si prevede che gli stessi siano tenuti al pagamento "sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis⁵ del decreto - legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 secondo modalità di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente articolo".

ipotesi in cui il concedente abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente territoriale competente, al pagamento cumulativo in luogo degli utilizzatori delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto "di locazione finanziaria".

_

Si ricorda che il comma 2-*bis* pone a carico degli utilizzatori di veicoli a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine l'obbligo in via esclusiva di pagare la tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo; la responsabilità solidale del concedente (società di leasing ovvero società di locazione a lungo termine senza locazione) è prevista solo nella particolare

Il richiamato comma 4-bis prevede che: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3".

Si ricorda che ai sensi del comma 2-bis al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo.

Si provvede quindi ad espungere alle fine le parole "di locazione finanziaria". La modifica costituisce un intervento di coordinamento che tiene conto del fatto che i contratti considerati dalla norma sono non soltanto quelli "di locazione finanziaria" ma anche i contratti di locazione a lungo termine senza conducente.

Con i nuovi commi - da 3-bis a 3-quinquies - introdotti dopo il comma 3 del citato articolo 7 della legge n. 99 del 2009, si disciplina il pagamento della tassa automobilistica dovuta per i veicoli concessi in locazione finanziaria a lungo termine senza conducente. Nello specifico, con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre 2020, per i predetti veicoli si dispone che le somme dovute a titolo di tassa automobilistica siano versate entro il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi (comma 3-bis).

Si prevede quindi (con il nuovo comma 3-*ter*) per le fattispecie predette di cui al comma 3-*bis*, che i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica siano acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità di cui al comma 3-*quater* del presente articolo, al sistema informativo di cui all'art. 51, comma 2-*bis* del DL n.124 del 2019 e che confluiscano negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica.⁶

Si fa quindi rinvio ad un emanando decreto del MEF⁷, per la definizione delle modalità operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-*ter*, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine (comma 3-*quater*).

Con il nuovo comma 3-quinquies, si prevede quindi che dall'attuazione di quanto previsto al comma 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>La RT</u> non è stata ancora prodotta.

<u>Al riguardo</u>, appare opportuna una conferma riferita sia alla possibilità che le modalità operative che saranno individuate per l'acquisizione dei dati possano trovare attuazione nell'ambito delle dotazioni strumentali, umane e finanziarie previste a legislazione vigente sia al fatto che l'implementazione degli adempimenti e l'adozione dei provvedimenti richiesti possa ragionevolmente aver luogo in tempo utile a consentire l'incasso delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica entro il termine fissato del 31 luglio 2020.

Art. 1, comma 8-ter

(Contributi ai comuni per lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

La norma differisce al 30 giugno 2020 il termine entro cui i comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sono obbligati ad iniziare l'esecuzione dei lavori. La norma specifica che il differimento del termine previsto si applica ai comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

-

⁶ Ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 449 del 1997.

Da adottarsi entro il 30 aprile 2020, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il gestore del sistema informativo e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Sato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

<u>Al riguardo</u>, andrebbero valutati gli effetti finanziari della proroga nel suo impatto sul corrente esercizio rispetto a contributi che dovevano invece avere un impatto nell'esercizio precedente.

Art. 1, comma 9 (Agevolazioni postali editoria)

Il comma 9 prevede l'estensione, per l'intera durata dell'affidamento del servizio universale postale a Poste Italiane (in luogo di un periodo ormai prossimo alla scadenza), del sistema di rimborso a posteriori delle tariffe agevolate per la spedizione di determinati prodotti editoriali e del settore no profit. L'applicazione della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

<u>La RT</u> afferma che la norma non ha effetti sui saldi di bilancio in quanto ai rimborsi relativi alle tariffe agevolate si provvede nei limiti delle risorse iscritte sul pertinente capitolo (cap. 1496) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il rimborso al fornitore del servizio universale.

Al riguardo, si osserva che il riferimento, a fini di copertura, a risorse già stanziate non sembra corretto dal punto di vista contabile, soprattutto alla luce del fatto che le pertinenti appostazioni dovrebbero essere state calibrate tenendo conto, appunto, del prossimo venir meno, sulla base della legislazione previgente, delle agevolazioni tariffarie in questione. Nel complesso, quindi, anche assumendo che si ripeta la circostanza, verificatasi nel 2010, di una sospensione delle erogazioni (il DM 30 marzo 2010 sospese i benefici in quanto, nel primo trimestre del 2010, era stato raggiunto il limite di spesa fissato per tale anno), sulla base della procedura illustrata dal Governo in sede di risposte presso la Camera dei deputati che prevede il blocco delle erogazioni qualora le risorse siano prossime ad esaurirsi⁸, resterebbe comunque aperta la questione inerente all'utilizzo di risorse evidentemente destinate ad altre (sia pur analoghe) finalità, che potrebbero risultare pregiudicate nella loro realizzazione. Si segnala, a titolo informativo, che il relativo stanziamento (cap. 1496 dello stato di previsione del MEF) è pari a 53.121.720 di euro per il 2020, 53.238.532 per il 2021 e 52.509.839 per il 2022. Proprio in relazione a tale stanziamento, nell'ottica di una possibile problematicità dell'estensione del sistema di rimborso a posteriori delle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali, si rappresenta che lo stanziamento inziale per il 2018 è stato anche maggiore di quelli previsti per triennio 2020–2022, attestandosi sui 59,3 milioni di euro. Nonostante ciò, il disegno di legge di assestamento per il 2018 ha disposto un incremento delle risorse per circa 21,5 milioni di euro, portando il totale dello stanziamento a più di 80 milioni di euro, che secondo i dati di consuntivo sono poi

⁸ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni, Commissioni riunite I e V, 16 gennaio 2020, p.8.

stati effettivamente impegnati e pagati dimostrando l'esistenza di non trascurabili tensioni su tale linea di finanziamento, che verosimilmente si acuiranno a causa della disposizione in esame.

Art. 1, comma 9–bis (Affidamenti dei concessionari)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all'80% dei contratti di lavori e servizi.

La norma in esame conferma, inoltre, l'obbligo, per i titolari di concessioni autostradali già in essere, di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari al 60% dei contratti di lavori e servizi, entro il 31 dicembre 2020.

La RT non considera la norma.

<u>Al riguardo</u>, si fa presente che il Governo, per l'analoga proroga recata dall'articolo 1, comma 20, lettera bb) del decreto—legge n. 32 del 2019, ha confermato l'assenza di sanzioni già comminate in base alla legislazione vigente e del conseguente venir meno dell'eventuale gettito ad esse connesso. Andrebbe dunque confermato anche per la presente proroga l'assenza di pregresse sanzioni comminate in base alla legislazione vigente.

Art. 1, comma 10 (Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

Il comma 10, per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge n. 18 del 2009, proroga fino al 31 dicembre 2020 la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al DPCM 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 316.800 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La RT, dopo aver ribadito il contenuto della disposizione e specificato che gli oneri includono quelli a carico dell'amministrazione, ricorda la normativa previgente, e in particolare la legge n. 18 del 2009, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", con la quale è stato istituito (art. 3) l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, inizialmente costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A definirne composizione, organizzazione e funzionamento ha provveduto un regolamento del Ministro del lavoro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione. I regolamenti adottati

in forza di tale previsione normativa (DM 14 luglio 2014 e DM 11 luglio 2019) prevedevano che per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali l'Osservatorio si avvalesse di una segreteria tecnica. Con il successivo decreto-legge n. 86 del 2018, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con attribuite al Presidente del Consiglio dei sono state Conseguentemente, modificando l'articolo 3 della legge n. 18 del 2009, anche l'Osservatorio è stato trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per disciplinarne composizione, organizzazione e funzionamento. A seguito della modifica dell'assetto di funzioni sopra descritto, e tenuto conto della delega in materia conferita all'allora Ministro per la famiglia e la disabilità, con DPCM 25 ottobre 2018 è stata istituita la Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, competente anche a garantire il funzionamento e l'esercizio del compiti dell'Osservatorio, che si avvale di una Segreteria tecnica composta da non più di 10 esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 303 del 1999, per i cui compensi è stabilito un importo complessivo non superiore a 240.000 euro annui (importo stabilito dall'articolo 4 del DPCM del 25 ottobre 2018) Con il DPCM 4 ottobre 2019 e con il DPCM 21 ottobre 2019 di modifica dell' "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 la Struttura di missione ed è stato previsto che dal 1° gennaio 2020 ai compiti e funzioni della medesima succeda un Ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri che possa assicurare, in via permanente, le attività volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità. Tra le competenze attribuite al nuovo Ufficio autonomo (istituito dal già citato DPCM 21 ottobre 2019), è stato confermato il compito di fornire supporto all'Osservatorio per il suo funzionamento e l'esercizio dei suoi compiti. La RT evidenzia quindi che si pone l'esigenza di prorogare oltre il termine di cessazione delle funzioni della Struttura di missione la Segreteria tecnica, affinché questa continui a garantire il supporto al funzionamento dell'Osservatorio, inquadrando tale Segreteria tecnica nella struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, in modo stabile e quindi presso il neo costituito Ufficio autonomo, assicurandone continuità di funzionamento.

Al riguardo, si sottolinea che la RT si limita a ribadire l'indicazione relativa all'onere complessivo recato dalla norma, indicato nella misura massima di 316.800 euro annui, "ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione", per i compensi degli esperti della Segreteria tecnica, senza fornire elementi di valutazione circa la congruità di tale ammontare e senza chiarire a quali "oneri a carico dell'amministrazione" faccia riferimento. Si ricorda che per il compenso degli esperti la precedente quantificazione (DPCM del 2018) prevedeva la spesa di 240.000 euro. Inoltre non sono fornite indicazioni circa la sostenibilità di tali oneri a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio.

Art. 1, commi 10-bis-10-quinquies (Ricompense al valore militare)

Le norme riguardano la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle qualifiche di partigiano, caduto nella lotta di liberazione, patriota per i caduti, i comuni e le province, ai sensi del decreto luogotenenziale n. 518 del 1945. Il nuovo termine viene indicato nel 2 giugno 2021.

Si precisa che il riconoscimento delle qualifiche ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 10–quater), e che il Ministero della difesa provvede all'attuazione delle norme relative a nuovi riconoscimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 10–quinquies).

L'emendamento approvato in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT.**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con particolare riferimento alla clausola di invarianza di cui al comma 15–quinquies, si rammenta che l'articolo 17, comma 6–bis, impone che in presenza di tali clausole la RT debba riportare i dati e gli elementi che consentano di comprovare la sostenibilità dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, fornendo evidenza delle risorse umane e strumentali già previsti dalla legislazione vigente attraverso il cui utilizzo si possa pervenire, anche attraverso una loro riprogrammazione, alla copertura dei fabbisogni delle nuove attività previste dalle norme.

Art. 1, comma 10–sexies (Agevolazioni apertura esercizi commerciali)

Il comma 10–sexies proroga, per l'anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre, il termine massimo per la presentazione al Comune competente della richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi previste - per promuovere le economie locali (in comuni fino a 20.000 abitanti) - dall'articolo 30–ter del decreto–legge n. 34 del 2019, a favore dei soggetti esercenti le predette attività.

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Art. 1, comma 10-septies

(Contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, differisce dal 15 gennaio 2020 al 15 maggio 2020, il termine per la richiesta del contributo da parte degli enti locali, a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, e proroga, altresì, dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, il termine per la definizione dell'ammontare del previsto contributo, attribuito a ciascun ente locale.

<u>La RT</u> non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Art. 1, comma 10-octies (Pubblicazione bandi mobilità tra amministrazioni)

Il comma 10–octies stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo del 2020, le amministrazioni sono d'ora innanzi tenute a disporre la pubblicazione dei bandi di mobilità relativi al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, sul Portale del Dipartimento per la funzione pubblica di cui all'articolo 30, comma 1, del D.Lgs 165/2001. A tale fine, è stabilito che con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione siano disciplinate le modalità di pubblicazione. È altresì stabilito che le assunzioni che sono state effettuate in deroga agli articoli 30 e 34–bis (Disposizioni in materia di mobilità del personale) del D.Lgs 165/2001, sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo. Il dispositivo fa salvo quanto previsto dall'articolo 34–bis, comma 5, e cioè che le assunzioni effettuate in violazione dello stesso art. 34–bis sono da considerarsi comunque nulle di diritto.

L'integrazione, frutto dell'approvazione di un emendamento approvato in pima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, pur ritenendo il tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni in esame, andrebbe comunque confermato che, dalla previsione di uno specifico obbligo ricadente d'ora in poi sulle Amministrazioni di dover adoperarsi per disporre la pubblicazione di bandi di concorso e graduatorie di loro interesse sull'apposito Portale della funzione pubblica, non derivi un aggravio di oneri per il loro bilancio né per quello del medesimo Dipartimento, e che, a tal fine, le Amministrazioni possano avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste nei loro bilanci ai sensi dalla legislazione vigente.

Art. 1, commi 10-novies-10-decies (Disposizioni in materia di personale delle società a partecipazione pubblica)

La disposizione modifica la disciplina sulla ricognizione del personale delle società controllate da enti pubblici per gli anni 2020–2022 al fine di individuare eventuali eccedenze (comma 10–novies) estendendola anche al personale dei consorzi e delle aziende degli enti locali (comma 10–decies). Restano fermi gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo n.175, del 2016.

L'integrazione in esame, inserita con un emendamento di origine parlamentare in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Art. 1, comma 10-undecies (Termini temporali di validità delle graduatorie concorsuali scuola)

La disposizione esclude – con riferimento alle graduatorie approvate entro il 2019 – le assunzioni del personale scolastico (incluso quello delle scuole primarie e materne comunali ed inclusi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui termini temporali di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, la novella inserisce il comma 147–bis nell'articolo 1 della L. n. 160 – reintroducendo la norma di esclusione, con riferimento alle graduatorie approvate entro il 2019 (le quali costituiscono l'oggetto del comma 147).

<u>La RT</u> annessa all'emendamento di cui al comma 10–*bis* certifica che la disposizione ha natura chiaramente ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Art. 1, commi 10-duodecies e 10-terdecies (Disposizioni in materia di reclutamento e abilitazione di docenti della scuola secondaria)

Le norme riguardano, rispettivamente, la disciplina ordinaria per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria, prevista dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019), e la procedura straordinaria per il reclutamento e l'abilitazione di docenti del medesimo ordine di scuola, prevista dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

In particolare, il comma 10-duodecies interviene sulla disciplina attuativa delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento dei docenti della scuola secondaria, stabilendo che con decreto del Ministro dell'istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle (sole) prove scritte (e non più delle "tracce delle prove di esame") e delle relative griglie di valutazione.

Il comma 10-terdecies dispone che la prova scritta della procedura straordinaria per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché la prova scritta della procedura straordinaria per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nello stesso ordine di scuola, previste dall'art. 1, co. 1–16, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario, per titoli ed esami, per la scuola secondaria che sarà avviato contestualmente alla procedura straordinaria (e non più il programma di esame del concorso ordinario bandito nel 2016.

Le norme, inserite con un emendamento di origine parlamentare, non sono provviste di **RT**.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, nulla da rilevare.

Art. 1, comma 10-quaterdecies-10-quinquiesdecies (Contributo imprese editoriali)

Il comma 10-quaterdecies, intervenendo sull'articolo 1, comma 394, della legge n. 160 del 2019, eleva da 12 a 24 mesi il differimento dei termini di cui al comma 810 dell'articolo 1 della legge n. 145

del 2018, recante un articolato meccanismo di progressiva riduzione dei contributi pubblici alle imprese editoriali.

Il comma 10–quinquiesdecies stabilisce che, nelle more della revisione organica della normativa di cui al sopra citato articolo 1, comma 810, della legge n. 145 del 2018, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 70 del 2017 (che stabilisce che non possono accedere ai contributi le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati) si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

La RT non analizza i commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, atteso che alla norma ora ulteriormente differita non erano stati ascritti effetti finanziari positivi, dato che le riduzioni erano destinate a nuove finalità di spesa.

Art. 1, comma 10—sexiesdecies -10—septiesdecies (Screening oftalmologico)

Il comma 10–sexiesdecies incrementa, per la realizzazione dello screening oftalmologico straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ai sensi del comma 453 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 454 del medesimo articolo 1 nella misura di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

Il comma 10-septies decies provvede alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

La RT non analizza i commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2

(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali)

Il comma 1 posticipa di tre mesi (al 31 marzo 2020) il termine ultimo relativo alla permanenza in carica del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti).

Il comma 2 dispone la proroga delle funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, per il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, e comunque non oltre il 31 marzo 2020.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale certifica che le disposizioni si limitano a prorogare la durata in carica degli attuali componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali, nelle more della nomina dei nuovi componenti.

Conferma, pertanto, che esse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non evidenzia valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto che gli oneri correlati agli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi prorogati nell'incarico siano da considerarsi già scontati nei tendenziali di spesa iscritti in bilancio ai sensi della legislazione vigente, non si formulano osservazioni.

Articolo 3, commi 1–4 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale i cittadini stranieri potranno in ogni caso utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

<u>**La RT**</u> evidenzia la natura ordinamentale della norma, che quindi non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 riapre e proroga al 31 dicembre 2020 (in luogo del 30 settembre 2019) i termini di presentazione delle domande di accesso al Fondo di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, previsti dalla legge di bilancio per il 2019. Viene inoltre prorogato al 31 ottobre 2020 (in luogo del 1° agosto 2019) il termine di sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo. Infine il comma 2 inserisce la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'articolo 583–quinquies del codice penale, nel novero dei delitti in relazione ai quali l'indennizzo a favore della vittima o degli aventi diritto è elargito anche a prescindere dalla rifusione delle spese mediche e assistenziali e nella misura determinata da decreto ministeriale.

<u>La RT</u> afferma che le risorse del Fondo, come incrementate dalle leggi nn. 167 e 205 del 2017 e, da ultimo, dalla legge n. 145 del 2018, sono state impegnate solo in minima parte. La RT ricorda che l'applicazione delle disposizioni sulle lesioni gravissime e la rivalutazione degli importi già corrisposti era demandata ad un decreto interministeriale, di modifica del precedente decreto di fissazione degli importi degli indennizzi, datato 31 agosto 2017, perfezionato nello scorso mese di novembre con la firma dei Ministri competenti e adeguato alle nuove disposizioni della legge n. 69 del 2019, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. La RT precisa che, nelle more dell'adozione del cennato decreto interministeriale di fissazione dei nuovi importi, le somme rese

disponibili nella legge di bilancio per la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze da parte delle vittime di lesioni gravissime e per la rivalutazione di indennizzi già corrisposti non sono state impegnate. In relazione a tali fattispecie, la disposizione è, dunque, ad invarianza di spesa. La RT fa presente che al competente Ufficio sono pervenute istanze per la sola riapertura dei termini per le vittime di reati intenzionali violenti occorsi nel periodo 30 giugno 2005–23 luglio 2016; per dette istanze tuttavia la copertura finanziaria è dà rinvenire nelle disposizioni dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 167 del 2017, che ha stanziato 40 milioni di euro per tali fattispecie. Alla data del 30 giugno le domande pervenute sono state solo 141. Pertanto, la RT afferma che con riguardo alle ipotesi di lesione gravissima e di rivalutazione degli importi già corrisposti, la norma è ad invarianza di spesa. Con riguardo alle vittime del periodo 30 giugno 2005-23 luglio 2016, la RT ritiene che la riapertura dei termini potrà essere adeguatamente fronteggiata nel limite delle dotazioni del Fondo di cui alla legge n. 122 del 2016, come rideterminato a seguito dell'emanazione della legge n. 167 del 2017. Per quanto riguarda, infine, le vittime del reato di deformazione permanente dell'aspetto con lesioni al volto, essendo il reato precedentemente ricompreso tra le lesioni gravissime, la cui previsione di spesa era già soppesata dal legislatore in sede di stanziamento dei fondi per le vittime della legge n. 122 del 2016, la RT afferma che la previsione di autonoma fattispecie penale non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, premesso che in ogni caso gli indennizzi in oggetto sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, si prende atto comunque di quanto evidenziato dalla RT circa la prevedibile disponibilità delle necessarie risorse.

Il comma 3 proroga dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021 la possibilità per i Servizi di informazione di effettuare colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 il termine entro il quale è consentito l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico—pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 15 settembre 2009.

<u>La RT</u> afferma che dall'attuazione del comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tale attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Per quanto riguarda l"intervento in materia di contrasto alla pirateria di cui al comma 4, esso non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto di natura esclusivamente ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Art. 3, comma 5 (Adeguamento prevenzione incendi)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, nel novellare l'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge n. 205 del 2017, prevede che per le strutture ricettive turistico—alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, venga prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della SCIA parziale entro il 31 dicembre 2020.

Inoltre, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, si dispone la proroga del completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021 e non più entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 anziché entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle prescrizioni disciplinate dalle specifiche regole tecniche.

Infine, limitatamente ai rifugi alpini si proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per la presentazione dell'istanza preliminare agli adempimenti prescritti in materia di prevenzione incendi in capo ad enti e privati responsabili di specifiche attività produttive.

<u>La RT</u> non ascrive alla disposizione effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) Art. 4, comma 1 (Assunzioni Agenzia dogane e monopoli)

Le lettere a) e b), recano la modifica l'articolo 6–bis, commi 1 e 3, del decreto–legge n. 109 del 2019 recante autorizzazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito Agenzia) ad assumere (per preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici n. 60 unità di personale con contratto a tempo indeterminato. Si tratta in particolare di 40 unità di personale di III area, prima fascia retributiva, e di 20 unità di personale di III area, seconda fascia retributiva.

La disposizione in esame estende tale autorizzazione all'anno 2020, mentre quella vigente si limita all'anno 2019.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale ribadisce sulle lett. a) e b) che le norme ivi previste prorogano di un anno (nel corso dell'anno 2020) il termine per procedere ad assumere personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato in favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Evidenzia che la disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non evidenzia valori.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di copertura, considerando che le assunzioni avverranno comunque nel limite delle relative facoltà assunzionali, connesse alle cessazioni registrate nel 2019, prendendo atto delle rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame in prima lettura in merito al fatto che i reclutamenti verranno disposti a fronte di corrispondenti vacanze registrate nelle dotazioni organiche vigenti e senza la creazione di posizioni "soprannumerarie"⁹, non ci sono osservazioni.

Art. 4, comma 2 (Blocco adeguamenti ISTAT canoni dovuti dalla PA)

La proroga estende all'anno 2020 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Consob e utilizzati a fini istituzionali.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale certifica che la norma proroga l'ambito di operatività dell'articolo 3, comma 1, del decreto—legge 6 luglio 2012, n. 95, estendendolo all'anno 2020; la misura di contenimento della spesa pubblica per l'utilizzo di immobili in locazione passiva da parte delle PP.AA. comporta risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Art. 4, comma 3 (Proroga termini rendicontazione dettagliata delle PA)

La norma differisce dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato presentano agli uffici di controllo una rendicontazione dettagliata dei pagamenti relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale.

Altresì, è posticipato dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 il termine entro il quale il controllo deve essere effettuato.

deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 gennaio 2020, pagina 9.

In proposito, nel corso dell'esame in commissione referente svoltosi in prima lettura il rappresentante del governo ha infatti fatto presente che "le assunzioni ivi autorizzate debbono avvenire nei limiti della vigente dotazione organica dell'Agenzia, atteso che la disposizione non reca una espressa (e necessaria) deroga alle attuali disposizioni che vietano le assunzioni di personale in posizioni di soprannumerarietà.". Cfr. Camera dei

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri.

Al riguardo, nulla da osservare.

Art. 4, comma 3-bis (Misure di contenimento della spesa e poteri di vigilanza Consob)

La norma introduce alcune misure volte a rafforzare i poteri della Consob. In primo luogo è prorogato dal 31 marzo 2020 al 31 marzo 2023 il termine (articolo 13, comma 5–bis, del decreto–legge 30 dicembre 2016, n. 244) entro il quale è concessa alla Consob la possibilità di adottare misure di contenimento della spesa ulteriori e alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Sono inoltre ampliati i poteri che la Consob può esercitare per rafforzare l'attività di vigilanza rispetto all'offerta e alla diffusione di prodotti finanziari, con particolare riferimento ai fornitori di connettività. Sono infine estesi i poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari Ue.

L'integrazione approvata in prima lettura è al momento sprovvista di **<u>RT</u>**.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, posto che la CONSOB non è contemplata nell'ambito dei soggetti consolidati nel Conto economico della PA e pertanto non è da considerare una pubblica amministrazione a fini di contabilità nazionale, non ci sono osservazioni.

Art. 4, comma 3-ter (Finanziamento del CIPE per nuove sedi di uffici giudiziari)

La norma proroga di 24 mesi i termini previsti dall'art. 1, comma 181, della legge di stabilità 2014 (L. 147 del 2013) relativi alla possibile revoca del finanziamento da parte del CIPE finalizzato ad interventi urgenti per nuove sedi di uffici giudiziari ad elevato carico di affari pendenti.

Il dispositivo, frutto di un emendamento di origine parlamentare inserito in prima lettura, è al momento sprovvisto di **<u>RT</u>**.

<u>Al riguardo</u>, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Art. 4, comma 3-quater (Differimento abrogazioni relativi a tributi comunali)

La disposizione in commento, introdotta dalla Camera dei deputati, esclude per l'anno 2020 gli effetti dell'abrogazione disposta dalla legge di bilancio 2020¹⁰ riferita alla disciplina di alcuni tributi locali, disponendo conseguentemente per il medesimo anno l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche¹¹

.

Disposta dall'art. 1, comma 847, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

¹¹ Di cui ai capi I e II del D. Lgs. n. 507 del 1993.

nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone per l'occupazione di spazi pubblici¹².

<u>La RT</u> associata all'emendamento ricorda che la disposizione in commento precisa che per l'anno 2020 continuano ad applicarsi i tributi comunali ivi indicati che saranno sostituiti a decorrere dall'anno 2021 dal canone unico di cui all'art. 1, commi 816 e successivi della Legge n. 160 del 2019. Non ascrive quindi effetti di natura finanziaria alla disposizione in commento.

Al riguardo si ricorda che la RT associata ai commi da 816 a 847 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, sotto il profilo degli effetti finanziari rappresentava che il nuovo canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, precisando che tale disposizione assicura l'assenza di effetti finanziari negativi per gli enti locali interessati. Stante l'invarianza del gettito, il differimento al 2021 dell'applicazione della nuova disciplina non determina effetti finanziari continuando ad operare anche nel 2020 i tributi comunali predetti che assicureranno il loro gettito ai comuni anche per l'anno corrente. In considerazione di quanto sopra rappresentato non si hanno osservazioni.

Art. 4, comma 3-quinquies (Destinazione dividendi rivenienti dall'Istituto per il credito sportivo)

Le disposizioni in commento intervengono sull'art. 1, comma 1061, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018). Si ricorda che la norma destina i dividendi di pertinenza del MEF relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva. 13

Nello specifico la norma approvata dall'altro ramo del Parlamento conferma la predetta destinazione dei dividendi anche per gli anni 2020, 2021 e 2022.

La RT non è stata prodotta.

<u>Al riguardo</u>, si ricorda che la RT associata alla pertinente disposizione della legge di bilancio 2018 ha rappresentato che la norma non comportava nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto si trattava di entrate che non erano state scontate nelle previsioni. In considerazione di quanto precede, non essendo la disposizione accompagnata da copertura finanziaria, si chiede conferma che anche per gli anni dal 2020 al 2022 le predette entrate, parimenti, non sono state contabilizzate nei saldi tendenziali di finanza pubblica per gli anni contemplati.

-

¹² Di cui agli articoli 62 e 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

¹³ Di cui all'art. 5 della legge n. 1295 del 1957.

Art.4, commi 3-sexies-3-octies (Accise sigari)

Le disposizioni in commento, introdotte dall'altro ramo del Parlamento, differiscono al 1 gennaio 2021, relativamente ai sigari, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 659, lett. b) della L. n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020). Si ricorda che le disposizioni richiamate hanno rivisto al rialzo le accise previste per i tabacchi lavorati¹⁴. Nello specifico per i sigari l'accisa è pari al 23, 5 %.

Si prevede quindi al comma 3-*septies* che è dovuta l'accisa versata sulle immissioni in consumo dei sigari dal 1 gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento secondo l'aliquota prevista dall'art. 1, comma 659, lettera b) citata e non si fa luogo al rimborso dell'accisa versata in applicazione della predetta norma.

Con il comma 3-octies si prevede che all'onere derivante dalla proroga al 1 gennaio 2021 pari a 870.000 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014.

La RT non è stata prodotta.

25,28 per cento».

<u>Al riguardo</u> si ricorda che la RT associata alla pertinente disposizione di cui alla legge di bilancio 2020 in relazione alla rimodulazione del regime di tassazione per i sigari associava alla misura un incremento di gettito da accisa complessivamente rappresentato nella tabella seguente:

Tabella7 SIGARI						
	kg	€/kg				0.000
···			aliquota di	aliquota di		
quantità stimate 2020	928.000	prezzo medio ponderato	base = 23%; accisa minima = 30 euro/kg 2019	base = 23,5%; accisa minima	differenz a unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a accisa minima	69.000	116	30	35	5	345.000,00
quantità stimate soggette a AO	859.000	243	55,89	57,105	1,215	1.043.685,00
						1.388.685,00
quantitativi soggetti ad accisa minima nel 2020 invece						
che all'accisa ordinaria	124.000,00				3,785	469.340,00
	1		1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			1.858.025,00

Appare necessario poter disporre di RT per la verifica della quantificazione. In ogni caso il valore dell'onere si riscontra considerando il maggior gettito riveniente

25

Per tabacchi lavorati si intendono i sigari, sigaretti, sigarette, tabacco trinciato a taglio fino ad usarsi per arrotare le sigarette, altri tabacchi da fumo, tabacchi da fiuto e da masticare. L'accisa è così rimodulata: a) sigari 23,5 per cento; b) sigaretti 24 per cento; c) sigarette 59,8 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59 per cento; e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; f) tabacchi da fiuto e da masticare

dall'applicazione dell'aliquota ordinaria limitata ai primi due mesi dell'anno (1.043.685,00 - (1.043.685,00/12)*2=869.737).

Art. 4, commi 3-novies e 3-decies (Cedolare secca per le locazioni stipulate in comuni colpiti da eventi calamitosi)

Con il nuovo comma 3-novies - introdotto dall'altro ramo del Parlamento che riscrive il comma 2-bis dell'art. 9 del D.L. n. 47 del 2014 e vi introduce il nuovo comma 2-ter - si estende per i comuni per i quali sia stato deliberato¹⁵ lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, la possibilità per i locatori di applicare il regime della c.d. cedolare secca al 10% per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato perfezionati nei predetti comuni. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Con il nuovo comma 2-*ter* dell'articolo 9 il regime della c.d. cedolare secca al 10% trova applicazione anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, in cui sia stata individuata una zona rossa tramite ordinanza sindacale. Si tratta dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, (elencati nell'Allegato 1 del D.L. n. 189 del 2016), del 26 e del 30 ottobre 2016 (elencati nell'Allegato 2 del citato D.L. n. 189), del 18 gennaio 2017 (elencati nell'Allegato 2-*bis* del citato D.L. n. 189).

Il comma 3-decies dell'articolo 4 reca la copertura degli oneri finanziari, pari a 2,01 milioni di euro per il 2020, 3,48 milioni di euro per il 2021 e 3,51 milioni a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 190 del 2014.

<u>La RT</u> non è stata prodotta.

<u>Al riguardo</u>, per un riscontro della quantificazione appare necessario poter disporre di relazione tecnica.

Articolo 4-bis (Disposizioni in materia di cartolarizzazioni)

L'articolo è stato inserito durante l'esame in prima lettura.

Il comma 1 reca la proroga del termine per l'emanazione di decreti ministeriali previsto dal comma 1089 della legge di bilancio 2019.

Il comma 2 prevede che alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate, il soggetto finanziato costituisce un patrimonio destinato secondo le modalità e per gli effetti ivi dettagliati.

Il comma 3 modifica l'articolo 1, comma 1–*ter* della legge 130/1999. Con le modifiche in esame viene concessa la possibilità di erogare finanziamenti anche a soggetti diversi da persone fisiche e piccole imprese anche nel caso in cui, contestualmente, si effettuino le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), ovvero le citate operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante finanziamento al cedente da parte dell'emittente, con trasferimento del rischio (comma 3, lettera a)); inoltre si consente alle società di cartolarizzazione, nell'erogazione dei predetti finanziamenti, di operare direttamente

¹⁵ Nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della disposizione in commento.

ovvero per il tramite di una banca o intermediario finanziario abilitato ai sensi del Testo Unico Bancario (iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), che agisce in nome proprio (comma 3, lettera b)).

Il comma 4 introduce un nuovo comma 1–quater all'articolo 1 della legge n. 130 del 1999, al fine di chiarire che, ove il finanziamento di cui all'illustrato comma 1–ter avvenga tramite banca o intermediario abilitato, ai crediti da esso nascenti, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica il citato articolo 7, comma 2–octies (comma 3, lettera c)): il soggetto finanziato può destinare i crediti cartolarizzati e altri beni al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione, anche mediante segregazione patrimoniale dei medesimi crediti o costituendo apposite garanzie reali.

Il comma 5 interviene sul già citato articolo 4 della legge n. 130 del 1999, che - come già visto - disciplina le modalità e l'efficacia della cessione di crediti cartolarizzati.

La RT non è presente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5 (Proroga di termini in materia di salute)

Il comma 1 prevede che anche per il 2020, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto MEF che stabilisce forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste a legislazione vigente per il finanziamento del SSN, il Ministro della salute stabilisca il riparto delle risorse finanziarie accantonate per la quota premiale da destinare alle regioni virtuose, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il comma 2 consente di effettuare le assunzioni di cui all'articolo 9–duodecies, comma 2, del decreto–legge n. 78 del 2015, da parte dell'AIFA anche nell'anno 2020.

La RT afferma che la proroga in materia di quote premiali a valere sul FSN 2020, al pari delle altre e di quella già disposta per il 2019, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientra nell'ambito del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. In particolare, si tende unicamente ad individuare i criteri per distribuire la quota premiale complementare alle risorse assegnate in applicazione dei costi standard, anche per l'anno 2020 (comunque spettante alle regioni virtuose perché parte del finanziamento al SSN) senza intervenire in alcun modo sulla quantificazione della stessa; essa, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intervenendo su risorse già stanziate sui capitoli di spesa che finanziano il SSN. Come precisa la RT, le risorse oggetto della proroga sono pari, secondo la normativa di riferimento, allo 0,25% del totale del finanziamento statale corrente al SSN. Per l'anno 2020 quest'ultimo, già previsto nei pertinenti capitoli del Ministero dell'economia e delle finanze, ammonta a complessivi 116.474 milioni di euro. Pertanto l'ammontare delle risorse da destinare alle quote premiali risulta essere pari a 291,185 milioni di euro, incluso nel citato finanziamento e pertanto già coperto. In relazione al comma 2, la RT esclude che la norma determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 differisce, dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021, il termine di decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) e sulle sostanze d'abuso, nonché quello di decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio".

La RT asserisce che la proroga in esame è caratterizzata da neutralità finanziaria in quanto le iniziative previste sono in ogni caso attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Infatti, la modifica si limita ad ampliare il termine entro il quale possono essere autorizzati nuovi progetti di ricerca che prevedono l'uso di animali, nello specifico ambito della ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti. La RT afferma che gli adempimenti a carico dell'Amministrazione, connessi alla presentazione di nuove domande di autorizzazione per l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono l'impiego di animali a fini scientifici, sono attuabili con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT precisa al riguardo che l'attività di ricezione delle domande, valutazione - rilascio dell'autorizzazione e attività ispettiva svolta dal Ministero della salute, riferita alle nuove domande che perverranno tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in quanto attività già previste e poste in essere ai sensi del decreto legislativo n. 26 del 2014, nonché relativamente alle attività svolte dalle altre Amministrazioni competenti, sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, poiché trattasi di ordinaria attività rientrante tra i compiti delle autorità competenti interessate. In tali attività sono ricompresi, altresì, gli accertamenti di cui all'articolo 21 e le verifiche di cui agli articoli 22 (permanenza requisiti delle strutture) e 23 (adeguatezza del personale) del decreto legislativo n. 26 del 2014. La RT evidenzia che nelle ipotesi in cui l'attività ispettiva è svolta su richiesta e a beneficio dell'operatore, come per le ispezioni effettuate a seguito della domanda di autorizzazione per gli stabilimenti utilizzati, i costi sono coperti dalla tariffa all'uopo prevista e versata dall'operatore che ha presentato domanda di autorizzazione.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, nulla da osservare.

Il comma 4 proroga, per i medici sprovvisti di specializzazione in cure palliative e che operano presso le reti dedicate alle cure palliative ai sensi dell'articolo 1, comma 522, della legge n. 145 del 2018, la decorrenza del termine di 18 mesi - entro il quale possono presentare alla regione l'istanza per la certificazione dei requisiti per operare presso le suddette reti - fissandola non più dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019 ma dalla data di entrata in vigore della norma in esame (in pratica il differimento è di un anno).

Il comma 5 proroga al 30 giugno 2020 (dal 31 dicembre 2019) il termine per l'iscrizione negli elenchi speciali istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione per i tecnici sanitari che intendano continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento.

<u>La RT</u> evidenzia la natura ordinamentale dei commi 4 e 5, escludendo quindi che essi determinino nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi 5–*bis* e 5–*ter* recano finanziamenti per il 2020 in favore di alcune strutture sanitarie, in termini identici a quelli stabiliti dalle norme ora oggetto di novella per il 2019 e parzialmente analoghi a quelli posti per il 2017 e per il 2018. Per il 2020, così come per il 2019, i finanziamenti concernono alcune prestazioni pediatriche e l'adroterapia. Gli stanziamenti sono pari a 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti e sono disposti a valere sulle risorse cosiddette vincolate destinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario.

La RT non analizza i commi.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, nel presupposto della disponibilità delle occorrenti risorse sulle cosiddette quote vincolate, anche considerando i progetti già avviati o programmati.

Il comma 5–quater permette agli enti locali di estendere fino ad un massimo di 24 mesi i rapporti di lavoro a tempo determinato degli assistenti sociali assunti per garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, i rapporti di lavoro finanziati con le risorse del Programma Operativo Nazionale Inclusione (PON Inclusione) per l'attivazione e la realizzazione dei progetti utili per la collettività (PUC), nonché i rapporti di lavoro a tempo determinato utili per il rafforzamento dei servizi e degli interventi sociali di contrasto alla povertà, utilizzando le risorse già previste dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017.

<u>La RT</u> non si sofferma sul comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, nel presupposto che le proroghe assunzionali in esame non pregiudichino interventi già programmati o avviati a valere sulle risorse del Fondo povertà.

Articolo 5-bis

(Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 1, lett. a), facilita ai medici ed ai veterinari in formazione specialistica la partecipazione alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario e, per i soggetti utilmente collocati nelle relative graduatorie separate, la possibilità di ottenere un'assunzione a tempo determinato e con orario a tempo parziale (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale)

prima del conseguimento della specializzazione. Tale effetto viene conseguito stabilendo che per accedere alle predette possibilità non è più richiesta l'iscrizione all'ultimo anno del corso di formazione specialistica o, se quinquennale, al penultimo, bensì quella al terzo anno di corso (di fatto, anticipando di un anno la possibilità di accesso).

Il comma 1, lett. b), oltre a una modifica meramente procedurale attinente alle modalità di svolgimento delle attività formative, differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per le suddette possibilità di assunzione a tempo determinato.

La RT afferma che dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, atteso che i predetti specializzandi potranno ricoprire esclusivamente i posti per i quali le regioni hanno già individuato la relativa copertura finanziaria all'atto dell'indizione del concorso. Si fa quindi riferimento alle procedure concorsuali ordinarie, ai cui oneri si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili delle aziende e degli enti sanitari in relazione alla programmazione dei fabbisogni di personale. Per quel che riguarda i medici, occorre peraltro considerare che laddove gli stessi fossero assunti con contratto a tempo determinato, tali professionisti non avrebbero diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999. Ciò determinerebbe, di conseguenza, liberazione di risorse del bilancio statale, tale da rendere possibile l'assegnazione di ulteriori contratti di formazione medico specialistica a carico dello Stato, nella misura corrispondente al numero di contratti a tempo determinato effettivamente stipulati in forza delle nuove misure qui introdotte. Anche la proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2022, per le aziende e gli enti del SSN di poter procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica, atteso che tali assunzioni saranno effettuate nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 modifica fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15–nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992, i limiti di età massima per il collocamento a riposo dei dirigenti medici degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In base alla nuova norma, tali soggetti, entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al 70° anno di età anche qualora prima di tale limite anagrafico maturino i 40 anni di servizio effettivo (attualmente, invece, la richiesta di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età incontra il limite dei 40 anni di servizio effettivo, se tale anzianità contributiva viene raggiunta prima dei 70 anni di età). L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre 180 giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.

<u>La RT</u> esclude che il comma determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale che dovessero

decidere di rimanere in servizio, previo assenso dell'amministrazione, continuerebbero a ricoprire i posti in organico già ricoperti. Si stima pertanto che la norma sia neutra dal punto di vista finanziario poiché la prosecuzione del rapporto di lavoro prevista avviene nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si osserva che la valutazione degli effetti finanziari della disposizione dipende dalle scelte dei servizi sanitari regionali in materia di *turn–over*. L'ultimo periodo del comma in esame, che indica chiaramente l'obiettivo di procedere rapidamente alla sostituzione del dirigente medico pensionando, potrebbe indurre ad ipotizzare che, in assenza della disposizione, tale eventualità non si sarebbe concretizzata. Infatti, gli effetti finanziari di un prolungamento in servizio di medici con notevole anzianità di servizio e stipendi quindi all'apice della relativa carriera dipendono dalla sostituzione o meno degli stessi in caso di loro pensionamento per cui gli effetti sono nel complesso finanziariamente onerosi qualora non si sarebbe proceduto ad una loro sostituzione, patendo tuttavia un peggioramento del servizio, mentre appaiono virtuosi se al trattamento pensionistico si aggiungesse una nuova assunzione in sostituzione. Di conseguenza, un chiarimento sulle politiche assunzionali del SSN, sia attuali che conseguenti alle modifiche apportate dal presente comma, appare indispensabile per una valutazione finanziaria della disposizione.

Articolo 6

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine previsto dall'art. 1, co. 1145, della L. 205/2017, per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria.

Il comma 2 estende agli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 2–bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

Il comma 3 differisce (dal 31 ottobre 2019) al 30 giugno 2020 il termine già previsto dalla legislazione vigente per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera.

Il comma 4 proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica. In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all'art. 18, commi da 8–*ter* a 8–*sexies*, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013). A tal fine, la norma novella il termine contenuto nel co. 8–*quinquies*, ultimo periodo, del citato art. 18, fissato inizialmente al 31 dicembre 2014 e successivamente prorogato, di anno in anno, fino al 31 dicembre 201959.Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

Il comma 5 reca la proroga per il quinquennio 2021–2025 del finanziamento destinato all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, relativo alle rispettive attività di ricerca e formazione.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale conferma che il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le somme da utilizzare, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono disponibili presso la tesoreria statale e sono già state prudenzialmente scontate nei saldi di finanza pubblica.

Sul comma 2, evidenzia che il sistema di reclutamento del comparto nell'ultimo quindicennio presenta notevoli elementi di criticità, dovuti alla stratificazione di norme non sempre coordinate tra loro nonché alla mancata completa attuazione del disegno legislativo di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati".

In tale contesto, evidenzia che l'articolo 2–*bis* del decreto–legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ha previsto la creazione di apposite e specifiche graduatorie in cui inserire i docenti precari.

In seguito, il comma 1 dell'articolo 19 del D.lgs. 104/2013, ha stabilito che le graduatorie nazionali di cui al citato articolo 2–bis del D.lg. 97/2004 debbano essere trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Stante il perdurare della situazione di vacanza di specifiche disposizioni regolamentari, al fine di assicurare alle istituzioni AFAM il regolare svolgimento delle attività, si prevede quindi la possibilità di fruizione delle graduatorie di cui all'articolo 2–bis del D.Lgs. 97/2004 anche per gli anni accademici 2019–2020 e 2020–2021.

Certifica infine che la proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica anche con riferimento alle previsioni sulle assunzioni, atteso che il reclutamento del personale, anche mediante scorrimento delle graduatorie oggetto della proroga, verrebbe effettuato a valere sulle risorse già disponibili nel bilancio dello Stato, come definite ai sensi dell'alticoio 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Sul comma 3 ribadisce che la norma differisce il termine per l'adozione del contratto integrativo volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera da parte delle Università limitandosi a consentire, fino al 30 giugno 2020, l'utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 167 del 2017.

Certifica che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 4 evidenzia che la norma reca la proroga del termine per i pagamenti dell'edilizia scolastica non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, evidenzia che si tratta, infatti, di risorse già impegnate sul cap. 7105/l del bilancio MIUR e in questo modo si estende solo la possibilità di liquidarle anche nel corso dell'anno 2020. In ogni caso, restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

Sul comma 5 ribadisce che la disposizione prevede la proroga dei finanziamenti in favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, già disposti dall'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2021–2025. In particolare, il CIPE, con propria delibera, provvederà all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2014–2020, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2020.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, anche in considerazione degli elementi di chiarificazione acquisiti in prima lettura in merito all'assenza di effetti di alterazione di quelli di "cassa" da considerarsi già contemplati sui saldi di finanza pubblica ai sensi della legislazione vigente, nulla da osservare¹⁶.

Sul comma 4, pur considerando le rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame in prima lettura circa l'assenza di effetti sui saldi di cassa¹⁷, si osserva che il differimento sembrerebbe determinare di per sé anche lo spostamento di effetti, da un anno all'altro, nell'impatto sul saldo di fabbisogno, rispetto a quanto dovrebbe essere già scontato ai sensi della legislazione vigente.

Sul punto, venendo anche all'assenza di impatti attesi sui saldi di finanza pubblica, si rammenta che il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge di contabilità, impongono di far puntuale luce sugli effetti d'impatto delle nuove norme, dovendo considerarsi tal aspetto non solo un fattore di illustrazione proprio della RT (comma 3), ma anche un preciso obbligo connesso ad assicurare la regolare copertura finanziaria degli effetti associabili alle nuove norme e alla alterazione di quelle già contemplate dalla legislazione vigente.

Relativamente al comma 5, anche in considerazione dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura in merito all'allineamento temporale tra gli effetti finanziari delle attività di ricerca e formazione e le risorse utilizzate a copertura a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione nazionale 2014–2020 e all'assenza di effetti di alterazione dei medesimi¹⁸, non ci sono osservazioni.

16 gennaio 2020, pagina 9.

In proposito, nel rammentare che le attività svolte dagli Istituti beneficiari sono tradizionalmente finanziate dal Fondo sviluppo e coesione in base a specifiche disposizioni normative succedutesi nel tempo, si fa presente che l'utilizzo delle risorse per le finalità previste dalla norma, pur con un profilo temporale diverso rispetto da

A tale proposito, nel corso dell'esame svoltosi in commissione referente durante l'esame svoltosi in prima lettura il rappresentante del Governo ha assicurato che "le somme relative all'erogazione delle risorse residue dei mutui successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui stessi sono giacenti nella tesoreria statale e già scontate nelle previsioni di fabbisogno e debito del settore pubblico che di prassi vengono effettuate da RGS prudenzialmente". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari,

In proposito, il rappresentante dal Governo, nel corso dell'esame in commissione referente, ha infatti rassicurato sull'assenza di impatti sulle dinamiche di cassa. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 gennaio 2020, pagina 10.

Ad ogni modo, per i profili di copertura, posto che ai fini in parola il CIPE dovrà provvedere a carico delle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione, andrebbe confermata la compatibilità di detto impiego con il finanziamento di interventi di spesa già programmati a valere delle medesime risorse.

Art. 6, commi 5-bis-5-ter (Requisiti di ammissione all'esame di Stato nelle scuole in lingua tedesca e nelle località ladine)

Il dispositivo differisce (dal 1° settembre 2019) al 1° settembre 2022 il termine di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, per l'ammissione all'esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione, la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, limitatamente alla disciplina "tedesco" per le scuole in lingua tedesca, e alle discipline "italiano" e "tedesco" per le scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano..

L'integrazione al testo iniziale è stata inserita a seguito della approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare ed è al momento sprovvista di **RT**.

<u>Al riguardo</u>, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Art. 6, commi 5-quater-5-quinquies (Curriculum degli studenti)

Le norme modificano le disposizioni vigenti relative al contenuto del curriculum della studentessa e dello studente, allegato al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, differendone altresì l'applicazione all'anno scolastico 2020–2021. Per l'anno scolastico in corso le suddette disposizioni si applicano solo su base sperimentale e facoltativa.

Il dispositivo inserito nel corso dell'esame in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

<u>Al riguardo</u>, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Art. 6, commi 5-sexies-5-septies (Disposizioni in materia di ricercatori universitari)

Il comma 5–*sexies* autorizza, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B. Inoltre, sempre in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, autorizza le università a bandire procedure per la chiamata, dal 2022,

quello attribuito al Fondo per lo sviluppo e la coesione nel suo complesso, non determina effetti finanziari negativi né – considerato il modesto importo pregiudica l'attuazione degli altri interventi finanziati dal Fondo. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 gennaio 2020, pagina 10.

di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN).

Per le finalità di cui al comma precedente, il comma 5–*septies* incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 96,5 mln per il 2021 e di € 111,5 mln annui dal 2022. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

- quanto a € 96,5 mln annui dal 2021, mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR", di cui all'art. 1, co. 240, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020);
- quanto a € 15 mln annui dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'art. 1, co. 200, della L. 190/2014.

<u>La RT</u> annessa all'emendamento del Governo evidenzia che la disposizione determina i seguenti effetti.

Con riferimento alla misura di cui alla lettera a), si ritiene che possano essere immessi nel sistema universitario e della ricerca 1.607 nuovi ricercatori. Nello specifico si prevede uno stanziamento complessivo a regime dall'anno 2021 pari a 96,5 milioni euro. Tenuto conto delle procedure necessarie per pervenire all'assunzione dei ricercatori, si ritiene che queste possano avvenire con decorrenza 1° gennaio 2021: nel corso dell'anno 2020, infatti, si renderà innanzitutto necessario assegnare con decreto del Ministro le risorse tra le varie Istituzioni universitarie (decreto per il quale, considerato il noto, concomitante processo di trasformazione organizzativa derivante dalla recentissima istituzione del Ministero dell'università e della Ricerca, si richiederanno tempi maggiori – 90 giorni anziché 60 – rispetto alla norma originaria, qui oggetto di proroga); successivamente, le singole Università, sulla base delle risorse assegnate, dovranno individuare i rispettivi fabbisogni, in relazione ai quali potranno emanare i singoli bandi, peraltro soggetti a pubblicazione legale; solo in esito a tale procedura selettiva si renderà, infine, possibile addivenire alle assunzioni in parola.

In relazione a tale complesso procedimento si ritiene che la decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni in servizio potrà avvenire per il 1° gennaio 2021, per un onere finanziario, a decorrere da tale anno, pari a 96,5 milioni di euro.

Nella tabella sottostante sono riportati gli oneri stimati considerando il costo unitario annuo del ricercatore di tipo b) delle Università – già utilizzato per il comma 400 dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018, comprensivo dell'adeguamento ISTAT disposto ai sensi del DPCM 3 settembre 2019 pari a euro 60.027.

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO				
costo ricercatore tipo b) Università	€ 60.027				
NUMERO RICERCATORI UNIVERSITÀ'	1.607				

ANNO	dal 2021
NUMERO MENSILITÀ'	12
COSTO COMPLESSIVO	€ 96.500.000

Con riferimento alle misure di cui alla lettera b), fermo restando che la disposizione in parola introduce misure di incentivazione alla progressione di carriera entro un mero limite di spesa, si fa presente che con 15 milioni di euro è possibile consentire la potenziale progressione di carriera di 1.034 ricercatori a tempo indeterminato nel ruolo di professore di II fascia, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Descrizione	Costo Annuo
A) Costo medio annuo Ricercatori Universitari a Tempo indeterminato abilitati	€55.500
B) Costo iniziale Professori Associati (II Fascia)	€ 70.000
Differenziale (B-A)	€ 14.500

Il comma 6–*ter* prevede il rifinanziamento, per le finalità di cui al comma 6–*bis*, del fondo per il finanziamento ordinario delle università, per l'importo di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

A tali oneri si provvede:

- a) quanto a 96,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto espone i seguenti valori.

(mln di euro)

				S.N	Fabbisogno				Indebitamento					
norma	s/e	c/K	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
6–ter	>s.F.O.	С	0	96,5	111,5	111,5	0							
indotti	>e	t/c					0	48,2	55,75	55,75	0	48,2	55,75	55,75
cop.l.a)	<s f.="" pot.="" ric.<="" td=""><td>k</td><td>0</td><td>-96,5</td><td>-96,5</td><td>-96,5</td><td>0</td><td>-96,5</td><td>-96,5</td><td>-96,5</td><td>0</td><td>-96,5</td><td>-96,5</td><td>-96,5</td></s>	k	0	-96,5	-96,5	-96,5	0	-96,5	-96,5	-96,5	0	-96,5	-96,5	-96,5
Cp.lb)	<sp.f.in d</sp.f.in 	c	0	0	-15	-15	0	0	-15	-15	0	0	-15	-15

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, premesso che la RT fornisce i dati retributivi "medi" relativi ai ricercatori di tipo b) assumibili da parte degli atenei e delle differenze retributive per i ricercatori che avanzeranno al ruolo dei professori associati, andrebbe comunque richiesta una integrazione alla RT da cui siano ritraibili elementi di conferma in merito alla congruità di tali valori, fornendosi di dati relativi alla posizioni retributive dei professori associati e ricercatori ad oggi in servizio nel ruolo a "esaurimento" secondo le coordinate di cui all'articolo 8, della legge 240/2010, e relativi regolamenti attuativi, che sono rapportati all'"anzianità" maturata.

Per i profili di copertura, andrebbero richieste conferme in merito alla riducibilità dei Fondi ivi richiamati dal 2021, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali impegni di spesa già programmati.

Quanto ai profili d'impatto sui saldi, andrebbero richiesti di prospetti di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate.

Art. 6, comma 5-octies (Rifinanziamento progetto Scuola europea di industrial engineering and management)

La norma estende il finanziamento della Scuola europea di *industrial engineering and management* per 0,6 milioni di euro nel 2020 e 0,3 nel 2021, per il finanziamento di progetti innovativi di formazione. Si prevede che al relativo onere, si provveda mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo per le esigenze indifferibili.

L'integrazione approvata in prima lettura è al momento sprovvista di **<u>RT</u>**

<u>Al riguardo</u>, andrebbero richieste rassicurazioni circa l'esistenza delle disponibilità utilizzate in copertura dal Fondo per le esigenze indifferibili, nonché in merito alla compatibilità dell'utilizzo in esame a fronte dei fabbisogni di spesa previsti per il corrente anno.

Art. 6, comma 5-novies-5-decies (Verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali)

Il comma 5–novies differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016, relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria).

Il comma 5–decies, differisce al 31 dicembre 2021 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

L'integrazione approvata in prima lettura è al momento sprovvista di **<u>RT</u>**

<u>Al riguardo</u>, trattandosi di verifiche prevalentemente a carico di enti pubblici, andrebbe chiarito se la necessità di proroga discende da una carenza di finanziamenti per tali attività e se quindi vi sono risorse adeguate per rispettare il nuovo termine stabilito dalle norme.

Articolo 6-bis (Concorso dirigenti scolastici)

La norma è finalizzata a consentire l'assunzione, quali dirigenti scolastici, anche dei soggetti che, pur idonei, non erano stati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio relativo al corso-concorso bandito nel 2017, in quanto la loro posizione in graduatoria eccedeva il numero fissato di partecipanti. L'assunzione avviene nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili e fermo restando il meccanismo autorizzatorio di cui all'art. 39, co. 3 e 3–bis, della L. 449/199767. A tal fine, si introduce il co. 2–bis nell'art. 2 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), che ha ulteriormente riformato la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, tenuto conto che il reclutamento dei dirigenti scolastici può essere disposto in ogni caso solo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, non ci sono osservazioni.

Articolo 7

(Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo) Art. 7, comma 1, 1-bis e 3-bis (Disposizioni in favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche)

Il comma 1 differisce all'esercizio finanziario 2020 il termine entro il quale il mancato raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario delle Fondazioni lirico—sinfoniche determina la loro liquidazione coatta amministrativa.

Inoltre, un periodo aggiunto dalla Camera dei deputati dispone che, ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico—sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti.

Il comma 1–bis differisce (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 la data di riferimento per l'inquadramento delle attuali fondazioni lirico–sinfoniche, alternativamente, come "fondazione lirico–sinfonica" ovvero come "teatro lirico–sinfonico".

Il comma 3–bis proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario da parte delle fondazioni lirico–sinfoniche che, versando in situazioni di difficoltà economico–patrimoniale, hanno presentato alla data di entrata in vigore della legge n. 208 del 2015 il piano di risanamento.

<u>La RT</u> riferita al testo iniziale del comma 1 afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché viene prorogato esclusivamente il termine per il raggiungimento del pareggio economico da parte delle fondazioni lirico–sinfoniche soggette alla procedura di risanamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, del decreto–legge n. 91 del 2013.

Il rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha confermato che il differimento del termine per le procedure di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche non comporta effetti finanziari sulla finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, sul periodo aggiunto in prima lettura al comma 1 che fissa indirettamente l'importo che ogni fondazione ha diritto a ricevere a valere sul FUS, si osserva che la norma irrigidisce il meccanismo di riparto del fondo per cui andrebbe assicurato che ciò non pregiudichi altri interventi previsti a valere del medesimo fondo.

Poi, si rileva che la norma prorogata dal comma 1–bis stabilisce che, con appositi regolamenti, si debba procedere alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico–sinfoniche, al fine precipuo di assicurare il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico–finanziario. Alla luce di tale considerazione, andrebbe assicurato che il posticipo della predetta revisione organizzativa non determini possibili effetti finanziari a carico della finanza pubblica, in considerazione della situazione debitoria esistente dei predetti enti.

Analogamente, con riferimento alla proroga di un anno disposta al comma 3–bis del termine per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, poiché alla precedente proroga non erano stati ascritti effetti in quanto il raggiungimento dell'equilibrio non era scontato nelle previsioni, andrebbe confermata l'assenza di effetti anche per il posticipo di un ulteriore anno. A tal fine, si rammenta che le Fondazioni in questione sono enti consolidati nel conto economico della PA a fini di contabilità nazionale (SEC10) e dunque sono da considerarsi ai fini finanziari "pubbliche amministrazioni", per cui i relativi bilanci hanno un impatto sul saldo di indebitamento netto.

Art. 7, commi 2-3 (Risorse per Matera - Restauro urbanistico ambientale Sassi)

La norma modifica l'articolo 1, comma 346, della legge n. 208 del 2015, stabilendo che al comune di Matera non si applicano anche per l'anno 2020 le norme limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, nei limiti di quanto strettamente necessario al fine di governare e di gestire il ruolo di «Capitale europea della cultura» riconosciuto per il 2019. Inoltre, fino al 31 dicembre 2020, il comune di Matera può autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attività in esame, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese. Si autorizza il Comune di Matera a provvedere agli adempimenti in parola, nel limite massimo di 1.200.000 euro per l'anno 2020, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si modifica, altresì, l'articolo 1, comma 347, della legge n. 208 del 2015, al fine di stabilire che al comune di Matera non si applichino anche per l'anno 2020 le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili con riguardo a quelle effettuate per il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera. Al finanziamento dei citati oneri di personale il Comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, viene assegnato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al complesso conventuale San Felice sito nel comune di Gravina in Puglia per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione non produce ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che si tratta di spese che rientrano nella disponibilità del Comune di Matera.

<u>Al riguardo</u>, alla luce dell'incremento del limite di spesa da 750.000 a 1.200.000 euro che il comune di Matera può sostenere a valere sulle proprie risorse finanziarie, andrebbe assicurata la sostenibilità di tale incremento di spesa a carico del bilancio del comune di Matera, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse presenti sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione e che nessun pregiudizio venga arrecato alle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Art. 7, commi 4 e 4—bis (Grande progetto Pompei)

La norma nel modificare l'articolo 2, comma 5–*ter*, del decreto–legge n. 83 del 2014, stabilisce che lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di Grande Progetto Pompei nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto al Progetto, siano assicurati fino al 31 dicembre 2022 (anziché fino al 31 dicembre 2019). La spesa massima che può essere sostenuta in ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 è pari a 900.000 euro lordi e grava sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.

Inoltre, con una norma inserita dalla Camera dei deputati, si integra il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, con un esperto in mobilità e trasporti e con un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai relativi oneri, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, andrebbero forniti elementi di valutazione riguardo alla sostenibilità degli oneri a carico del bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia nonché a carico del bilancio del Parco archeologico di Pompei, per lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di Grande Progetto Pompei, le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto al Progetto e per l'integrazione della struttura di supporto al Direttore generale di progetto con due ulteriori esperti. A tal fine si osserva che tali tipologie di spesa riguardano oneri di personale che per loro natura sono caratterizzate da un notevole grado di rigidità e difficilmente comprimibili.

Inoltre, appare necessario che vengano forniti maggiori elementi di dettaglio circa la quantificazione degli oneri in complessivi 1.050.000 euro per ciascuno anno del triennio 2020–2022.

Art. 7, comma 5 (Sicurezza beni culturali a seguito eventi sismici del 2016)

La norma modifica l'articolo 11–*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 90 del 2016, stabilendo che le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31 dicembre 2020 (anziché fino al 31 dicembre 2019), limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

<u>La RT</u> evidenzia che a fine dicembre 2019 le giacenze sulle contabilità speciali in oggetto sono le seguenti:

- Segretariato Regionale dell'Abruzzo: euro 5.059.027,31;
- Segretariato Regionale del Lazio: euro 2.991.804,09;
- Segretariato Regionale delle Marche: euro 1.750.407,06;
- Segretariato Regionale dell'Umbria: euro 720.014,20.

Il rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha confermato l'invarianza finanziaria della disposizione, posto che la spesa residua per gli interventi ancora da effettuare sarebbe stata comunque affrontata anche a seguito del versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Ciò in quanto l'articolo 11–bis, comma 2, primo periodo del decreto legislativo n. 90 del 2016, prevede la riassegnazione alla spesa delle somme necessarie ad eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, o direttamente a valere sullo stato di previsione del Ministero o previo versamento sulla contabilità speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

<u>Al riguardo</u>, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

Art. 7, commi 6–10 (Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)

Le norme, modificate dalla Camera dei deputati, prorogano fino al 31 dicembre 2020 e nel limite di spesa di 1 milione per l'anno 2020, i contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto–legge n. 83 del 2014, fermo restando il rispetto del limite di durata massima complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi, dei predetti contratti. Ai relativi oneri, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020–2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Inoltre, per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea, si incrementa di 4 milioni per il 2020 e si proroga agli anni 2021 e 2022 la ulteriore previsione di spesa di 2 milioni di cui all'articolo 1, comma 310 della legge n. 205 del 2017. Inoltre, a decorrere dall'anno 2020 è altresì autorizzata la spesa corrente di 500.000 euro annui. Ai relativi oneri si provvede:

- quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020–2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
 2020–2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
 da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni
 e le attività culturali e per il turismo.

Inoltre, il Fondo nazionale per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016, con una modifica della Camera dei deputati è finanziato a decorrere dal 2020 con una dotazione pari a 2 milione di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020–2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

<u>La RT</u> originaria, parzialmente utilizzabile, motiva la proroga di cui ai commi 6 e 7 per le esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione.

Sul Piano per l'arte contemporanea e relativamente al Fondo nazionale per la rievocazione storica, la RT si limita a descrivere il contenuto della norma.

<u>Al riguardo</u>, relativamente al Piano per l'arte contemporanea, al fine di escludere una dequalificazione della spesa, andrebbe confermato che il complesso degli oneri finalizzati alla realizzazione del Piano medesimo abbiano natura di conto capitale, atteso che alla copertura dei relativi oneri si provvede con risorse in conto capitale.

Art. 7, comma 10-bis (Distretti turistici)

Il comma 10–*bis* modifica l'articolo 3, comma 5, del decreto–legge n. 70 del 2011, ai sensi del quale la delimitazione dei distretti turistici doveva essere effettuata - dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati - entro il 31 dicembre 2017. Il comma 10–*bis* differisce tale termine al 31 dicembre 2020.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Art. 7, comma 10-ter (Contributo a festival, cori e bande)

La norma stabilisce a favore di festival, cori e bande la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. È stabilito che ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dall'art. 1, co. 371, della L. 160/2019¹⁹.

L'integrazione, originata da un emendamento di iniziativa parlamentare in prima lettura, è al momento sprovvista di **<u>RT</u>**.

<u>Al riguardo</u>, ivi trattandosi di autorizzazione di spesa predisposta come limite massimo, nulla da osservare.

Art. 7, comma 10-quater (Assunzioni nel MIBACT)

L'integrazione dispone che, nel 2020, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può coprire i posti vacanti determinatisi nei profili professionali delle Aree II e III a seguito di specifiche rinunce o cessazioni, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative a procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, alla II e alla III Area.

Il dispositivo, inserito con un emendamento di origine parlamentare è al momento sprovvisto di **<u>RT</u>**.

<u>Al riguardo</u>, ritenuta la valenza del dispositivo di mero rilievo ordinamentale, atteso che la norma si iscrive nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate e espletate, nonché tenuto conto che le progressioni "verticali" sono in tutto da equipararsi, sotto il profilo finanziario, a nuovi reclutamenti, non ci sono osservazioni.

Art. 7, comma 10-quinquies (Accademia Vivarium novum)

La norma incrementa incrementa per il 2020 il contributo a favore dell'istituzione culturale Accademia Vivarium Novum, e lo rende stabile, a decorrere dal 2021. In particolare l'incremento per il 2020 è di € 200.000 mentre il finanziamento stabile è di € 500.000 annui dal 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

L'integrazione al testo del disegno di legge iniziale, frutto di un emendamento di iniziativa parlamentare, è al momento sprovvista di **<u>RT</u>**.

_

Le risorse sono appostate sul cap. 6635 dello stato di previsione del MIBACT si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che già prevede una autorizzazione di spesa per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, con una dotazione pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, tenuto conto che trattasi di autorizzazione di spesa formulata come limite massimo, nulla da osservare.

Art. 7, commi 10–sexies-10–septies (Rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche)

Le norme autorizzano la trasformazione del rapporto di lavoro (da tempo parziale) a tempo pieno, dall'a.s. 2020/2021, dei soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo (a tempo parziale) dall'a.s. 2018/2019, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla L. di bilancio 2019. Conseguentemente, prevedono l'incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico.

L'autorizzazione è concessa nel limite di spesa di € 3 mln per il 2020 e € 9 mln annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

Il dispositivo, frutto di un emendamento di origine parlamentare, è al momento sprovvisto di $\underline{\mathbf{RT}}$.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, posto che il dispositivo è formulato come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, al fine di apprezzare il grado di congruità delle risorse stanziate a fronte dei fabbisogni di spesa previsti, andrebbe richiesto un quadro dettagliato del personale A.T.A. a tempo parziale al 50% assunto nel 2018/2019, nonché della relativa distribuzione per ambiti regionali.

Per i profili di copertura, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere del Fondo ivi richiamato, nonché rassicurazioni circa le restanti risorse a fronte degli interventi "indifferibili" che al momento già sono previste.

Art. 7, commi 10-octies e 10-novies (Incremento dell'organico del personale docente nella scuola secondaria di secondo grado)

Il comma 10–octies incrementa la dotazione organica del personale docente nella scuola secondaria di secondo grado in misura corrispondente a una maggiore spesa pari a € 6,387 mln nel 2020, € 25,499 mln nel 2021 e € 23,915 mln annui dal 2022. I nuovi posti sono ripartiti fra le regioni con il decreto con il quale si procede alla determinazione dell'organico dell'autonomia, sulla base dei seguenti criteri: numero di classi con più di 22 iscritti, ridotti a 20 iscritti in presenza di un alunno con disabilità grave certificata; monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, in termini di apprendimenti, di inclusione e di permanenza scolastica.

Il comma 10–*novies* stabilisce che ai relativi oneri si provvede:

- quanto a € 6,387 mln nel 2020, € 20,015 mln nel 2021, € 12,169 mln nel 2022 e € 23,915 mln annui dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" (art. 1, co. 202, L. 107/2015;

- quanto a € 5,484 mln nel 2021 e a € 11,746 mln nel 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 634, della L. 296/2006, per il finanziamento di interventi diversi a favore dell'istruzione.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, al fine di valutare il grado di congruità delle risorse stanziate, andrebbe richiesta una RT che evidenzi il numero delle cattedre (posti in organico) stimati in più sul territorio nazionale, in considerazione del relativo onere unitario annuo.

Poi, in merito ai profili di copertura, si segnala che le risorse del fondo "La buona scuola" sembrano insufficienti dal 2022, in particolare risultano dall'ultimo bilancio dello Stato solo 9.399.448 euro nel 2022 che non sono sufficienti rispetto alla riduzione prevista dal comma 10-*novies* di 12,169 milioni²⁰. E' tuttavia da segnalare che la legge di conversione del decreto-legge 126/2019 ha incrementato il Fondo citato ed essendo stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 28 dicembre 2019 il bilancio dello Stato potrebbe non averne tenuto conto²¹. D'altra parte, la stessa legge di conversione del decreto-legge 126/2019 ha ridotto il citato Fondo dal 2023 di circa 13 milioni di euro²². Pertanto, si chiede conferma in merito alle effettive disponibilità del fondo "La Buona scuola" nel 2022 e rassicurazioni anche sulla capienza delle risorse negli anni successivi, considerato che la copertura necessaria dal 2023 aumenta a circa 23 milioni e che è intervenuta la riduzione citata.

In relazione alle risorse di cui al comma 634 della legge finanziaria 2007, andrebbero parimenti fornite rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse al netto delle riduzioni disposte ai fini della copertura in esame, a fronte dei fabbisogni di spesa già previsti dalla legislazione vigente.

Art. 7, commi 10–decies-10–undecies (Celebrazioni ovidiane)

La norma proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020, oltre al termine previsto per la realizzazione delle iniziative e per l'operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, anche il termine per la trasmissione, da parte del medesimo Comitato, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, di una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate, insieme

_

²⁰ Il «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» è stato istituito nello stato di previsione del MIUR dall'art. 1, co. 202, della L. 107/2015. Le relative risorse – rideterminate rispetto allo stanziamento iniziale da disposizioni legislative successivamente intervenute – sono state allocate sul cap. 1285 dello stato di previsione del MIUR.

²¹ Cfr. Legge 20 dicembre 2019, n. 159. Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2019, n. 303. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. Articolo 1, comma 18-quinquies: "Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 7,11 milioni per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui a decorrere dall'anno 2022"

²² Cfr. Legge 20 dicembre 2019, n. 159, articolo 2, comma 5, lettera f) e articolo 9, comma 1.

con il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti. Inoltre, autorizza una ulteriore spesa di € 350.000 per il 2020.

Il comma 10–*undecies* dispone che agli oneri di cui al comma 10–*decies*, pari ad € 350.000 per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

Il dispositivo, frutto di un emendamento di origine parlamentare approvato in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT.**

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di dispositivo di autorizzazione alla spesa entro un limite massimo, non ci sono osservazioni.

In merito alla copertura indicata, andrebbero richieste conferme circa la disponibilità a valere degli accantonamenti di fondo speciale per parte corrente ivi indicati nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte delle esigenze già programmate.

Art. 7, commi 10-duodecies-10-terdecies (Contributo alla Fondazione ''I Lincei per la scuola'')

Le norme prorogano per l'anno 2020 il contributo di cui all'art. 1, co. 385, lett. h), della L. 208/2015 in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei, provvedendo al relativo onere pari a euro 250.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Il dispositivo, inserito con un emendamento di origine parlamentare approvato in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT.**

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di dispositivo di autorizzazione alla spesa entro un limite massimo, non ci sono osservazioni.

In merito alla copertura indicata, andrebbero richieste conferme circa la disponibilità a valere degli accantonamenti di fondo per le esigenze indifferibili ivi indicati nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle esigenze eventualmente già programmate per il 2020.

Art. 7, comma 10-quaterdecies (Reclutamento straordinario docenti)

La norma proroga al 30 aprile 2020, l'autorizzazione a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tal fine, novella l'art. 1, co. 1, del D.L.126/2019 (L. 159/2019).

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Art. 7, comma 10-quinquiesdecies (Contributo alla Fondazione Libri Italiani Accessibili – LIA)

La norma autorizza un contributo alla Fondazione Libri Italiani Accessibili –LIA – pari a € 200.000 per il 2020 – finalizzandolo a promuovere ed ampliare l'accesso ai prodotti editoriali da parte delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Articolo 8 (Proroga di termini in materia di giustizia)

Il comma 1 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, la norma che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, anche da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

Il comma 2, lettera a), in relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), dispone la proroga di un ulteriore anno – ovvero fino al 31 dicembre 2020 – della possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali.

Il comma2, lettera b), modifica il comma 3 dello stesso art. 21–quinquies, prevedendo che, per il 2020, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l'ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1550 dello stato di previsione del Ministero nell'esercizio precedente, e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 modifica la legislazione vigente prevedendo che fino al 31 dicembre 2020 il comando, il distacco o l'assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia non possano essere disposti salvo che vi sia il "nulla osta dell'amministrazione della giustizia".

Il comma 4 interviene sull'articolo 357 del D.Lgs. n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi e dell'insolvenza, il quale stabiliva nella data del 1° marzo 2020 il termine entro il quale adottare il decreto del Ministro della giustizia – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – volto ad individuare le modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito dal medesimo Codice, art. 356). Si prevede che il medesimo decreto dovrà definire entro il 30 giugno 2020 le modalità di sospensione e cancellazione dall'albo stesso, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonché l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento.

Il comma 5 differisce al 19 ottobre 2020 la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva, attualmente prevista per il 19 aprile 2020.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale ribadisce che la norma proroga le funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai funzionari inseriti nei ruoli di dirigenti penitenziari per un ulteriore anno (sino al 31 dicembre 2020) in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nel ruolo dell'organico dei dirigenti

UEPE, onde sopperire alle possibili difficoltà operative e di gestione di un settore particolarmente sensibile al reinserimento sociale dei ristretti quale è quello dell'esecuzione penale esterna.

Certifica che la disposizione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, poiché trattasi di unità di personale dirigenziale già in servizio presso le articolazioni periferiche ministeriali, che continueranno a percepire il trattamento economico complessivo già in godimento.

Sul comma 2 certifica che la disposizione è tesa a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, presso gli uffici giudiziari. Precisa che agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente per l'anno 2020, pari ad euro 26.169.173 (10% di euro 261.691.728). La norma non è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri di spesa per il bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia.

In relazione al comma 3, evidenzia che al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari nelle more del perfezionamento delle procedure assunzionali autorizzate per il Ministero della giustizia, si prevede la proroga della disposizione che limita i provvedimenti di comando presso altre amministrazioni del personale giudiziario in servizio, salvo nulla osta dell'amministrazione di provenienza. La norma, dì natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Poi evidenzia che il comma 4 prevede la proroga del termine per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia disciplinante il funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e dì controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al fine di consentire che, nella redazione del decreto, si possa tener conto delle modificazioni che si vogliono introdurre, in sede di correttivo, agli articoli 352, 357 e 358 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La norma, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sul comma 5 certifica che la norma prevede la proroga del termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di azione di classe da dodici mesi a diciotto mesi dalla pubblicazione della medesima legge sulla Gazzetta Ufficiale al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per pe1mettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche.

La riforma in questione prevede che al processo civile (telematico) possa partecipare direttamente il cittadino che intenda presentare una domanda di adesione all'azione collettiva proposta da altri, che "produce gli effetti della domanda giudiziale", come stabilito dalla stessa legge n. 31/2019.

Certifica che la norma, che comporta un mero differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di "class action", non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che i necessari interventi di aggiornamento e implementazione dei sistemi informativi funzionali all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sono stati già programmati nell'ambito delle risorse destinate all'informatica e iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 2, premesso che la RT certifica che le spese connesse alla proroga ivi prevista gravano nella misura di circa 26,2 milioni di euro (tenuto conto del limite di spesa fissato dalla norma originaria) sull'apposito capitolo del Ministero della giustizia e considerate le rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in merito al fatto che l'utilizzo previsto di risorse già previste a legislazione vigente non incida su altri interventi di spesa afferenti al medesimo capitolo²³, nulla da osservare.

Art. 8, comma 6

(Proroga di termini in materia di circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)

La disposizione differisce al 14 settembre 2022 l'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, prevista dagli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 155/2012, in relazione alle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate. Agli oneri derivanti dall'attuazione della norma, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e ad euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020–2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

<u>La RT</u> annessa all'emendamento governativo che ha modificato la disposizione riferisce che la proposta emendativa è volta a rideterminare la quantificazione degli oneri prevista per il differimento, dal 14 settembre 2021 al 14 settembre 2022, per le circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, nonché per le relative sedi distaccate, dell'efficacia degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155/2012, concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

L'emendamento tiene conto del fatto che la proroga dal 15 settembre 2021 fino al 14 settembre 2022 del regime previgente, per le circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, è da riferire a 10 uffici giudiziari anziché ai 14 indicati inizialmente, con una più accurata parametrazione dei ratei annuali di spesa relativi agli anni 2021 (3,5 mesi) e

-

Sul punto, il rappresentante del governo ha confermato che "l'utilizzo dei relativi fondi non è suscettibile di incidere negativamente su altri interventi di spesa afferenti al citato capitolo". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 gennaio 2020, pagina 12.

2022 (8,5 mesi). In tal senso l'ammontare dei risparmi di spesa che verrà meno per effetto della citata proroga viene rideterminato in euro 443.333 per l'anno 2021 ed euro 1.076.667 per l'anno 2022, sulla base del prospetto di seguito riportato:

Distretto	Circondario	Ufficio	Località
L'AQUILA	AVEZZANO	Tribunale	Avezzano
L'AQUILA	AVEZZANO	Procura della Repubblica	Avezzano
L'AQUILA	CHIETI	Sez. Tribunale	Ortona
L'AQUILA	LANCIANO	Tribunale	Lanciano
L'AQUILA	LANCIANO	Sez. Tribunale	Atessa
L'AQUILA	LANCIANO	Procura della Repubblica	Lanciano
L'AQUILA	SULMONA	Tribunale	Sulmona
L'AQUILA	SULMONA	Procura della Repubblica	Sulmona
L'AQUILA	VASTO	Tribunale	Vasto
L'AQUILA	VASTO	Procura della Repubblica	Vasto

Delle 10 sedi interessate, 4 possono essere definite uffici di media grandezza (Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona, Vasto) e 6 sono da considerare uffici di grandezza minore (Procura della Repubblica di Avezzano, Sez. di Tribunale di Ortona, Sez. di Tribunale di Atessa, Procura della Repubblica di Lanciano, Procura della Repubblica di Sulmona, Procura della Repubblica di Vasto); per ciascuna delle due tipologie di uffici è stato stimato un onere annuo medio rispettivamente di euro 200.000 e di euro 120.000.

Gli oneri riportati sono stati quantificati tenendo conto delle spese di gestione annualmente previste per gli uffici giudiziari, relative al pagamento di canoni e utenze, alla manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza, nonché all'acquisto di cancelleria e di quanto altro necessario per il funzionamento degli uffici.

Numero delle sedi che saranno soppresse a decorrere dal 14.09.2022	Onere medio annuo per spese di funzionamento per ciascuna delle sedi soppresse	Onere stimato per spese di funzionamento dal 15/09/2021 al 31/12/2021 (3,5 mesi)	Onere stimato per spese di funzionamento dal 01/01/2022 al 14/09/2022 (8,5 mesi)	Onere Complessivo stimato per spese di funzionamento
4 sedi di media grandezza	Euro 200.000	233.333	566.667	800.000
6 sedi di minore grandezza	Euro 120.000	210.000	510.000	720.000
Tota	le	443.333	1.076.667	1.520.000

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020–2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, come meglio rappresentato nella seguente tabella:

Copertura finanziaria	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente Tabella A Ministero della giustizia		-443.333	-1.076.667

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori/minori spese in conto corrente e:

(mln di euro)

			S.N.F.					Fabbisogno			Indebitamento			
norma	s/e	c/K	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
co.6	>s	с	0	0,44	1,07	0	0	0,44	1,07	0	0	0,44	1,07	0
co.6	<s< td=""><td>С</td><td>0</td><td>-0,44</td><td>-1,07</td><td>0</td><td>0</td><td>-0,44</td><td>-1,07</td><td>0</td><td>0</td><td>-0,44</td><td>-1,07</td><td>0</td></s<>	С	0	-0,44	-1,07	0	0	-0,44	-1,07	0	0	-0,44	-1,07	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si osserva che la quantificazione predisposta a seguito delle modifiche approvate in prima lettura è inferiore sia a quella del testo iniziale sia a quella effettuata in relazione alle disposizioni che in precedenza hanno differito la decorrenza dell'efficacia delle norme che modificano le circoscrizioni giudiziarie²⁴. La nuova relazione tecnica depositata a corredo dell'emendamento che ha ridotto l'importo giustifica la correzione in quanto si tratterebbe di 10 uffici giudiziari anziché i 14 indicati inizialmente. Tuttavia, dato che si tratta di una mera modifica di termini temporali alle norme vigenti, non è chiaro come possa essere mutato rispetto alle proroghe precedenti il numero degli uffici giudiziari coinvolti. Infatti, la tabella A allegata al decreto legislativo 155/2012, su cui incide la norma in esame escludendone la soppressione fino al settembre 2022 per le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, elenca 14 uffici giudiziari per il distretto de L'Aquila²⁵.

Quanto ai profili di copertura finanziaria, ivi disponendosi la corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, relativo al triennio 2019–2021 andrebbe solo confermata la presenza delle relative disponibilità, nonché richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle esigenze già programmate²⁶.

²⁴ Cfr. relazione tecnica della legge di bilancio 2019, legge 145/2018, comma 1139, lettera d) che aveva disposto la proroga degli uffici giudiziari delle sedi circoscrizionali dei tribunali de L'Aquila e di Chieti al settembre 2021 e quantificato gli oneri per la proroga in 2 milioni di euro annui. Anche la relazione tecnica allegata al decreto-legge 8/2017, articolo 16, comma 1, che aveva disposto la precedente proroga al settembre 2020, recava sempre una quantificazione di 2 milioni di euro.

²⁵ I quattro uffici giudiziari che secondo l'ultima relazione tecnica non sarebbero più prorogati e quindi risulterebbero soppressi sono le sezioni di tribunale a Penne e a San Valentino in Abruzzo Citeriore e le sezioni di tribunale ad Atri e Giulianova.

In proposito, nel corso dell'esame in prima lettura è stata riformulata la disposizione, imputando gli oneri relativi agli anni 2021 e 2022 all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del nuovo triennio del bilancio 2020-2022, in vigore dal 1º gennaio 2020, in modo che l'ultimo anno del triennio (anno 2022) corrisponda a quello in cui effettivamente si determina l'onere massimo e che, conseguentemente, si possa ascrivere al 2021 (secondo anno del nuovo triennio 2020-2022), anziché l'onere massimo, l'onere effettivo". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 gennaio 2020, pagina 12.

Art. 8, commi 6–bis-6–ter (Assunzione nella giustizia)

I commi 6–bis e 6–ter aumentano di 295 unità il contingente di personale amministrativo che il Ministero della giustizia può assumere a tempo determinato per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna. Il comma 6–ter prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 6–bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica.

L'integrazione è frutto di un emendamento di origine parlamentare ed è al momento sprovvista di <u>**RT**</u>

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, posto che il dispositivo determina chiaramente l'ampliamento delle unità assumibili a t.d. da parte del Dicastero della giustizia in relazione ai propri fabbisogni straordinari, occorre evidenziare che perciò stesso ciò non pare possa determinarsi a valere delle sole risorse finanziarie che sono già previste dalla legislazione vigente.

Sul punto, in una prospettiva metodologica, va da sé che la mera apposizione di una clausola di neutralità assume valore nella misura in cui la stessa sia accompagnata da una RT recante l'illustrazione degli elementi e dati che siano idonei a comprovare la sostenibilità di nuovi oneri a carico delle risorse previste a legislazione vigente, all'occorrenza anche attraverso una loro riprogrammazione.

Art. 8, comma 6-quater (Iscrizione all'albo delle giurisdizioni superiori)

La norma proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria prevista dall'articolo 22, del decreto legislativo 24772012 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*) proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense.

L'integrazione approvata in prima lettura è al momento sprovvista di RT.

Al riguardo, nulla da osservare.

Art. 8, comma 6-quinquies (Proroga della nuova disciplina dell'esame di abilitazione forense)

Il comma, novellando l'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma della professione forense, differisce di ulteriori due anni l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno, quindi, in vigore a partire dalla sessione d'esame 2022 anziché dalla sessione 2020.

L'integrazione è stata approvata in prima lettura ed è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Art. 8, comma 6–sexies (Nomina organi di controllo delle società a responsabilità limitata e società cooperative)

La disposizione proroga e rende mobile il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Con le disposizioni in esame tale termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Art. 8, comma 6-septies-6-octies (Circoscrizioni giudiziarie di Ischia Lipari e Portoferraio)

Il comma 6–*septies* proroga al 31 dicembre 2022 il termine per il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale operanti a Ischia, Lipari e Portoferraio.

Il comma 6–octies prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020–2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

<u>La RT</u> annessa all'emendamento presentato in prima lettura dal Governo riferisce che la norma prevede la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari, Portoferraio.

Sulla base dell'analisi dei dati comunicati dai competenti uffici di questa amministrazione, riferiti all'ultimo triennio, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio sono state quantificate mediamente, per ciascuna struttura, in circa 50.000,00 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale), per un totale di euro 150.000,00 all'anno.

Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura delle sezioni distaccate insulari, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione necessità che i magistrati assegnati alle sezioni distaccate, continuino a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7–bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi comunque di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari

connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di 10.000,00 euro (2 missioni al mese x 10 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro).

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nella presente norma, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020–2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

(mln di euro)

			S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento			
norma	s/e	c/K	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
6-bis	>s	c	0	0	0,16	0	0	0	0,16	0	0	0	0,16	0
Cop.	<s< td=""><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>-0,16</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-0,16</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-0,16</td><td>0</td></s<>	c	0	0	-0,16	0	0	0	-0,16	0	0	0	-0,16	0

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, andrebbe richiesto un supplemento di informazioni in merito alla certificata copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura delle sezioni distaccate insulari, per cui la RT afferma che potrà provvedersi esclusivamente attraverso l'utilizzo del personale già in servizio e nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sul punto, rammentando che la neutralità di nuove norme andrebbe assicurata attraverso la previsione di specifiche clausole di invarianza, non valendo a tal fine generiche assicurazioni fornite in RT, si rammenta che a quest'ultima è riservato il compito di fornire i dati e gli elementi che siano idonei a comprovare la sostenibilità della clausola.

Quanto al calcolo degli oneri annui previsti per le missioni dei magistrati, andrebbe richiesto un quadro illustrativo dei fattori di computo considerati, posto che la disciplina del trattamento in questione è puntualmente regolata dalla legge.

In merito alla copertura ivi indicata, andrebbe confermata l'esistenza delle disponibilità a valere degli accantonamenti riferibili al MEF del fondo speciale di parte corrente 2020, nonché richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa già programmati.

Art. 8, comma 6–novies (Proroga delle attribuzioni assegnate al personale DAP in materia di edilizia penitenziaria)

La norma differisce al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale sono assegnate al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le attribuzioni in materia di edilizia penitenziaria.

<u>La RT</u> annessa all'emendamento del Governo approvato in prima lettura evidenzia che la proposta normativa prevede il differimento delle attribuzioni assegnate al

personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dall'articolo 7 del decreto-legge c.d. Semplificazione n. 135/2018 in materia di edilizia penitenziaria circa la progettazione, l'affidamento e la gestione delle procedure per la ristrutturazione, manutenzione e realizzazione (anche mediante riconversione di immobili dismessi nella disponibilità dello Stato) di strutture carcerarie sino al 31 dicembre 2022.

All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente norma, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio già destinate all'edilizia penitenziaria.

In particolare si segnalano le risorse previste a legislazione vigente nel Bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2020 – Tabella 5 – alla U.d.V. Amministrazione penitenziaria – Azione "*Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria*" sui Capitoli 7300 e 7301, che ammontano attualmente ad euro 72.616.198 per l'anno 2020, ad euro 83.116.198 per l'anno 2021 e ad euro 78.087.474 per l'anno 2022, sia per la quota "Fondo opere" che per la quota "Fondo progetti".

Si evidenzia che tali stanziamenti recepiscono le somme derivanti dalla ripartizione del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) e dell'articolo 1, comma 95, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), per il finanziamento di interventi di edilizia penitenziaria per la realizzazione di nuovi istituti e ammodernamento del patrimonio edilizio penitenziario, per l'adeguamento delle strutture penitenziarie alla prevenzione di incendi e sicurezza sul lavoro, per la valutazione e la realizzazione di interventi per la prevenzione dal rischio sismico nonché per garantire l'accessibilità.

<u>Al riguardo</u>, pur considerando che la RT fornisce una precisa indicazione delle risorse disponibili per l'edilizia carceraria, alcuna indicazione è però fornita circa la stima dei fabbisogni lavorativi aggiuntivi derivanti dalle norme in esame per il personale interessato, né in merito agli specifici oneri relativi alle operazioni di direzione e collaudo delle opere pubbliche che verranno da loro progettate, ovvero relativamente all'eventuale trattamento accessorio aggiuntivo spettante in ragione dell'assunzione delle ulteriori funzioni in esame.

Articolo 8-bis (Proroga di termini in materia di magistratura onoraria)

L'articolo proroga alcuni termini relativi alla riforma della magistratura onoraria (D.Lgs. n. 116 del 2017). In particolare, è prorogata al 15 agosto 2025 la disciplina transitoria relativa alle funzioni ed ai compiti dei magistrati onorari che si trovavano in servizio al momento dell'entrata in vigore della riforma ed è fissato al 31 ottobre 2025 il termine a decorrere dal quale acquisteranno efficacia le disposizioni della riforma che prevedono l'ampliamento della competenza civile del giudice di pace.

Considerato che l'integrazione intervenuta in prima lettura è frutto di un emendamento di origine parlamentare, la norma è al momento sprovvista di **RT.**

<u>Al riguardo</u>, posto che la proroga della disciplina transitoria non incide sulla riforma delle del regime delle indennità dei magistrati onorari, alla quale erano stati associati risparmi, nulla da osservare²⁷.

Articolo 9

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)

Il comma 1, attraverso una novella al comma 1–*bis* dell'articolo 2259–*bis* del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, consente, fino all'anno 2020, l'assunzione di personale tecnico da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari, nella misura del 60 per cento delle assunzioni consentite al Ministero della difesa in base alle norme vigenti in materia di *turn over*. Si tratta, nello specifico, degli articoli 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007 e 66, comma 9, del decreto–legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per ultimare il trasferimento, da parte delle Forze di polizia, alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009. In particolare, il decreto-legge in commento - novellando l'art. 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum - proroga al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale le Forze di polizia, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, devono trasferire alla banca dati nazionale del DNA i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima della data di entrata in vigore della stessa legge 85/2008 (il 14 luglio 2009).

Il comma 2-bis proroga al 2022 la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare intervenendo sull'articolo 1 della legge n. 184 del 2009, che reca a sua volta disposizioni di proroga della corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in via transitoria.

Il comma 2–*ter* prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2–*bis*, pari a euro 185.328 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), istituito nello stato di previsione del MEF dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale ribadisce che le assunzioni di cui all'art. 2259–*bis*, comma 1–*bis*, del D.Lgs. n. 66/2010 (assunzioni di personale tecnico per gli arsenali e gli stabilimenti militari con riserva pari al sessanta per cento delle assunzioni da turn–over) possono essere effettuate anche nell'anno 2020.

Evidenzia che la disposizione limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 2, la RT certifica che la norma di proroga dei termini in materia di banca dati nazionale del DNA non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in

_

In particolare sono previsti risparmi, rilevabili a decorrere dal secondo semestre del 2021, che sono destinati a finanziare la realizzazione di una seconda sessione di immissione di 2000 nuovi magistrati onorari in tirocinio Cfr. XVII legislatura, Atto del Governo n. 415, relazione tecnica allegata. Vedi pure Servizio Bilancio, Nota di lettura n.181

quanto le attività di inserimento dati sono comunque effettuate attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

<u>Al riguardo</u>, in merito al comma 2, la circostanza che l'attività oggetto della disposizione sia oggetto di proroga meriterebbe un approfondimento potendo, contrariamente a quanto asserito dalla RT, invece denotare un'insufficienza delle risorse disponibili da parte delle Forze di polizia per ultimare il trasferimento previsto. Si ricorda che il termine per il trasferimento è stato già oggetto di proroga dall'art. 1, comma 1122, lett. f), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e dall'art. 1, comma 1140, lett. a), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Sul comma 2–bis andrebbe richiesta una RT aggiornata in merito alla platea degli aventi diritto all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. In tal senso, va evidenziato che trattandosi di diritti soggettivi perfetti, per essi non può valere il contenimento nell'ambito di una autorizzazione di spesa.

Per i profili di copertura, andrebbero solo richieste conferme in merito alle disponibilità a valere del FISPE per il triennio 2020/2022 nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze già programmate.

Articolo 10 (Proroga di termini in materia di agricoltura) Art. 10, comma 1 (Detrazione per interventi di sistemazione a verde)

Con il comma in esame si proroga per l'anno 2020 la detrazione del 36% sulle spese documentate - fino a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo - per interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La proroga viene introdotta estendendo all'anno 2020 la detrazione prevista fino al 2019 dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 205 del 2017, istitutivo del beneficio in argomento²⁸.

Determina quindi gli oneri pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 e ne prevede apposita copertura mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021.

<u>La RT</u> utilizza i primi dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2018 mediante i quali arriva a stimare una spesa annua per gli interventi in argomento di circa 100 milioni di euro. Suppone che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà rappresenti la spesa indotta dall'agevolazione

-

La legge istitutiva prevedeva la detrazione per le spese sostenute nel 2018; si rammenta che il beneficio in parola è stato esteso anche alle spese sostenute nel 2019 mediante l'articolo 1, comma 68, della legge n. 145 del 2018.

fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, stima un onere di competenza annua di circa 3,6 milioni di euro. inoltre ipotizza che la norma possa essere suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato in circa 12,5 milioni di euro per il 2020, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 11,4 milioni di euro²⁹. Alla suddetta base imponibile applica un'aliquota IVA del 10% ed un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% stimando in tal modo un incremento di gettito - conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma - pari a 1,1 milioni di euro a titolo di IVA e 3,1 milioni di euro a titolo di IRPEF/IRES/IRAP per l'anno 2020.

L'effetto complessivo in termini finanziari è espresso nella tabella sottostante:

(mln di euro)

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF	-0,5	-5,8	-3,6	-3,6	+2,7	0
IRPEF/IRES	0,0	4,8	-2,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	0,8	-0,3	0,0	0,0	0
IVA	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	0,6	-0,2	-5,9	-3,6	+2,7	0

Conclude evidenziando che agli oneri indicati - pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 - si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021.

Al riguardo si rappresenta che la RT quantifica gli effetti finanziari derivanti dall'estensione del beneficio fiscale relativo alla c.d. "sistemazione a verde" anche agli interventi che saranno effettuati nel 2020; ai fini dell'analisi dell'impatto finanziario della proroga si ricorda che l'agevolazione è stata introdotta³⁰ sotto forma di detrazione fiscale fruibile in dieci rate annuali di pari importo, per un valore complessivo pari al 36% della spesa sostenuta nell'anno. Quanto all'ambito oggettivo degli interventi si rammenta che il vantaggio fiscale riguarda sia gli interventi su aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari ed altre fattispecie contemplate dalla norma (art. 1, comma 12, della L. n. 205 del 2017) sia gli interventi analoghi effettuati sulle parti esterne degli edifici condominiali (art. 1, comma 13 della L. n. 205 del 2017).

.

²⁹ Cioè: 12,5mln di euro/110*100 = 11,36 mln di euro.

Dal ricordato articolo 1, commi da 12 a 15, della l. n. 205 del 2017.

Nel merito della stima presentata, si evidenzia che la RT all'esame considera e pone a base della quantificazione il dato provvisorio a consuntivo tratto dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2018; di contro, le RT associate alle disposizioni precedenti in materia,³¹ in mancanza di dati specifici, fondavano la stima su ipotesi previsionali circa gli investimenti del settore, considerando peraltro soltanto quelli sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali (di cui all'articolo 1, comma 13, della richiamata L. n. 205 del 2017).

Ne deriva l'impossibilità di trarre elementi utili dal raffronto tra le stime. Tuttavia si richiama l'attenzione sulla significativa differenza dei valori risultanti dalla stima basata sul dato provvisorio a consuntivo e dalle quantificazioni fondate su una ipotesi previsionale (dalle quali si è giunti ad indicare 100 mln di euro di spesa annua nella RT all'esame a fronte di 1.200 mln di euro, valore posto a base di entrambe le quantificazioni precedenti).

In proposito si prende atto che il Governo³², durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ha ribadito "che i dati maggiormente consolidati disponibili alla data odierna permettono di confermare l'ammontare di spesa indicato in relazione tecnica".

Occorre anche rammentare che il Governo, in occasione della precedente proroga della misura, aveva precisato che le spese in esame erano da considerarsi a tutti gli effetti analoghe a quelle per interventi di ristrutturazione edilizia,³³ con conseguente applicazione della metodologia e dei parametri utilizzati in precedenza, in particolare per quanto concerne la stima del maggior gettito da effetti correlati alla spesa indotta.

Si osserva peraltro che l'ambito degli interventi agevolabili con la disposizione in commento non è necessariamente correlato dall'effettuazione di attività di recupero del patrimonio edilizio esistente; inoltre si registrano diversità tra i settori interessati (l'ambito della c.d. sistemazione a verde e quello del recupero edilizio). Tenuto conto di tali profili e della significativa riduzione della spesa stimata (da 1.200 mln di euro a 100 mln di euro) si suggerisce di svolgere un approfondimento ulteriore volto a riscontrare il carattere prudenziale dell'utilizzo di metodologia e parametri analoghi a quelli impiegati per la stima delle agevolazioni previste in materia di ristrutturazione. Infatti il settore delle sistemazioni a verde presenta, verosimilmente, caratteristiche diverse da quello edile (si pensi solo al differente peso degli investimenti, della mano d'opera e della tipologia di beni utilizzati per tali interventi) che fanno ipotizzare un differente e forse probabile effetto indotto inferiore rispetto a quello quantificabile per gli interventi

Le RT annesse all'articolo 1, commi da 12 a 15, della citata legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 68, della legge n. 145 del 2018.

³² Con appunto depositato in sede di Commissioni riunite I e V della Camera dei deputati, del 16 gennaio 2020. http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/01/16/ leg.18.bol0308.data20200116.pdf

In quella sede ha anche specificato che l'aliquota pari al 28% indicata in RT risulta dalla somma delle aliquote media IRPEF/IRES e IRAP (24%+4%).

Nella nota del MEF - Ufficio legislativo - del 20 novembre 2018. Nello specifico si rappresentava anche che da ciò ne conseguiva che erano attesi analoghi, se non proporzionalmente maggiori - in quanto agevolazione non prevista a regime - effetti positivi sul gettito derivanti dalla maggiore spesa effettuata e quindi dalla correlata maggiore quota di base imponibile dichiarata dalle imprese che avrebbero effettuato i lavori.

relativi al recupero del patrimonio edilizio. Va da sé che un diverso peso dell'effetto indotto produrrebbe differenti risultanze finanziarie almeno per i primi tre anni di applicazione della disposizione.

Si rileva inoltre che anche se la stima, nella parte in cui considera anche gli effetti finanziari positivi correlati alla spesa indotta, appare coerente con la metodologia utilizzata in altre quantificazioni in materia, si ripropongono le considerazioni già svolte a proposito del carattere aleatorio della valutazione di tali effetti in quanto gli stessi possono presentarsi, ma risentire in ordine al *quantum* di una pluralità di variabili per cui in ottica prudenziale sarebbe preferibile una loro contabilizzazione soltanto a consuntivo.

Si rappresenta che, pur essendo stati stimati oneri per l'anno 2021 pari a 0,2 mln di euro, 5,2 mln di euro per l'anno 2022 e 3, 6 mln di euro per il periodo dal 2023 al 2030, la copertura prevista a valere sulle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, si attesta sul valore massimo pari a 5, 2 mln di euro a decorrere dall'anno 2021.

Art. 10, comma 2 (Documentazione antimafia terreni agricoli)

Il comma 2 esclude fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione della normativa sulla documentazione antimafia concernente i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, nulla da osservare.

Art. 10, commi 3-4

(Rimborso somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi)

La disposizione prevede il rifinanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2019 dell'autorizzazione di spesa per il rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 43.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Sald	o netto da finan	ziare	Fabbisogno ed Indebitamento netto			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
Rimborso delle Somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi - Maggiore spesa c/capitale	30				30		

<u>La RT</u> evidenzia che la norma comporta oneri pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di saldo netto da finanziare ed a 30 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Il rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha confermato che il diverso impatto temporale degli effetti ascritti alle disposizioni sui saldi di finanza pubblica, implica l'integrale utilizzo per cassa delle somme nell'esercizio 2020.

<u>Al riguardo</u>, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

Art. 10, commi 4-bis-4-quater

Il comma 4-bis differisce da gennaio 2020 ad aprile 2020 il termine per rendere applicativo anche al settore agricolo il sistema UNIEMENS, che permette l'invio in via telematica all'INPS delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti (sistema concernente i dati contributivi e retributivi).

Il comma 4–*ter* prevede che gli interventi del Fondo per gli sprechi alimentari, di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 166 del 2016, siano prorogati per il biennio 2020–2021, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro.

Il comma 4-quater provvede alla relativa copertura attingendo al fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

<u>La RT</u> non analizza i commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare sul comma 4-*bis*, atteso che né alla norma istitutiva, né alla precedente proroga erano stati ascritti effetti finanziari. Parimenti, non ci sono rilievi sugli altri commi, trattandosi di finanziamento limitato allo stanziamento.

Articolo 10–bis

(Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione)

Il comma unico differisce al 31 dicembre 2020 l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 15 del 2019, recante una disposizione transitoria in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione.

La RT non si sofferma sull'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 11

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

Il comma 1 assegna la somma di 10 milioni di euro all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro per il 2020 quale contributo per il funzionamento di ANPAL servizi S.p.A.. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 148 del 2015, relativa al rifinanziamento del Fondo per le politiche attive del lavoro.

Il comma 1-bis destina alla società ANPAL Servizi Spa ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, destinate alle spese per il personale, al fine di procedere ad assunzioni di personale subordinato a tempo indeterminato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Il comma 2, modificando l'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, fissa al 30 giugno 2020 il termine entro il quale l'INPGI è chiamato a trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria. Viene altresì prorogata dal 31 ottobre 2019 al 30 giugno 2020 la sospensione per l'INPGI di quanto previsto all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 509 del 1994, in merito al commissariamento del suddetto istituto in caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico.

Il comma 2-bis consente, per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge n. 416 del 1981, già destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 148 del 2015, la proroga di 12 mesi della durata massima dei trattamenti medesimi, che comunque non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2020, nel limite di 2 milioni di euro per il 2020. L'INPGI presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 2-ter, nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge n. 237 del 1954, e dell'articolo 55, comma 24, della legge n. 449 del 1997, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I commi 3 e 4 prevedono che, nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni per il 2020, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale sia calcolata sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati negli anni 2019 e 2020. L'INPS riconosce il beneficio nel rispetto del suddetto limite di spesa. Qualora dal numero dei soggetti e dei periodi interessati alla rideterminazione del trattamento straordinario di integrazione salariale dovesse emergere un'eccedenza

di spesa, l'INPS provvede a rideterminare proporzionalmente il ricalcolo ai fini del rispetto del limite in questione. Agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame si provvede, quanto a 4,3 milioni di euro per il 2019, ai sensi del successivo articolo 43 e, quanto a 10 milioni di euro per il 2020, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 5, sostituendo integralmente l'articolo 3, comma 10-bis, della legge n. 335 del 1995, relativo ai termini di prescrizione connessi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria in capo alle PP.AA., esplicita che, oltre che alle gestioni previdenziali esclusive, l'ambito di applicazione della norma riguarda anche i Fondi per i trattamenti di previdenza, di fine rapporto e di fine servizio amministrati dall'INPS. Inoltre, estende la disapplicazione dei termini di prescrizione ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015 (dal 31 dicembre 2014 previsto a legislazione vigente) e la prolunga fino al 31 dicembre 2022 (dal 31 dicembre 2021 previsto a legislazione vigente), fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

Il comma 5-*bis*, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge n. 449 del 1997, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al D.P.R. n. 797 del 1955 non si applicano al personale delle Poste italiane Spa al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, fissa a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato D.P.R. n. 797, in misura pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

- a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;
- c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE).

<u>La RT</u> rappresenta che il Fondo per le politiche attive del lavoro (cap. 1230 "Somme da trasferire all'ANPAL" piano gestionale 3 "Fondo per le politiche attive del lavoro") presenta le necessarie disponibilità.

Sul comma 2 la RT afferma che la disposizione ha il solo scopo di riallineare il termine entro cui l'INPGI deve trasmettere il bilancio tecnico ai Ministeri vigilanti - che viene fissato perentoriamente al 30 giugno 2020 - e il termine fino al quale resta sospesa la procedura di commissariamento di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 509 del 1994. Si tratta pertanto di disposizione avente natura ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sui commi 3 e 4, la RT relativa alla versione originaria del testo, fa presente che la disposizione in esame riguarda nel 2019 i dipendenti della società M. Business in

amministrazione controllata, poi ceduta senza perfezionamento alla società Shemon Holding Srl e si limiterebbe, appunto, al solo esercizio 2019. La RT è stata predisposta sulla base di una platea di 1.672 lavoratori risultati in CIGS, per i quali è stato possibile desumere informazioni attendibili dagli archivi INPS. Tali lavoratori, che nel passaggio originario tra le società hanno visto cambiare le condizioni contrattuali, sono ripartiti in due contingenti:

- 845 lavoratori passati a part-time e per i quali si è proceduto al ricalcolo della cassa integrazione sulla retribuzione percepita nel precedente rapporto di lavoro a tempo pieno; il numero medio di mesi CIGS fruito nel 2019 da tale contingente è di circa 6 mesi sui 9 complessivamente autorizzati (ulteriori 3 mesi nel 2020). La retribuzione media mensile percepita nel precedente rapporto di lavoro a tempo pieno è risultata pari a 1.792 euro con una perdita di circa il 37% della retribuzione con il nuovo rapporto di lavoro part-time;
- 827 lavoratori rimasti inquadrati part-time e full-time per i quali il ricalcolo è stato eseguito sulla retribuzione percepita nel precedente rapporto di lavoro sia full time che part-time e risultata superiore rispetto a quella percepita a causa dalla cessione a parità di orario di lavoro. Il numero medio di mesi CIGS fruito nel 2019 da tale contingente è di circa 6 mesi sui 9 complessivamente autorizzati (ulteriori 3 mesi nel 2020). La retribuzione media mensile percepita nel precedente rapporto di lavoro è risultata pari a 1.462 euro con una perdita di circa il 15% della retribuzione con il nuovo rapporto di lavoro. Pertanto, è stato possibile individuare per ogni singolo lavoratore l'importo mensile di CIGS percepito, il numero dei mesi fruiti, il numero dei mesi autorizzati, le retribuzioni imponibili part-time, le retribuzioni imponibili full-time relative al precedente rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. Sono stati quindi calcolati i maggiori oneri derivanti dal ricalcolo per i mesi già autorizzati e fruiti nel corso del 2019. Oltre agli importi di CIGS sono stati anche ricalcolati gli oneri per le relative coperture figurative. In particolare, a seguito del ricalcolo, mediamente sono stati riscontrati i seguenti effetti economici rispettivamente per i due contingenti considerati:
- per gli 845 lavoratori passati part-time il ricalcolo ha comportato mediamente un incremento della prestazione di 398 euro e della contribuzione figurativa di 217 euro:
- per gli 827 lavoratori part-time e full-time, il ricalcolo ha comportato mediamente un incremento della prestazione di 155 euro e della contribuzione figurativa di 71 euro.

Ne derivano gli oneri riportati dal prospetto riepilogativo (2,8 milioni di euro per trattamenti di integrazione salariale e 1,5 milioni per la contribuzione figurativa).

La RT ribadisce quindi che l'accesso al calcolo più favorevole del trattamento di integrazione salariale è riconosciuto nel limite di spesa massimo pari a 4,3 milioni di euro per il 2019. Tale limite di spesa è congruo in quanto determinato sulla base delle fattispecie interessate dalla disposizione. L'INPS riconosce il beneficio nel rispetto del

limite di spesa e, qualora dal numero dei soggetti e dall'entità dei periodi interessati alla rideterminazione del trattamento straordinario di integrazione salariale dovesse emergere un'eccedenza di spesa, l'Istituto stesso provvede a rideterminare proporzionalmente il ricalcolo ai fini del rispetto del limite di spesa previsto. Ciò è reso possibile dalla circostanza che gli eventi considerati sono comunque noti in quanto già verificatisi. La disposizione, quindi, comporta oneri pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di saldo netto da finanziare e 2,8 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

In relazione al comma 5, la RT chiarisce che le norme sono finalizzate all'estensione del rinvio dei termini di prescrizione della contribuzione per le casse esclusive dell'AGO (CPDEL, CPS, CPUG, CPI, CTPS) delle PP.AA. anche alla contribuzione afferente ai fondi ex INADEL ed ex ENPAS per l'erogazione dei trattamenti di previdenza, con riferimento al trattamento di fine rapporto (TFR) e al trattamento di fine servizio (TFS). A tali fondi sono iscritti tutti i dipendenti delle PP.AA. che non erogano direttamente il trattamento di fine servizio ai propri dipendenti. Le PP.AA., infatti, fatte salve specifiche eccezioni, non erogano direttamente ai propri dipendenti le prestazioni collegate alla cessazione del rapporto di lavoro (TFS e TFR), ma versano contribuzione all'INPS che provvede poi a liquidare le prestazioni. Il differimento del termine di prescrizione consentirebbe alle PP.AA. di ultimare le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti non solo ai fini pensionistici, ma anche per le prestazioni di fine servizio. Si eviterebbe, in tal modo, il contenzioso tra l'INPS e le PP.AA. datrici di lavoro e tra le amministrazioni stesse e i relativi dipendenti per la mancata liquidazione delle prestazioni in conseguenza dell'omesso versamento della contribuzione. La RT afferma che le disposizioni non determinano oneri in quanto le operazioni di verifica delle posizioni contributive oggetto della norma avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle PP.AA., risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.

<u>Il prospetto riepilogativo</u>, relativo alla versione originaria dei commi 3 e 4, che prevedevano risorse soltanto per il 2019, ascriveva alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica pari a 4,3 mln di euro per il 2019 in termini di SNF e a 2,8 milioni di euro per il 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare sul comma 1, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in un secondo momento³⁴, con i quali è stato assicurato che la riduzione in esame (10 milioni di euro su uno stanziamento di 64,4 milioni) non pregiudica la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

In relazione ai commi 3 e 4, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che gli oneri sono configurati in termini di limiti massimi di spesa, che il rispetto degli stessi è

³⁴ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni, 16 gennaio 2020, Commissioni riunite I e V, p.13.

presidiato da un meccanismo di salvaguardia gestito dall'INPS e, per quanto attiene agli oneri relativi al 2019, indicati nella versione originaria delle disposizioni, anche alla luce delle dettagliate informazioni fornite dalla RT. Andrebbero tuttavia chiariti i calcoli alla base dell'integrazione finanziaria operata per il 2020 dalla Camera dei deputati (10 milioni di euro, interamente posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione) che, se non può essere riferibile soltanto ai 3 mesi (sui 9 complessivamente autorizzati) di cassa integrazione "rinviata" dal 2019, evidentemente sconta l'ulteriore prosecuzione della stessa. Sarebbe auspicabile un chiarimento sul punto.

Per quanto riguarda il comma 5, si prende atto di quanto affermato dalla RT circa la neutralità connessa al carattere, interno al perimetro della P.A., dei flussi finanziari interessati dalle disposizioni in esame, per quanto attiene ai versamenti contributivi. Peraltro, in merito ai flussi finanziari connessi alle prestazioni erogate ai dipendenti interessati, suscettibili invece di incidere sui saldi della P.A., appare necessario acquisire elementi di valutazione riguardo ad eventuali effetti connessi alla ratio della norma, ovvero alla remissione in termini dei lavoratori per i quali sia stata omessa parte della contribuzione e che non potrebbero più, a legislazione previgente, far valere i loro diritti per il sopraggiungere della prescrizione. Infatti, si potrebbe determinare un aumento delle prestazioni pensionistiche con effetti sui saldi.

Quanto appena rilevato va comunque inquadrato e valutato tenendo conto del seguente, duplice ordine di considerazioni: alle precedenti, analoghe disposizioni non erano ascritti effetti sulla finanza pubblica; i criteri di costruzione dei tendenziali di finanza pubblica che, in relazione agli oneri contributivi, sono strettamente correlati a quelli stipendiali e quindi dovrebbero in ogni caso già includere le erogazioni dei trattamenti in questione sulla base di quanto teoricamente dovuto al lavoratore. In sostanza, nell'ipotesi più pessimistica per la finanza pubblica, l'effetto della disposizione in esame sarebbe quello di eliminare (o ridurre) un risparmio non contabilizzato nei saldi tendenziali, il cui peggioramento sarebbe pertanto escluso.

Articolo 11-bis

(Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment))

Il comma 1, lett. a), eleva da 36 a 48 mesi il periodo massimo di attività della Agenzia di cui alla rubrica, istituita, dal 1° gennaio 2017, dall'articolo 4 del decreto–legge n. 243 del 2016 nei porti nei quali almeno l'80% della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità transhipment e a condizione che negli stessi porti persistano da almeno 5 anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche.

Il medesimo comma 1, lett. b), stanzia ulteriori risorse, nel limite di 11,2 milioni di euro per il 2020, per la concessione di uno specifico strumento di sostegno al reddito riconosciuto (dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 92 del 2012) in favore di alcune categorie di lavoratori del settore portuale per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

Il comma 2 provvede alla copertura dei suddetti oneri a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa e presentando il Fondo sociale per occupazione e formazione sia le occorrenti disponibilità che un sufficiente grado di modulabilità di gran parte degli oneri che vengono assunti a valere sulle sue risorse.

Articolo 11-ter

(Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili)

Il comma 1 proroga al 31 maggio 2020 il termine entro il quale i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni che comportano il pagamento dei suddetti premi, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione di lavoratori disabili, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.

<u>La RT</u> non si sofferma sull'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 11-quater (Proroga di misure di sostegno al reddito)

Il comma 1 proroga per il 2020 l'integrazione economica per la parte non coperta del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per i dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso del 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)³⁵, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Al suddetto onere si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

Il comma 2 rifinanzia anche per l'anno 2020 le misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center* previste dal comma 7 dell'articolo 44 del d.lgs. 148 del 2015. Il rifinanziamento opera nel limite di spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e la formazione (di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008).

<u>La RT</u> afferma che, secondo i dati forniti dalla Direzione del personale del Gruppo Ilva in A.S., l'integrazione del sostegno al reddito ha un costo di 9.500 euro annui per ogni lavoratore. Le istanze di CIGS presentate per le tre aziende del Gruppo per l'anno 2020 riportano un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento pari a 2.331, di cui 1.978 dipendenti di Ilva, 341 di Sanac e 12 di Taranto Energia. Dai dati forniti dalla Direzione del personale, si prevede, tuttavia, una sospensione media rispettivamente di 1.800, 230 e 10 lavoratori, per un totale di 2.040 unità lavorative. Pertanto, il costo totale dell'intervento per un anno è stimato in 19 milioni di euro.

Sul secondo comma, dopo averlo descritto, afferma che la misura viene riconosciuta

_

Tale integrazione è già prevista, per il 2017, dall'art. 1-*bis* del D.L. 243/2016, e prorogata per il 2018 dall'art. 1, c. 1167, della L. 205/2017 e per il 2019 dall'art. 1, c. 248, della L. 145/2018.

ai lavoratori dipendenti da imprese del settore call center quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale, valutata sulla base degli indicatori economico–finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento di carattere involutivo.

La RT precisa infine che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità, in quanto vi sono residui di lettera f) (quantificati in 156 milioni di euro) che non hanno finalizzazione.

<u>Al riguardo</u>, anche alla luce dei dati forniti dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 3 consente l'impiego nel 2019, per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga nelle aree di crisi complessa di Campania e Veneto, delle risorse finanziarie residue stanziate per i medesimi fini nel 2018, nel limite di 11,6 milioni di euro, al fine di completare i piani di recupero occupazionale previsti dalla legislazione vigente. Il comma dispone pertanto la facoltà per le regioni Campania e Veneto di concedere - per il 2019 e utilizzando le risorse residue già previste - un ulteriore intervento di CIGS in deroga (di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge n. 205 del 2017) nel limite massimo di 12 mesi, a favore delle imprese che nel 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 nelle aree di crisi complessa delle due regioni citate.

<u>La RT</u> ricorda che con i decreti n. 20/2018, n. 113/2018 e n. 17/2019 sono stati assegnati alla Regione Campania 26.986.158,91 euro e alla Regione Veneto 3.826.378,34 euro. Con il decreto n. 82/2019 sono stati poi assegnati alla Regione Campania 21.391.080,50 euro e alla Regione Veneto 4.608.919,50 euro. Complessivamente, quindi, alla Regione Campania e alla Regione Veneto sono state assegnate le risorse riportate nella seguente tabella:

	Residuo anni precedenti	Stanziamento 2019	Somme utilizzate 2019	Residuo 2019
Campania	€13.175.394,29	€ 21.391.080,50	€ 24.630.739,56	€9.935.735,23
Veneto	€ 3.826.378,34	€ 4.608.919,50	-	€ 8.435.297,84

La copertura degli oneri derivanti dalla presente misura viene individuata nei limiti delle risorse residue indicate nella tabella sopra riportata. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi del comma 8.

<u>Al riguardo</u>, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT e alla luce della prassi inerente all'utilizzabilità in materia di ammortizzatori sociali dei residui di stanziamento, non vi sono rilievi da formulare, rinviando al comma 8 le osservazioni sulla copertura in termini di competenza economica e cassa.

Il comma 4 amplia la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa, in presenza di determinate condizioni, la mobilità in deroga. Infatti, viene prorogata per il 2020, per ulteriori 12 mesi, la concessione della mobilità in deroga, estendendola anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020.

All'onere derivante dal presente comma si fa fronte utilizzando le risorse finanziarie residue già stanziate dall'articolo 1, comma 143, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 41 del decreto—legge n. 34 del 2019, per la concessione, rispettivamente, della CIGS in deroga e del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle medesime aree, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni interessate con apposito decreto ministeriale sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue nella disponibilità delle regioni stesse.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione in esame riguarda esclusivamente i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di Venezia–Porto Marghera (riconosciute con DM 8.03.2017) e Campania, Poli industriali di Acerra–Marcianise–Airola, Battipaglia–Solofra, Castellammare–Torre Annunziata (riconosciute con DM 22.11.2017).

Il finanziamento ulteriore di 13 milioni di euro scaturisce dalla valutazione riferita alle somme effettivamente impegnate nel 2019, sulla base anche dei residui dei finanziamenti precedenti nella disponibilità delle regioni. Si fa presente, infatti, che la regione Veneto non ha impegnato affatto le risorse assegnate, a differenza della regione Campania che ha impegnato somme per oltre 23 milioni di euro e può contare su risorse residue di soli 10 milioni di euro circa (per il Veneto le risorse residue sono pari a circa 8 milioni di euro).

La RT infine precisa che il Fondo presenta la necessaria disponibilità, pari a 156 milioni di euro in residui di lettera f) che non hanno finalizzazione. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 5,5 milioni di euro per il 2020 e a 6 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi del comma 8.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare. Si rinvia al comma 8 per la copertura adottata in termini di indebitamento e fabbisogno.

Il comma 5 stanzia, per il 2020, ulteriori risorse - pari a 28,7 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione - per il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale previsto, in deroga ai limiti generali di durata vigenti, dall'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018.

Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziate ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e non utilizzate.

Il comma 6 stanzia ulteriori 45 milioni di euro per il 2020 – che si aggiungono ai 50 milioni già previsti – per la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto, in deroga ai limiti generali di durata vigenti, dall'articolo 22–bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione e formazione.

<u>La RT</u>, oltre ad illustrare le disposizioni, ribadisce che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità, in quanto vi sono residui di lettera f) che non hanno finalizzazione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 7 proroga per il 2019 la possibilità di impiegare le risorse destinate dalla normativa vigente (articolo 9–quater del decreto–legge n. 91 del 2018) a trattamenti straordinari di integrazione salariale in deroga, come ripartite tra le regioni dai decreti ministeriali n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulla parte non ancora utilizzata e per ulteriori 12 mesi, anche in favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi.

<u>La RT</u> rappresenta che l'accordo interessato dall'estensione prevista dalla norma sopra richiamata è "l'Accordo di Programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni" e ha consentito soprattutto alla società Tagina Ceramiche D'Arte S.p.A di Gualdo Tadino (PG) di beneficiare del trattamento di integrazione salariale per 12 mesi, dal 22 ottobre 2018 al 21 ottobre 2019, per un massimo di 100 lavoratori.

Concluso il periodo di concessione, la Regione Umbria e il Comune di Gualdo Tadino hanno richiesto con forza l'attivazione di un tavolo di confronto per individuare la soluzione normativa più idonea a garantire la prosecuzione della misura di sostegno al reddito per ulteriori 12 mesi, come previsto per le altre aree di crisi industriale complessa.

La misura, che presenta un onere pari a 6,2 milioni di euro, è finanziata dalle risorse non utilizzate ripartite con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.

Con i predetti decreti alla regione Umbria sono state assegnate le seguenti risorse:

- Euro 9.000.000 (decreto n. 1/2016);
- Euro 4.781.090,79 (decreto n. 12/2017);
- Euro 7.320.250,54 (decreto n. 16/2019).

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva degli stanziamenti e delle risorse residue assegnate alla regione Umbria:

	Residuo anni precedenti	Stanziamento 2019	Somme utilizzate 2019	Residuo 2019
Umbria	€ 3.406.191,29	€ 7.320.250,54	€ 405.415,00	€ 10.321.026,83

La misura di cui al presente comma verrà prorogata per l'anno 2020 nei limiti delle risorse residue come da tabella. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 3,7 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi del comma 8.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare. Si rinvia al comma 8 per la copertura adottata in termini di indebitamento e fabbisogno.

Il comma 8 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui ai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per il 2020 e a 6 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto–legge n. 154 del 2008.

<u>La RT</u> si limita ad illustrare la disposizione.

<u>Al riguardo</u>, preso atto che l'ammontare degli oneri in termini di prestazioni dirette, impattanti sulla contabilità economica, è coerente con le risorse complessive indicate dai commi 3, 4 e 7 (in un rapporto di circa due terzi), sarebbe auspicabile un chiarimento circa i criteri di ripartizione degli stessi, coperti con il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, fra il 2020 e il 2021.

Articolo 11-quinquies (Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma)

Il comma 1 prevede che per il 2020 l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge n. 190 del 2014, e dell'articolo 1, comma 292, della legge n. 208 del 2015, per un importo fisso pari a 10.000 euro da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati a decorrere dal 2015.

Il comma 2 riconosce la prestazione assistenziale in caso di decesso in favore degli eredi dei malati di cui al comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data del decesso stesso.

Il comma 3 consente ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015–2019, della prestazione assistenziale *una tantum* di cui ai decreti interministeriali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, di chiedere, su domanda da presentare all'INAIL, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, gli eredi possono chiedere l'integrazione, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.

Il comma 4 dispone che l'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge n. 244 del 2007, come individuate dal decreto interministeriale 4 settembre 2015.

Il comma 5 provvede alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020,

mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

La RT non considera le disposizioni, aggiunte dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si ricorda che la legge di stabilità per il 2015 (comma 116, articolo 1) ha previsto l'estensione, in via sperimentale per il triennio 2015–2017, delle prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), nel limite delle risorse disponibili, ai malati di mesotelioma per motivi non professionali. Il Fondo, istituito da tale legge finanziaria in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbestocorrelate con contabilità autonoma e separata presso l'INAIL (cap. 4365 dello stato di previsione del MLPS, con una dotazione di 13,7 milioni di euro nel 2020), è stato successivamente regolato dal D.M. 12 gennaio 2011 n. 30. Da ultimo, i commi 186 e 187, articolo 1, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) prevedono l'erogazione, anche per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma, già prevista fino al 2017 dalla legge di stabilità per il 2015, a valere sulle disponibilità residue di cui al decreto MLPS-MEF del 4 settembre 2015. La somma da erogare è stata fissata in 5.600 euro per ciascun malato di mesotelioma, che abbia contratto la patologia per esposizione all'amianto. La prestazione è prevista anche in favore degli eredi. In attuazione di quanto stabilito al citato comma 186, è stato emanato il decreto ministeriale del 24.04.2018 con il quale, in base alle disponibilità di bilancio accertate, è stata riconosciuta la cifra complessiva di 5,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018–2020, per la copertura della prestazione economica una tantum di 5.600 euro per soggetto interessato, o suoi eredi, erogata dall'INAIL.

Sulla base della ricostruzione appena effettuata, e alla luce del fatto che è prevista l'integrazione del beneficio già ricevuto fino al livello di 10.000 euro (rispetto ai 5.600 euro attuali), appare evidente una probabile sottostima dei potenziali oneri, valutati dal comma 5 in 4 milioni di euro per il 2020. Infatti, se 5,5 milioni di euro annui per un triennio coprivano le esigenze correlate ad un beneficio pari a 5.600 euro, il suo incremento a 10.000 euro potrebbe determinare oneri pari a circa 4 milioni, riferibili a ciascun anno del triennio 2018–2020 e destinati tuttavia a riflettersi per intero nel 2020. La questione andrebbe approfondita, atteso che la norma attribuisce un diritto soggettivo, non condizionabile al rispetto di un tetto di spesa, mentre è soltanto ipotizzabile che la somma annualmente stanziata abbia avuto un basso tasso di utilizzo, come peraltro sembra desumibile dai valori del rendiconto 2018 relativo al capitolo 4365 dello stato di previsione del MLPS, che non riporta impegni o pagamenti effettuati sullo stanziamento.

Si ricorda, infine, che annualmente i nuovi casi di mesotelioma si attestano fra i 1.700 e i 1.900, anche se certamente la quasi totalità ha origine professionale.

Articolo 12 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

Il comma 1 (Incentivi acquisto motoveicoli elettrici o ibridi) estende agli acquisti effettuati nel 2020 il contributo riconosciuto dalla legge di bilancio 2019 (commi da 1057 a 1064) per l'acquisto di motoveicoli ibridi o elettrici di categoria L con contestuale rottamazione di motoveicoli di categoria euro 0, 1, 2 o 3. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 8 milioni ed ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge n. 145 del 2018, istituito per l'erogazione di contributi per l'acquisto di nuovi veicoli M1 a basse emissioni³⁶.

La RT si limita ad illustrare la disposizione.

Al riguardo, verificata da un'interrogazione alla banca dati della RGS la disponibilità delle necessarie risorse, andrebbe comunque acquisita una conferma in merito all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, alla luce dei contributi già riconosciuti e non ancora fruiti dai beneficiari, nonché di quelli su cui è in corso la procedura di riconoscimento. Infatti, mentre in linea generale il vincolo finanziario viene applicato prima dell'erogazione del beneficio, ovvero all'atto della presentazione dell'istanza, per cui il potenziale destinatario della misura agevolativa può semplicemente astenersi dal compiere l'operazione economica non più agevolata, nel caso di specie il contributo viene ab initio e direttamente pagato dal venditore al cliente, per essere successivamente compensato dal primo con le imposte dovute. In sostanza, il rischio, invero presente fin dalla norma originaria, è che il venditore conceda, per conto dello Stato, il contributo, senza poi compensarlo fiscalmente, nel caso di esaurimento del plafond di risorse disponibili, subendo un danno diretto. La questione, anche alla luce delle risultanze finora emerse rispetto all'applicazione dei commi da 1057 a 1064 della legge di bilancio per il 2019, è stata in un secondo momento chiarita dal Governo³⁷, che ha assicurato l'idoneità delle modalità operative a garantire il rispetto del limite di spesa, in quanto la procedura prevede il blocco delle prenotazioni una volta esaurite le risorse disponibili.

Il comma 2, intervenendo sul comma 1031 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, dispone che l'ecobonus per le auto elettriche è ammesso anche per la rottamazione di veicoli c.d. "Euro 0", contestuale all'acquisto del veicolo elettrico.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il contributo previsto dal citato comma 1031 è concesso nel limite di spesa delle risorse disponibili sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1041, della medesima legge n. 145 del 2018.

Il fondo in questione ha una dotazione di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio. Le risorse del Fondo sono allocate sul capitolo 7323 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

³⁷ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni, Commissioni I e V, 16 gennaio 2020, p. 14.

Al riguardo, si conviene che la norma interviene su una disciplina i cui effetti finanziari sono soggetti ad un limite di spesa. Già rilevato durante l'esame presso la Camera dei deputati che le risorse del Fondo in questione sono parzialmente utilizzate (per 8 milioni di euro nel 2020) per la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo in esame, potendosi quindi teoricamente porsi problemi circa l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, alla luce dell'ampliamento della platea dei beneficiari e, appunto, dell'utilizzo delle risorse stanziate disposto dal precedente comma 1, il Governo ha ribadito in sede di risposte la sussistenza delle occorrenti somme³⁸.

Il comma 2–*bis*, intervenendo sull'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018, modifica la tabella di cui alla lettera a) (contributo con contestuale rottamazione di un veicolo da euro 0 ad euro 4) nei termini seguenti:

CO2 g/km	Contributo in euro
0-20	6.000
21-60 (finora 21-70)	2.500

Modifica inoltre la tabella di cui alla lettera b) (contributo in assenza di rottamazione) nei seguenti termini:

CO2 g/km	Contributo in euro
0-20	4.000
21-60 (finora 21-70)	1.500

Il comma 2—*ter* fa decorrere dal 21 dicembre 2020, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, gli obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1044, della legge n. 205 del 2017 (inerenti all'integrazione di almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale), per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile.

La RT non analizza i suddetti commi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3, modificando alcune disposizioni della legge n. 124 del 2017, proroga, relativamente alle forniture di gas naturale, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022 il termine finale dell'obbligo, per l'ARERA, di determinare i prezzi di riferimento per i clienti domestici. Per quanto attiene alle forniture di energia elettrica, proroga dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022 il regime "di tutela" per le microimprese e per i clienti domestici, mentre la proroga è limitata al 1° gennaio 2021 per le piccole imprese. Inoltre prevede che l'ARERA adotti disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce, altresì, per le microimprese di cui al citato articolo

³⁸ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni, Commissioni I e V, 16 gennaio 2020, p. 15.

2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva.

Viene poi modificato il procedimento di adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico sui requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 80 dell'articolo 1 della legge n. 124. Inoltre prevede che il Ministro dello sviluppo economico disciplina un procedimento speciale per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco dei fornitori, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorità.

<u>La RT</u> chiarisce che la norma prevede un rinvio al 1° gennaio 2022 della cessazione dei regimi di tutela del prezzo vigenti nel mercato dell'energia elettrica e del gas (in realtà, come visto, con un emendamento il termine del mercato tutelato è stato differenziato per i due beni) ed apporta modifiche ai commi 60, 81 e 82 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017.

<u>Al riguardo</u>, andrebbe acquisita conferma che gli ulteriori compiti di vigilanza attribuiti al Ministero dello sviluppo economico possano essere svolti nel quadro dell'invarianza di risorse disposta dal comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017. Come in relazioni alle precedenti proroghe, il differimento della piena operatività del mercato libero viene considerato neutro in termini di impatto sulle finanze pubbliche.

Il comma 4 differisce dal 25 dicembre 2019 al 16 febbraio 2020 l'entrata in vigore delle nuove modalità di valutazione del rischio ai fini della tariffazione delle polizze individuali inserite all'interno di un nucleo familiare di veicoli a motore introdotte dall'articolo 55–bis del decreto–legge n. 124 del 2019.

<u>La RT</u> afferma che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT ricorda poi che il processo di vendita delle polizze assicurative, nei suoi vari canali (presso gli intermediari o agenti e su Internet delle compagnie online) avviene in modalità totalmente informatizzata, sulla base di sistemi software estremamente complessi e soggetti a tempi di riprogettazione, sviluppo, crash test e certificazione finale, il che rende necessario prevedere un tempo minimo di adeguamento tecnologico dei sistemi di tariffazione ed emissione polizze, con un differimento al 16 febbraio 2020 del termine precedentemente fissato alla fine dello scorso dicembre.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4–bis proroga (lett. a)) il termine di adozione del decreto ministeriale finalizzato ad individuare le aree del territorio nazionale ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, dal 13 agosto 2020 al 13 febbraio 2021, fissando tale data come data limite.

Inoltre (lett. b), num. 1)), novellando il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 11–*ter*) del decreto–legge n. 135 del 2018, che attualmente demanda al MISE di rigettare, nelle aree non compatibili con il Piano adottato, le istanze relative ai procedimenti autorizzatori di prospezione e di ricerca sospesi, prevede invece che nelle aree non compatibili, entro 60 giorni dall'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), il MISE avvii i procedimenti per il rigetto delle istanze e avvii i procedimenti di revoca. La lettera prevede altresì che nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili.

Infine (lett. b), num. 2)), prevede che i procedimenti sospesi nelle more dell'adozione del PiTESAI riprendano efficacia, in caso di mancata adozione dello stesso, entro e non oltre 30 mesi (anziché entro 24 mesi come da normativa vigente) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto–legge n. 135 del 2018 (novella al quinto periodo del comma 8 dell'articolo 11–*ter*). Il termine viene quindi prorogato dal 13 febbraio 2021 al 13 agosto 2021.

La RT non analizza i commi.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale delle disposizioni.

Il comma 4–*ter* inserisce un nuovo comma 4–*ter*.2 all'articolo 134 del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005) che disciplina l'attestato di rischio e l'attribuzione della classe di merito nell'ambito dell'assicurazione RC auto, con particolare riferimento alla RC auto familiare, disciplinata dall'articolo 134, comma 4–*bis* del predetto Codice. Con le modifiche in parola si chiarisce che, ove si verifichi un sinistro di cui è responsabile – in via esclusiva o principale – un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia, ai sensi delle disposizioni sulla RC auto familiare sopra ricordate, e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a 5.000 euro, le imprese assicurative, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'Ivass. Tali norme si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4–*bis* come modificato dal decreto–legge n. 124 del 2019.

Il comma 4–*quater* dell'articolo 12 dispone che entro il 30 ottobre 2020 l'Ivass trasmetta una relazione sull'applicazione e sugli effetti delle nuove norme al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti.

La RT non analizza i commi.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale delle disposizioni.

Articolo 13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti) Art. 13, commi 1-2 (Formazione macchinisti treni merci)

La norma modificata alla Camera dei deputati incrementa il Fondo per la formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria, di cui all'articolo 47, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 50 del 2017, di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascun anno del biennio 2021-2022.

All'onere derivante dalla norma, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

<u>La RT</u> originaria descrive la norma.

<u>Al riguardo</u>, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse presenti sul fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione e che nessun pregiudizio venga arrecato alle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Art. 13, comma 3 (Tariffe autostradali)

La norma differisce il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti dall'Autorità di regolazione dei trasporti. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari che sono perfezionati entro il 31 luglio 2020.

<u>La RT</u> afferma che il differimento non produce effetti finanziari e dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha evidenziato che la norma non configura una sospensione delle tariffe ma il mero differimento del termine relativo agli adeguamenti tariffari per il 2020 al fine di garantire che tale adeguamento possa avvenire sulla base di piani economico-finanziari aggiornati ai sensi del nuovo sistema regolatorio fissato dall'Autorità di regolazione dei trasporti. Per il Governo l'esigenza di predisporre i piani finanziari secondo il sistema regolatorio dell'ART è condizione indispensabile per la quantificazione delle variazioni tariffarie. Poiché la disposizione stabilisce che l'aggiornamento dei piani economici finanziari - che regolerà il periodo quinquennale successivo alla scadenza del periodo regolatorio - debba perfezionarsi entro il 31 luglio 2020, con ciò rendendo possibile l'adeguamento tariffario entro lo stesso anno 2020, e poiché la variazione tariffaria che verrà determinata avrà decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Governo garantisce il conseguimento del principio di neutralità finanziaria, non producendosi effetti a carico della finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, pur prendendo atto che l'adeguamento tariffario avrà decorrenza dal 1° gennaio 2020 e quindi in termini di competenza giuridica sembra salvaguardato il principio della neutralità finanziaria della norma, andrebbe confermato, altresì, che anche dal punto di vista della cassa, atteso che il perfezionamento dell'adeguamento tariffario deve avvenire entro il 31 luglio 2020, non si producano effetti a carico della finanza pubblica. In particolare, andrebbero escluse criticità, nel corso dell'esercizio

finanziario 2020, relativamente all'incasso dei canoni dovuti dai concessionari in favore dello Stato e di ANAS Spa e commisurati al gettito dei pedaggi³⁹.

Art. 13, comma 4 (Contenzioso ANAS)

La norma nel modificare l'articolo 49, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017, estende agli anni 2020-2022 l'autorizzazione ad ANAS a definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali.

Inoltre, si introduce all'articolo 49 del decreto-legge n. 50 del 2017 il comma 7-*ter*, che autorizza l'ANAS, nei limiti previsti nei commi 7 e 8 del medesimo articolo 49, a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie derivanti da richieste di risarcimento anche con i contraenti generali, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto per la definizione delle ulteriori procedure transattive verranno utilizzate soltanto le somme già stanziate e non ancora utilizzate da ANAS per la deflazione del proprio contenzioso attualmente pendente.

La RT evidenzia che la disposizione è volta a deflazionare il contenzioso ANAS attualmente pendente, prevedendo l'estensione della procedura straordinaria di deflazione del contenzioso ANAS, sia sotto il profilo temporale (fino al 2022) sia con riferimento all'ambito di operatività che viene ora ampliato anche alle controversie con i contraenti generali. A tal fine sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 49, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017, ai sensi del quale la quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE 96/2002, 14/2004 e 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle delibere stesse, è destinata, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, per la definizione delle controversie di ANAS S.p.a. con le imprese appaltatrici, mediante sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali.

Dei predetti 700 milioni di euro, con Delibera CIPE n. 91 del 2017 sono stati assegnati euro 204.710.162 e con Delibera n. 60 del 2019 euro 441.764.487, per un totale di euro 646.474.649.

La RT segnala in particolare che dei fondi disponibili per la deflazione del contenzioso, di cui alla delibera CIPE n. 91 del 2017, pari a 204.710.162 euro, sono stati impegnati circa 39 milioni di euro per la chiusura di 34 contenziosi, mentre ulteriori 2,6 milioni di euro dovrebbero essere considerati quale spesa per la chiusura di altri otto contenziosi in via di definizione, il cui *petitum* ammonta a circa 14,6 milioni di euro.

_

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della L. 296/2006 "a decorrere dal 1º gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 21 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS Spa".

Il rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha affermato che la proroga fino al 2022 dell'autorizzazione per ANAS a definire le controversie con le imprese appaltatrici mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali utilizzando la quota dei contributi quindicennali assegnali con le delibere CIPE n. 96/2002, 14/2004 e 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, non comporta modifiche rispetto a quanto già scontato nei tendenziali di finanza pubblica, in quanto l'impatto è stato prudenzialmente considerato poiché si riferisce a somme già a disposizione di ANAS e non utilizzate.

<u>Al riguardo</u>, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

Art. 13, comma 5 (Corrispettivo annuale del contratto di programma tra ANAS e MIT)

La norma stabilisce che il corrispettivo annuale definito dal contratto di programma tra l'ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015, si applichi a decorrere dal contratto di programma per gli anni 2021–2025.

<u>La RT</u> evidenzia che con il decreto interministeriale MIT–MEF del 27 dicembre 2017, n. 588 è stato approvato il Contratto di Programma 2016–2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.A., sottoscritto in data 21 dicembre 2017 recependo le prescrizioni indicate nella delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017 - di approvazione dello schema di contratto - che ha recepito, a sua volta, le osservazioni di cui al parere NARS n. 3 del 4 agosto 2017.

In particolare, nel Contratto di Programma 2016–2020, è stato previsto, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 208 del 2015 che:

- a) per le opere che ancora devono essere avviate o che, pur avviate, sono in una fase del tutto iniziale (con un avanzamento lavori inferiore al 15%), ANAS si assume il rischio di costruzione e il rischio di domanda e il corrispettivo viene calcolato anche in considerazione dei rischi trasferiti;
- b) per le opere che si trovano in una fase realizzativa più avanzata per i quali non è possibile individuare un rischio per ANAS, il finanziamento avviene con la modalità del contributo in conto impianti. Nel quadro economico delle opere viene prevista una quota a titolo di "oneri di investimento" in favore della stazione appaltante in misura differenziata e comunque entro il limite, previsto dalla normativa vigente, del 12,5%, sempre da consuntivare.

Sulla base di detti criteri, il Contratto di programma 2016–2020 ha fissato un periodo transitorio per le annualità 2017 e 2018, riconoscendo per le opere a corrispettivo previste un contributo in conto impianti corrispondente all'intero fabbisogno finanziario dell'attività del biennio e, per quelle relative all'anno 2019, un corrispettivo in relazione

al capitale effettivamente investito da ANAS s.p.a. per far fronte al maggior fabbisogno finanziario derivante dalla realizzazione delle opere.

Con delibera CIPE del 24 luglio 2019, è stato approvato l'aggiornamento del Contratto di Programma di ANAS 2016–2020, relativo agli anni 2018 e 2019, recante 36 miliardi di investimenti (inclusi i 2,9 miliardi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i 3,2 miliardi di produzione residua di interventi in fase di attivazione e in corso di esecuzione), di cui 31,2 miliardi finanziati e 4,7 miliardi da finanziare. L'aggiornamento ha previsto risorse aggiuntive da allocare per circa 12,5 miliardi di euro, includendo un piano per la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie per 2,7 miliardi di euro.

In considerazione della ritardata realizzazione del programma di investimenti da parte di ANAS, che ha reso inapplicabile il meccanismo di finanziamento a corrispettivo, in sede di aggiornamento del Contratto di Programma è stato riconosciuto in favore di ANAS s.p.a. anche per il 2019 un contributo in conto impianti in luogo di un corrispettivo quantificato in relazione al capitale effettivamente investito da ANAS s.p.a. per far fronte al maggior fabbisogno finanziario derivante dalla realizzazione delle opere, a causa del loro mancato avvio.

La RT precisa che mediante la presente disposizione si prevede di rinviare l'attuazione del meccanismo di remunerazione a corrispettivo al momento della definizione del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS s.p.a. al contratto di programma relativo al periodo 2021–2025.

Pertanto la RT afferma che la disposizione ha contenuto ordinamentale e che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, atteso che alla norma originaria che ha previsto il meccanismo del corrispettivo annuale mediante il contratto di programma non sono stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Art. 13, comma 5-bis e 5-ter (Proroghe in materia di salvamento acquatico)

Il comma 5–*bis*, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine massimo entro il quale i piani di gestione dello spazio marittimo sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 5–*ter* proroga dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogata al 31 dicembre 2021.

Si dispone, inoltre, che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono adottate le misure necessarie all'ottimizzazione delle procedure amministrative finalizzate al rilascio, al rinnovo e alla sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente bagnante, nonché al rilascio di autorizzazioni a nuovi soggetti formatori e alla disciplina delle attività ispettive di competenza del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, con riferimento alle misure di ottimizzazione delle procedure amministrative finalizzate al rilascio, al rinnovo e alla sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente bagnante, nonché al rilascio di autorizzazioni a nuovi soggetti formatori e alla disciplina delle attività ispettive di competenza del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti sulle modalità con le quali sarà conseguito l'efficientamento delle predette procedure amministrative, specificando, in particolare, se tale finalità sarà realizzata nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 13, comma 5—quater (Patente nautica)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede la proroga al 1° gennaio 2021 del termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiori a 750 cc a iniezione a due tempi. Si dispone, al contempo, modificando il medesimo articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto che l'obbligo di patente nautica si applichi alle unità con motori a iniezione a due tempi di 900 cc. anziché a 750 cc.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Art. 13, comma 5-quinquies-5-sexies (Finalizzazione dei proventi da rilascio di titoli abilitativi edilizi non utilizzati)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che a decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse provenienti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle sanzioni previste dal Testo unico sull'edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, da destinare, ai sensi dell'art. 1, comma 460, della legge di bilancio 2017, alle finalità ivi previste e non utilizzate, possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermi restando l'obbligo per i comuni di porre in essere le iniziative necessarie per l'adempimento da parte degli operatori coinvolti nei piani di zona delle obbligazioni convenzionali in materia.

In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa sull'edilizia agevolata, può essere disposta dall'autorità giudiziaria la sospensione del procedimento di sfratto a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi, ai sensi del comma 460 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017, sono destinati in via

esclusiva e senza vincoli temporali alle finalità ivi indicate, andrebbe chiarito in quali casi si configura l'ipotesi che tali risorse non siano utilizzate per le finalità già previste considerato che quelle indicate dalla norma sono molto ampie⁴⁰ e in quanto tali appare difficile che si giustifichi un loro non utilizzo. Sarebbe quindi più corretto aggiungere ulteriori finalità a livello paritario con le altre, piuttosto che prevederle solo in via subordinata in caso di non utilizzo delle finalità principali.

In particolare, andrebbe chiarito in che modo la norma si concilia con le regole contabili che sottendono l'effettuazione di una spesa che si ricorda necessita di un apposito stanziamento di risorse in bilancio da predisporre in sede previsionale o mediante variazione di bilancio.

Inoltre, con riferimento alla sospensione del procedimento di sfratto da parte dell'autorità giudiziaria, si osserva che la predetta sospensione potrebbe determinare il protrarsi di situazioni di mancata riscossione del canone, determinando in capo all'ente locatore una perdita di gettito.

Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Art. 13, comma 5–septies (Proroga del termine per la ratifica di accordi di programma per edilizia residenziale)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, differisce al 31 dicembre 2022 il termine per la ratifica degli accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

<u>La RT</u> non considera la norma.

<u>Al riguardo</u>, si osserva che il differimento del termine in esame appare suscettibile di determinare una rimodulazione del programma di realizzazione degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata e una possibile differente rappresentazione sui saldi di finanza pubblica rispetto a quella prevista a legislazione vigente. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In particolare, il vigente comma 460 della legge 232/2016 prevede le seguenti finalità: 1) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 2) risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, 3) interventi di riuso e di rigenerazione, 4) interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione, 5) realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, 6) interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico, 7) tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, 8) interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, 9) spese di progettazione per opere pubbliche

Art. 13, comma 5-octies (Linee ferroviarie regionali)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, stabilisce che le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un diretto collegamento con le Città metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non sia stato ancora autorizzata la messa in servizio, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione e la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione, 31 ottobre 2000, n. 138-T. Agli interventi per la manutenzione e l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità e con le risorse previste nei Contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che le linee ferroviarie regionali in esame sono trasferite al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a titolo gratuito, mentre per gli interventi di manutenzione e le eventuali opere di potenziamento delle linee si provvede con le risorse previste nei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il concessionario. Tale contratto generalmente aggiornabile e rinnovabile, anche annualmente, individua gli obiettivi e disciplina le modalità di finanziamento dello Stato, per la parte relativa all'infrastruttura. Alla luce di quanto su esposto, sembrerebbe palesarsi un maggior onere per lo Stato a fronte della riduzione di oneri per le regioni. Tuttavia, l'effetto per la finanza pubblica sarebbe neutro solo ai fini dell'indebitamento netto che include tutta la finanza pubblica allargata, mentre sul saldo netto da finanziare che registra gli effetti per il solo Stato si dovrebbero di conseguenza registrare i maggiori oneri di manutenzione ed eventuale potenziamento. Infatti, è prevedibile la necessità di aggiornamento del contratto di programma tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura, per includere le nuove tratte trasferite.

Articolo 14

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Il comma 1 incrementa le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto—legge n. 251 del 1981 (destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale, in Paesi diversi da quelli dell'Unione europea, nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia), di 50 milioni di euro per l'anno 2019.

Il comma 2 provvede alla copertura dei corrispondenti oneri ai sensi dell'articolo 43.

<u>La RT</u> ricorda come il "Fondo 394/81", istituito dall'articolo 2, primo comma, del citato decreto–legge n. 251 del 1981, sia finalizzato a sostenere programmi di penetrazione commerciale all'estero, mediante la concessione di finanziamenti a tasso

agevolato ad imprese esportatrici, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo 18–*bis* del decreto–legge n. 4 del 2019). La RT evidenzia che la disposizione comporta maggiori oneri per 50 milioni di euro per l'anno 2019, in termini di saldo netto da finanziare, e per 50 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di fabbisogno.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> dei saldi ascrive i 50 milioni di euro al 2019 in termini di SNF e al 2020 in termini di fabbisogno (evidentemente in corrispondenza della tempistica di uscita delle risorse dal bilancio dello Stato, prima, e dal comparto delle PP.AA., poi). Non sono ascritti effetti in termini di indebitamento netto, trattandosi di un fondo rotativo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4–*bis* autorizza la spesa di 0,7 mln di euro per il 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la prosecuzione degli interventi a sostegno dell'internalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili.

Il comma 4–*ter* integra il Fondo per il sostegno della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero per l'importo di 0,2 milioni di euro per il 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il comma 4-quater provvede alla copertura degli oneri di cui al comma precedente mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili.

<u>La RT</u> non analizza tali commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di tetti di spesa.

Art. 14, comma 3 (Rinvio elezioni COMITES)

Il comma 3 dispone il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei COMITES e del CGIE il cui mandato quinquennale scade il 20 aprile 2020 stabilendo che le elezioni si svolgeranno tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale certifica che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione si rende peraltro necessaria al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, non essendo state stanziate, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 286/2003, le risorse occorrenti alla tenuta delle elezioni per il rinnovo dei COMITES secondo il sistema previsto dall'articolo 1, comma 2–bis, del decreto–legge n. 67/2012.

<u>Al riguardo</u>, tenuto conto delle rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame in prima lettura circa l'assenza di effetti d'impatto rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente per il 2020⁴¹, non ci sono osservazioni

Art. 14, comma 4

(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

Il comma 4 dispone la proroga del termine per i comandi obbligatori presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale riferisce che la norma prevede la possibilità di prorogare sino alla data del 31 dicembre 2020 l'assegnazione in posizione di comando presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, del personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto–legge.

Certifica che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la stessa avviene nei limiti della dotazione organica e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente della predetta Agenzia.

L'integrazione apportata in prima lettura è al momento sprovvista di RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non evidenzia valori.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, premesso che l'applicazione dell'istituto del comando opera comunque compatibilmente con i fabbisogni delle amministrazioni coinvolte⁴², nulla da osservare.

Art. 14, commi 4-quinquies-4-sexies

(Retribuzioni del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura)

Il comma 4–quinquies, al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, novella l'art. 1, comma 276, lett. e) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) incrementando l'autorizzazione di spesa ivi prevista, che passa da 1.000.000 a 1.200.000 euro con riferimento all'esercizio finanziario 2020 ed a 1.400.000 a decorrere dal 2021.

Il comma 4–*sexies* stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 4–*quinquies*, pone la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 4–*quinquies*, ammontanti a 200.000 euro per l'anno 2020 e 400.000 euro a decorrere dal 2021, a valere sulla corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dall'articolo 1, comma 200 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014).

Sul punto, il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame in commissione referente svoltosi in prima lettura, ha confermato che l'erogazione delle somme per lo svolgimento delle elezioni avverrà interamente nel 2020. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 gennaio 2020, pagina 16.

⁴² In proposito, si rinvia agli articoli 56-57 del D.P.R.3/1957.

L'integrazione approvata in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, sul comma 4–*quinquies*, posto che ivi trattasi di autorizzazione di spesa predisposta quale tetto massimo, nulla da osservare.

Ad ogni modo, al fine di consentire una valutazione del grado di congruità delle risorse stanziate, andrebbe fornita una stima dei benefici previsti per gli aggiornamenti contrattuali alla luce dei prese indicazioni sulla platea dei beneficiari.

Sul comma 4–*sexies*, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla comprimibilità degli stanziamenti corrispondenti al Fondo per le esigenze indifferibili ivi indicato, nonché rassicurazioni in merito alla adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati e, per l'appunto, "indifferibili".

Articolo 15 (Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

Il comma 1 prevede la possibilità di prorogare lo stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo del Ponte Morandi fino ad una durata complessiva di tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La medesima proroga è consentita dal comma 2 anche per lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018.

Le proroghe sono disposte previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile da parte del Commissario delegato sullo stato di avanzamento e sul programma di interventi da concludere e relativi tempi, nonché dimostrazione della disponibilità di risorse sulla contabilità speciale a lui intestata per far fronte alle connesse attività.

Il comma 3 apporta alcune modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 109 del 2018 concernente il personale di enti della Liguria coinvolti nella gestione dell'emergenza derivante dal crollo del ponte Morandi. In particolare:

- si consente agli enti interessati di assumere, anche per il 2020 (come già previsto per il 2018 e il 2019), con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 300 unità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente. A tal fine è resa disponibile la somma di 10.000.000 di euro per il 2020 a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale per l'emergenza. Per effetto di tale maggiore spesa si integra la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza derivante dal crollo del Ponte Morandi di 10 milioni per l'anno 2020. La maggiore spesa è coperta mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali;
- si consente all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale di assumere, anche per il 2020 (come già previsto per il 2018 e il 2019), con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unità di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità medesima. A tal fine, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è ridotto di euro 500.000 per l'anno 2020.

Il comma 5 modifica l'articolo 1-*septies* del decreto legge n. 55 del 2018 che, con riferimento ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a

far data dal 24 agosto 2016, disciplina il recupero di aiuti dichiarati illegittimi e prevede che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020 invece che entro il dicembre 2019.

Il comma 5-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2021 del termine fino al quale gli interventi di riparazione e ricostruzione, per il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, possono essere attuati, entro i limiti della soglia di rilevanza europea, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara.

Il comma 6 proroga il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (terremoto dell'Emilia e zone limitrofe) dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

Il comma 7 modificato dalla Camera dei deputati, proroga le misure per assicurare il finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del viadotto Polcevera fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di euro. Ai relativi oneri per l'anno 2020 si provvede:

- quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
 relativa alla sottoscrizione di convenzioni tra la società "Italia Infrastrutture Spa" e le
 strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il supporto tecnico
 amministrativo, di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019;
- quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 109 del 2018 che istituisce una zona franca urbana nel territorio della Città metropolitana di Genova.

<u>La RT</u>, oltre a descrivere la norma, afferma che le proroghe non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha segnalato che la proroga di cui al comma 6 è stata disposta per assicurare la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione post sisma e pertanto conferma che tali attività non potranno che avere luogo nell'ambito delle risorse già stanziate allo scopo a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno ed Indebitamento netto			
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Mantenimento rapporti di lavoro e deroga limiti assunzionali - maggiore spesa corrente				10		
Mantenimento rapporti di lavoro e deroga limiti assunzionali - effetti riflessi - maggiori entrate contributive				4,9		
Proroga assunzioni a tempo determinato				0,5		
Proroga assunzioni a tempo determinato - effetti riflessi - maggiori entrate contributive				0,2		
Riduzione fondo contributi pluriennali - minore spesa c/capitale				0,5		
Utilizzo fondo per le emergenze nazionali - minore spesa c/capitale				10		

<u>Al riguardo</u>, con riferimento alla copertura dell'onere recato dal comma 3, lettera d), a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, andrebbe confermato che lo stanziamento rechi le necessarie disponibilità e che l'utilizzo delle predette risorse non rechi pregiudizio agli altri interventi previsti a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Analogamente, per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse presenti sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, andrebbe assicurato che il predetto utilizzo non comprometta la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo.

Sul comma 6, preso atto dei chiarimenti del Governo, andrebbe, altresì, confermato che la proroga dello stato di emergenza per il sisma del maggio 2012 non determini una rappresentazione sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quella già scontata a legislazione vigente.

In relazione al comma 7, confermato che l'utilizzo delle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla disposizione non pregiudichi le finalità previste a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Art. 15, comma 4

(Indennità lavoratori penalizzati a seguito del crollo del ponte Morandi)

Il comma 4, modificando l'articolo 4–*ter* del decreto legge n. 109 del 2018, che prevede misure di sostegno al reddito dei lavoratori impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova, stabilisce che le misure di sostegno - consistenti in un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa - possono essere concesse per 19 mesi in luogo dei 12 previsti dalla legislazione previgente.

La RT evidenzia che la copertura degli oneri è già possibile con le risorse residue dello stanziamento già previsto per tale finalità dall'articolo 4–*ter*, comma 4, del decreto legge n. 109 del 2018, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Tale norma metteva a disposizione una somma di 11 milioni di euro per il 2018 e di 19 milioni per il 2019. A tal proposito la RT evidenzia che risultano essere state complessivamente erogate risorse per circa 19 milioni di euro; ne consegue che la proroga di 7 mesi degli interventi a favore dei lavoratori di cui sopra risulta coperta dalle economie ancora risultanti sugli stanziamenti già messi a disposizione dal citato articolo 4–*ter*, comma 4. La RT afferma che risulta comunque necessaria una compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno per l'anno 2020 nella misura di 6,6 milioni di euro, al netto della contribuzione figurativa, cui si provvede ai sensi del comma 7 dell'articolo 43. Un successivo chiarimento fornito dal Governo ha poi ricordato l'utilizzabilità dei residui conservati al termine di ciascuna annualità sul citato Fondo, che beneficia della esplicita deroga alla disciplina del riversamento all'entrata in quanto economia di bilancio, in virtù dell'articolo 10, comma 10, del decreto–legge n. 98 del 2011.

Al riguardo, si rileva che la RT non fornisce i dati alla base della stima riferita all'impatto della norma sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno: pur considerando che la stima indicata (6,6 milioni a fronte di una spesa ancora erogabile pari a 11 milioni) sembra congrua rispetto allo scomputo dal calcolo della quota per prassi attribuita alla contribuzione figurativa, sarebbero utili elementi di maggior dettaglio. Anche l'attuale previsione di erogazioni complessive per 11 milioni di euro, a fronte di 7 mesi di proroga delle prestazioni, in proporzione, appare coerente con la spesa effettivamente sostenuta in 12 mesi (dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019), pari a 19 milioni, secondo le informazioni fornite dalla RT.

Art. 15, comma 7-bis (Esenzioni fiscali sisma)

Con la disposizione in commento, intervenendo sull'art. 48, comma 7 del DL n. 189 del 2016 si estende anche all'anno 2021 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per istanze, contratti e documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2021, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze commissariali. L'esenzione è riconosciuta in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed indicati all'articolo 1 del DL n.189 del 2016 (di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis).

La RT non è stata prodotta.

Al riguardo, si ricorda che sia la RT associata alla disposizione originaria sia quelle pertinenti alle proroghe intercorse⁴³ non hanno ascritto effetti finanziari al regime di esenzione in commento in quanto si trattava di rinuncia a maggior gettito. In proposito non si hanno osservazioni per quanto di competenza condividendo la predetta qualificazione della fattispecie. Poiché il regime di esenzione in commento è riferito ai soli atti e documenti formalizzati in esecuzione di ordinanze commissariali, il gettito riveniente dall'applicazione delle imposte in esenzione non si sarebbe prodotto in assenza del sisma; ne consegue quindi che opera una rinuncia al predetto "maggior gettito" privo di effetti finanziari suscettibili di "copertura" in quanto non scontati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

Art. 15, comma 7–ter (Proroga concessioni e locazioni Venezia)

Il comma 7-ter, inserito dalla Camera dei deputati, proroga sino al 31 dicembre 2021 la durata delle concessioni e delle locazioni dei beni immobili appartenenti allo Stato a Venezia, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2020. L'autorità competente comunica ai concessionari e ai conduttori il canone da corrispondere sino al termine del periodo di proroga.

<u>La RT</u> non considera la norma.

<u>Al riguardo</u>, atteso che la norma non specifica se durante il periodo di proroga della concessione e delle locazioni i canoni da corrispondere fino al termine del periodo di proroga sono suscettibili di variazioni, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i risvolti finanziari derivanti dalla proroga.

Art. 15, comma 7-quater (Disposizioni sanitarie in zone sismiche)

Il comma 7-quater, inserito dalla Camera dei deputati, estende al 30 aprile 2022 il periodo di esclusione, dall'applicazione del regolamento sulla rideterminazione degli standard dell'assistenza ospedaliera, per alcuni comuni colpiti da eventi sismici.

La RT non considera la norma.

_

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare atteso che all'articolo 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, ai sensi del quale è stato emanato il decreto ministeriale n. 70 del 2015, non erano stati ascritti effetti sulla finanza pubblica.

Da ultimo con l'art. 8, comma 1-bis del DL n. 123 del 2019 e precedentemente dall'art. 22, comma 01 del DL n. 32 del 2019;

Art. 15, comma 7-quinquies

(Concessione contributi ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

Il comma 7-quinquies, inserito dalla Camera dei deputati, modifica il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge n. 32 del 2019 che concede un contributo in favore dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali, a condizione che abbiano approvato il bilancio dell'anno 2018. La modifica prevede che il termine per l'approvazione del bilancio 2018 non è più al 18 giugno 2019 ma al 31 luglio 2019.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Art. 15, comma 7–sexies (Depositi temporanei materiale derivante dal crollo degli edifici)

Il comma 7-quinquies, inserito dalla Camera dei deputati, differisce il termine di scadenza delle autorizzazioni dei siti di deposito temporaneo e intermedio al 31 dicembre 2020, data di cessazione dello stato di emergenza, nei territori colpiti dal sisma del centro Italia del 2016.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si fa presente che la RT riferita all'articolo 1, comma 1131, della legge n. 145 del 2018 che prorogava al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall'articolo 28, comma 7 del decreto legge n. 189 del 2016, in materia di deposito temporaneo di materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affermava che gli oneri derivanti dalla disposizione risultavano pari a euro 273.000 ed erano posti a valere sulle risorse finalizzate alla ricostruzione di cui all'art.4 del citato decreto—legge n. 189 del 2016. Alla luce di tale considerazione, appare opportuno fornire maggiori informazioni circa i risvolti finanziari derivanti dalla citata proroga spiegando i motivi per cui l'attuale proroga a differenza delle precedenti non produce oneri da coprire eventualmente a valere sulle risorse finalizzate alla ricostruzione, qualora disponibili.

Inoltre, andrebbe confermata la conformità delle disposizioni in esame alla disciplina europea al fine di evitare eventuali procedure di infrazione.

Articolo 15-bis (Proroga in materia di sport)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga da sei mesi a diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge n. 86 del 2019 la disposizione che consente alle società sportive professionistiche di adeguare il proprio assetto societario alla previsione della costituzione di Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 15-ter

(Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, proroga fino al 30 giugno 2020 e disciplina l'utilizzo della contabilità speciale n. 2854, al fine di consentire il proseguimento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione della Regione Siciliana.

Si stabilisce, alla scadenza del termine del 30 giugno 2020, il versamento al bilancio della Regione Siciliana delle eventuali somme residue, giacenti sulla contabilità speciale n. 2854, per il completamento dei previsti interventi.

Si subordina l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale n. 2854, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e non disciplinate in precedenti accordi di programma, alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione Siciliana, da stipularsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Si prevede, inoltre, al termine del completamento degli interventi previsti, il versamento delle eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

<u>La RT</u>, oltre a descrivere la norma, afferma che in mancanza di proroga non potendosi più provvedere con altri strumenti amministrativi né con Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si determinerebbe l'impossibilità di utilizzare le risorse economiche stanziate per la realizzazione degli interventi programmati e, conseguentemente, l'impossibilità di superare la situazione di criticità con conseguenti danni al tessuto economico e sociale derivante dalla mancata o incompleta realizzazione degli interventi. La proroga consente di ultimare le procedure amministrative avviate e di completare gli interventi, anche in ordinario con il trasferimento delle risorse non ancora utilizzate alla Regione Siciliana che vi provvede.

Per la RT la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto finalizzata a consentire la prosecuzione di interventi con le risorse già stanziate allo scopo a normativa vigente.

<u>Al riguardo</u>, per effetto della proroga in esame, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa una possibile rappresentazione sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quella già prevista a legislazione vigente.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, DI ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E MAGISTRATURE

Articolo 16

(Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione siciliana e della rete viaria della regione Sardegna)

La norma nel modificare l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 32 del 2019, stabilisce che la nomina del Commissario straordinario incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, avvenga entro il 28 febbraio 2020.

Inoltre, si prevede che il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi possa avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'ANAS Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, specificando che l'avvalimento debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri delle convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Con una modifica, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di consentire l'immediata operatività dei Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, si autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse allo stesso assegnate.

Un ulteriore comma, introdotto dalla Camera dei deputati, al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria in Sardegna, prevede la nomina (con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 giugno 2020) di un Commissario straordinario di cui sono disciplinati prerogative e funzioni. Con il medesimo decreto di nomina del Commissario sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto—legge 6 luglio 2011, n. 98. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima. Lo stesso comma reca inoltre una disposizione finalizzata ad impedire, nelle aree interessate da pericolosità o rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, incrementi delle quote di impermeabilizzazione del suolo.

<u>La RT</u> originaria, parzialmente utilizzabile, afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, con riferimento al Commissario straordinario competente sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, considerato che la norma oggetto di proroga prevede che gli oneri derivanti dalle attività connesse alla realizzazione delle opere e dal compenso del Commissario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare e che tale previsione è recata anche nella presente disposizione con riferimento agli oneri delle convenzioni, non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente alla nomina di un Commissario straordinario con competenza sulla rete viaria in Sardegna, andrebbe confermato che a carico dei quadri economici degli

interventi da realizzare siano posti, oltre che al compenso del Commissario, anche gli oneri derivanti dal supporto tecnico e dalle attività connesse alla realizzazione dell'opera.

Infine, atteso che le norme in esame sono finalizzate a consentire l'immediata operatività dei Commissari o alla celere realizzazione delle infrastrutture andrebbe chiarito se tali obiettivi potrebbero esplicare effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

Articolo 16-bis

(Misure urgenti per la prevenzione incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga per il triennio 2020–2022 l'applicazione dell'art. 8, comma 10–*bis*, del decreto–legge n. 66 del 2014, il quale ha previsto l'esclusione dai limiti di spesa e assunzionali delle assunzioni ivi previste per il triennio 2015–2017. La norma pone gli oneri derivanti dalla proroga a totale carico della regione autonoma della Sardegna.

<u>La RT</u> non considera la norma.

<u>Al riguardo</u>, posto che gli oneri connessi sono a totale carico della regione autonoma della Sardegna, andrebbe assicurata la sostenibilità della spesa a valere sul bilancio della regione, con indicazione specifica della copertura finanziaria riferita al relativo bilancio, come previsto dall'articolo 19 della legge di contabilità.

Articolo 16-ter

(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali)

Il comma 1 riduce da 18 a 6 mesi la durata del corso—concorso di formazione per i segretari comunali e provinciali. Parimenti è ridotta da 6 a 2 mesi la durata del tirocinio pratico presso uno o due comuni che segue l'abilitazione successiva al corso concorso.

È stabilito che il segretario reclutato a seguito del corso concorso di formazione, nel biennio successivo alla prima nomina, è tenuto ad ottemperare, a precisi obblighi formativi suppletivi, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto–legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il comma 2 introduce una riserva di posti al concorso pubblico per esami che consente l'accesso al corso-concorso: una quota non superiore al trenta per cento dei posti può essere riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso al concorso per segretari (ossia laurea in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche) e con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio di cui sopra.

Il comma 3 dispone in ordine alla decorrenza della riduzione della durata del corso-concorso e tirocinio, di cui al comma 1, stabilendone l'applicazione anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che non sia stato già avviato il corso di formazione.

Il comma 4 reca una norma di salvaguardia che fa salva l'applicazione delle disposizioni in materia di accesso in carriera dei segretari (di cui all'art. 13 del DPR 465/1997) per quanto non disciplinato dall'articolo in esame.

I commi 5, 6 e 8 istituiscono e disciplinano una sessione aggiuntiva al corso—concorso bandito nel 2018 per l'accesso alla carriera, al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali.

Il comma 7 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse già destinate ai comuni e alle province per il funzionamento dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, le cui funzioni (e risorse) sono state trasferite al Ministero dell'interno (DL 78/2010, art. 7, comma 31–sexies e art. 10, comma 45 del D.L. 174/2012).

Il comma 9 introduce una disposizione transitoria con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni attraverso il conferimento delle funzioni di vicesegretario a funzionari degli enti locali.

Il comma 10 prevede che il conferimento delle funzioni di vicesegretario a funzionari del comune disposto dal comma 9 possa essere attivato anche nei comuni che stipulino o abbiano in corso una convenzione di segreteria.

I commi da 11 a 13 intervengono in materia di convezioni ed in particolare sulla disciplina relativa alle classi demografiche dei comuni ai fini dell'assegnazione dei segretari comunali, prevedendo che esse siano determinate, in caso di convenzione, dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

<u>Al riguardo</u>, sulla copertura disposta dal comma 7 per l'organizzazione di una sessione aggiuntiva del corso–concorso per segretari comunali andrebbero fornite informazioni tese a confermare la presenza delle necessarie disponibilità.

Articolo 17 (Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni)

Il comma 1 estende alle province e alle città metropolitane quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2019 in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario. In particolare, si autorizza tali enti ad effettuare assunzioni di personale nel rispetto degli equilibri di bilancio e a condizione che la spesa complessiva di personale sia contenuta nell'ambito di un valore—soglia puntualmente definito dalla norma stessa; gli enti che invece eccedono tale limite sono costretti a ridurre gradualmente la spesa complessiva al fine di convergere verso il medesimo.

Inoltre, si prevede che le province possano avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

Il comma 1–*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 91 del TUEL che attribuisce alle graduatorie concorsuali un'efficacia triennale.

Il comma 1–*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, novella l'art.33, comma 2, del decreto–legge n. 34 del 2019, in materia di facoltà assunzionali dei Comuni. In particolare, la norma stabilisce che i comuni che registrano una spesa complessiva per il personale dipendente, espressa in termini percentuale della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, compresa in determinate soglie, non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. La modifica apportata sostituisce il riferimento alla spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto con "il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente

registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato". Si consente in tal modo ai comuni interessati di poter incrementare la spesa di personale qualora abbiano registrato un incremento delle entrate correnti.

Il comma 1–quater, novellando l'art.12, comma 3–bis, del decreto–legge n. 4 del 2019 ("Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"), introduce un inciso che specifica che le regioni possono procedere alle assunzioni da destinare ai centri per l'impiego "anche attraverso le società a partecipazione pubblica".

<u>La RT</u> originaria, parzialmente utilizzabile, afferma che alla norma non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto le province e le città metropolitane sono tenute al rispetto dell'equilibrio di competenza non negativo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018.

<u>Al riguardo</u>, pur rilevando che l'insieme delle facoltà assunzionali previste dalle disposizioni in esame potranno essere effettuate nel rispetto degli equilibri di bilancio e quindi compensando gli oneri con riduzioni di altre voci di spesa o incrementando le entrate, si osserva che tale tipologia di spesa, per sua natura, risulta difficilmente comprimibile e potrebbe contribuire ad un irrigidimento del bilancio dell'ente con un possibile maggiore difficoltà di manovra per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio nel lungo termine.

Articolo 17-bis (Disposizioni in materia di elezione del presidente di provincia e del consiglio provinciale)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede la non applicazione per gli anni 2020 e 2021 della previsione in base alla quale sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Inoltre, si dispone che i termini, attualmente previsti per lo svolgimento delle elezioni provinciali, sono differiti al 45° giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti: ciò solo per quelle province in cui i consigli comunali interessati al turno annuale elettorale siano tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto.

<u>La RT</u> non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 18

(Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni)

Art. 18, comma 1

(Concorsi p.a.)

Il comma 1 prevede misure procedimentali che consentono al Dipartimento per la funzione pubblica di accelerare la capacità assunzionale delle P.A. nel triennio 2020–2022. In particolare, il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 marzo 2020, elabora bandi–tipo che garantiscano omogeneità di

contenuti e tempestività nell'avvio delle procedure concorsuali e concorre alla gestione delle medesime procedure e delle prove selettive ove richiesto dalle PA.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale certifica che l'intervento non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di attività che il Dipartimento della funzione pubblica già assicura attraverso le proprie risorse umane e strumentali e con la nuova metodologia prevista dalla norma avranno un impatto sui tempi procedimentali in termini di miglioramento delle capacità organizzative delle amministrazioni.

Al riguardo, andrebbe confermata l'esperibilità di tali attività ad invarianza di oneri.

Art. 18, comma 1–bis-1–septies (Concorsi PA e Nucleo della Concretezza)

I commi 1-bis, 1-sexies ed 1-septies dispongono che una quota delle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 5, della L. 19 giugno 2019, n. 56, sia destinata alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici, al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione, riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso l'automazione e la digitalizzazione delle medesime procedure. Tale quota è determinata – in una misura non superiore al 20 per cento della dotazione del fondo – mediante la procedura già prevista per l'impiego del fondo (uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanati previa ricognizione dei fabbisogni ed in relazione alle esigenze presentate).

La novella di cui alla lettera a) del comma 1-ter prevede, in primo luogo, che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicuri l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, anche in deroga alle procedure stabilite dall'articolo 60-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La norma specifica inoltre che le risorse umane (e quelle finanziarie concernenti il relativo costo) già previste per il suddetto Nucleo sono assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, tramite essa, al Dipartimento della funzione pubblica e che il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della medesima Presidenza, adotti i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica).Le novelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1-ter concernono la natura dell'attività degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. Si prevede che tali incarichi, qualora riguardino concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) e dagli enti pubblici (non economici) nazionali, siano considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l'amministrazione che li abbia conferiti, e si abroga la disposizione vigente, che pone il medesimo principio in via generale - mentre la nuova norma fa esclusivo riferimento ai concorsi indetti dalle suddette amministrazioni nazionali.

Le novelle di cui alla lettera d) del comma 1–*ter* e di cui al comma 1–*quater* ed il successivo comma 1–*quinquies* riguardano la composizione, il trattamento economico dei membri e le funzioni della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) – Commissione che svolge alcune funzioni in materia di procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, la lettera d) del comma 1–*ter* – novellando l'articolo 3, comma 14, della citata L. n. 56 del 2019 – estende ai componenti della suddetta Commissione la norma che esclude, per i compensi dovuti al personale dirigenziale pubblico per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso per l'accesso a un pubblico impiego, l'applicazione del principio secondo cui il trattamento economico riconosciuto al

dirigente remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti al medesimo, nonché qualsiasi incarico conferito in ragione del suo ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui presti servizio o su designazione della stessa (principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici).

La novella di cui al comma 1–quater prevede che la Commissione sia nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e ne stabilisce la composizione. La novella di cui al comma 1–quater individua altresì le funzioni della Commissione, in termini identici a quelli attuali – cfr. l'ultimo decreto di nomina (D.M. 16 maggio 2018) – ed inserendo, dunque, tali previsioni in un testo di rango legislativo.

Il successivo comma 1–quinquies specifica che sono fatti salvi gli atti della Commissione compiuti fino alla ricostituzione della stessa secondo le modalità summenzionate.

Il dispositivo, originato da un emendamento di iniziativa parlamentare nel corso della prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT.**

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, premesso che il dispositivo reca sostanziali modificazioni alla disciplina dettata dal recente provvedimento di riordino delle procedure a concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, andrebbe senz'altro richiesta una RT a certificazione dei riflessi finanziari delle modifiche previste.

Sui commi 1–bis e 1–sexies, laddove il dispositivo prevede che d'ora innanzi una quota delle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 5, della Legge sulla "Concretezza" dovrà essere destinata alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici, andrebbe chiarita la compatibilità con le altre destinazioni previste dall'articolo 2 del citato provvedimento, in tema di contrasto all'assenteismo.

Inoltre, con riferimento al comma 1–*ter*, che ammette compensi aggiuntivi per i membri della Commissione RIPAM, andrebbe acquisita conferma della neutralità della norma, come già affermato in relazione al comma 14 dell'articolo 3 della legge 56/2019 che il comma 1–*ter* modifica⁴⁴.

Art. 18, comma 2 (FORMEZ)

La disposizione autorizza in sintesi Formez PA, in via sperimentale, a fornire, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguate forme di assistenza ai piccoli comuni per il sostegno delle attività fondamentali, comprese le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno alla gestione finanziaria e contabile. In conseguenza di tale previsione, all'articolo 60–bis, comma 2, del d.lgs 165 del 2001, viene sostituita la lettera b), prevedendo che, nell'ambito del Piano triennale delle azioni concrete per

compressivamente onen aggiuntivi in quanto, in assenza di tale deroga, gri comunque versati sui fondi destinati al trattamento accessorio dei dirigenti".

¹⁴ Cfr. relazione tecnica AS 920-B, ove si affermava che "la deroga alla disciplina dell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti ai fini del riconoscimento di un corrispettivo per l'attività di membro di una commissione esaminatrice di concorso pubblico, non determina profili di onerosità in quanto la corresponsione dei predetti compensi, pur incrementando la retribuzione dirigenziale individuale, non determina complessivamente oneri aggiuntivi in quanto, in assenza di tale deroga, gli importi dei compensi verrebbero

l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano previste le tipologie di azioni dirette a incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei.

<u>La RT</u> annessa la ddl iniziale evidenzia che la norma disciplina, per il triennio 2020–2022, attività che Formez PA già assicura attraverso le proprie risorse umane e strumentali. In particolare, afferma che l'ente potrà utilizzare, nel triennio di sperimentazione, sia le risorse già attribuite a legislazione vigente, sia quelle provenienti dalle convenzioni stipulate con gli enti associati (anche questo è un sistema di finanziamento di specifiche attività già previsto a legislazione vigente).

Conclude che l'intervento, pertanto, non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, andrebbe confermata l'esperibilità di tali attività ad invarianza di oneri. Sul punto, va poi considerato che il Formez è ente ricompreso nel Conto economico della PA⁴⁵ ed è finanziato dal bilancio dello Stato⁴⁶.

Articolo 18, comma 2-bis (Assunzioni in comuni)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, autorizza i comuni con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o con piano di riequilibrio pluriennale approvato ad assumere, in via prioritaria, personale di livello apicale degli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019 concernente le assunzioni di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, nonché le disposizioni del Titolo VIII del d.lgs. 267 del 2000 relative agli enti locali deficitari o dissestati.

La RT non considera la norma.

<u>Al riguardo</u>, atteso che non si deroga alle norme concernenti le assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 18-bis (Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019.

La RT non considera la norma.

Sotto settore "Enti produttori di servizi economici".

_

Il capitolo 5200 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio dello Stato per il triennio 2020/2022 reca una previsione annua di spesa pari a 17,4 milioni di euro.

Articolo 18-ter (Uffici diretta collaborazione del sindaco)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 90 del Testo unico degli enti locali nella parte in cui dispone, relativamente agli uffici di supporto agli organi di direzione politica, che il personale è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In particolare, si specifica che tale previsione si interpreta nel senso che il contratto stesso non può avere in ogni caso durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la norma deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (che stabilisce in 24 mesi la durata massima dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle P.A.), e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedono specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato, andrebbe chiarito se la previsione recata dalla presente disposizione, stabilendo che la durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non può avere in ogni caso durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica (quindi anche superiore a 24 mesi), possa determinare l'instaurarsi di possibili contenziosi per la maturazione di eventuali diritti soggettivi.

Articolo 18–quater (Espropriazioni immobiliari)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, introduce disposizioni concernenti la liberazione dell'immobile pignorato. In particolare, si modifica l'art. 560 del codice di procedura civile, che contiene la disciplina degli obblighi e delle condizioni che, per il regolare esercizio dell'attività di custodia, debbono operare nella procedura espropriativa immobiliare. Le modifiche prevedono:

- la possibilità, su richiesta dell'aggiudicatario, che il custode attui l'ordine di liberazione senza l'osservanza delle formalità del procedimento di consegna, nonché la possibilità per lo stesso di avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari previa autorizzazione del giudice;
- disposizioni particolari per i beni mobili contenuti nell'immobile che non devono essere consegnati;
- le modalità dell'intimazione all'asporto dei beni mobili e le conseguenze del mancato asporto oltre il termine fissato. Se l'asporto non viene eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione;
- che il custode, dopo la notifica o comunicazione del decreto di trasferimento, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provveda all'attuazione dell'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto decorsi 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla predetta istanza.

Inoltre, si interviene sull'ambito di applicazione della riforma dell'esecuzione forzata, introdotta dall'art. 4 del decreto-legge n. 135 del 2018, volta a rendere più agevole l'accesso all'istituto della conversione del pignoramento ed a garantire al debitore ed ai suoi familiari il diritto di abitare l'immobile pignorato fino al decreto di trasferimento del bene, che conclude il procedimento di espropriazione immobiliare.

La RT non considera la norma.

<u>Al riguardo</u>, con riferimento alla previsione che il custode possa disporre lo smaltimento o la distruzione del bene mobile non asportato entro il termine assegnato, andrebbe assicurato che a tale attività si possa far fronte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 19 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia) Art. 19, commi 1-2 (Assunzioni straordinarie varie FF.PP.)

Il comma 1, lettere a)-e), dispone l'autorizzazione per l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle varie Forze di polizia.

Il comma 2 individua il limite massimo di spesa per le predette autorizzazioni: euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale riferisce sul comma 1 che ivi si prevede l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 2.319 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, contemplando l'immissione in ruolo di 78 unità per l'anno 2021, 78 unità per il 2022, 670 unità per il 2023, 822 unità per Panno 2024 e 671 unità per l'anno 2025.

In omogeneità ai precedenti piani, l'immissione è prevista a decorrere non prima del 1° ottobre di ogni annualità.

Sul comma 2 certifica che la norma ivi prevista reca 1'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle assunzioni straordinarie di cui al comma 1, pari ad euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per fanno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, euro 99.204.140 per Panno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, euro 102.291.617 per l'anno 2030 e ad euro 103.287.460 annui a decorrere dall'am10 2031.

Tali oneri ricomprendono i costi connessi alla corresponsione del trattamento retributivo fondamentale e accessorio, proiettati fino al 2031, anno a partire dal quale andranno a regime.



Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza

PLANO QUINQUENNALE STRAORDINARIO PER LA COPERTURA DEGLI ORGANICI DELLE FORZE DI POLIZIA come rimodulati per effetto del correttivo bis

Forza di polizia	Dojsziene organics exdegge Madia	Incremento organico 2019	Totale
Polizia di Stato	106.255	1.600	107.855
Arma dei Carabinieri	117.950	1.740	119.690
Guardia di Finanza	62.791	950	63.741
Polizia Penitenziaria	41.274	620	41.894
TOTALE FORZE DI POLIZIA	328.270	4.910	333,180

ipotesi di assunzioni straordinarie a parziale completamento della nuova dotazione organica delle Forze di Polizia – quinquennio 2021-2025 con decorrenza dal 1º ottobre di ogni anno

Annuelità		ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	ROLIZIA + PENITENZIARIA	TOTALE
2021	20	20	20	18	78
2022	20	20	20	18	78
2023	260	150	200	60	670
2024	280	322	120	100	822
2025	175	310	88	98	671
TOTALE	755	822	448	294	2319

	Ö	Tabella 2 - ASSUNZIONE A	4SSUNZI		ARZIALE I	RIPIANAN	MENTO O	RGANICI	PARZIALE RIPIANAMENTO ORGANICI FORZE DI POLIZIA	I POLIZIA		
					ONERI	ONERI COMPLESSIVI	SSIVI					
	*******	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	202	2030	2031
	ЕМПТА"	onere annuo complessivo	anare anauo complestivo	naere annuo complessivo	onere andub conplessiva	onere മമ്പഥ complessivo	anere annuo complessivo	onare andso complessivo	oners anneo complessivo	onere annuo complessivo	anere annua complessiva	anere complessiva A REGIME
•	-,				-14.							
POLIZIA DI STATO	755	678.700,00	€ 795.800,00	€2.591.400,00	€ 12.126.500,00	€23.496.025,00	€30.973.875,00	€32.205.050,00	€32,436.250,00	€ 33.202.100,00	© 33,935,437,50	£34.314.750,00
								· ·				
Arma dei Carabinieri	822	€ 105.231,85	€.838.963,70	£2.360.970,73	£8.873.221,66	£21.405.176,46	\$32,832,843,68	£34.477.800,00	634.553.400,00	£34.831.320,00	€ 35.230.630,00	£35.625.480,00
					, ⁱ				· ••••			
GUARDIA DI FINANZA	448	€102.276,60	£853.953,20	£2.663.642,60	€ 9.988.825,60	£ 15.570,475,64	£19.184.177,04	£ 19.730.080,00	£ 19.823.580,00	£ 20.082.880,00	£ Z0,244,160,00	£20.339.200,00
			_									
POLIZIA PENITENZIARIA	294	€70.830,00	£ 827.520,00	61.737.480,00	€ 4,397,180,00	€ 8,559,810,00	€ 12.272.703,00	€12.318.420,00	£ 12.390.810,00	€ 12.568.610,00	£12.821.340,00	613.608.030,00
Totale 2	2.319	357.038,45 €	3.320.236,90	£ 9,353,493,33	\$5,385,727,26	€ 59.031,488,10 €	95.263.595,72	€ 98.731.350,00	€ 99.204.140,00	£ 100.684.910,00	£ 162.291.617,50	€ 103.287.450,00

								0	e m	Tabella 3 anno 2021	कृष्ण्						
					*9	COPER	TURA		KEME	NTOO	RTURA INCREMENTO ORGANICO	0					
			. Kapara	oneresúpendale andro (parametriaggiornati darifordino)	idiəle annık Nati da non	1001	1.202		2022	2023	2024	2025	2026	7227	2028	oner aregime	egime
encere Ti	TPOQ.	ក់ម្ចាស់នៅគ្នា សិង្សារកម	base con	Section (1)	(Sec enous cras) arcossecuto	11 8 3	anyesisuana 🗿	, isət	1500 9 9 9 15 15 15 15	origani di uniono	entræjdwer: 🙃	onere completivo	atatio 5	oneral (g	(291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	complement	e e e
					STRAORD		e continue e e e e e e e e e e e e e e e e e e		The control of the co								0.000000
		Allievo Ag.	C15,740,00	00'03	00,03	£ 00,047,203	. €78,300,00	8	¢ 78.700,00	00'00	0 : 60,00	0 <0,00	00'03	0 . <0,00	00'03 €0'00	- 0	00'03
	C account	20 Agente	C38.210,00	(_s)	62	642,560,00	00'03	. 6 00	6.688,400,60 12	21 00,002.128.9 12	€851.	12. Ca51.	9 6638,400,00	0	0	0	CD,00
104			C39.650,00				09'03	2	€0,00				l I	12 C 909. D 00,00 12	63		00,000,40€ €
						Totale oneri	C78,700,00 32	3.2	21 00,001,717.3	6.851.200,00	12 €851.200,00	12 6851,200,00 12	12 €855.650,00 17	12 < 909,000,000 12	12 < 909.000,00	ĺ	00'000'6083
			-,									-11.2					
2012 1943 1944 1944		Allevo Car.	£21.046,37	00'00	00'03	£ 22,046,87	£105.231,85	35 3	0 28,182,013	00'00	0 (10.00	00'03 : 0	ao'o3 a	0, 60,00	00'03 : 0	.; cı	60,00
ΑW		ZO Carobiniere	€38.210,00	£1100,00	£2.	_			\$628,500,00	2: CE38.UDO,000	€ 538.(C138.	9 628	- ,	0	. 0	60,03
-	N MOGE		G39.650,0D		,	i		D 00,03	CO,00	ļ	i 	0 00'00	3 €216.700,00 12	€868,	€866.	€.866.	€ 866,800,00
						Totale onersi 3	C105,231,85 12	2	£793,731,85 12	€ 838,000,03	12 4.038,000,001,12	12 6838,000,00 12	12 00,000,000 12		21 00'008'998'3 21		£356.800,00

		Allevo Fin.	£20,455,32	00'00	00'03	£ 26,455,32 3	€102.276,6D	_ E _ G5	C102,275,60 D	00'0 >	0 00'00	00'03	00.00	0 00,00	00'09 (0	c	00'00
ale 275		20 Finanziers	C38.210,00		€1.440,00 €4.310,00°	£43,960,00		6 00'03	C 659,400,00 12	C879,200,000 12	21 6879,200,00	6 00,002,053 51	6593	. 0	0 00,03 0		@ D, DO
919	N KAUK.		C39.650,00	ř F	£1.440,00 £4.310,00	C 45.400,00		6 0,00 p	€0,000	¢ 0,00 0	0 60,00			27 € 908,000,00 12	6908		00,000,000
ない。						Totale onerii 3	5102276,60 12	21.0	C751.676,60 12	22 00,00,00	12 6879.200,00	12 6879.200,00	12 0.886,400,00 12	12 6508,000,0012	21 00,000.8083 21		6.908.000,00
ļ .	 																
**************************************		Allievo Ag-	6.15,740,00	00'03	60,00	£ 15,740,00	€70,830,00° 0	io 0	0 20,05	0 00'00	0 00,00	0 00.00	0 00'03	0 00'03 0	0 00'D3		¢0,00
Ja d		13 Agente	£38.210,00	6770,00	€2.725,00	C41.705,00 G		52 00,03	€750.690,000 12	£750,690,00 12	6750.	673	9 6563,017,50	:	0 00'03 0		00'00
	SI KAUK.		633.650,00			C 44,245,00 0	0,03	6 00,03	€ 0,000				S € 199.102,50 1Z	673	12 6796,410,00 12		6796.410,00
						Totale oneri	€ 70.830,00		£756,690,000	27 00'069'054 3	22 6750 630,00 12	12 £750.690,00	12 6762,120,00 12	12 6796,410,00 12	12 £796.410,00 12		C796.410,00
							_			numin							
P. 1255						£ 00'03		C 0,00 1Z	C0,000 1.2	€0,00 33	12 00,00	6 00,05	00003 .6	0 £0,00 D	0 00'03 0		C0,00
						0 00'03		6 00,00	C 0'00 0		0 05,03		3. ED20 12		1		£0,00
	SIRAUR		•			C 00'00 0		C 0,00	£0,00 G	C0.00 P	0 00,00	0 00'03 0					00'03
						Yotale oneri	0'00	C 0,00 1.2	£8,00 12	C 0,00,12	12 40,00 12	12 60,00 12	12 60,00 12	12 60,00 12	12 C 0,00 12	7.5	00,00
						j"		1			-1-						1
Totale unità	nită	78		totale	totale oneri Forze di Polizia	di Polizia	€ 357,038,45	623	€2,969,198,45 (63,319,090,00	£3.319.090,00	63,319,090,00	00'078.88.83	€3.480.210,00	€3,480,210,00	£3,480,219,00	00,01

Tabella 3 anno 2022

COPERTURA INCREMENTO ORGANICO

00/007/06%e3	E 5.480.620,00	£ 5.480.210,00	€ 3.359.370,00	63.319.090,ED	63,319,090,00	€3.319.090,00	€ 2.963.198,45	€357.038,45	totale oneri Forze di Polizia	oneri Forz	totak			782	unità	Totale unità
4 6 6	- 2	⊹⊢	·					⊢								_
2 00,00	2 <0,001,12	C0,00,12	21 (00'03	200003	2 50,0012	20,00,12	€ 0,00 12	\$ 60,00 32	Fotals oneri							
	66,03	60,00		9 00'03	0 0000	0 00'00	. €0,00 a	0 00'03	00'03			,				
00,00	00'00	€0,00 12	3 C0,00 12	60,00	0 00'00	C0,00 0		0 00'00	£0,00			,- 4			S C S S C S C S C S C S C S C S C S C S	
0 00,00	CO,00	0 00,03	00,00	60,00	Z; CD,00 12	2 00,00 12	51 00,00	1 60,00,12	00'03							
																ļ
2 C795,410,00	2 6795.419,00	£796,410,00 12	22 6762.320,00	£750.690,00 12	2 6750,690,00	2 6750.590,00 12	2 6750,690,00 12	2 C 70.850,90	Totale oneri						- Table	
4796.410,00	£ 796.410,00	1 6796,410,00 12	3 € 159.102,50	€0,00	63,00		0 00,00	C 0,00 0	644.245,000	C1.570,00 C2.925,00		C39.650,00	Ag. Soeko		.5	170
00,00	00'00	00,00	9 C563.017,50 D	£ 2750,690,00 9	Z C750.699,00 12	2 00.0690.00 12	2 € 750.690,00 12	51,000,12	C 01.705,00	0] 52,725,00	C770,00	C38.210,00	Agente		0000	34
D . C 0,00	00'00	6 00,00	00'00	CD,00	00000	60,00	00'03	670.830,00	¢15.740,00	00,00	£0,00	C15.740,00	Авето Ад.			À
									.1							
.2 €.908.000,0D	2 6 908,000,00 12	£ 6904-800,00 12	12 £ 8E 6.400,00 12	2 €879.200,00,12	2 4879,200,00 1.2	2 € 879.200,00 12	2 <761.676,60	E E102.235,60 12	Tetale oneri							が無数
12 6908.000,00	C908:000'00	C 500,000,00 12	3 € 227,000,00 12	00'03	00'03	0 00'03		0 00 00		£1.640,00 C4.310,00		C39.650,00	Fin. Scelto		etc. 1	1.9
00'00	00'03	00'00	9 6659,400,00 0	C879,200,00	2 679.200,00	2 C879.200,00 12		C0,00	6.43,950,00	0 64.310,00	C1.440,00	C38.210,00	Finanziere	20	000	J it
00'00	00'0.3	00'00	0 00'03	oe'0.5	C 0,00	0 00'00	3 C102.276,50 D	3 6102.376,60	C 20.455,32	00'00	00'02	€ 20.455,32	Allizvo Fin.			
	1															
2 €366.500,00	2 6865,800,00 12	£056.800,00	21 60/002/2000 23	2 6 338 000,00 12	2 0000000000000000000000000000000000000	2 6838.000,000 12	2 6733.731,85 12	21,58,155,12	Totale oneri						erei rāv	
CE66.	2 5855,300,00	€ 366.300,00 12	3 < <216.700,00 12	op'a >	00'03	0 00'03	0 00'00	0 00'03		C1.100,00 C2.590,00		C39.650,00	Car. Scetto			ЯА
co'00	00'00	00,00	9 6628.500,00	2 CB38.020,00	2 C838,000,00 12	Z CB38.000,00 12	9 C629.500,00	00'00	641.900,90	0 62,590,00	61.100,00	C38.210,00	Carabiniere	Q	STRACE	φM
0	00'03 : 0	00'00	0 00'03 0	0 00'00	00'03	0 00'03	S C105.231.85 0	3 6105.231.85	£21.046,37	0 00,00	00,00	C21046,37	Alllero Car.			
				-	10											
5 6505,008,00	2 < 909.009,00	2 6503.000,00 12	2 CBS.650,00 12	2 6853,200,00 12	z €£51.2 30,00	2 6.853,200,00 12	2 €717,100,00 12	4 € 78,700,00	Totale oned						eren de	
E2 < 909,000,000	6909.000,00	C 909.000,D0	3 6227.250,00 12	60,00	CD,00	ce,800	co'oo	€0.00	5.45,450,00	C1.520,00 C4.280,00		C39-650,00	Ag. Sæka		-14	lOa L
00'00	0 (0,00	C0,00	9 (638,800,00 0	2 C851.200,c0	2 6851,200,00	2 C851,200,00 1	4 C 638.400,00 12	Co.03	5 42,550,00	00'05870'00	C1.400,00	¢38,216,00	Agente	20	STREOP)ZI
0	0: 60,00	00,03	0 00,00	, co.oo	0 5000 3	0	3 ; C78.700,00	3 C78.700,00	£25.740,00	00'03 00	06/03	C15.740,00	Allievo Ag.			
										STRACRO						
onglesky Reinglesky	Parities of the second	25 complexities	onere Subjected	Test Consideration	S complexing	Omptentia Comptentia	onere complessing	Somotenies Marientes Marientes	TOTACE	accessoria lata meda 2018.	Design of the contract of the	15.00 15.00	den lines subsection	PMTE	TIPOL SSCRI	
onen aregime	200	i zauza	The second	1	CMS	# 10 The state of	9	×0×4		STATE OF STATE OF		7		Control of the second		-
					A STATE OF THE STA				ð	onere stipendiale annuo	onere stipe		,-,			

							Tabe	<u>a</u>	Sunc	Tabella 3 anno 2023						
					U	COPER	TURA	NCRE		TO OF	RTURA INCREMENTO ORGANICO	0				
		u		nere Stipen nern aggron	onere stipendiale anno (parametri segomati da riordina)		202	200		2025	2026	202	2028	6202	2080	onen anegime
TANGO.	BUTTA	and produced and sending and s		(Actor offers actor)	(B.D. 9)	100	orizejenio 20 complexivo	9 10 9 10 8 6 8 7 9 7 9 7	isə u	. 8	oversition Opera	onere Complexation	Cessaldines (C	Ser Grand	One by Seemale Seemale	onere Onere
		-		100 1153 H. W.	STRACRD	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
15 N 25 N 25 N		Alievo Ag.	€ 15.740.00	60,00	00'03	£ 15,740,00 3	3 - C1,023,200,000 3		E1.023.100,00-0	C 00:00	D 00'03	00'03	00'00	0,00	0 0000 0	0 69,00
/12	9 7	Agente	638,210,00	61.400,00	3	C 42.560,00	€ 00'00		C8,299,200,00 12 C	C11.065.600,00 12	5	12 611.065.600,000 9	€8,293		0	
		Ag. Scetto	\$ 39,650,00		£1.520,00 €4.280,00	6.45.450,00	03'03	Ì	١.	60,00	(€ 00'00	ļ	C11.817.	12	12 611.817.000,00
						Totale onerii 3	3 C1.023.100,00 12		C9.322.300,D0 32 C	¢ 11.065.600,90 12	2 011.065.600,00 12	12 € 12.065.600,00 12	12 611.253.450,00 52	52 60,000,718,123 52	12 011.817.000,00 12	12 <11.317.000,00
												11				
Total Control of the		Allievo Car.	£ 21.046.37	£0,00	00'09	£ 22.006,37	5 £789.23 \$,63 3		€769.238,88 G	6,000	00'00	0 60,00	0	cu'03	0.00	0 00 00
AN S	150	Corabiniere	C32.210,00	C1.300,00	9	C 41.900,QD		·	C4.713.750,00 12	C6.285.000,00 12	£6.285.	€6.235.0	9 64.713.	50,03	0	0
		Car. Sozko	039.650,00	CL.3DG,DG	CL300,00 62350,00	C 43 340,00				£0,00 d	<u>. </u>	į	п	12 66.501.000,00 12	12 €6.501.n00,00 12	12 € 6,501,000,00
TOTAL TOTAL						Totale oners	8 6.789,238,88	.	C5,502,988,08,12	¢ 6.785.000,00	E 6.285.000,00 1.2	12 4 6.285.000,00	12 (6.339.000,00	12 CG.501.000,03 12	12 06.501.000,00 12	12 C 5,501,000,00
		 														.,
11 000 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14		Allievo Fin.	C 20.455,32	00'00	60'00	C 20,455,32 3	3 € 1,022.766,0D		61,022,766,00	60,00	00'00	0 60,00	0 00'00	0 00,63	0 00'03 0	0 00,00
(m.)	200	Finanziere	€38210,00	€ 1.440,00	64.310,00	-0	no'0.3		&B 594.000,00 12	CR.792.000,000 12	2 E 8.782.030,00.12	12. €8.792.000,00	9 €6.594.000,00 0		0 0000	0 60,00
		Fin. Socita	C39.650,00		C.E.A40,00- C4310,00	C 45,400,00	0 00'00 0		Ca.00 0	0 00,00		0	3 C2,270,000,00 12	12 C9.080.000,00 L2	C\$.040	12 69.080.000,00
						Totale onerif 3	3 €1.022.766,00		67,616,766,00 12	€ 8,792,000,00 12	\$ 68,792,000,00 12	12 €8.792.000,00 12	12 €8.364.030,60 12	22 69,080,080,00	22 < 9.000.000,00 12	12 € 9.080.000,00
		***	м.													
		Alievo Ag.	615.740,00	€0,00	.ao'a>	C15,740,00 3	3 . ¢256.100,00	- 0	0 00'03	£0,00	€0,00	0	0 0000	0	00.00	0 0000
j Sel	00	Agente	638.210,00	60,0773	£770,00 £2,725,00	6.41,705,000 0	00,000 12	ĺ		62.502.300,00 12	2 52502 300,00 12	12 62.502.300,00	9 €1.875.725,00	0 C D,00	00'03	0 <0.00
, C		Ag. Scate	6.39.650,00	£1,670,00	£1,670,00 €2.925,00	0 44.245,00 0	0 00,00	0	6 00,03	0 00'03		00,00	3 C563.675,00 3.2	12 62,654,700,00 12	12 €2.654,700,00 12	12 €2.654,700,00
			•		. •	Tatale oneri	2 c26.00,00 12		C2502,300,00 12	02 502 300,00 12	6 2 502 300,00	12 62.502.300,00	12 62.540,400,00 22	22 €2,654.700,00 12	12 € 2.654,700,00 12	12 62,654.700,00
								,								, T. C.
发射起雾			,			£ 00'03	3. <0.00 13	122	€ 0,00 12	€0,00 12	2 €0,00 12	€0,00	0 0003 6		0 100'03 0	0 .00
		=				£0,00	0 00'03 6	0 0	0 00,00	CO,00 Q	€0,00	00'03	3 C0'00 17	1]	.
i i						0 00'03	0 0000	0.0	C0,00 U	€0,00 0	€0,00	,	•	0 00'03		
			•			Totale aneril a	5 60,00 12	12	C0,00 12	CD,000 12	00'03	12 60,00	12 60,00 12	12 € 0,00 12	12 00'03	12 00,00
					-											
Totale unità	670			totale	totale onesi Forze di Polizia		£3.071.204,88	£24,944,354,88		€ 28.644,900,00	£22.648.900,00	€28.544.900,00	£ 28.996.850,00	£30.052.700,00	£30.052.700,00	€30,052,709,00

			ļ	:	U	COPERI		NCRE		TO OR	URA INCREMENTO ORGANICO	Ö					
			ueied)	nere stipen netti aggiora	onere stipendiale armuo (parametri aggiomati da mordino)	(ou)	4205	2025		2026	2027	2028	6202	2	2030	2037	Onere a regime
TIPOL	ENTITA	evalifica Stipendiale	base.con 1v/C	ectes and (e)	(B)02 4 0,007	SOPALE TO	oylespine Completelor	20 complexion	Isem	quere quere sum/textivo	17.131	l:)səm	(50 tu	ISAW B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	San oriental complexity of the san oriental complexity or san oriental complexity or	Photo:	oversidmon everyteine
1				William Payloren	Ĭ.	•	1.						-	- 1			
7 (40) (5-24)	6	Affevo Ag.	615.740,00	Į	.00'00	- 1	C1.101.			60,00		- 4-		CG,000 0	O DO'E3	0 00'02	
STRAOR	ÇX XX	Agente	638,210,00	Ţ	C1.400,00 C2.950,00	- 1	€ 0,00	9	C8.937.600,00 12 C1	51.916.800,00 12	C11.916.300,00 12	€ 11.916.E	. 1.		00'00	. 1	
27 [7]		Ag. Stelto	639,650,00		£1.520,000 £4.280,00	00'058'56'3				00'03			,		6.12.776,000,00 12	C12.726.000,00	
		A CAR		THE PERSON NAMED IN COLUMN		lotale onerg	21301,300,000,12		13 71 mm nov 550 mm	21 00'009'925'73	71'37'Pena'00'	00,000,016,11.5 51	<u> </u>	22,00,000,571,57	C12.725.000,00,122	C 3Z. / ZC. OUU, DU 122	e.12.7.25.000,00
1 mar.		Affleyo Car.	E 21.046,37	E 0,00	. ea,oa	CZ1.046,37 3	61,694,232,79	3 €1.694.232,79	232,79 0	0 00'00	00'0⊃	0	0 20'03	€ 0'00'0 }	E 00,00	0 00'03	60,00
AN	322	Carabinisre	£38,210,00	C1,100,00	73	€41,500,00 0			€10.118.850,CO 12 €1	£13.491.800,00 L2	C13.491.	12 E13.491.800,00	<u></u>	C10.118.850,00 0	D 00,00	0 60,03	. eb,60
		Car. Scelto	E39.650,00	E1.1E0,00		£43,340,00 0		 "! " " Ba	1	0 00'00			CD,000 3 C3.4	C3.483.870,00 12	€ 13.955,420,000 12	C13.955,480,00 12	1
		1000				Totale oneri 3	£1.694,732,79	11	¢11.813.082,79 12 €1	C13.491.800,000	€13,491.800,00 12	12 013,491.800,00 12	- 1	213.507.720,00	\$13.355,480,0D 12	213.955.480,00	¢13.955.480,00
				-		-									į		
		Attevo Fin.	620.455,32	60,00	. CO,DD.	C20.455,32	c613.659,60	<u></u>	€ 613.655,60 0	60,00	00'00	•	E0,00 0 i	0 00'00	C0,00	60,00	00'03
4.0	120	Finanziere	E38.210,00	\$ 1.440,00	£1.440,00 €4.310,00	643,960,00	į	ъ		65.275.200,00 13	C5.275.200,00 12	12 65,275,200,00 9		63,956.400,00	D 00'03	0 0003	C0,00
		fln. Scelto	639.650,00	£1,440,00	£1,440,00 £4310,00					00'00				21.362,000,00 12	C5.448,000,00 12	£5,448,000,000 12	CS.448.300,0D
						Totale oneri	£ 513.659,60 22	- I.	C.0.570.099.60 1.2 C	25,279.200,00	C 5,275 200,00 12	12 (5.275.200,00 12	- 1	45.318.400,000 1.2	£5,449.000,00 12	£ 5.449.000,00,12	£5,448,000,00
74. 1.1.1 1.4.1		Silleno de	100 025 2574	0003	00.02	615 740 00 3	0 00 003 500 0	0	0.0000	0 0003	£ 0000	0 0 0 0 0	0 0	60.00	0 00.03	2 00.03	\$0.13
	CC.	Ageore	£38.210.00	6770.00	6.2	E 41.705.00 0	60.03	<u> </u>	<u>.</u>	64,170,500,00 12	64.170.5	04.170.	<u>_</u>	<3.127.675,00 0	¢0'00 ¢	0 00'03	C0(0.3
STRACK	} }	Ag. Scelta	C39.650,00	ų.		£44.245,00 0		-	j	0 00'02	i		[£1,305,125,00 12	£4.424.500,00 12	£4,424,503,00 12	€ 4.424.
		. .				Totale oneri	£393.500,00	a i		£4170500,000 112	C4.170.	12 64,170,500,00 12		€4.234.080,00 12	€4,424,500,00 12	£4.424.500,00 12	C 4.424.500,00
				-					-								
- 150 m						E 00'00	C0.00 12	12	60,00 12	51 00,03	CD,000 12		6 00'33	60,00	0 00'03	0 00,03	C0,03
-						0 00'00	60000	0	0 00'03	0 00'03	00'00	0	£ 00'03	60,00 12	50,00	50,00	
SINACK						€0,00	00'02	0	0 00,00	g 03'03		_	0 00,03	60.00	00'00	CD,000 C	
70 W			·			Totale oneri	€0,00	12	£0,00 12	£0,00 11	00'00	13.	C0,00 1.2	27 90'03	€0,00 12	CO,04 12	00'00
								_									

							Ť	<u>a</u>	m	Tabella 3 anno 2025	Ln				ļ		
				:)	COPER	TURA	INC	REME	NTC O	RTURA INCREMENTO ORGANICO	8					
117.414.13			vered)	onera sobendiate aniuo (parametri aggiomati da norono)	diale aniuq natedamone	(Jour	2025		2026	2202	2028	870E	2030	1807		2032	oneria regime
Todu	A MINA	oualite.	base con	(<u>808-479 tir opto)</u> 01/03-2720	(C) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	9	Shere one of the control of the cont	_ (5au	onere	S demplessive	colesion is	onesceldurac Sauce Sa Sauce Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa	oneric S Complement	ısəu	Complexive.	complessive	one complexate
				AND PESSONS IN	STRACKD												
# Y		Allievo Ag.	€15,740,00	00'03			3 (688,625,00	E 00'	C588.625,00): ¢0,00	0 <0,00	0 0 0000	a	0 00,03	66,00 0	60,00	0 60,00
IZIT	F 7	Agente	€38,210,00	61,400,00	62.950,00	6.42.550,00	CD,	C0,000 9	C 5,586,000,00 12	2 €7,448,000,00 12	12 67.448.030,00 12	0 12 C7.448.000,000 5	C5.58	0 00'0	60,00 D	00'0>	0 : 60,00
loa		Ag. Scelto	639.650,00		£1.520,00 €4.280,00	£ 45.450,00	€0,00	eg.	00,00	€0,00		€ 00'03	0 3 C1.988.437,50	31	C7.953.750,00 12	C7.953,750,00 12	£7.953.
10 mm						Totale oneri	3 C688.625,00	а	£6.274.625,00 12	2 C7.448,000,00 1Z	1Z 67.648.000,00 12	12 67,448,000,00 12	0 12 C7.574.437,50 1Z	- 1	£7.353.750,G0	€7.253.750,00 12	12 €7.553,750,00
Total Control of the		Allievo Car.	£21.046,37	00'03	00'00	C23.046,37	3 €1.631.093,68	m	@1.631,093,68 0	00'00	0 00'03 0	0 00,03 0		60,00	5 co,03	0 00'NO	0 50,00
AM.	310	Carabiniere	C 38.210,00	C1.100,00	E1.100,00 €2.590,00	6.43.900,00	0 , 60,	5 6 00,03	59.741,750,00	21 6:2.989,000,00	12 612.989.000,00 12	£12,989.	C9.741	g ag'b	0 00'00	60,00	
744 5		Car. Scelta	C39,650,00	61.100,00	£1.100,00 £2.590,00	£ 43.340,00	0 00		60,00	0 00,00			CD,000 3 63.358.850,00 12	1	¢ 13.435.406,00 12	C 13.435.400,DO 12	12 €13.435.400,00
7 45 2 45 2 45 2 45 2 45 2 45						Totale oneri	3 €1,631,093,60 12		611.372.843,68 12	2 612.389.000,00	C12.989.0	112 €12.989.000,000,12	•			\$ 13,435,400,0012	12 < 19,435,400,00
		Allieno Fin.	£20,455,32	00'03	100,00	C 20,455,32	9 6450.017,04	6.	@ 450.017,04 D	0 00'00	0 00'93 0	0 00'23 0 0	0 0	D CO.0	0.00	00'03	a €0,00
	00 00	Finanziere	£38,210,00	€3,440,00	£4,310,00	£43,950,00	0 60,	3 . 6 00,03	£2.901.360,00 12	Z C3.868.480,00,12	£ 3.868.	63,85	9	0 00'0	00'00	€0,03	
		Fin. Scelto	439,650,00	£1.440,00	€4.310,00		0 : 80,	0 00,03	00'00		0 00'00 0	00'02	C 558.800,00 12		C3.995,200,00 12	6.3,995.200,00	12 53.995,200,00
					;	Totale onerg 3	3 €450.017,04 12	i	53.351.377,04	2 €3,858,480,00 12	12 €3.868.880,00 12	12 C3.858.480,D0 1Z	0 12 CE.900.160,00 12		63.995,200,00	€ 3,995,200,00 12	12 €3.995.200,00
**************************************		Alfieyo Ag.	€ 15.740,00	-06,00	00'00	€15.740,00 3	3 ¢385,630,00 0	0 00	0 00'03	60,00	0 00'03 0	D 00'03 D		60,00 0	0 00'03	00'0∋	0
36	හ ග	Agente	€38,210,00	€770,00	6770,00 62,725,00	£41.705,00 0	0 60,	€0,00 12 €	64.087.090,00 12	Z	12 64.087,090,00 12	£4,087	C3.06	0 05'2	0 00,00	00'00	00'03
		Ag. Scelto	€39.650,00	61.670,00	00,226.53	£ 44.245,00 0		0 00,00	00'00	00'03	0 00003 : 0		3 E1,08A.002,50 12		C4.335.010,000 12;	£4.336.010,000 12	12 C4336.016,90
			•			Totale onesi	1 € 585.530,00 12		£4.087.090,00 12	Z 44.087.4390,00 12	12 €4.087.080,08 12	12 64.087.090,08 12	0 12 C4.149.320,00 12		£4.336.010,00 12	C4,236.010,00 12	12 (4.336,010,00
									ļ 								
100 910 100 100 100 100 100 100 100 100						E 00'03		€0,00 12	£0,αb 1.2	21 00'00 12	12 00,03 21	12 40,00 9		0 00'00	C0'03	0 00'03	00'03 0
						0 00'03		0 00'03	0 00'03	£0,00 0	0 00'03 0	0 00'00		C0,000 1.2	£0,00 3.2	£0,00	
						0 00'03		. 6 go,09 €	£0,60 0	0 00'00 0	a	0 00'03 0		€0,000 0	0 00'00	0 00'00	70.4
						Totale oneri	3 60,	£ 0,00 13	£0,00 12	2 £0,00 ₀ 12	12 €0,00 12	12 50,00	7	50,00	£ 0,00 1Z	20'03	12 ¢0,00
			ton.														
Totale unità	273			totale c	totale oneri Forze di Folizia	di Folizia	63,155,365,72	_	£25.085.935,72	€28.392.570,00	628,392,570,00	£28.352.570,00	628,724,517,50	50 €29.720.350,00		£29.720.360,00	£29.720.360,00

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori spese/entrate in conto corrente:

(mln di euro)

				S.N	I.F.			Fabbi	sogno			Indebita	mento	
norma	s/e	c/K	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
co.1-2	>s	c			0,4	3,3			0,4	3,3			0,4	3,3
co.1-2	>e	t/c							0,2	1,6			0,2	1,6

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, alla luce degli elementi e parametri, nonché dei dati sulle platee forniti dalla RT, completi dell'indicazione dei criteri adottati nella stima dei costi unitari annui in un orizzonte decennale conformemente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, nulla da osservare.

Ad ogni modo, per quanto attiene alla formulazione delle norme, si rileva che il comma 1 correttamente, a fronte di un limite massimo di spesa autorizzata, individua anche le assunzioni da effettuare entro un limite massimo di unità aggiuntive.

Circa l'impatto sui saldi di finanza pubblica della maggiore spesa prevista, anche al fine di consentire un puntuale scrutinio degli effetti d'impatto indicati sommariamente, andrebbero in ogni caso richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti sulla spesa complessiva prevista in ragione annua, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Art. 19, commi 3-4 (Assunzioni straordinarie Arma dei Carabinieri)

Il comma 3 autorizza l'assunzione di ulteriori 50 unità nel ruolo iniziale dell'Arma dei carabinieri. Delle suddette 50 unità, 25 sono destinate all'incremento del contingente per la tutela dell'ambiente.

Il comma 4 conseguentemente modifica l'organico dei carabinieri adibiti alla tutela ambientale, il cui contingente totale diviene pari a 274 unità (da 249) con un incremento da 39 a 64 del numero di appuntati e carabinieri.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale ribadisce che la norma prevede l'assunzione, a decorrere dal 1° ottobre 2020, di ulteriori 50 unità nel ruolo iniziale dell'Arma dei carabinieri, espressamente destinate al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale.

Di queste 50 unità, 25 sono infatti assunte a incremento del contingente per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare).

A tal fine, l'ultimo periodo dello stesso comma autorizza la spesa di euro 263.080 per l'anno 2020, euro 1.831.221 per l'rumo 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per l'anno 2023, euro 2.090,855 per l'anno 2024, euro 2.108.880 per l'anno 2025 ed euro 2.162.955 a decorrere dall'anno 2026.

Anche tali oneri sono comprensivi dei costi connessi alla corresponsione del trattamento retributivo fondamentale e di quello accessorio, proiettati fino al 2026, anno a partire dal quale andranno a regime.

		onere	complessivo A REGIME	€2.162.955,00
		2028	onere annuo complessivo	£2162955,00
		2027	onere annua complessivo	62,162,955,00
O Tena		2026	onere annuo Complessivo	€2.162.955,00
Carabini	tobured	2025	onere annuo complessivo	€2.108.880,00
4 - ASSUNZIONE DI 50 Carabinieri	ONERI COMPLESSIVI	2024	onere annuo complessivo	£ 2.090,855,00
SCZZO	VERI CON	2023	onere annuo complessivo	€ 2.090.855,00
	0	2022	cnere annud Complessivo	€2.090.855,10
Tabella		2021	onere annuo complessivo	61.831.223,00
		2020	onste annua complessivo	€ 263,080,00
			ENTITA'	O.
				ARMA DEI CARABINIERI

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori spese/entrate in conto corrente:

(mln di euro)

				S.N	I.F.			Fabbi	sogno			Indebita	mento	
norma	s/e	c/K	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
co.3	>s	с	0	0,3	1,8	2,1	0	0,3	1,8	2,1	0	0,3	1,8	2,1
co.3	>e	t/c						0,1	0,9	2,0		0,1	0,9	2,0

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, premesso che la norma autorizza assunzioni in numero determinato e che la RT fornisce le indicazioni utili alla determinazione della autorizzazione di spesa corrispondente, nulla da osservare.⁴⁷

Ad ogni modo, anche al fine di consentire uno scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero in ogni caso richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Art. 19, comma 5 (Adequamento risorse spese funzionamento FF.PP.)

La norma autorizza – per le spese di "funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto", la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 (assunzioni straordinarie Forze di polizia) e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3 (potenziamento Comando carabinieri per la tutela ambientale).

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale ribadisce che la norma prevede la copertura forfettaria delle spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1e 2, con lo stanziamento dì euro 100.000 per il 2020, euro 1.100.000 per il 2021 ed euro 3.100.000 a decorrere dal 2022.

In dettaglio, è autorizzata la spesa di funzionamento di 100.000 euro annui a decorrere dal 2020 per l'attuazione del reclutamento dei 50 carabinieri destinati a far fronte al potenziamento del Comando Carabinieri per la tutela ambientale, e di 1 milione di euro per il 2021 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per l'implementazione delle assunzioni straordinarie di 2.319 unità nelle Forze di polizia.

Tali spese sono destinate a coprire un ampio ventaglio di attività formative e logistiche, dall'addestramento all'equipaggiamento, dall'armamento al vettovagliamento dei nuovi assunti.

-

La norma prevede un'autorizzazione di spesa puntuale — a decorrere dal l° ottobre 2020- a fronte di un numero determinato di unità. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, pagina 18.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori spese/entrate in conto corrente:

(mln di euro)

				S.N	V.F.			Fabbi	sogno			Indebita	mento	
norma	s/e	c/K	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
co.5	>s	c	0	0,1	1,1	3,1	0	0,1	1,1	3,1	0	0,1	1,1	3,1

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, posto che la RT si limita a richiamare genericamente i fabbisogni di spesa previsti in relazione ai contingenti assunzionali ivi richiamati e riferiti alle autorizzazioni al reclutamento incluse nel piano straordinario, andrebbero richieste più puntuali indicazioni in merito alle spese considerate ai fini della quantificazione della spesa di cui trattasi, fornendosi a tal fine l'indicazione anche dei parametri corrispondenti adottati per la stima dell'onere annuo.

Art. 19, comma 6 (Copertura articolo: riduzione F.I.S.P.E e Tab A)

La disposizione provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19 disponendo che:

a) quanto a 1.025.304 euro per l'anno 2021, 6.248.137 euro per l'anno 2022, 12.281.393 euro per l'anno 2023, 38.313.627 euro per l'anno 2024, 71.977.413 euro per l'anno 2025, 98.263.596 euro per l'anno 2026, 101.731.350 euro per l'anno 2027, 102.204.140 euro per l'anno 2028, 103.684.910 euro per l'anno 2029, 105.291.617 euro per l'anno 2030 e 106.287.460 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si effettua la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

b) quanto a 363.080 euro per l'anno 2020 e 2.262.955 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si effettua la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019–2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale ribadisce che la norma reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori spese/entrate in conto corrente:

(mln di euro)

			S.N.F.					Fabbisogno				Indebitamento			
norma	s/e	c/K	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
co.6	<s< td=""><td>с</td><td>0</td><td>0</td><td>-1,0</td><td>-6,2</td><td>0</td><td>0</td><td>-1,0</td><td>-6,2</td><td>0</td><td>0</td><td>-1,0</td><td>-6,2</td></s<>	с	0	0	-1,0	-6,2	0	0	-1,0	-6,2	0	0	-1,0	-6,2	
co.6	<s< td=""><td>с</td><td>0</td><td>-0,4</td><td>-2,3</td><td>-2,3</td><td>0</td><td>-0,4</td><td>-2,3</td><td>-2,3</td><td>0</td><td>-0,4</td><td>-2,3</td><td>-2,3</td></s<>	с	0	-0,4	-2,3	-2,3	0	-0,4	-2,3	-2,3	0	-0,4	-2,3	-2,3	

Al riguardo, per i profili di copertura finanziaria, il Governo in prima lettura ha confermato che la riduzione del FISPE non pregiudica l'attuazione degli interventi disposti, mentre non ha fornito indicazioni sul Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'ambiente⁴⁸. Su tale ultimo fondo, posto che l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) e dell'ulteriore ricorso al medesimo accantonamento operato dall'articolo 24, commi 3 e 5, del presente provvedimento, andrebbe solo confermata l'assenza di pregiudizi per altri interventi da approvare in corso d'anno a valere sulle medesime risorse.

Articolo 19-bis (Assunzioni di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri)

Il comma 1 prevede che al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. I contratti non potranno superare la durata di 36 mesi, anche discontinuamente.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020–2022, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, premesso che il dispositivo è formulato come limite massimo di spesa non ci sono osservazioni.

Ad ogni buon conto, al fine di consentire un apprezzamento circa la congruità delle risorse stanziate a fronte dei fabbisogni previsti, andrebbero richiesti elementi documentativi in merito alle unità assunzionali previste a t.d. e più in generale in merito alle necessità di un ausilio di intervento nel settore boschivo in favore dell'Arma dei Carabinieri, ramo forestale.

Sulla copertura, premesso che la norma fa riferimento delle risorse del fondo speciale di parte corrente, allo scopo segnalando l'accantonamento previsto per il ministero della difesa, andrebbe confermata l'esistenza delle disponibilità a valere dei suddetti stanziamenti nonché richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa già programmati.

⁴⁸ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 gennaio 2020, pagina 18.

Articolo 19-ter

(Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame in sede referente svoltosi in prima lettura con un emendamento del Governo, interviene sulla previsione dell'art. 50–bis del c.d. decreto–legge fiscale (n. 124 del 2019) relativa al pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco.

La nuova disposizione – specificando che il pagamento dei compensi riguarda le prestazioni di lavoro straordinario riferite ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidate – è finalizzata a ricomprendere anche il pagamento di una parte delle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nell'anno 2019. Viene inoltre specificato che tali compensi sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni.

Resta ferma l'autorizzazione di spesa complessiva, già prevista dal citato articolo 50–bis, pari a 180 milioni di euro.

<u>La RT</u> annessa all'emendamento governativo riferisce che l'articolo 50–*bis* del cd. decreto fiscale 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n, 157, ha autorizzato la spesa complessiva di 180 milioni di euro per il pagamento di compensi per lavoro straordinario reso dalle Forze di polizia c dai Vigili del fuoco "riferiti ad annualità precedenti al 2019 e non ancora liquidali".

Il presente intervento normativo consente di utilizzare la somma di cui al vigente articolo 50–bis anche per il pagamento di una parte delle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nell'anno 2019.

Inoltre, viene previsto che i compensi siano corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa.

Con particolare riguardo alla quota, pari a 175 milioni di euro, assegnala alle Forze di polizia dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 50–bis, si è reso necessario rimodulare lo stanziamento di 175 milioni di euro, sulla base del fabbisogno complessivo relativo al biennio 2018–2019, come di seguito rappresentato:

Tabella 1

Forza di Polizia	Fabbisogno 2018	Fabbisogno 2019	Totale
Polizia di Stato	36 milioni di euro	74 milioni di euro	110 milioni di euro
Arma dei Carabinieri	84 milioni di euro	85,6 milioni di euro	169,6 milioni di euro
Guardia di Finanza	43 milioni di euro	44 milioni di euro	87 milioni di euro
Polizia Penitenziaria	12 milioni di euro	18 milioni di euro	30 milioni di euro
	175 milioni di euro	221,6 milioni di euro	396,6 milioni di euro

In considerazione del mutato parametro di riferimento – che tiene conto non solo del fabbisogno 2018 ma anche di quello relativo al 2019 – l'immutata autorizzazione di spesa di 175 milioni viene proporzionalmente ripartita così come segue:

Tabella n.2

Forza di Polizia	Fabbisogno complessivo 2018–2019	Nuova ripartizione dei 175 milioni
Polizia di Stato	110 milioni di euro	48 milioni di euro
Arma dei Carabinieri	169,6 milioni di euro	74 milioni di euro
Guardia di Finanza	87 milioni di euro	40 milioni di euro
Polizia Penitenziaria	30 milioni di euro	13 milioni di euro
	396,6 milioni di euro	175 milioni di euro

Come si evince dalla Tabella n.2, la rimodulazione consentirà di assolvere al pagamento di parte del fabbisogno complessivo 2018–2019 delle Forze di polizia, nel limite di spesa di 175 milioni di euro, sulla base di criteri di priorità stabiliti dalle singole amministrazioni interessate.

Restando immutata l'iniziale complessiva autorizzazione di spesa pari a 180 milioni di euro, l'intervento proposto non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi finanza non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, ivi trattandosi di dispositivo di mero rilievo contabile ridefinendo il parametro di riferimento del fabbisogno per lavoro straordinario delle FFPP in riferimento al biennio 2018/2019 fermo restando lo stanziamento complessivo già previsto ai sensi della legislazione vigente⁴⁹, nulla da osservare.

Articolo 20

(Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

Il comma 1 reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad integrare le risorse per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede:

- a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di riaccertamento dei residui di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34–*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto—legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale descrive le norme.

_

Con riferimento all'articolo 50-bis del Decreto legge 157/2019, si rinvia alla Nota di lettura n. 102, pagine 132-134.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori/minori spese e maggiori entrate in conto corrente:

(mln di euro)

			S.N.F.					Fabbisogno			Indebitamento			
norma	s/e	c/K	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
co.1	>s	c	0	3,0	5,0	8,0	0	3,0	5,0	8,0	0	3,0	5,0	8,0
co.1	>e	t/c					0	1,5	2,4	3,9	0	1,5	2,4	3,9
co.2	<s< td=""><td>c</td><td></td><td>-1,0</td><td></td><td></td><td></td><td>-1,0</td><td></td><td></td><td></td><td>-1,0</td><td></td><td></td></s<>	c		-1,0				-1,0				-1,0		
co.2	<s< td=""><td>c</td><td>0</td><td>-2</td><td>-5</td><td>-8</td><td>0</td><td>-2</td><td>-5</td><td>-8</td><td>0</td><td>-2</td><td>-5</td><td>-8</td></s<>	c	0	-2	-5	-8	0	-2	-5	-8	0	-2	-5	-8

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, premesso che l'onere è configurato come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Sui profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2, lettere a) e b), provvede agli oneri derivanti, per una parte, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per il riaccertamento dei residui passivi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34–*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

In entrambi i casi, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità nonché richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni già previsti per il medesimo anno⁵⁰.

Articolo 21 (Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)

La norma incrementa di 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 l'autorizzazione di spesa in favore del Fondo per la retribuzione, di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia, prevista dall'art. 1, comma 442, lettera d), della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019). Alla copertura dell'onere della spesa prevista si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (ex articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale descrive la disposizione.

residui passivi risulta per l'anno 2020 pari ad euro 39.817.284.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori/minori spese ed entrate in conto corrente:

Sul punto, si segnala che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, la dotazione del Fondo di riaccertamento dei

(mln di euro)

			S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento			
norma	s/e	c/K	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
co.1	>s	с	0	1,8	1,8	1,8	0	1,8	1,8	1,8	0	1,8	1,8	1,8
co.1	>e	t/c					0	0,9	0,9	0,9	0	0,9	0,9	0,9
co.1	<s< td=""><td>с</td><td>0</td><td>-1,8</td><td>-1,8</td><td>-1,8</td><td>0</td><td>-1,8</td><td>-1,8</td><td>-1,8</td><td>0</td><td>-1,8</td><td>-1,8</td><td>-1,8</td></s<>	с	0	-1,8	-1,8	-1,8	0	-1,8	-1,8	-1,8	0	-1,8	-1,8	-1,8

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione posto che l'onere risulta configurato come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, va evidenziato che la norma provvede ai maggiori oneri, in misura pari a 1,8 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 3000) ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002⁵¹.

Ciò posto, alla luce delle riassicurazioni fornite nel corso dell'esame in prima lettura circa l'utilizzo delle risorse previste a copertura che non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità a cui è preordinato il Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002⁵², non ci sono osservazioni.

Articolo 21-bis (Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione)

Il comma 1 prevede una autorizzazione di spesa pari a 5 mln di euro dell'importo delle risorse da utilizzare in sede di contrattazione collettiva 2019/2021 per determinare la nuova misura dell'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il comma 2 stabilisce agli oneri che ne derivano, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai tini del bilancio triennale 2020–2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il comma 3 afferma che in sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si tiene conto delle risorse di cui alla presente disposizione ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno.

<u>La RT</u> annessa all'emendamento del Governo approvato in prima lettura ribadisce che la norma dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'incremento dell'indennità di

_

In proposito, si evidenzia che nel bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, sul Fondo in esame risultano allocate risorse pari a 21.798.340 euro per il 2020 e a 33.798.340 euro per ciascuno degli anni.

Sul punto, nel corso dell'esame in commissione referente svoltosi durante l'esame in prima lettura, il rappresentante del governo ha assicurato che "non si ritiene che possano essere pregiudicate le finalità del fondo di cui all'art.23, comma 1, della legge 289/2002, considerato che le risorse residuate al predetto fondo, al netto delle somme imputate per un incremento del trattamento accessorio della carriera prefettizia, rispettano la consistenza sull'andamento ciclico del fondo registrato negli ultimi esercizi finanziari." Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 gennaio 2020, pagina 18.

amministrazione, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva, spettante al personale di livello non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, per una somma pari a 5.000.000 di euro.

Si tratta di una misura, come specificato al comma 3 della disposizione, ulteriore rispetto a quelle introdotte con la legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 143–144) e finalizzate all'armonizzazione dei trattamenti accessori del personale dei Ministeri, volta specificamente ad accelerare, attraverso l'utilizzo di risorse proprie del Ministero dell'interno, la progressiva perequazione della suddetta indennità a quella, più remunerativa, in godimento al personale di altre Amministrazioni.

Con l'attribuzione di tali risorse finanziarie si intendono compensare le ulteriori, consistenti attività espletate anche dal personale contrattualizzato non dirigenziale, a seguito dell'esponenziale aumento di competenze dell'Amministrazione dell'interno. Infatti, le Prefetture–U.T.G., in particolare, sono state interessate da un notevole incremento dei carichi di lavoro, soprattutto nel settore dell'immigrazione e della depenalizzazione. Per quest'ultima competenza, i decreti legislativi del 15 gennaio 2016 nn. 7 e 8 – recanti interventi in materia di depenalizzazione e sanzioni amministrative hanno da ultimo assegnato ulteriori incombenze, nonché l'assunzione di responsabilità aggiuntive anche sotto il profilo contabile, alle medesime Prefetture–U.T.G. già peraltro interessate da una notevole e diversificata tipologie di fattispecie connesse all'abrogazione di reati ed introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta, pari a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020–2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori e minori spese in conto corrente:

(mln di euro)

			S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento			
norma	s/e	c/K	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
19- <i>bis</i>	>s	c	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5
F.s.	<s< td=""><td>с</td><td>0</td><td>0</td><td>-5</td><td>-5</td><td>0</td><td>0</td><td>-5</td><td>-5</td><td>0</td><td>0</td><td>-5</td><td>-5</td></s<>	с	0	0	-5	-5	0	0	-5	-5	0	0	-5	-5

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione di spesa è chiaramente configurata quale tetto massimo da 2021, nulla da osservare. Ad ogni modo, anche al fine di valutare la congruità delle risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti, sarebbe utile l'acquisizione di maggiori informazioni in merito alle somme

unitarie da riconoscersi, "mediamente", con cadenza mensile, a ciascuna unità lavorativa del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, per la perequazione della relativa indennità con quella percepite dai dipendenti di altri ministeri⁵³.

Circa i profili di copertura, posto che la norma provvede agli oneri mediante riduzione degli stanziamenti previsti a calere del fondo speciale di parte corrente, a tal fine avvalendosi degli accantonamenti destinati al dicastero dell'interno, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità nonché confermata l'adeguatezza delle residue risorse ivi previste a fronte dei fabbisogni di spesa già programmati.

Articolo 22 (Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa)

Il comma 1 modifica l'assetto organizzativo del Consiglio di Stato prevedendo l'istituzione di una ulteriore sezione, nonché l'aumento da due a tre del numero di presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale. È altresì prevista l'istituzione di due nuove sezioni riferibili specificamente al Tar Lazio. Per effetto di quanto previsto dal comma 320–bis, la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è definitivamente sostituita dalla seguente:

"TABELLA A

Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:

Presidente del Consiglio di Stato	n. 1
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato	n. 1
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato	n. 22 (*)
Presidenti di Tribunale amministrativo regionale	n. 24
Consiglieri di Stato	n. 102 (*) (**)
Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari	n. 403 (***)

(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.

(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426."».

_

^(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

A decorrere dal 1º luglio 1995, ai dipendenti del Comparto Ministeri viene corrisposta l'indennità di amministrazione di cui all'art. 34 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 16 maggio 1995 (CCNL 1994/1997). Si tratta di un assegno tabellare riconosciuto per 12 mensilità e assoggettato alle stesse ritenute contributive (assistenziali e previdenziali) dello stipendio. Tale emolumento fa parte del trattamento accessorio e, abbatte pertanto la maggiorazione del 18% della base pensionabile. L'indennità viene riconosciuta in misura differenziata a seconda dell'Amministrazione presso cui viene prestato servizio. Gli importi mensili ancora vigenti sono quelli previsti in tabella F del CCNL 2006 – 2009 sottoscritto in data 14 settembre 2007.

È infine prevista l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica.

Il comma 2 interviene sulla dotazione prevista per le esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa dal comma 320, abrogando l'autorizzazione di spesa di un milione di euro dal 2020.

Il comma 3 rimodula la quantificazione degli oneri per l'assunzione dei nuovi magistrati amministrativi. Per le assunzioni dei nuovi magistrati amministrativi, in particolare l'autorizzazione di spesa di cui al comma 320 della legge di bilancio 2019, (l. 145/2018) è ridotta nel 2020 da 5 milioni a 2.934.632; mentre nei restanti anni è aumentata: nel 2021 da 5 milioni a 5.915.563; nel 2022 da 5.600.000 a 5.971.938; nel 2023 da 5.900.000 a 6.673.996; nel 2024 da 5.900.000 a 6.972.074; nel 2025 da 6 milioni a 6.985.009; nel 2026 da 6.100.000 a 7.103.839; nel 2027 da 7 milioni a 7.156.597; a decorrere dal 2028 da 7 milioni a 8.115.179 annui.

Il comma 4 autorizza il Consiglio di Stato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per l'anno 2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996 euro per l'anno 2023, 1.072.074 euro per l'anno 2024, 985.009 euro per l'anno 2025, 1.003.839 euro per l'anno 2026, 156.597 euro per l'anno 2027, 1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e quanto a 115.179 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019–2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale conferma che la norma modifica l'assetto organizzativo del Consiglio di Stato prevedendo l'incremento del numero delle sezioni consultive o giurisdizionali, che passerebbero dalle attuali sei a sette, e l'aumento da due a tre del numero dei presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale.

Inoltre, viene prevista l'istituzione di due nuove sezioni riferibili specificamente al TAR Lazio – sez. Roma.

Conseguentemente la dotazione organica del personale di magistratura della giustizia amministrativa (come progressivamente modificata) viene incrementata come segue:

- presidenti di sezione del Consiglio di Stato: 3 unità;
- presidenti di TAR (riferibili specificamente al TAR Lazio sezione di Roma): 2 unità:
 - consiglieri di stato: 12 unità;
- referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali: 18 unità.

La tabella seguente reca l'indicazione degli oneri necessari, nel decennio, a coprire la spesa connessa alle coperture di organico e alle assunzioni del personale dì magistratura della giustizia amministrativa (15 Consiglieri di Stato e 20 referendari Tar).

(euro)

			(euro)
Cost	o medio della carriera ec	onomica di un referendario	TAR
	Anno	Costo unitario	Costo totale di 20 Referendari TAR
Costo referendario alla seconda classe –primo anno	2020	62.859,96	1.257.199,17
Costo referendario alla terza classe	2021	128.034,91	2.560.898,26
Costo referendario alla terza classe	2022	128.034,91	2.560.898,26
Costo referendario alla quarta classe	2023	132.664,05	2.853.281,01
Costo primo referendario alla terza classe (sei mesi)	2024	72.691,44	1.453.828,80
Costo primo referendario alla quarta classe	2025	146.676,39	2.933.527,87
Costo primo referendario alla quarta classe	2026	146.676,39	2.933.527,87
Costo primo referendario alla quinta classe (18 mesi)	2027	227.928,33	4.558.588,59
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	2028	196.577,61	3.931.562,16
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	2029	196.577,61	3.931.552,16

Gli importi sono al lordo degli oneri riflessi.

(euro)

	Costo medio della carriera econo	mica di un consigliere di Sta	to
	Anno	Costo unitario	Costo totale di 15
			consiglieri di Stato
Costo consigliere all'ottava	2020	98.288,80	1.474.332,06
classe 3 scatti - primo anno			
Costo consigliere all'ottava	2021	196.577,61	2.948.864,12
classe 3 scatti			
Costo consigliere all'ottava	2022	200.335,95	3.005.039,31
classe 4 scatti			
Costo consigliere con	2023	240.967,61	3.614.514,15
trattamento economico			
Presidente di sezione			
all'ottava classe 6° aumento			
biennale (1° anno)			
Costo consigliere con	2024	243.018,69	3.645.280,37
trattamento economico			
Presidente di sezione			
all'ottava classe 7° aumento			
biennale			
Costo consigliere con	2025	243.018,69	3.645.280,37
trattamento economico			
Presidente di sezione			
all'ottava classe 7° aumento			
biennale			

Costo consigliere con	2026	247.423,46	3.711.351,97
trattamento economico			
Presidente di sezione			
all'ottava classe 8° aumento			
biennale			
Costo consigliere con	2027	247.423,46	3.711.351,97
trattamento economico			
Presidente di sezione			
all'ottava classe 8° aumento			
biennale			
Costo consigliere con	2028	251.828,42	3.777.426,36
trattamento economico			
Presidente di sezione			
all'ottava classe 9° aumento			
biennale			
Costo consigliere con	2029	251.828,42	3.777.426,36
trattamento economico			
Presidente di sezione			
all'ottava classe 9° aumento			
biennale			

Gli importi sono riportati al lordo degli effetti riflessi.

In merito alla determinazione dei predetti oneri precisa che:

- per gli incrementi della dotazione organica nelle qualifiche di Presidente di sezione del Consiglio di Stato e dei TAR, giacché ogni consigliere (di TAR o del Consiglio di Stato) consegue trattamento economico della predetta qualifica di Presidente di sezione al compimento del quarto anno di servizio nella qualifica di consigliere, nessun ulteriore incremento retributivo consegue alla nomina alle predette superiori qualifiche di Presidente giacché ad esse possono assurgere unicamente i consiglieri con ben oltre quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza. Conseguentemente, con riferimento ai presidenti del Consiglio di Stato e dei TAR (attesa l'equiparazione tra le due figure), non sono previsti maggiori e nuovi oneri, essendo la nomina a presidente riservata ai consiglieri di Stato e di TAR con 8 anni di anzianità nella qualifica che già godono del trattamento retributivo dei presidenti. Si è tuttavia tenuto conto della circostanza che la predetta progressione di carriera determina scoperture organiche nelle qualifiche inferiori e pertanto si è incrementato di un numero corrispondente ai nuovi presidenti di sezione il numero dei posti da coprire e le assunzioni da effettuare per le qualifiche inferiori come di seguito specificato;
- per quanto riguarda le assunzioni delle 20 unità relative ai TAR (18 quale aumento di organico e 2 per le scoperture che si determinano per effetto delle due nuove nomine a presidente di sezione) si è fatto riferimento alla retribuzione dei referendari TAR ed al relativo sviluppo decennale, trattandosi della qualifica di ingresso nella carriera: ed invero, le qualifiche di primo referendario e di consigliere di TAR sono da considerarsi, al fine del computo in parola, alla stregua di mere progressioni economiche (per le quali non è previsto un ingresso diretto dall'esterno);
- per quanto riguarda i 15 consiglieri di Stato (12 per aumento di organico e 3 per le scoperture che si determinano per effetto delle due nuove nomine a presidente di

sezione) si è provveduto a quantificare i relativi oneri considerando la retribuzione dei consiglieri di Stato ed il relativo sviluppo decennale;

Con riferimento all'incremento di tre posti di funzione di livello dirigenziale non generale nella dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa per le esigenze di supporto alle attività del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi Regionali e alla relativa autorizzazione ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, la quantificazione degli oneri, che tiene conto della stima degli incrementi relativi al rinnovo contrattuale 2016-2018, è riportata nella tabella seguente:

	Unità	Onere unitario annuo comprensivo di oneri riflessi	Oneri a regime dal 2021
Dirigente non generale	3	135.400	
TOTALE SPESE DI PERSONALE			406.200

Il computo dei predetti oneri assunzionali è stato effettuato per l'anno 2020 considerando che le assunzioni/coperture di organico avvengano non prima di luglio del medesimo anno.

Inoltre, si modifica la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, onde includervi gli ampliamenti della dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa già apportati dalla legislazione sopravvenuta, così nel dettaglio:

- 1) dall'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha aggiunto 3 presidenti di sezione del Consiglio di Stato, 10 consiglieri di Stato e 60 consiglieri/referendari di TAR;
- 2) dall'articolo 6–*bis*, comma 2, del decreto–legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, che ha istituito il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato;
- 3) dall'articolo 18, comma 4, decreto—legge 30 dicembre 2005, n. 273, conve1tito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha aggiunto 1 Consigliere di Stato;
- 4) dall'articolo 1, comma 480, legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha aggiunto 1 presidente di sezione del Consiglio di Stato, 7 consiglieri di Stato e 15 consiglieri/referendari di TAR.

A tali posti si sommano altresì quelli ulteriormente introdotti dalla norma relazionata, ossia 3 presidenti di sezione del Consiglio di Stato, 2 presidenti di TAR, 12 consiglieri di Stato e 18 consiglieri/referendari di TAR.

Sicché, all'attualità, la Tabella A reca: 1 posto di Presidente del Consiglio di Stato; 1 posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato; 22 posti di presidenti di sezione del

Consiglio di Stato; 24 posti di presidente di TAR; 102 posti di consiglieri di Stato; 403 posti di consigliere/referendario di TAR.

Non sono inclusi nella Tabella, come viene specificato nelle note in calce alla stessa, i posti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (sia laici sia togati, giacché questi ultimi *ex lege* in fuori ruolo), nonché i posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e quelli della sezione autonoma di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino–Alto Adige, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426; nonché, infine, i due posti di Consigliere di Stato di lingua tedesca previsti dall'articolo 14 dello stesso decreto n. 426/1984.

Certifica sul comma 2 che la norma ivi prevista dispone la soppressione, a decorrere dall'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del comma 320 con un risparmio di spesa pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020.

Sul comma 3 evidenzia che la norma ivi prevista opera la modifica del secondo periodo del comma 320 relativo all'autorizzazione di spesa complessiva come sotto riportato:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	a decorrere dal 2028
comma 320 LV	5.000.000	5.000.000	5,600,000	5.900.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000	7.000.000	7.000.000
omma 320 modificat	2.934.632	5.915.563	5.971.938	6,673,996	6.972.074	6.985.009	7.103.839	7.156.597	8,115.179
economie/oneri	2.065.368	- 915.563	- 371.938	- 773.996	-1.072.074	- 985.009	-1.003.839	- 156.597	-1.115.179

Sul comma 4 evidenzia che la norma prevede che, per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto–legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente e nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La disposizione potrà essere attuata ad invarianza delle risorse assegnate alla Giustizia amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalle cessazioni dal servizio di n.3 unità di personale dirigenziale di livello non generale alla data del 31 dicembre 2018, per un risparmio di spesa da *turn over*, ai fini delle assunzioni per il 2019, tenuto conto della stima degli incrementi relativi al rinnovo contrattuale 2016–2018, pari ad euro 406.200 a fronte di un impegno per il conferimento di un incarico dirigenziale di livello generale pari ad euro 216.000.

Riferisce che alla copertura degli oneri derivanti dal rafforzamento della magistratura amministrativa pari a 915,563 euro per l'anno 2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996 euro per l'anno 2023,1.072.074 euro per l'anno 2024, 985.009 euro per l'anno 2025, 1.003.839 euro per l'anno 2026, 156.597 euro per l'anno 2027, 1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, per 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e per

115.179 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori spese/entrate in conto corrente.

(mln di euro)

				S.N	I.F.		Fabbisogno			Indebitamento				
norma	s/e	c/K	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
co.1	S	С	0	-2,1	0,9	0,4	0	-2,1	0,9	0,4	0	-2,1	0,9	0,4
co.1	e	t/c					0	-1,0	0,4	0,2	0	-1,0	0,4	0,2
co.2	S	c	0	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1
co.5	<s< td=""><td>С</td><td></td><td>-0,1</td><td>-0,1</td><td>-0,1</td><td></td><td>-0,1</td><td>-0,1</td><td>-0,1</td><td></td><td>-0,1</td><td>-0,1</td><td>-0,1</td></s<>	С		-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, pur prendendo atto degli elementi di quantificazione puntualmente forniti dalla RT, rispondenti ai precisi *caveat* richiesti dall'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità, va preliminarmente evidenziato che la configurazione dei relativi oneri assunzionali come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il summenzionato numero di assunzioni venisse determinato entro un limite massimo ("fino a"). Ad ogni modo, andrebbero richiesti anche i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

Sul comma 2, andrebbero richieste delucidazioni in merito alla piena sostenibilità della riduzione dello stanziamento di cui trattasi, alla luce dei fabbisogni per spese di funzionamento già programmati per l'anno corrente. Ciò detto, anche in considerazione degli incrementi assunzionali di personale dirigente e di magistratura previsti in relazione alle modifiche ai quadri organici di cui al comma 1. Sul punto, va sottolineato che tale componente di risorse è espressamente richiamata al comma 5 quale fattore di copertura dei maggiori oneri di cui ai reclutamenti previsti dal comma 1.

Per i profili di copertura finanziaria, alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura, nulla da osservare⁵⁴.Ad ogni modo, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla adeguatezza delle rimanenti risorse a valere degli accantonamenti del fondo speciale ivi richiamato a fronte dei fabbisogni di spesa già programmati per iniziative legislative.

Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 gennaio 2020, pagina 21.

Articolo 22–bis (Piante organiche flessibili distrettuali)

In particolare, la norma, interviene sul procedimento di assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale ai singoli uffici giudiziari del distretto, prevedendo che il parere obbligatorio del ministro della giustizia non sia più vincolante.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.

<u>Al riguardo</u>, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale della norma, nulla da osservare.

Articolo 23 (Adeguamento della struttura della Corte dei conti)

Il comma 1 prevede un incremento di complessive 25 unità della dotazione organica dei magistrati della Corte dei conti (la quale aumenta così - dalle attuali 611 unità - a 636 unità). Siffatto ampliamento si ripartisce in un incremento di 15 unità del numero di presidenti di sezione, che aumenta da 85 unità a 100 unità - senza considerare il Presidente ed il Procuratore generale della Corte dei conti. Le restanti 10 unità sono ad incremento del numero dei consiglieri, vice procuratori, primi referendari e referendari (che aumenta da 524 unità a 534). Insieme, sono soppresse le tabelle B e C della legge n. 1345 del 1961 che prevedono la complessiva dotazione organica dei magistrati della Corte dei conti, secondo una sotto—ripartizione per qualifiche e per posti di funzione. Dalla soppressione discende che venga meno una puntuale determinazione numerica dei posti ripartita per consiglieri, vice procuratori, primi referendari e referendari. Inoltre, si elimina il tetto attualmente vigente di 10 unità massime per incarichi di presidenti aggiunti o di coordinamento.

Il comma 2 autorizza la Corte dei conti, per il triennio 2020–2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere n.25 referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.

Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, pari a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019–2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale evidenzia che l'attuale dotazione organica del personale di magistratura presso gli uffici e le sezioni della Corte dei conti, a seguito di un'attenta verifica delle somme e delle tabelle ricognitive – che a partire dal 1961 hanno istituito i posti di funzione per ciascuna qualifica in correlazione con le attribuzioni istituzionali della Corte – è stata determinata dalla deliberazione n. 39 del 7 marzo 2013, in n. 611 unità.

Le norme e le deliberazioni precedenti, inerenti alla determinazione della dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti, sono citate e riassunte nella deliberazione n. 39 del 2013.

Con riferimento alla necessità di incrementare l'attuale dotazione organica di n. 611 magistrati con ulteriori 25 unità, si evidenziano di seguito gli elementi necessari per valutare la copertura della spesa derivante dalle predette assunzioni con la qualifica iniziale di Referendario.

Lo sviluppo della carriera del magistrato contabile nei primi dieci anni dalla assunzione nei ruoli con la qualifica di Referendario, posta in modo convenzionale al 10 gennaio 2020, comporta i seguenti costi:

TABELLA 1

Assunzione in servizio 25 R	efe	rendari - ipotesi c	lasse di ingres	so II°. Decorre	nza 01/01/2020.
importi tabellari DPCM 7/8/20	15	Cap. 2100-PG 01	Cap. 2100-PG 02	Cap. 2180-PG 01	
ANNO 2020		TOTALE	TOTALE ONERI PREV. E ASS. D.L.	IRAP	TOTALE COSTO {lordo+oneri riflessi)
Costo unitario REFERENDARIO		€91.641,43	€ 26.289,17	€ 7.789,52	€ 125.720,12
25 unità 2	020	€ 2.291,035,65	€ 657.229,34	€ 194.738,03	€ 3.143.003,02
Costo unitario REFERENDARIO		€ 93.314,19	€ 26.789,00	€ 7.931,71	€ 128.034,89
25 unità 2	021	€ 2.332,854,75	€ 669.724,89	€ 198.292,65	€ 3.200.872,29
Costo unitario REFERENDARIO		€93.314,19	€ 26.789,00	€ 7.931,71	€ 128.034,89
25 unità 2	022	€ 2,332,854,75	€ 669.724,89	€ 198.292,65	€ 3.200.872,29
Costo unitario REFERENDARIO		€ 96.659,48	€ 27.788,57	€ 8.216,06	€ 132.664,10
25 unità 2	023	€ 2.416.487,00	€ 694.714,21	€ 205.401,40	€ 3.316.602,60
Costo unitario PRIMO REF.		€ 105.858,28	€ 30.526,36	€ 8.997,95	€ 145.382,60
25 unità 2	024	€ 2.646.457,00	€ 763.159,06	€ 224.948,85	€ 3.634.564,91
Costo unitarlo PRIMO REF.		€ 106,792,72	€ 30.805,57	€ 9.077,38	€ 146.675,67
25 unità 2	025	€ 2.669.818,00	€ 770.139,33	€ 226.934,53	€ 3.666.891,86
Costo unitario PRIMO REF.		€ 106.792,72	€ 30.805,57	€ 9.077,38	€ 146.675,67
25 unità 2	026	€ 2,669.818,00	€ 770,139,33	€ 226.934,53	€ 3.666.891,86
Costo unitario PRIMO REF.		€ 110.605,23	€ 31.944,75	€ 9.401,44	€ 151,951,43
25 unità 2	2027	€ 2.765.130,75	€ 798.618,78	€ 235.036,11	€ 3.798.785,64
Costo unitario CONSIGLIERE		€ 141.964,22	€ 42.544,53	€ 12.066,96	€ 196.575,71
25 unità 2	028	€3.549.105,50	€ 1.063.613,33	€ 301.673,97	€ 4.914.392,80
Costo unitario CONSIGLIERE		€ 141.964,22	€ 42.544,53	€ 12.066,96	€ 196.575,71
25 unità 2	029	€3.549.105,50	€ 1.063.613,33	€ 301.673,97	€ 4.914.392,80
Costo unitario CONSIGLIERE		€ 144.603,48	€ 43.439,27	€ 12.291,30	€ 200.334,04
25 unità 2	2030	€3.615.087,00	€ 1.085.981,67	€ 307.282,40	€ 5.008,351,06

TABELLA 2

Qualifica	Posizione economica	Anzianità	Classe/scatti
Referendario	Referendari o	Assunzione per concorso	2
Primo Referendario	Primo Referendario	4 anni	1
Consigliere	Consigliere	8 anni	8-3
	Consigliere con TEPS (*)	12 anni	8-6

(*) Trattamento Economico di Presidente di Sezione

Si precisa che l'articolo 3 della legge 6 agosto 1984, n. 425, prevede una progressione economica degli stipendi del personale di magistratura sviluppata, nell'ambito di ciascuna qualifica, in 8 classi biennali ed in successivi aumenti biennali.

Si sottolinea, inoltre, come il trattamento economico di Presidente di Sezione (TEPS), ex articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, che dovrebbe essere conseguito dai magistrati contabili decorsi otto anni nella qualifica di Consigliere, deve essere attribuito a decorrere dal compimento del quarto anno di anzianità maturato nell'ultima qualifica di Consigliere.

In sostanza, la nuova dotazione organica, pari a complessive n. 636 unità, determina nel 2020 una distribuzione del personale rappresentata nelle seguenti tabelle:

TABELLA 5

	MAGISTRATI IN	PERSONALE	REFERENDARI	CONSIGLIERI DI	RIAMMISSIONE	MAGISTRATI IN	COMMISSIONI DI
	SERVIZIO	CESSATO	(Assunzione	NOMINA	IN SERVIZIO	SERVIZIO AL	CONCORSO
			PREVISTA)	GOVERNATIVA		31.12	
				(Assunzione			
				PREVISTA)			
2020	399						
			34				Commissione Pres. Graffeo
-			41				Commissione Pres. Loreto
			40				Commissione Pres. Avoli
			64				In corso
			40				In corso
			25				Norma in esame
	643	-10		3		636	
		L	244	3			

TABELLA 6

		d.lgs. correttivo del Codice di giustizia contabile	Totale 2019	Totale 2020
Presidente	1		1	1
Procuratore generale	1		1	1
Presidenti di Sezione	64	21	85	100
Consiglieri, Vice Procuratori, Primi Referendari, Referendari	545		524	534
	611		611	636

L'incremento di 25 unità della dotazione organica è associato a un incremento del numero dei presidenti di sezione, che passa da 85 a 100, e del numero dei consiglieri, vice procuratori, primi referendari e referendari, che passa da 524 a 534.

Come precisato nelle premesse, le funzioni di Presidente di Sezione sono attribuite ai magistrati con la qualifica di Consigliere.

Dal punto di vista della spesa, si sottolinea come il trattamento economico di Presidente di Sezione è maturato dopo quattro anni dalla promozione a Consigliere.

Come indicato alla tabella 1, gli oneri derivanti dal rafforzamento dell'organico della magistratura contabile sono quantificati in misura pari a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024; 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro. per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030.

Certifica che alla copertura finanziaria dei predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni. 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019–2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accontamento relativo al medesimo ministero.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori spese/entrate in conto corrente:

(mln di euro)

			S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento					
norma	s/e	c/K	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
co.2	>s	с	0	3,1	3,2	3,2	0	3,1	3,2	3,2	0	3,1	3,2	3,2
co.2	>e	t/c					0	1,5	1,6	1,6	0	1,5	1,6	1,6
co.3	<s< td=""><td>c</td><td>0</td><td>-3,1</td><td>-5,0</td><td>-5,0</td><td>0</td><td>-3,1</td><td>-5,0</td><td>-5,0</td><td>0</td><td>-3,1</td><td>-5,0</td><td>-5,0</td></s<>	c	0	-3,1	-5,0	-5,0	0	-3,1	-5,0	-5,0	0	-3,1	-5,0	-5,0

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT, va sottolineato che la configurazione dei relativi

oneri assunzionali come limiti massimi di spesa imporrebbe che anche il summenzionato numero di assunzioni venga determinato entro un limite massimo ("fino a")⁵⁵.

Inoltre, posto che gli incrementi di organico, e connessi reclutamenti, disposti con la norma in esame, prefigurano sin d'ora l'aumento del numero di posizioni professionali in diversi profili del ruolo di magistratura, andrebbero richieste delucidazione in merito al prevedibile incremento dei fabbisogni di funzionamento per l'Istituto, nonché sull'esigenza di provvedere ai necessari adeguamenti corrispondenti.

Articolo 24, commi 1-5

(Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

Il comma 1 differisce al triennio 2020–2022 il termine per l'assunzione di 50 unità di personale appartenenti all'area II, previste all'articolo 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019, e attualmente relativo al triennio 2019–2021.

Il comma 2 apporta quindi una serie di novelle al comma 317 sostituendo il riferimento alla posizione economica F1 relativamente all'Area II con quello alla posizione economica F2 e riscrivendo quindi sugli oneri quantificati in relazione alla disposizione. Durante l'esame in prima lettura, sono state approvate alcune modifiche che differiscono di un anno le scadenze temporali relative alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico—specialistico e operativo in materia ambientale, prevista dal medesimo comma 317 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 41.750 per l'anno 2020 ed euro 83.500 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019–2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 4, al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, incrementa la relativa autorizzazione di spesa per un importo di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Inoltre, è incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette nelle aree marine di reperimento che afferiscono a Penisola della Campanella – Isola di Capri, Costa di Maratea, Capo Spartivento, Isola di San Pietro.

Il comma 5 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

-

22.

Sul punto, nel corso dell'esame in prima lettura svoltosi in commissione referente, il rappresentante del governo ha certificato che ", benché formalmente sia stato indicato un limite di spesa, l'importo ad esso corrispondente è stato quantificato nella misura pari all'onere assunzionale derivante dal numero di unità previste dalla norma". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 gennaio 2020, pagina

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale evidenzia che il comma 2 rettifica l'articolato di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disponendo una modifica della fascia retributiva di accesso per il personale da assumere, nell'ambito della seconda Area del vigente sistema di classificazione.

Il valore differenziale, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, della spesa necessaria a mutare la dotazione di personale disposta dalla norma, dalla Fascia 1 alla Fascia 2 della seconda Area, concordemente alle stime ed ai criteri di computo utilizzati nella formulazione della norma originaria, è determinato dai seguenti prospetti:

Qualifica		Seconda Area Fascia 1	Seconda Area Fascia 2
Stipendio		18.203	19.132
13^	The province of the second	1.517	1.595
Ind. Amm.	2.046	2,246	
Totale emolumenti		21.766	22.973
Fondo pensione	24,20%	5.267	5.559
Opera previdenza	5,68%	1.236	1.305
IRAP	8,50%	1.850	1,953
Totale oneri		8.354	8.817
Trattamento accessorio comprensivo oneri a carico PA		4.983	4.983
Totale onere unitario annuo		35.103	36.773
Differenziale unitario annuo	1.670		

L'incremento dell'onere per l'anno 2020 è stato definito tenendo conto dei tempi tecnici necessari per effettuare le procedure concorsuali pubbliche.

Pertanto nel 2020 il differenziale unitario annuo pari a 1.670 euro è stato dimezzato, considerando l'assunzione nella seconda metà del 2020.

ANNO	N. DIPENDENTI	N. MESI/ANNO	DIFFERENZIALE SPESA ANNUA
2020	50	6	41.750
2021	50	12	83.500
2022	50	12	83.500

Conseguentemente, viene rimodulata l'autorizzazione di spesa dal 2020 per tenere conto dei maggiori oneri complessivi dell'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018.

	PERSONALE AREA II F2 (nuova formulazione)										
Unità	Costo Iordo Stato	Costo per anno 2020 x 50 unità x 6 mesi	Costo per anno 2021 x 50 unità a regime								
50	€ 36.773,00	€ 919.325	€ 1.838.650								

	PERSONALE AREA II F2 (precedente formulazione)										
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2020 x 47 unità x 6 mesi	Costo per anno 2021 x 50 unità a regime								
50	€ 35.103	€ 877.575	€ 1.755.150								

DIFFERENZA	€ 41.750	€ 83.500

Al comma 3 si prevede che agli oneri derivanti dal comma 2, pari ad euro 41.750 per l'anno 2020 ed euro 83.500 euro a decorrere dall'anno 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare.

Sul comma 4, ribadisce che la norma prevede la possibilità di garantire la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, con un incremento di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

Inoltre, si prevede di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette Capo Spartivento e Isola di Capri, rispettivamente previste all'art. 36, comma 1, lettera o) e lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree marine protette Isola di San Pietro e Costa di Maratea, rispettivamente previste al medesimo art. 36, comma 1, lettera cc) e lettera t) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con un incremento per l'anno

2020 di 2 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32, della legge 31dicembre1982, n. 979.

Sul comma 5, conferma poi che ivi si prevede che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4, complessivamente pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori/minori spese e maggiori entrate in conto corrente:

(mln di euro)

				S.N.F.				Fabbi	sogno		Indebitamento			
norma	s/e	c/K	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
co.1	>s	с	0	0,04	0,08	0,08	0	0,02	0,08	0,08	0	0,02	0,08	0,08
co.1	>e	t/c					0	0,02	0,04	0,04	0	0,02	0,04	0,04
co.3	<s< td=""><td>с</td><td>0</td><td>-0,04</td><td>-0,08</td><td>-0,08</td><td>0</td><td>-0,04</td><td>-0,08</td><td>-0,08</td><td>0</td><td>-0,04</td><td>-0,08</td><td>-0,08</td></s<>	с	0	-0,04	-0,08	-0,08	0	-0,04	-0,08	-0,08	0	-0,04	-0,08	-0,08
co.4	>s	с	0	2,0	0	0	0	2,0	0	0	0	2,0	0	0
co.4	>s	с	0	0,7	0,6	0,6	0	0,7	0,6	0,6	0	0,7	0,6	0,6
co.5	<s< td=""><td>С</td><td>0</td><td>-2,7</td><td>-0,6</td><td>-0,6</td><td>0</td><td>-2,7</td><td>-0,6</td><td>-0,6</td><td>0</td><td>-2,7</td><td>-0,6</td><td>-0,6</td></s<>	С	0	-2,7	-0,6	-0,6	0	-2,7	-0,6	-0,6	0	-2,7	-0,6	-0,6

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione dei commi 1 e 2, alla luce dei dati e parametri riportati dalla RT, non ci sono osservazioni.

Sui commi 3 e 5, andrebbero richieste conferme in merito all'esistenza delle correlate disponibilità dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del predetto Ministero, relativo al bilancio 2019–2021.

Art. 24, commi da 5-bis a 5-quater (Qualità dell'aria)

La disposizione, inserita dalla Camera dei deputati, incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034, il finanziamento per l'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana.

Inoltre, si assegna alla Regione Lazio risorse per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 5 milioni di euro all'anno dal 2023 fino al 2034, a favore del territorio di Roma Capitale, per il perseguimento di analoghe finalità di miglioramento della qualità dell'aria, tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM 10).

Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2022 e a 45 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per

far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT non considera la norma.

<u>Al riguardo</u>, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse presenti sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione e che nessun pregiudizio venga arrecato alle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 25, commi 1, 2, 2-bis, 3, da 4-bis a 4-quater, 4-quinquies-4-octies (Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Il comma 1 incrementa le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto—legge n. 35 del 2019.

La RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, precisa che ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del limite percentuale relativo all'incremento della spesa di personale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legge n. 35 del 2019 (cd. decreto Calabria). La RT spiega che la disposizione in esame prevede, a decorrere dall'anno 2020, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, n. 75, nell'ambito delle risorse già destinate al trattamento accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, l'utilizzo integrale della retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei dipendenti della categoria citata, cessati dal servizio. A tale fine, il comma in esame mira a rendere disponibili ulteriori risorse da destinare all'incremento dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie. Negli anni tra il 2020 e il 2026, ultimo anno in cui si stima il pensionamento dei dirigenti interessati che fruiscono della RIA, si prevede che si renderanno disponibili complessivi 188 milioni di euro, calcolati sulla base dei dati del Conto annuale del 2018. Le risorse –unitamente a quelle di cui al comma 435 – sono state calcolare consentendo, come detto, l'integrale recupero della RIA. Sulla base dei dati del Conto Annuale del 2018, la RIA rilevata in termini di competenza economica, riferita ad una platea di circa 125.000 dirigenti a tempo indeterminato, è pari a decorrere dal 2026 a 188 milioni di euro. Pertanto, tenuto conto che il meccanismo di calcolo della RIA disponibile dall'anno 2020 all'anno 2026 è in crescita progressiva e cumulativa, si libereranno le risorse così distinte per singola annualità nella tabella seguente, in cui si dà evidenza delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo l, comma 435, della legge n. 205 del 2017, e di quelle occorrenti, con la disposizione in esame, al fine di consentire l'integrale recupero della RIA.:

RIA dirigenza medica legge n.205/2017, articolo 1, comma 435				NUOVA PREVISIONE introduttiva di un comma aggiuntivo all'articolo 1, comma 435, legge n. 205/2017			
annualità	incrementi art. 1, comma 435 legge n. 205/2017	totale incremento comma 435		Incrementi aggiuntivi	totale incrementi	montante	incrementi al netto delle risorse già stanziate
2019	30						
2020	5	35		5+14	19	49	14
2021	5	40		5+14	19	68	14
2022	3	43		3+14	17	85	14
2023	12	55		12+14	26	111	14
2024	13	68		13+14	27	138	14
2025	12	80		12+14	26	164	14
2026	6	86		6+18	24	188	18
							102
	-				differenziale in incremento	102	

Al riguardo, pur rilevando che l'onere è configurato come limite di spesa, si evidenzia che la disposizione reca una deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, in materia di contenimento della spesa destinata al trattamento accessorio del personale delle PP.AA.. Dalla RT sembra evincersi che proprio in virtù della deroga in questione potranno rendersi disponibili risorse aggiuntive (ulteriori rispetto alla nuova spesa prevista dallo stesso comma 1), da destinare al trattamento economico accessorio della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, quantificate, in termini cumulati, dalla stessa RT in circa 188 milioni nel periodo dal 2020 al 2026. Sul punto, dopo che erano state sollevate perplessità circa l'eventualità che le predette risorse avrebbero altrimenti costituito risparmi di spesa, forse anche già scontati nelle previsioni tendenziali, il Governo ha chiarito⁵⁶ che il comma in esame non è teso a porre la RIA fuori dal limite, bensì a prevedere uno specifico finanziamento con apposita copertura nel FSN e quindi la prevista deroga appare coerente anche con l'indicazione di cui all'articolo 11 del decreto–legge n. 135 del 2019.

Inoltre, atteso che la presente non è l'unica misura di incremento retributivo del personale del SSN operata a valere del FSN, andrebbero fornite assicurazioni circa la compatibilità delle spese qui previste rispetto alle ulteriori, complessive esigenze aggiuntive che hanno condotto con la legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 514) ad incrementare lo stanziamento del FSN di 2 miliardi per il 2020 e di ulteriori 1,5 miliardi per il 2021. Si rileva infatti che lo stanziamento del Fondo doveva essere costruito in legge di bilancio secondo il criterio della legislazione vigente e pertanto, non vi dovrebbero essere risorse libere da finalizzazioni e utilizzabili per nuove

⁵⁶ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni, 16 gennaio 2020, Commissioni I e V, p. 21.

esigenze. Sarebbe quindi necessario chiarire quali altre spese saranno ridotte per far fronte agli oneri in esame evidenziando la loro effettiva rimodulabilità.

Si rileva infine che la RT non fornisce la proiezione sul decennio, come richiesto dalla legge di contabilità, delle voci di spesa connesse alle disposizioni in esame, che vengono indicate dalla RT con esclusivo riferimento al periodo 2020–2026.

Il comma 2 stanzia un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020–2022 al fine di consentire la prosecuzione delle attività sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici di cui al decreto legislativo n. 26 del 2014, prevedendo inoltre che detto importo sia così ripartito: 1) per il 20% (la quota prevista dalla normativa previgente è pari al 50%) da destinare alle regioni ed alle province autonome, sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del citato decreto legislativo n. 26 del 2014; 2) per l'80% da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali e agli enti pubblici di ricerca e alle università, per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.

Il comma 2–bis prevede che entro il 30 giugno 2020 il Ministro della salute invii al Parlamento una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41–*bis* della legge n. 234 del 2012.

<u>La RT</u> nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

I nuovi commi da 4–*bis* a 4–*quater* modificano la normativa sulla revisione periodica degli screening neonatali, prevedendo, in sede di prima applicazione, il completamento della revisione entro il 30 giugno 2020, con conseguente incremento della copertura finanziaria originaria. I maggiori oneri, pari a 2 milioni di euro per il 2020 (l'onere complessivo viene infatti portato a 31.715.000 euro) e 4 milioni a decorrere dal 2021 (per 33.715.000 euro totali) sono coperti riducendo corrispondentemente lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente afferente al Ministero della salute, con conseguente e pari incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

La RT non si sofferma su tali commi.

<u>Al riguardo</u>, atteso che le disposizioni finanziarie novellate non configurano gli oneri come tetti di spesa, andrebbero forniti chiarimenti circa le motivazioni alla base dell'incremento dello stanziamento già previsto, atteso che si può soltanto presumere che il completamento della revisione entro il 30 giugno determinerà l'inserimento di ulteriori test di screening. Le valutazioni circa il relativo impatto finanziario andrebbero esplicitate, anche al fine di escludere una rideterminazione dello stanziamento per

effetto di una sottostima delle necessità finanziarie rispetto a quanto poi effettivamente riscontrato.

Il comma 4-quinquies integra le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo della terapia del dolore e delle cure palliative, inserendovi i medici di comunità e delle cure primarie.

Il comma 4–*sexies* demanda ad appositi decreti ministeriali l'integrazione delle tabelle relative alle discipline equipollenti ed affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del SSN, al fine di attuare il precedente comma.

La RT non si sofferma sui due anzidetti commi, inseriti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la loro valenza ordinamentale.

Il comma 4—*septies* esenta le province autonome di Trento e di Bolzano dall'applicazione dell'articolo 11 del decreto—legge n. 35 del 2019 che prevede che a decorrere dal 2019 la spesa per il personale degli enti del SSN, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, non possa superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009, con incrementi annuali, a livello regionale, di un importo pari al 5% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019–2021 la predetta percentuale è pari al 10% per ciascun anno.

Inoltre resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del proprio SSR senza alcun supporto a carico del bilancio dello Stato.

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

<u>Al riguardo</u>, si osserva che, anche se le province di Trento e Bolzano provvedono al finanziamento del loro sistema sanitario regionale senza alcun supporto a carico dello Stato e presentano una situazione di equilibrio finanziario che consente margini di manovra per eventuali e maggiori incrementi stipendiali, tale possibilità, ove non compensata da riduzioni di altre voci di spesa, ma realizzata attraverso l'utilizzo di un avanzo disponibile, determinerebbe un peggioramento del saldo di indebitamento netto.

Il comma 4–octies incrementa, al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 388, della legge n. 205 del 2017, per l'anno 2020 per un importo pari a 2 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Art. 25, comma 4

(Contratti di lavoro a tempo determinato presso gli IRCCS pubblici e gli IZS)

Il comma 4 modifica i termini temporali relativi ai requisiti stabiliti dalla disciplina transitoria per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). In particolare, la novella eleva periodo di riferimento necessario per essere assunti per cui la maturazione dell'anzianità di tre anni deve ricorrere negli ultimi sette anni e non più cinque.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale ribadisce che la norma modifica l'art. 1, comma 432, della legge n.205/2017 consentendo al personale della ricerca in servizio presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali di essere assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, qualora abbia maturato alla data del 31 dicembre 2019 un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi sette.

In merito all'impatto finanziario della disposizione, rappresenta che nella relazione tecnica finanziaria alla riforma della cd. piramide di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 422–434, venivano ipotizzati in possesso dei requisiti per accedere alla fase transitoria di applicazione della norma circa 2.860 unità, tra ricercatori e personale addetto alla ricerca degli IRCCS e IZS. Essendo trascorsi ormai due anni dalla emanazione della legge 205/2017, delle predette 2.860 unità di personale ipotizzati nella citata relazione tecnica finanziaria, risultano, da una puntuale ricognizione effettuata, ad oggi invece solo 1.660 unità di effettivi destinatari della fase transitoria, di cui 661 di supporto e 999 ricercatori.

Certifica che parte del personale ipotizzata nella predetta relazione è transitata nei ruoli degli Istituti a seguito delle procedure di stabilizzazione previste dalla cd. "riforma Madia" mentre una quota minoritaria è transitata ad altre attività.

Pertanto, tutto ciò premesso, riferisce che il personale che, in applicazione della proposta di emendamento, in servizio al 31 dicembre 2017 e che maturerebbe al 31 dicembre 2019 i requisiti per accedere alla fase transitoria dì applicazione, ammonterebbe a circa n. 697 unità di cui n. 419 per gli IRCCS e n. 278 per gli IZS.

Si evince dunque che l'estensione dell'applicazione della fase transitoria della norma al 2019 per il suddetto numero di unità di personale è ricompresa nella previsione delle 2.860 unità di personale di ricerca, contenuta nella relazione tecnica finanziaria alla norma di legge di bilancio per il 2018.

Inoltre occorre tener presente che per il finanziamento di detta riforma, la legge di bilancio 2018 all'articolo 1 comma 424 stanzia per l'anno 2019 complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2020 complessivi 70 milioni e a decorrere dal 2021 complessivi 90 milioni che si aggiungono al trenta per cento delle risorse che gli Istituti destinano all'attività di ricerca.

Sottolinea che, dalla sopra citata ricognizione effettuata, la spesa complessiva che gli Istituti dovranno sostenere per le complessive 1.660 unità di effettivi destinatari della fase transitoria, considerando l'importo della fascia economica intermedia pari ad€ 41.577,41 per i ricercatori e pari a € 37.941,18 per il personale di supporto e la spesa attualmente sostenuta per tale personale assunto con contratti atipici, è complessivamente pari ad € 19.523.789,72.

L'onere relativo all'applicazione della proroga, che di fatto avrà effetto dal 2020, e che è stimato in circa € 8.197.639,42, risulta coperto. A tale cifra si perviene prendendo in considerazione la spesa, pari ad € 19.523.789,72, che gli Istituti sostengono per il differenziale delle 1.660 unità destinatarie della fase transitoria (che vedrebbero trasformati i loro contratti atipici in contratti a tempo determinato), e proporzionandola alle 697 unità destinatarie della previsione in questione.

La spesa pari ad € 8.197.639,42 deriva dalla seguente proporzione:

1660: 19.523.789,72 = 697: X* X= 19.523.789,72 * 697 /1660

X = 8.197.639,42

X*= totale differenziale tra contratti tempo determinato e contratti atipici

Stante quanto precede, gli Istituti hanno a disposizione somme sufficienti per l'estensione dell'applicazione della fase transitoria della riforma e pertanto il fabbisogno necessario per la copertura della disposizione in questione non comporta nessun aggravio ulteriore di costi.

La RT allega poi tabelle che riportano il numero delle unità di personale in servizio presso i singoli IZS e i singoli IRCCS al 31 dicembre 2017 e che maturerebbe al 31 dicembre 2019 i requisiti per accedere alla fase transito1ia di applicazione.

<u>Al riguardo</u>, posto che la norma che amplia la platea interessata dalle procedure di assunzione a tempo determinato di personale della ricerca in servizio presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, rilevando che dette procedure sono ricondotte al limite delle risorse a tal fine disponibili ai sensi della legislazione vigente, la RT fornisce una serie di dati volti a dimostrare la congruità delle risorse già stanziate.

Ciò nondimeno, andrebbe richiesto un quadro di maggior dettaglio della spesa connessa alle assunzioni delle ulteriori 1.660 unità interessate con la relativa modulazione su base annua.

Art. 25, commi 4-novies-4-sexiesdecies (Protocolli di intesa per l'uso dei beni dei policlinici universitari)

Il comma 4–*novies* autorizza, in relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero—universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999, un finanziamento di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri

connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero—universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.

Il comma 4–decies demanda ad apposito decreto ministeriale la ripartizione del finanziamento di cui al comma 4–novies.

Il comma 4–*undecies* provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 4–*novies*, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, a valere sulla quota capitaria del Fondo sanitario naizonale (risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34–*bis* della legge n. 662 del 1996), e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4–duodecies attribuisce ai policlinici universitari non costituiti in azienda, al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85% del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale è utilizzato il credito d'imposta.

Il comma 4–*terdecies* stabilisce che il suddetto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (limite annuale all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta), e all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (limite massimo in termini finanziari della compensabilità dei crediti d'imposta).

Il comma 4–quaterdecies demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di concessione e di fruizione del credito d'imposta, che garantiscono anche il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4–duodecies, tenendo conto del carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione a fruire del credito d'imposta è certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.

Il comma 4–quinquiesdecies provvede alla copertura dell'onere di cui al comma 4–duodecies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34–ter della legge n. 196 del 2009 (recante l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati che vengono, con la legge di bilancio, reiscritti, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica), iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Il comma 4–sexiesdecies autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

<u>La RT</u> non analizza i commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

<u>Al riguardo</u>, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo gli oneri configurati in termini di tetti di spesa.

In relazione alla copertura recata dal comma 4–undecies, a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale vincolate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, si rileva ancora una volta che si tratta di una copertura non conforme

alla legge di contabilità che vieta l'assunzione di nuovi oneri a valere sulle risorse disponibili in bilancio. Infatti, tali risorse dovrebbero essere calibrate sulla base degli oneri a legislazione vigente, con esclusione di spazi finanziari disponibili per nuovi oneri. In ogni caso, andrebbe confermata l'effettiva disponibilità delle occorrenti risorse, l'effettiva rimodulabilità delle risorse e l'assenza di pregiudizi su programmi di spesa già avviati o programmati a valere sulle quote vincolate del FSN.

Nulla da osservare sulla copertura di cui al comma 4–quinquiesdecies, atteso che il Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34–ter della legge n. 196 del 2009, iscritto nel capitolo 1084 dello stato di previsione del Ministero della salute, presenta, per il corrente anno, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della RGS, alla data del 18 febbraio u.s., le occorrenti disponibilità (circa 23 milioni di euro) e, per gli anni 2021 e 2022, i necessari stanziamenti.

Articolo 25-bis

(Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma)

Il comma 1 fissa al 30 giugno 2020 il termine per il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», avviati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010. Le operazioni di trasferimento delle opere all'Istituto e i conseguenti adempimenti di legge devono avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi nei successivi 120 giorni.

Il comma 2 autorizza la spesa 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per la concessione di un contributo volto a supportare l'attivazione e l'operatività dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma.

Il comma 3 subordina la concessione del contributo di cui al comma 2 alla presentazione al Ministero della salute, da parte dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, dell'aggiornamento del piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento di cui all'articolo 1, comma 600, della legge n. 190 del 2014.

Il comma 4 provvede alla copertura dell'onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT non si sofferma sull'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 25–*ter*

(Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari)

Il comma 1, al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi

nonché al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari nell'intera filiera distributiva, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo di parte corrente per il triennio 2020–2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui.

Il comma 2 provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34—*ter* della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, le cui risorse derivano dalla reiscrizione dell'ammontare dei residui passivi perenti eliminati.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 25-quater (Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute per l'attività ispettiva e di programmazione sanitaria)

Il comma 1 autorizza il Ministero della salute ad avvalersi di personale in comando, fino ad un massimo di 50 unità, nel limite di una spesa di 6.381.741 euro annui dal 2020 comprensivi del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale in assegnazione.

Il comma 2 prevede che ai comandi di cui al comma 1, ivi compreso il personale appartenente ai ruoli degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 vale a dire che le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

Il comma 3 sopprime l'articolo 5 del D.P.R. 791/1982 che autorizza il Ministro della salute ad utilizzare, nel limite massimo di venti unità, personale appartenente ai ruoli dei professori e ricercatori universitari o il comando di personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti locali e di enti pubblici anche economici. Inoltre, modificando l'articolo 4, comma 2, secondo periodo, della legge 37/1989, amplia la possibilità di avvalersi di personale comandato. Viene infatti soppresso il limite di 250 unità di personale comandato che la loro provenienza prioritaria dalle aziende sanitarie locali.

Il comma 4 reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 6.381.741 euro annui a decorrere dal 2020, a cui si provvede quanto a 5.046.511 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020–2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e quanto a 1.335.230 euro, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dalla soppressione delle norme, operata dal comma 3, che autorizzano il Ministro ad avvalersi di personale comandato.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT.**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che il dispositivo definisce l'onere in maniera tale da renderlo compatibile con un limite massimo di spesa, autorizzando "fino " ad un massimo di n. 50 posizioni di comando presso il Ministero della salute, andrebbero ad ogni modo richiesti ulteriori elementi in ordine ai livelli e aree di inquadramento, dal momento che la normativa vigente prevede una diversa

distribuzione degli oneri relativi al trattamento economico principale ed accessorio, nei casi in cui il dipendente appartenga ad Amministrazione del medesimo comparto ovvero ad altro comparto amministrativo, nonché un differente impatto in termini di organico rispetto all'istituto del "fuori ruolo"⁵⁷.

Ad ogni buon conto, premesso che l'attivazione della posizione in comando si associa al mantenimento di una posizione in organico nell'amministrazione di appartenenza dell'interessato, si osserva che quest'ultima dovrà farsi carico di sopperire ai suoi fabbisogni nell'ambito dei vincoli per essa previsti dalle facoltà assunzionali dalla legislazione vigente.

In merito poi ai profili di copertura, posto che la norma si richiama alla riduzione dei fondi speciali, a tal fine riferendosi agli accantonamenti previsti per il ministero della Salute, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità nonché richieste rassicurazioni in merito alla adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle iniziative legislative già programmate.

Posto poi che 1,3 milioni di euro circa sono reperiti in copertura utilizzando le minori spese derivanti dal comma 3, va evidenziato che tali minori spese si configurano come effettive solo nella misura in cui i 20 comandi previsti e autorizzati dalla norma ora abrogata, siano stati realmente attivati. Circostanza, quest'ultima, in merito alla quale andrebbero richieste conferme, oltre che dati puntuali che consentano di ricostruire più nel dettaglio le minori spese citate.

Articolo 25-quinquies

(Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare)

Il comma 1 demanda ad apposito DPCM, da adottare entro il 30 giugno 2020, l'individuazione delle ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge n. 232 del 2016, valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresa la realizzazione di un nuovo polo scientifico e tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanità, per lo svolgimento, in sicurezza, delle sue attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali.

Il comma 2 prevede che, per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tenga anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del DPCM 24 dicembre 2018.

Il comma 3, allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL di cui al citato DPCM 24 dicembre 2018, proroga il termine per la rimodulazione dei relativi interventi al 31 maggio 2020, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.

<u>La RT</u> non si sofferma sull'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

⁵⁷ Articoli 56-57 D.P.R. n. 3/1957 e articolo 70, comma 12, del T.U.P.I.

Articolo 25–sexies (Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV)

Il comma 1 garantisce, in via sperimentale, per il biennio 2020–2021, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), uno screening gratuito per i nati negli anni dal 1969 al 1989, per i soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT), nonché per i soggetti detenuti in carcere.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano nazionale sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996.

<u>La RT</u> non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

<u>Al riguardo</u>, si evidenzia che l'onere della norma non è configurato in termini di tetto di spesa. Inoltre, la stessa sembra attribuire ai soggetti individuati dal comma 1 un diritto soggettivo all'effettuazione del test di screening. Pur ammettendo che una parte consistente dei soggetti non ne usufruirà, si rappresenta che comunque la platea potenzialmente interessata è costituita da circa 15 milioni di persone⁵⁸.

Andrebbero quindi fornite informazioni sul costo unitario della prestazione, nonché delucidazioni sul criterio di quantificazione della platea ad esempio facendo riferimento ai tassi d'accesso ad altre prestazioni analoghe. Infatti, sulla base di informazioni reperite su internet, il costo unitario potrebbe attestarsi intorno ai 20 euro, da cui si ricava che i soggetti che potrebbero accedere al test sulla base delle risorse stanziate sarebbero soltanto 3,5 milioni, cioè circa un quarto degli aventi diritto. Pertanto, si auspicano informazioni e chiarimenti sul punto.

In relazione alla copertura, si ribadisce ancora una volta che la legge di contabilità non ammette la copertura di nuovi oneri sul bilancio a legislazione vigente, che le risorse stanziate sul Piano sanitario nazionale dovrebbero essere calibrate per far fronte agli oneri presenti a legislazione vigente. In ogni caso, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse e garantito che l'utilizzo delle stesse non pregiudichi interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime somme.

⁵⁸ Cfr. <u>dati Istat</u>: si tratta di 15.264.000 persone, cui vanno sottratti i deceduti ma vanno aggiunti i soggetti seguiti per le tossicodipendenze e i soggetti detenuti in carcere.

Articolo 26

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018 (CSIRT Italiano))

Il comma 1, alla lettera a), abroga il secondo e terzo periodo dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 65/2018, che prevedono le modalità di assunzione in linea con l'ordinamento della Presidenza del Consiglio. Modalità di assunzione che ora sono demandate all'ordinamento del comparto informativo, come previsto dal DPCM 8 agosto 2019. Alla lettera b) viene altresì eliminato il riferimento al limite quantitativo massimo di 30 unità del contingente del personale del CSIRT (*Computer security incident response team*). Inoltre, viene eliminata la previsione di spesa per il personale, pari a 1,3 milioni di euro, e incrementata, di pari importo, quella per il funzionamento (2 milioni di euro dal 2020).

Il comma 2 dispone in ordine al trasferimento al DIS delle risorse relative al CSIRT per gli anni 2018 e 2019 (pari a 6 milioni) già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale ribadisce che reca modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, che ha recepito la direttiva UE NIS, a seguito dell'adozione del DPCM 9 agosto 2019 che ha previsto la costituzione del CSIRT italiano presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Il suddetto decreto demanda all'ordinamento del Comparto informativo, di cui alla legge n. 124/2007, anche il reclutamento del personale (ed i conseguenti profili finanziari).

La lettera a) sopprime, pertanto, il secondo ed il terzo periodo del comma 2, che prevedono le modalità di assunzione del personale del CSIRT in linea con l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e la relativa autorizzazione di spesa di 1,3 milioni di euro a decorrere dal 2018.

La lettera b) novella, a invarianza di oneri complessi, il comma 10 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 65 del 2018 per consentire l'assegnazione al bilancio del Sistema dì informazione per la sicurezza della Repubblica, di cui all'art. 29 della medesima legge n. 124/2007, delle risorse necessarie dal 2020 per il funzionamento del CSIRT, coerentemente con la costituzione del CSIRT presso il DIS.

Ciò, anche ai fini dell'assolvimento degli ulteriori compiti in materia di gestione degli eventi informatici previsti dal recente decreto–legge n. 105/2019, convertito con legge n. 133/2019 (in particolare art.1, comma 3, lettera a).

In particolare, il nuovo comma 10 dell'articolo 8 del D.Lgs.n. 65 del 2018 prevede l'autorizzazione della spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020, per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Tale autorizzazione di spesa trova copertura finanziaria:

- quanto a 1,3 milioni di euro a decorrere dal 2020 dalla lettera a) che sopprime l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 65 del 2018;
- quanto a 700.000 euro a decorrere dal 2020 dalla sostituzione dell'attuale comma 10 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 65 del 2018, che autorizza la spesa di 2, 7 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 2.000.000 per le spese di investimenti, e di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Il comma 2 prevede che le risorse già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del richiamato articolo 8, per complessivi 6.000.000 di euro per gli anni 2018 e 2019, vengano trasferiti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

La disposizione non comporta pertanto nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

<u>Al riguardo</u>, sul comma 1, lettera a), per i profili di quantificazione, posto che le disposizioni rimodulano le risorse già stanziate per il Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), a seguito della sua costituzione presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), andrebbero tuttavia chiariti i profili ordinamentali e finanziari connessi al personale di cui dovrà avvalersi il CSIRT e alla relativa spesa da sostenere, indicando le risorse a tal fine utilizzabili e già disponibili ai sensi della legislazione vigente.

A tal fine, pur rilevando che si tratta di un limite di spesa, sarebbero altresì opportune indicazioni riguardo alle esigenze sottostanti tale incremento della dotazione annua, di carattere permanente, relativa a spese di funzionamento.

Appare altresì utile acquisire conferma che, in base alla normativa previgente, non siano state avviate le procedure assunzionali, a valere sull'autorizzazione di spesa per 1,3 milioni di euro annui, già prevista dalla norma istitutiva del CSIRT e ora soppressa.

Infine, in merito al trasferimento al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) delle risorse già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del richiamato articolo 8 D. Lgs. 65/2018, per complessivi 6.000.000 di euro riferiti agli anni 2018 e 2019, andrebbe chiarito l'impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento dell'impiego di tali somme in esercizi successivi a quelli di stanziamento delle risorse.

Articolo 26-bis (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 - SACE)

Il comma 1, al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, stabilisce che le garanzie e le coperture assicurative rilasciate dalla SACE ai sensi dell'articolo articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998, possono essere concesse anche in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

<u>Al riguardo</u>, si rappresenta che andrebbero forniti chiarimenti circa l'ammontare delle garanzie e delle coperture assicurative che presumibilmente potrebbero essere concesse in virtù dell'ampliamento oggettivo disposto dall'articolo, nonché circa gli attesi tassi di escussione delle stesse, onde poter effettuare una valutazione, perlomeno di massima, circa la sostenibilità dei nuovi impegni finanziari a valere sulle ordinarie

disponibilità della SACE, evidentemente presupposta dalla norma, che non reca infatti una clausola di copertura.

Articolo 27 (Sicurezza nazionale cibernetica)

Il comma 1, lettere a)-o, così come integrato nel corso dell'esame in prima lettura, reca alcune modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2019, in materia di sicurezza nazionale cibernetica, con particolare riguardo alle procedure e alle modalità per la definizione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. In particolare, la determinazione puntuale dei soggetti inclusi nel perimetro è affidata ad un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei ministri – previsto dal nuovo comma 2-bis – anziché ad un DPCM, come originariamente previsto dal decreto-legge n. 105, al quale spetta invece la determinazione delle modalità e dei criteri procedurali per la relativa individuazione.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale evidenzia che in materia di sicurezza nazionale cibernetica, modifica l'articolo 1 del decreto—legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 13 3 del 2019, al fine di soddisfare le esigenze connesse alla tutela delle informazioni contenute nell'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Certifica che le modiche normative non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 27-bis

(Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

Il comma 1 apporta alla legge 11 agosto 2014, n. 125, riguardante l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, le seguenti modificazioni:

Alla lettera a), all'articolo 19 (*Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo*), al punto 1) inserisce il comma 5–*bis*, riguardante il personale dell'Agenzia, prevedendo che presso le sedi estere possano essere inviati fino a sessanta dipendenti inquadrati nell'organico dell'Agenzia o esperti già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della legge. Questo contingente può essere incrementato fino a novanta unità, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili; al punto 2, eleva da 100 a 150 unità il contingente numerico complessivo di personale locale assunto nei Paesi nei quali l'Agenzia opera, disciplinato dall'art. 19, comma 6, primo periodo, della legge:

Alla lettera b) all'articolo 20 (*Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo*), dopo il comma 2 è inserito il comma 2–*bis*, in cui si stabilisce che presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, secondo le modalità previste dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di n.3 unità.;

Alla lettera c) all'articolo 24 (Amministrazioni dello Stato, camere di commercio, università ed enti pubblici), si precisa che, nel caso di collaborazioni interistituzionali finalizzate alla realizzazione

d'iniziative di cooperazioni allo sviluppo, le relative convenzioni determinanti le modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute possano disporre la corresponsione di anticipazioni;

Alla lettera d) all'articolo 25 (*Regioni ed enti locali*), si dispone che possano essere erogati in forma anticipata i contributi al finanziamento d'iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse attraverso forme di partenariato e di collaborazione tra il MAECI, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali. Viene in tal senso integrato il disposto di cui all'art. 25, comma 1 della legge.

Il comma 2 novella l'art. 23, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 815, riguardante il limite percentuale dei contratti a tempo determinato, disponendo la disapplicazione di tale limite. Viene conseguentemente modificato il secondo periodo del medesimo comma nel senso di prevedere che anche i contratti di lavoro a tempo determinato – al pari di quelli riguardanti attività di ricerca scientifica – che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 125/2014, possano avere durata pari a quella del progetto al quale si riferiscono

Il comma 3 novella l'art. 1, comma 336 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) portando da 20 a 29 le unità di personale appartenenti all'Area funzionale III, posizione economica F1, che l'AICS è autorizzata ad assumere mediante procedura concorsuale riservata, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il comma 4 in correlazione con quanto disposto dal comma 1, lett. a), abroga l'art. 9, comma 2 del regolamento recante "Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo" (decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113)..

Il comma 5 dispone l'incremento della somma da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento nella misura di 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Il comma 6 reca la copertura degli oneri dell'articolo. In particolare, si prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, lett. a) e b), 3, 4 e 5 dell'articolo in commento, pari a euro 11.207.686 per il 2020, ad euro 11.656.208 per il 2021, euro 11.678.619 per il 2022, euro 11.701.479 per il 2023, euro 11.724.796 per il 2024, euro 11.748.579 per il 2025, euro 11.772.838 per il 2026, euro 11.797.582 per il 2027, euro 11.822.820 per il 2028, euro 11.848.564 a decorrere dal 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del MAECI (di cui all'articolo 18, comma 2, lett. c) della legge 125/2014⁵⁹.

Il dispositivo è al momento privo della **<u>RT</u>**

milioni per un totale di 516,13 milioni.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di stretta quantificazione, premesso che il dispositivo reca un riordino *funditus* della disciplina vigente del personale a contratto dell'Agenzia della cooperazione, specificamente con riguardo ai profili inerenti ai contingenti previsti, ma anche alle limitazioni e alle clausole di durata da osservare nei contratti a t.d., ma anche alla possibilità di prevedere "fuori ruolo", andrebbe acquisita una RT, che consenta una lettura "in chiaro" della gamma degli oneri previsti per ciascuna delle disposizioni ivi indicate.

Sul punto, venendo anche ai profili di copertura, va infatti sottolineato che la presenza di disposizioni suscettibili di produrre nuovi e maggiori oneri, come quelle indicate ai

149

Gli stanziamenti per il 2020 destinati all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) sono appostati in quattro capitoli dello stato di previsione del MAECI: cap. 2021, spese per il personale: 25,70 milioni; cap. 2171, spese di funzionamento: 3,38 milioni; cap. 2185, attuazione iniziative di cooperazione internazionale: 484,55 milioni; cap. 7171, ristrutturazione sede dell'Agenzia; 2,5

commi 1, lett. a) e b), 3, 4 e 5, non si conformerebbe con una copertura predisposta valere della dotazione già prevista dalla legislazione vigente, posto che questa appare in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettere a)-c), della legge di contabilità, recante indicazioni *numerus clausus* circa le legittime forme di copertura di nuovi o maggiori oneri.

Inoltre, in merito alle disposizioni, che ai sensi del comma 6, secondo periodo, troverebbero copertura espressamente a valere delle dotazioni umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente, si rammenta che anche per quelle di cui si asserisce la sostenibilità a valere delle risorse che sono già previste a legislazione vigente, l'articolo 17, comma 6–bis della legge di contabilità prescrive che in presenza di siffatte clausole debbano prodursi RT recanti l'illustrazione degli elementi e dati che siano idonei a dimostrarne l'effettiva sostenibilità.

Articolo 28

(Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali)

Il comma 1 incrementa di 22 milioni di euro l'autorizzazione di spesa relativa all'anno 2021, di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), per lo svolgimento di attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la Presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza. Al relativo onere, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo e, quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020–2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 2, lettere a) -c), interviene sull'art. 1, comma 587 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), relativo agli adempimenti connessi alla partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai. In particolare, alla lett. a) si incrementa l'autorizzazione di spesa per il 2020 che viene elevata da 7,5 milioni a 11 milioni di euro, mentre alla lett. b) si aumenta il limite massimo del contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, che passa da dieci a diciassette unità; alla lett. c), infine, si aggiunge al testo del comma 587 della legge di bilancio 2019, un nuovo periodo, ai sensi del quale ai componenti del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai dipendenti di amministrazioni pubbliche, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a 60 giorni consecutivi, venga corrisposto, a carico del Commissariato, il trattamento economico stabilito dall'art. 170, quinto comma, del DPR n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) relativo alle indennità di servizio all'estero (c.d. "assegnazioni brevi").

Il comma 3 incrementa di 6,5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto–legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

Il comma 3–*bis* estende agli esercizi finanziari 2021 e 2022 l'autorizzazione di spesa, pari a 500 mila euro per ciascuna annualità, a favore del Milan Center for Food Law and Policy, disposta dall'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018).

Il comma 3–*ter* pone la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 3–*bis* precedente a valere sulla corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dall'articolo 1, comma 200 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014).

Il comma 4 abroga l'articolo 1, comma 268, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a parziale compensazione delle perdite subite dai cittadini italiani e dagli enti e società italiane già operanti in Venezuela e Libia, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili.

Il comma 5 dispone che i risparmi di spesa derivanti dal comma 4 vengano utilizzati a copertura degli oneri derivanti dal comma 2 (rifinanziamento Expo 2020 Dubai) e dal comma 3 (rifinanziamento Piano made in Italy).

Il comma 6 interviene sulla normativa relativa al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, prevedendo che fino al 31 dicembre 2020 la regione Emilia-Romagna in qualità di stazione appaltante opera con i poteri e le modalità previste in materia di Commissari straordinari dall'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca-cantieri). In particolare, la norma novella l'articolo 3, comma 3, della legge n. 170 del 2017, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.La norma oggetto di novella ha previsto che gli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo sono messi gratuitamente a disposizione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale si riferisce per il comma 1 all'incremento previsto nel testo iniziale in 10 milioni di euro. Aggiunge che l'articolo 1, comma 586, della legge n. 145/2018 ha autorizzato spese per 10 milioni di euro per l'anno 2020, 26 milioni di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022 per l'organizzazione della Presidenza italiana del G20, che si svolgerà dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021.

Sul comma 2 conferma che la norma riguarda l'Esposizione universale in programma tra il 20 ottobre 2020 e il 10 aprile 2021 a Dubai (di seguito "Expo 2020 Dubai").

La lettera a), incrementa l'autorizzazione di spesa per l'anno 2020 di 3,5 milioni, al fine di assicurare la copertura delle spese per la conduzione, manutenzione e lo smantellamento del padiglione, attività affidate al *General contractor* aggiudicatario della gara per la costruzione del Padiglione Italia. Lo smantellamento è un obbligo che discende dai regolamenti del *Bureau International des Expositions* ed è altresì previsto dal Contratto di partecipazione sottoscritto dal Commissario in data 19 gennaio 2018: come tale è stato necessariamente incluso sia nel *Concept Design* che nel *Final Design* approvati dall'Organizzazione. Lo smantellamento costituisce, di conseguenza altresì, una specifica voce del Capitolato speciale d'appalto e dell'elenco prezzi della gara di costruzione aggiudicata a corpo lo scorso mese di ottobre ed il cui contratto è in corso di finalizzazione. Per la quantificazione delle predette spese di smantellamento si è fatto riferimento ai costi al mq congruiti dagli stessi organizzatori sulla base dei costi locali.

Alla luce del predetto contratto, nonché di altre voci di costo derivanti da contratti già stipulati (sviluppo e gestione sito web, fornitura di personale in somministrazione, servizi di Project Design etc.) o in via di finalizzazione (Project manager, produzione eventi, servizi di media partner, produzione audio video) così come dettagliati

nell'Allegato 1, il fabbisogno finanziario del Commissariato derivante da obblighi giuridicamente perfezionati o in corso di perfezionamento è pari ad € 36.600.000,00 a fronte dei € 33.000.000,00 ad oggi stanziati.

Sulla lettera b), certifica che ivi si aumenta del contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, da 10 a 17 unità. Tale previsione serve per dotare il Comnissariato delle professionalità necessarie, adeguando il numero di unità ai carichi di lavoro ed alle figure richieste dagli stessi organizzatori per la partecipazione all'evento. Per tale personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato, si prevedono i seguenti oneri a carico del Commissariato:

	Costo unitario medio annuo	n. persone	Totale
a.	100.000,00	2	200.000,00
b.	56.000,00	5	280.000,00
	Totale	7	480.000,00

I contratti indicati nella riga a. della tabella sopra riportata saranno stipulati con figure professionali specializzate nelle seguenti aree: relazioni istituzionali, comunicazione, marketing, affari legali, segreteria tecnico-organizzativa. Le posizioni indicate nella riga b. si riferiscono ai compiti di "*executive assistants*". L'importo di 480.000 euro si riferisce a 12 mensilità ed è da considerarsi come un limite massimo di spesa.

Gli oneri aggiuntivi derivanti dall'aumento di 7 unità di personale saranno compensati dalla corrispondente riduzione di altre voci di spesa a carico dello stanziamento già assegnato al Commissario.

In particolare in sede di gara per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture per la "Realizzazione del Padiglione Italia nel sito di Expo 2020 – Dubai" sono stati conseguiti risparmi di spesa derivanti dal ribasso sulla base d'asta offerto dalla società aggiudicatrice (per un importo complessivo di€ 680.289,47,13) che permettono di coprire gli oneri derivanti dal reclutamento del personale aggiuntivo.

Sulla lettera c), ribadisce che ivi si prevede, per i componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche che in occasione dell'Esposizione universale dovranno trascorrere a Dubai periodi di servizio non inferiori a 60 giorni, un trattamento parametrato ai soli fini economici a quello di cui all'articolo 170, quinto comma, del D.P.R. n. 18/1967 (indennità di servizio all'estero, cosiddette "assegnazioni brevi").

Da tale disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il Commissariato, in quanto i maggiori oneri rispetto al trattamento di missione, pari ad€ 296.411,20 (Allegato 2), saranno compensati dalla corrispondente riduzione delle componenti accessorie nette previste durante il servizio metropolitano (articolo 170, primo comma, D.P.R. n. 18/1967), pari ad euro 207.806,76 (Allegato 3), nonché di altre voci di spesa a carico dello stanziamento già assegnato al Commissariato.

In particolare, afferma che si utilizzeranno i risparmi conseguiti dal ribasso offerto dalla società aggiudicatrice della gara per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture per la "Realizzazione del Padiglione Italia nel sito di Expo 2020 − Dubai", come sopra quantificati, nonché gli ulteriori risparmi per un importo pari a € 50.000,00 derivanti

dalla previsione di spesa per "Indagini e rilievi" contenuta nel quadro economico complessivo dell'intervento ed azzerata in quanto rivelatasi non necessaria ai fini del perfezionamento del progetto esecutivo, grazie alla documentazione sullo stato del Lotto assegnato al Padiglione Italia fornita dall'Organizzazione di Expo Dubai 2020. Di contro, il riconoscimento del regime dell'assegnazione breve permette da un lato di corrispondere al personale del Commissariato il corretto trattamento economico per le mansioni che è chiamato a svolgere e dall'altro di armonizzarlo con quello previsto per il personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di quello di altre amministrazioni destinato a prestare servizio presso la rete diplomatico consolare.

£ 9.000.000,000 legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019-2000.000,000 articolo 1, comma 95, Fondo investimenti Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio 2018-€ 11.000.000,00 | Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019-£ 7.500.000,00 | Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019-€ 2.500.000,00 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019-2020), articolo 1, comma 258 2021), articolo 1, comma 587 2021), articolo 1, comma 587 2021), articolo 1, comma 587 € 3.000.000,00 Totale | € 33.000.000,00 Importo RISORSE FINANZIARIE COMMISSARIATO EXPO 2020 DUBAI Anno 2019 2020 2018 2019 2021 STANZIAMENTI (Sviluppo e gestione € 3.600.000,00 accoglienza, pulízia, partner, produzione (Produzione eventi, Sito web, servizi di Design, fornitura di (Inclusa sicurezza personale Dubai) Project Manager, servizí dí Project Soministrazione, servizi di Media contenutí audio ad opera CC e personale in utenze varie, wayfinding) video etc) Note € 36.600.000,00 € 4.800.000,00 € 23.600.000,00 € 4.506.000,00 Importo connessi al Padiglione Oneri per il personale smantellamento del Oneri per interventi FABBISOGNO manutenzione e Padiglione Italia Totale Progettazione, Oneri per altri allestimenti, costruzione, nterventi Italia

	DIFFERENZIALE								£ 296,411,20
	TOTALE	€8.403,00	€8.400,00	€ 5.950,00	€ 5.950,00	€5,950,00	£ 5.950,00	€40,600,00	£441.000,00
(POTESI - MISSION)	PASTO	€2,400,00	€ 2.400,00	€1.950,00	€1.950,00	€1,950,00	£1.950,00	€12,600,00	£ 135.000,00
POTE	PERNOTTAMENTO	00′000′9∋	€ 6.000,00	€4.000,00	€ 4.000,00	£4,000,00	€4.000,00	€ 28.000,00	6306.000,00 € 135.000,00 <u>6,441.000,00</u>
	TOTALE (gme+f)	€ 16.335,64	€ 13.574,85	€10,120,80	€9.246,73	€8.671,62	€7.649,32	€.65.598,94	£737.411,20
	MAGGIORAZIONE ABITAZIONE (f)	€5.390,54	€4.479,52	€3,339,74	€3.051,30	€2.882,26	€ 2,524,19	€ 21.667,55	€ 243,522,81
E BREVE	TOTALE LORDO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (e=a+b+c+d)	€ 10.945,10	£6,095,33	£ 6.781,06	€ 6.195,41	€ 5.789,36	65.125,13	€43.931,39	€ 493.888,39
POTESI - ASSEGNAZIONE BREVE	IRPEF SU ISE (d)	€1.133,02	€881,27	€ 437,50	£403,48	€383,55	€341,31	€3.580,13	
IPOT	ONER SOCIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE (C)	£677,41	€ 562,92	€419,69	6383,44	€ 299,34	€317,20	€2,660,00	NMM. ED AREE VSECUTIVI, PER
	ONERI SOCIALI A CARICO DIPENDENTE (b)	€272,45	€212,84	€170,32	€ 156,62	€148,59	£131,58	€3.092,40	TOTALE SU MOVE MESI PER DIR. AMIM. ED AREE FUNZIONALI È 18 MESI, NON CONSECUTIVI, PER COMIM. AGG.
	iSENETTA (a)	€8.862,22	€7,438,30	55,753,55	€5.251,87	€4,957,88	€4,335,04	€36.598,86	TOTALE SU MOV FUNZIONALI E 1 COMM. AGG.
		COMM. AGG. / MIN. CONSIGUERE	OIR. AWM. 19 FASCIA / ESPERTO AWMINISTRATIVO	FUNZ, AMM. CONTABILE F2 / VICE COMMISSARIO AMM.VO CONTABILE I GRUPPO	FUNZ. AMM. CONTABILE F2/ VICE COMMISSARIO AMM. VO CONTABILE II GRUPPO	COLL. AMM. CONTABILE F411 GRUPPO	COLL. AMM. CONTABILE F2 II GRUPPO	TOTALE AL MESE	



<u>IPOTESI</u> - ASSEGNAZIONE BREVE							
PROFILO	RISPARMIO MENSILE SULLE COMPETENZE FONDAMENTALI (STIPENDIO "METROPOLITANO")	RISPARMIO SU NOVE MESI PER DIR. AMM. ED AREE FUNZIONALI E 18 MESI PER COMM. AGG.					
COMM. AGG. / MIN. CONSIGLIERE	€ 6.962,50	€ 125.325,00					
DIR. AMM. II FASCIA / ESPERTO AMMINISTRATIVO	€ 6.176,67	€ 55.590,03					
FUNZ. AMM. CONTABILE F2 / VICE COMMISSARIO AMM.VO CONTABILE I GRUPPO	€ 768,21	€ 6.913,89					
FUNZ. AMM. CONTABILE F2/ VICE COMMISSARIO AMM.VO CONTABILE II GRUPPO	€ 768,21	€ 6.913,89					
COLL. AMM. CONTABILE F4 II GRUPPO	€ 737,86	€ 6.640,74					
COLL. AMM. CONTABILE F2 II GRUPPO	€ 713,69	€ 6.423,21					
TOTALI	€ 16.127,14	€ 207.806,76					

Sul comma 3 sottolinea che gli oneri aggiuntivi sono quantificati dalla disposizione normativa, che è indicata espressamente come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica rispetto a quelli espressamente indicati nella previsione normativa. Alla cope1tura finanziaria si provvede mediante i commi 4 e 5.

Sul comma 4 ribadisce che le norme provvedono alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 mediante l'abrogazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 268 dell'articolo 1, della legge n.20512017, che reca uno stanziamento di euro 10 milioni per l'anno 2020 (ultima annualità finanziata dalla disposizione). A valere su tale stanziamento non sono stati assunti impegni di spesa. Gli stanziamenti per gli anni 2018 e 2019 non sono stati utilizzati (per il 2019 l'autorizzazione di spesa è stata interamente definanziata dall'elenco 1 allegato al decreto–legge n. 124/2019).

Sul comma 6 conferma che la norma reca disposizioni di carattere ordinamentale non suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017, ivi inclusi quelli derivanti dalle opere infrastrutturali necessarie alla rifunzionalizzazione dei locali per ospitare il nuovo centro di elaborazione dati della

suddetta organizzazione internazionale, sono stati coperti dall'articolo 3 della legge di autorizzazione alla ratifica (legge n. 170/2017), anche a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 606, della legge n. 232/2016.

Al riguardo, sul comma 1, posto che l'intervento è configurato nell'ambito di un limite di spesa, non si formulano osservazioni. Sui relativi profili di copertura finanziaria, andrebbero però richieste rassicurazioni in merito alla esistenza delle relative disponibilità sul Fondo per interventi strutturali di politica economica e sul Fondo speciale, relativamente agli accantonamenti previsti per la rubrica del MAE nonché riguardo alla adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa già programmati per la medesima annualità.

Con riferimento al comma 2, lettera a), si osserva innanzitutto che la quantificazione effettuata dalla legge di bilancio 2019 di oneri connessi alla partecipazione all'Expo di Dubai per 7,5 milioni di euro nel 2020 si è rivelata notevolmente inferiore alle necessità, rivelatisi di 3,5 milioni superiori, circostanza che meriterebbe un chiarimento. Inoltre, tali maggiori oneri derivano secondo la RT da obblighi giuridicamente perfezionati o in corso di perfezionamento, pari a 3,6 milioni per cui vi sarebbe anche dopo l'incremento una lieve sottostima.

Quanto al comma 2, lettera b), per quanto concerne l'aumento del contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili presso il Commissariato, si rileva che la stima del relativo onere appare in linea di massima coerente con quella riportata nella RT allegata alla legge di bilancio 2019; tuttavia, per la relativa copertura la relazione tecnica in esame prevede l'utilizzo di risparmi derivanti da ribassi d'asta. In proposito, pur rilevando che il contingente di personale è individuato entro un limite massimo di unità, andrebbero acquisite più puntuali indicazioni riguardo all'effettività dei risparmi utilizzabili a fini di copertura e alla possibilità di un utilizzo degli stessi in tempi compatibili con le procedure di assunzione ed impiego del predetto personale. Tra l'altro, mentre con riferimento alla lettera a) si motiva la necessità di un incremento per il sostenimento di oneri maggiori alle previsioni poi in relazione alla lettera b) si indicano invece dei risparmi che sarebbero stati conseguiti.

In merito alla lettera c), posto che la RT quantifica i maggiori oneri per trattamento di missione in euro 296.411,20, precisando che gli stessi saranno compensati dalla corrispondente riduzione delle componenti accessorie nette previste durante il servizio metropolitano (articolo 170, primo comma, D.P.R. n. 18/1967), pari ad euro 207.806,76, nonché da altre voci di risparmio, non indicate compiutamente dalla stessa RT, appare necessario acquisire dati numerici di maggior dettaglio per una verifica di corrispondenza tra maggiori spese e risorse con cui farvi fronte. Inoltre, non appare chiara la ragione per cui tali componenti accessorie saranno ridotte.

Sui commi 3–bis e 3 per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione di spesa è formulata come limite massimo, non ci sono osservazioni. Per i profili di copertura, andrebbero richieste conferme in merito alla riducibilità del FISPE per il 2021

e il 2022, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle residue risorse per le medesime annualità a fronte degli interventi di spesa già programmati.

Con riguardo ai commi 4 e 5 si prende atto della disponibilità, confermata dalla RT, delle risorse ivi utilizzate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, dal momento che la norma ivi provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa rivenienti dal comma 4, si evidenzia che tale ultima disposizione reca l'abrogazione dell'articolo 1, comma 268, della legge n. 205 del 2017, che ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare all'attribuzione di un contributo a parziale compensazione delle perdite subìte dai cittadini italiani nonché dagli enti e dalle società italiane già operanti in Venezuela e in Libia a seguito della situazione politico-economica determinatasi in Venezuela dall'anno 2013 e in Libia dall'anno 2011. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto risulta dalla relazione tecnica, laddove si precisa che, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa, non sono stati assunti impegni di spesa, analogamente peraltro a quanto già accaduto in relazione alle risorse stanziate per gli anni 2018 e 2019.

Sul comma 6, in considerazione delle rassicurazioni intervenute nel corso dell'esame in prima lettura⁶⁰, per cui all'ampliamento del campo di applicazione della norma è confermata l'effettiva possibilità di esercizio delle attività ivi previste ad invarianza di oneri, non ci sono osservazioni.

Articolo 29 (Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 – Sisma del 1990 in Sicilia)

La norma sostituisce un periodo del comma 665 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, stabilendo che ai rimborsi di imposte sui redditi, nei limiti della spesa autorizzata, in favore dei soggetti colpiti dal sisma in Sicilia nel 1990 che hanno effettuato versamenti in eccesso si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi nel limite di 160 milioni.

<u>La RT</u>, oltre a descrivere la norma, relativamente alla disponibilità di risorse evidenzia che:

- per l'anno 2020, sono disponibili circa 3,6 miliardi per l'erogazione dei rimborsi di imposte dirette (di cui 3,22 miliardi per quota capitale e 0,38 miliardi per quota interessi);
- i rimborsi materialmente avvenuti nel 2019 sono pari a complessivi 3 miliardi circa.

Di conseguenza, la RT ritiene che nel 2020 siano disponibili circa 600 milioni di euro per rimborsi di imposte dirette; considerando che, di questi, circa 400 milioni sono

Sul punto, nelle risorse fornite dal governo nel corso dell'esame in sede referente durante la prima lettura, si è avuta conferma che "dalla previsione non discenderanno maggiori attività, trattandosi di norma ordinamentale atta a semplificare le procedure". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 gennaio 2020, pagina 21.

determinati dalla deducibilità dell'IRAP, la RT afferma che i restanti 200 milioni possano essere disponibili per il pagamento, nel 2020, dei "rimborsi sisma '90".

Infine, la RT afferma che il pagamento nel 2020 di 160 milioni di rimborsi previsti dalla norma, evita il ritardo nel pagamento, con conseguente oneri per interessi, dei "rimborsi sisma '90" dovuti per effetto di numerose sentenze di condanna al pagamento per l'Amministrazione finanziaria.

Al riguardo, si segnala che la RT fornisce i dati delle risorse disponibili per i rimborsi di imposte dirette per l'anno 2020 e, al fine di dimostrare la sufficienza delle risorse per far fronte agli oneri recati dalla norma, riporta l'ammontare dei rimborsi avvenuti nel 2019, senza però fornire informazioni sulle previsioni per l'anno 2020 o comunque assumendo che non vi siano differenze nei rimborsi nei due esercizi considerati (2019 e 2020).

Tra l'altro si segnala che mentre la RT afferma che il rimborso, nel limite di spesa di 160 milioni di euro, avverrà nel 2020 il dettato normativo non riferisce circa l'annualità del rimborso.

Su tali punti, appare utile acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Articolo 30 (Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno)

La norma modifica il comma 2–bis, dell'articolo 7–bis, del decreto–legge n. 243 del 2016, prevedendo che entro il 30 aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano stabilite le modalità per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati, sia effettuato anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente, nonché per monitorare l'andamento della spesa erogata.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 31 (Contributo alla regione Sardegna)

La norma prevede che il contributo di 15 milioni di euro per l'anno 2019 di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 205 del 2017, sia riconosciuto alla regione Sardegna a titolo di acconto per le finalità di cui al punto 10 dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica in data 7 novembre 2019.

Si prevede, inoltre, che nell'anno 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul pertinente capitolo di spesa.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari per la finanza pubblica. Inoltre, la RT evidenzia che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è presente il capitolo di spesa n. 2831 "contributo a favore della regione Sardegna" con uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 in applicazione dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha ribadito l'assenza di ulteriori effetti sui saldi di finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, considerato che il contributo in favore della regione Sardegna è riconosciuto a titolo di acconto, al fine di circoscrivere l'onere a carico della finanza pubblica, appare opportuno che siano fornite maggiori informazioni circa il contributo complessivo da attribuire alla regione Sardegna e, di conseguenza, l'onere complessivo a carico della finanza pubblica.

Articolo 31-bis

(Modifiche all'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26)

I commi 1 e 2 dettano norme relative ai liberi consorzi comunali e alle città metropolitane della Regione siciliana. In particolare, si autorizzano anche per il 2020 i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ad applicare l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, ad effettuare con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione e dell'approvazione del bilancio di previsione

Si definisce il nuovo riparto del contributo di 80 milioni di euro annui riconosciuto, a decorrere dal 2020, a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana dalla legge di bilancio per il 2020, abrogando i criteri di riparto ivi previsti.

I commi 3 e 4 assegnano, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, un contributo di 20 milioni di euro annui alla città metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui alla città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Agli oneri, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2020–2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 25.000.000 dal 2020 al 2024 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 5.000.000 dal 2020 al 2024.

Il comma 5 interviene sulla disciplina che regola l'utilizzo dei beni immobili compresi nelle saline dismesse, la quale prevede che essi costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali.

A tal fine viene modificato in più parti l'articolo 2-quinquies del decreto-legge n.392 del 2000. In particolare:

- si specifica che le concessioni rilasciate a favore di regioni ed enti locali hanno la durata prevista, in via generale, dalla normativa sulle concessioni di beni immobili appartenenti allo Stato:
- si prevede che nel caso di rilascio di concessioni a favore di regioni ed enti locali gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione sono a carico di tali enti;
- si prevede l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni relative alla durata delle concessioni anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del decreto-legge.

La RT non considera le norme.

<u>Al riguardo</u>, con riferimento all'utilizzo dei beni immobili compresi nelle saline dismesse di cui al comma 5 da parte delle regioni e degli enti locali, atteso che gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione sono a carico dei medesimi enti, andrebbe confermata la sostenibilità dei predetti oneri a carico dei bilanci degli enti interessati.

Articolo 32

(Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona - Istituto degli Innocenti di Firenze)

I commi 1 e 2 prevedono che l'incremento delle risorse per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute fissata a legislazione previgente in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 sia di 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Al relativo onere, pari a euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

- quanto a euro 3,5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017⁶¹, con riferimento alla quota per le spese di parte corrente;
- quanto a euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge n. 113 del 1991⁶²;
- quanto a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma l, della legge n. 537 del 1993 concernente il Fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- quanto a euro 0,5 milioni nell'anno 2020 ed euro 2,0 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 204 del 1998 riguardante il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università.

I commi 2-bis e 2-ter, aggiunti dalla Camera dei deputati, modificando il comma 215 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, garantiscono e quantificano annualmente in 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 i finanziamenti – attualmente indeterminati nell'importo e previsti come eventuali – all'Istituto

-

Si tratta delle spese di funzionamento dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo".

⁶² Si tratta degli stanziamenti per iniziative finalizzate alla diffusione della cultura scientifica.

degli Innocenti di Firenze, al fine di garantire le attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

Alla copertura degli oneri si provvede:

- quanto a 2 milioni per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'art. 19, comma 1, del decreto—legge n. 223 del 2006;
- quanto a 3 milioni per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le adozioni internazionali, istituito;
- a decorrere dal 2021, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, art. 1, della legge n. 190 del 2014.

Il prospetto riepilogativo riferito ai soli commi 1 e 2 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Sald	o netto da finan	ziare	Fabbisogno ed Indebitamento netto			
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
Aumento dello stanziamento relativo alla Stabilizzazione GSSI - maggiore spesa c/capitale	4	4	4	4	4	4	
Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art 1, comma 559 della legge n. 205/2017 – Italia Meteo- minore spesa corrente	3,5			3,5			
Riduzione fondo per il finanziamento degli enti e delle strutture scientifiche - minore spesa corrente		0,5	0,5		0,5	0,5	
Riduzione fondo per il finanziamento ordinario delle università statali FFO - minore spesa corrente		1,5	1,5		1,5	1,5	
Riduzione fondo per il finanziamento ordinario degli enti di ricerca - minore spesa corrente	0,5	2	2	0,5	2	2	

<u>La RT</u> originaria, riferita ai soli commi 1 e 2, afferma che la disposizione estende ed amplia l'attività della Scuola sperimentale di dottorato Internazionale Gran Sasso Science Institute prevedendo che, a decorrere dal 2020, sia trasferita l'ulteriore somma di 4 milioni di euro annui in qualità di contributo in conto capitale per l'attività di ricerca svolta dall'istituto.

Alla copertura si provvede:

a) per l'anno 2020, quanto a 3,5 milioni di euro mediante riduzione dello stanziamento previsto per "ItaliaMeteo" con riferimento alla quota per le spese di parte corrente. Si tratta di una riduzione del 50 per cento degli stanziamenti previsti, in considerazione del fatto che l'agenzia ItaliaMeteo non è ancora attiva e che prima di metà 2020 non sarà dotata di personale né svolgerà attività. La rimanente quota di 0,5 milioni per l'anno 2020 è ricavata mediante riduzione del fondo per il finanziamento ordinario degli enti di ricerca, che non è gravato da obbligazioni pregresse;

b) a decorrere dall'anno 2021, quanto a 2 milioni annui mediante riduzione del fondo per il finanziamento ordinario degli enti di ricerca, quanto a 1,5 milioni annui mediante riduzione del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e quanto a 0,5 milioni annui mediante riduzione del fondo per il finanziamento degli enti e delle strutture scientifiche di cui alla legge n. 6/2000. Si tratta di fondi non gravati da pregresse obbligazioni giuridiche.

Il rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha ribadito la neutralità della norma.

<u>Al riguardo</u>, con riferimento ai commi 1 e 2 e alle modalità di copertura degli oneri, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT, che assicura che i Fondi utilizzati a copertura non risultano gravati, per la rispettiva quota parte, da obbligazioni giuridiche pregresse, e da quanto ribadito dal rappresentante del Governo che afferma la neutralità della norma, appare tuttavia necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle citate risorse non pregiudichi la realizzazione delle finalità a cui le stesse risorse erano originariamente preordinate.

Analoga rassicurazione occorre fornire relativamente ai commi 2–bis e 2–ter e alle modalità di copertura utilizzate per gli oneri ivi indicati, garantendo la piena disponibilità delle citate risorse libere da qualsiasi obbligazione giuridica vincolante e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle predette risorse.

Articolo 33

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

La disposizione, modificata dalla Camera dei deputati, novella il decreto-legge n. 109 del 2018 relativo a disposizioni urgenti per la città di Genova. In particolare:

• si modifica l'articolo 5, comma 2, estendendo anche al 2020 l'attribuzione di risorse straordinarie alla Regione Liguria, nella misura di euro 20 milioni, per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova, con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno. Ai relativi oneri, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, inerente il Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del

- piano per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per il trasporto pubblico locale e regionale;
- si modifica l'articolo 9–*ter*, comma 1, relativo all'autorizzazione per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Genova, estendendone l'ambito di applicazione agli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Viene inoltre prolungata da 5 a 6 anni la durata di detta autorizzazione;
- si incrementa da 2 a 3 milioni di euro per l'anno 2020 il contributo corrisposto dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale al soggetto fornitore di lavoro per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale conseguenti al crollo del ponte Morandi. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali;
- viene prevista una nuova agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi per le imprese già operanti o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 109 del 2018, i cui criteri saranno definiti dal Commissario delegato. La realizzazione degli investimenti produttivi dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento n. 651/2014 UE. Tali agevolazioni saranno concesse nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura finanziaria dell'onere, pari a 5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per il 2020 per assicurare i benefici per la Zona franca urbana di Genova di cui all'articolo 8 del decreto-legge n.109 del 2018.

Inoltre, si modifica l'articolo 22, comma 6, del D.Lgs. n. 169 del 2017, prevedendo che nei porti nei quali è istituita l'Autorità di sistema portuale siano ammesse varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti – fino all'approvazione dei piani regolatori di sistema portuale – purché la loro adozione da parte del Comitato di gestione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e non più entro il 31 dicembre 2019.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto			
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
Completamento interventi in favore di Genova- maggiore spesa c/capitale	20			10	10		
Contributo per minori giornate di lavoro in favore dei fornitori di lavoro temporaneo- maggiore spesa corrente				1			
Riduzione risorse MIT per rinnovo materiale rotabile e trasporto pubblico locale- minore spesa c/capitale	20			10	10		
Riduzione Fondo contributi pluriennali - minore spesa c/capitale				1			

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma con riferimento all'estensione dell'ambito di applicazione dell'autorizzazione per la fornitura di lavoro portuale temporaneo anche agli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nonché al prolungamento da 5 a 6 anni della durata di detta autorizzazione che l'incremento di 1 milione di euro nel 2020 dell'entità del contributo riconoscibile (ad oggi previsto nel limite di 2 milioni di euro) risulta coperto dalle risorse di bilancio di cui l'Autorità del Sistema Portuale del Mar ligure occidentale dispone a legislazione vigente e che risultano sufficienti, anche tenuto conto delle altre attività cui la stessa deve provvedere. Si provvede comunque alla copertura degli oneri in termini di indebitamento e fabbisogno mediante riduzione di 1 milione di euro nel 2020 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Relativamente, alla previsione che nei porti nei quali è istituita l'Autorità di sistema portuale siano ammesse varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti, la RT evidenzia che le varianti localizzate sono inerenti a interventi di natura infrastrutturale e improcrastinabili, il cui ritardo rappresenta un ostacolo alla sicurezza e allo sviluppo del porto ovvero influisce sul corretto utilizzo di fondi nazionali ed europei caratterizzati da scadenze di esecuzione e di spesa. La RT afferma infine che trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale e che, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati con riferimento all'attribuzione di risorse straordinarie alla Regione Liguria, nella misura di euro 20.000.000 nel 2020 e alle modalità di calcolo degli effetti stimati ai fine dell'indebitamento netto e del fabbisogno, conferma che gli stessi sono stati

valutati in relazione alla prevedibile spendibilità degli interventi previsti nel 2020 e 2021, anche tenuto conto che si tratta di risorse aggiuntive rispetto a quelle inizialmente già previste in prossimità del verificarsi dell'evento.

In merito al riconoscimento di un contributo di 1 milione per l'anno 2020 in favore dei fornitori di lavoro temporaneo presso gli scali del sistema portuale il Governo conferma che la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari utilizzato a copertura degli oneri non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul predetto Fondo.

<u>Al riguardo</u>, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo andrebbe confermato che la riduzione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese non possa recare un pregiudizio nei confronti della realizzazione degli altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse risorse.

Analoga rassicurazione occorre poi fornire relativamente alla riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per il 2020 per assicurare i benefici per la Zona franca urbana di Genova di cui all'articolo 8 del decreto–legge n.109 del 2018, confermando la integrale disponibilità delle predette risorse, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 33–bis (Monopattini elettrici)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone la proroga di un anno della sperimentazione riguardante la circolazione di segway, hoverboard e monowheel, se sono a propulsione prevalentemente elettrica.

Inoltre, si introduce una nuova disciplina che precisa le condizioni e i limiti entro i quali è ammessa la circolazione dei monopattini elettrici e si prevedono sanzioni per la violazione di tali condizioni e limiti. Sono altresì disciplinate le attività di noleggio di monopattini, anche in modalità free floating e introdotte le sanzioni amministrative per l'utilizzo non conforme alle disposizioni vigenti degli altri dispositivi di micromobilità oggetto di sperimentazione.

Infine, si prevedono sanzioni amministrative, nonché la confisca e la distruzione del veicolo, per coloro che circolino su veicoli atipici per i quali non siano state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 34 (Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turisticoricreative)

La norma, al fine di sostenere il settore turistico—balneare e quello della nautica da diporto, sospende dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative

a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

La RT afferma che la sospensione del pagamento dei canoni è finalizzata a ridurre l'attuale contenzioso pendente in sede amministrativa e giudiziaria in ordine al pagamento dei canoni di tali fattispecie concessorie e derivante dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dei nuovi valori tabellari introdotti dalla legge 296 del 2006. La RT afferma quindi che la norma non apporta alcuna innovazione sui criteri di calcolo dei canoni in questione, né la rideterminazione degli importi degli stessi, attuando esclusivamente una sospensione dei pagamenti dovuti, contenuta comunque entro l'esercizio finanziario 2020. Ciò non comporta, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati con riferimento alle dinamiche di cassa circa la sospensione del pagamento dei canoni demaniali marittimi esclude l'insorgenza di effetti negativi, in ragione della circostanza che la sospensione dei pagamenti sarà comunque contenuta entro l'esercizio finanziario 2020. Il Governo, inoltre, non ravvisa criticità in termini di liquidità derivanti dalla sospensione.

Al riguardo, atteso che nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, è stato ampliato di ulteriori tre mesi il periodo di sospensione del pagamento dei canoni in esame, estendendolo fino alla fine del mese di settembre 2020, andrebbe confermato che tale circostanza non determini effetti sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, sul saldo del fabbisogno di cassa. Al fine dunque di escludere possibili criticità in termini di liquidità, apparirebbe utile fornire informazioni circa la tempistica dei pagamenti dei canoni in questione nei rimanenti tre mesi dell'esercizio 2020, successivi alla sospensione.

Articolo 34-bis (Cold ironing)

Il comma 1, al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, prevede che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, l'ARERA adotti uno o più provvedimenti volti a introdurre una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica, erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.

Il comma 2 aggiunge alla voce "Energia elettrica", recata dall'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, la seguente sottovoce; «per la fornitura di energia elettrica erogata, da impianti di terra, alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: euro 0,0005 per ogni kWh».

Il comma 3 subordina l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva del Consiglio n.

2003/96/CE, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le altre Amministrazioni competenti.

Il comma 4 subordina altresì l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.

La RT non è al momento disponibile.

<u>Al riguardo</u> appare necessario disporre di RT. In ogni caso, trattandosi di fattispecie nuova il gettito riveniente, ancorché derivante dall'applicazione di una aliquota ridotta, potrebbe essere qualificato in termini di una rinuncia di maggior gettito.

Articolo 35 (Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, stabilisce che, in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.A. possa assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento.

Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio ed è fatta salva la possibilità per ANAS S.p.A., ai fini dello svolgimento delle suddette attività, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno.

Con decreto ministeriale sono disciplinati l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.A. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario, si applica l'articolo 176, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli appalti), anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposto alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a).

Inoltre, si novella il comma 1078 della legge di bilancio 2018, disponendo la proroga al 31 dicembre 2020 del termine entro cui le province e le città metropolitane devono certificare, con comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'avvenuta realizzazione degli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019 relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, e al 31 dicembre successivo all'anno di riferimento del termine per la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi realizzati dal 2020 al 2023.

<u>La RT</u> afferma che, dal punto di vista finanziario, si prevede che con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.A.

La RT sottolinea che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala che la disposizione individua ANAS Spa per assumere la gestione provvisoria delle concessioni revocate, decadute o soggette a risoluzione, nonché a svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla riqualificazione o all'adeguamento e ad acquisire, previo pagamento di un corrispettivo, i progetti elaborati dal concessionario. Tali attività di carattere oneroso, saranno regolate finanziariamente da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di definirne l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria. Pur considerando che i nuovi oneri potrebbero essere compensati dalla riscossione dei pedaggi, ricordato che ANAS Spa è inclusa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, appare necessario fornire maggiori informazioni circa gli aspetti finanziari derivanti da tale gestione provvisoria e gli eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, è da notare che mentre il codice degli appalti prevede all'articolo 176, comma 6, in caso di inadempimento del concessionario l'applicazione della risoluzione del contratto secondo l'articolo 1453 del codice civile, la norma in esame prevede l'applicazione del comma 4 che invece secondo il codice degli appalti si applica al caso opposto di inadempimento della amministrazione oppure alla revoca per pubblico interesse. Peraltro, l'applicazione del comma 4 è limitata alla sola lettera a) che prevede la corresponsione al concessionario del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; sono invece escluse le lettere b) e c) che prevedono il pagamento in favore del concessionario di: b) penali e altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse; c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.

Andrebbe quindi fornita una valutazione circa gli effetti finanziari positivi della norma in esame che esclude il pagamento di penali e indennizzi rispetto alla normativa vigente.

Il comma 1–*ter* abroga l'articolo 9 della legge n. 531 del 1982 che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. a realizzare l'autostrada A12 Livorno–Grosseto–Civitavecchia⁶³. Inoltre,

-

In particolare la disposizione abroganda prevede che la SAT S.p.a. è autorizzata a realizzare l'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia, nei limiti degli stanziamenti che verranno acquisiti. Al fine di poter ottenere i benefici della medesima legge n. 531 del 1982, la SAT S.p.a. deve provvedere a deliberare un aumento del capitale sociale, che sarà interamente sottoscritto dalla società Autostrade S.p.a. entro i successivi sei mesi.

prevede che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della medesima autostrada. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Autostrada Tirrenica s.p.a. procedono alla revisione della predetta convenzione unica, tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, nonché di quanto disposto dal primo periodo, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto–legge n. 201 del 2011.

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 36 (Informatizzazione INAIL)

Il comma 1, aggiungendo l'articolo 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe) al D.P.R. n. 462 del 2001, dispone che:

- per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche (inerenti alle denunce di installazioni
 e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di
 impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi) l'INAIL predispone la banca dati
 informatizzata delle verifiche, in base alle indicazioni tecniche fornite dagli uffici competenti
 del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 (comma 1);
- il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, del citato D.P.R. n. 462 (comma 2);
- per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5% della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche (comma 3);
- le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005.

<u>La RT</u> sottolinea che l'adozione della banca dati nazionale in oggetto consentirà di ridurre l'elusione, da parte dei datori di lavoro, dell'obbligo di verifica degli impianti elettrici. Allo stato, si può affermare che, ottimisticamente, viene sottoposto a verifica non più del 5% degli impianti che ne avrebbero l'obbligo, con conseguente violazione del diritto di tutti i lavoratori ad essere equamente tutelati nella propria incolumità. La RT peraltro evidenzia che l'INAIL dispone già di un applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche

170

Detto aumento deve essere di importo tale che la somma delle partecipazioni azionarie pubbliche ammonti almeno al 70% del capitale della SAT S.p.a., considerandosi fra esse compresa, a tutti gli effetti, la partecipazione della società Autostrade S.p.a., che non potrà essere comunque inferiore al 51% del medesimo capitale sociale. Il Governo predisporrà un apposito disegno di legge con il quale saranno indicate le condizioni economiche e finanziarie relative alla realizzazione dell'autostrada di cui al primo comma.

periodiche di altre attrezzature e che, dunque, può facilmente implementare in tale applicativo (con risorse interne, già destinate alla gestione dell'applicativo stesso) la funzione di banca dati delle verifiche degli impianti elettrici. La RT pertanto afferma che la disposizione non determina oneri per la finanza pubblica. In relazione alle indicazioni tecniche fornite dagli uffici competenti del MISE e del MILPS, la RT rappresenta che la ripartizione delle funzioni amministrative fra i citati ministeri segue il riparto generale di competenze tra gli stessi. Le funzioni amministrative in questione sono esercitate direttamente dagli uffici delle strutture competenti dei ministeri coinvolti, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, andrebbero nondimeno fornite più puntuali informazioni sulla capacità attraverso risorse interne dell'INAIL di realizzare la nuova banca dati.

Inoltre, andrebbe fornita una stima del gettito della quota del 5% della tariffa dovuta per l'effettuazione dei controlli, da devolvere all'INAIL proprio per la gestione e il mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

Articolo 37 (Apertura del conto in tesoreria per RFI)

Il comma 1, a seguito dell'inserimento della società Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) nell'elenco ISTAT delle PP.AA., previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, e per consentire il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio dello Stato a RFI, autorizza l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato da attuarsi entro il 31 gennaio 2020.

<u>La RT</u> afferma che il conto dedicato serve a distinguere i flussi RFI da quelli di FS, il cui conto di tesoreria è classificato come conto di copertura. L'apertura del conto agevola la corretta classificazione dei flussi nei conti di cassa e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 38 (Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

La norma dispone che, per l'anno 2020, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243–*ter* del decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'anticipazione è assegnata con decreto ministeriale, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio

pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019.

Una modifica, inserita dalla Camera dei deputati, prevede, in deroga all'articolo 243–sexies del TUEL, che le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.

L'anticipazione è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 243–*ter* del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Infine, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato inserito il comma 3–bis che amplia il periodo entro il quale i comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario nel secondo semestre 2016 e che abbiano richiesto anticipazioni di somme al Ministero dell'interno per i pagamenti in sofferenza, devono provvedere alla restituzione delle relative somme.

In particolare, il comma prevede che la restituzione delle somme avvenga nei dieci esercizi finanziari successivi, in luogo dei tre esercizi attualmente previsti dalla normativa vigente, a partire dal secondo anno dall'assegnazione, entro il 30 settembre di ciascun anno.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari per la finanza pubblica tenuto conto che l'incremento dell'anticipazione è assegnato nei limiti delle risorse presenti nel Fondo di cui all'articolo 243–*ter* del decreto legislativo n. 267 del 2000.

<u>Al riguardo</u>, con riferimento all'ampliamento del periodo entro il quale i comuni in dissesto interessati dalla norma devono restituire le somme chieste in anticipazione, atteso che le predette anticipazioni sono attribuite a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243–*ter* del TUEL, andrebbe confermato che l'ampliamento dei termini per la restituzione dell'anticipazione non determini una riduzione delle disponibilità presenti sul fondo di rotazione con pregiudizio per le finalità previste a legislazione vigente sul medesimo fondo.

Articolo 38-bis (Disposizioni in materia di finanza locale)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, ai commi 1 e 2, interviene sulla disciplina relativa alla documentazione che gli enti territoriali devono produrre per attestare il conseguimento del pareggio del bilancio per l'anno 2017.

In particolare, si proroga dal 31 gennaio al 30 giugno 2020 il temine perentorio per l'invio della nuova certificazione attestante il conseguimento del pareggio per l'anno 2017, che gli enti locali sono tenuti a presentare qualora la certificazione già trasmessa sia risultata difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione relativo a tale esercizio finanziario. Tra l'altro viene eliminato il riferimento al termine perentorio del 31 marzo entro il quale la certificazione, attestante il pareggio per l'anno 2017, andava trasmessa al MEF ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo.

Ai relativi oneri, nel limite di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede con le risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 479, lettera b), della legge n. 232 del 2016 che ha previsto, a decorrere dall'anno 2018, un sistema premiale in favore degli enti territoriali che oltre al conseguimento del pareggio di bilancio conseguono una serie di risultati.

Il comma 3, lettera a) novella in più punti il comma 43 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che disciplina la procedura di riparto, rendicontazione ed eventuale recupero dei contributi ai comuni per investimenti nei progetti di rigenerazione urbana di cui al precedente comma 42. Le modifiche sono volte a prevedere il concerto anche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul D.P.C.M. che individua i criteri di riparto dei contributi, il differimento al 30 marzo 2020 del termine per l'adozione di tale D.P.C.M. e l'inclusione tra i profili demandati al D.P.C.M. anche delle modalità di ammissibilità delle istanze di contributo, di revoca dei medesimi, di presentazione delle istanze e di concessione dei contributi.

I commi 3, lettere b) e c), prevedono una riduzione delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane. La riduzione è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.

Il comma 4 prevede la destinazione di ulteriori risorse, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane previsti dal comma 1076 della legge di bilancio 2018.

Il comma 5 precisa che agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione di spese prevista dal comma 3 lettera b).

Infine il comma 3, lettera d) abroga il comma 548 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 che prevedeva, a seguito di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, l'attivazione di procedure di verifica degli eventuali effetti negativi sulla finanza della Regione a statuto speciale Trentino–Alto Adige/Südtirol e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si segnala che l'intervento sulla disciplina relativa alla documentazione che gli enti territoriali devono produrre per attestare il conseguimento del pareggio del bilancio per l'anno 2017 produce oneri per effetto del venir meno delle sanzioni comminate agli enti che non hanno rispettato il pareggio di bilancio. La norma quantifica il predetto onere in 758.000 euro senza però che la RT fornisca informazioni circa il numero di enti interessati e l'ammontare delle sanzioni comminate. Appare dunque necessario, al fine di circoscrivere esattamente l'onere, acquisire le informazioni idonee a quantificare il medesimo onere. Inoltre, relativamente alla possibilità di coprire le sanzioni già comminate a valere delle risorse non utilizzate per il sistema premiale in favore degli enti territoriali, andrebbe confermata la loro disponibilità e adeguatezza.

Con riferimento alla riduzione delle risorse previste per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane, andrebbe assicurato che tali risorse siano effettivamente libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e la loro destinazione ad altra finalità non pregiudichi le finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 39

(Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria)

Il comma 1 prevede per i comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, la facoltà di presentare al Ministero dell'economia e delle finanze apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche. Per la gestione delle suddette attività il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di una società in house, con onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Per assicurare il buon esito dell'operazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Unità di coordinamento a cui partecipano di diritto il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli Interni, cui spetta il monitoraggio delle attività, il coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della ristrutturazione e l'individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la predetta società. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce la durata, l'organizzazione, la struttura, il funzionamento dell'Unità nonché le modalità di raccordo con la predetta società in house. Le operazioni possono prevedere l'emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purché da tali emissioni non derivi un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 specifica che possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui di cui al comma 1.

Il comma 3 stabilisce che nell'istanza l'ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l'estinzione anticipata totale o parziale del debito, l'impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante.

I commi 4 e 5 stabiliscono le attività che svolge la società in house nell'ambito della ristrutturazione del debito.

Il comma 6 dispone circa il contenuto del contratto di ristrutturazione tra l'ente e la società in house. Tra l'altro, il contratto prevede, in caso di inadempimento dell'ente, le modalità di recupero delle somme non versate e l'applicazione di interessi moratori.

In particolare, le modalità di estinzione del debito dell'ente nei confronti dello Stato sono definite nel rispetto dei seguenti principi:

- l'ente è tenuto a versare su apposita contabilità speciale un contributo di importo pari alle eventuali spese da sostenere per le penali o gli indennizzi derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante;
- le scadenze delle rate di ammortamento versate allo Stato sono individuate in modo da garantire il pagamento delle rate di ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste dal relativo piano di ammortamento;
- le rate di ammortamento versate dall'ente allo Stato sono di importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei mutui e dei derivati ristrutturati;
- le quote di parte capitale versate allo Stato in ciascun esercizio sono di norma di importo pari alle quote di parte capitale del debito ristrutturato nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere inferiori al totale annuale delle quote di parte capitale dei mutui oggetto di ristrutturazione;

- la quota interessi versata allo Stato in ciascun esercizio è pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento e la quota capitale determinate secondo le modalità sopra indicate. In caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta dall'ente è pari a zero;
- negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è estinto e il debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione, l'ente è tenuto a versare allo Stato un contributo di importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti già effettuati.

Il comma 7 prevede che per il pagamento di quanto dovuto gli enti locali rilasciano a favore del Ministero dell'economia e delle finanze apposita delegazione di pagamento.

In caso di inadempienza, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le somme dovute per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria mentre per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati ad apposita contabilità speciale.

Il comma 8 stabilisce che ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli enti locali concorre anche la quota interessi del debito nei confronti dello Stato pagata ai sensi delle norme in esame.

Il comma 9 per le finalità di cui all'articolo in esame autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata alla società in house. La relativa gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti.

Il comma 10, al fine di integrare le giacenze della contabilità speciale nei limiti delle effettive esigenze di rimborso dei mutui oggetto di accollo, prevede che le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto–legge n. 66 del 2014⁶⁴ possono essere utilizzate a titolo di anticipazione, mediante girofondo. La contabilità speciale di cui al citato articolo 37 è, poi, reintegrata appena siano disponibili le somme versate dagli enti sulla contabilità speciale.

Il comma 11 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo in esame si applicano ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche.

I commi 12, 12–*bis* e 12–*ter*, inseriti dalla Camera dei deputati, prevedono l'istituzione di un tavolo tecnico al fine di stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dai commi da 12 a 12–*bis* nei confronti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico ai componenti non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza disponibili a legislazione vigente.

Il comma 13 integra l'articolo 45, comma 11, del decreto—legge n. 66 del 2014, che tratta della ristrutturazione del debito delle Regioni al fine di disciplinare il caso di estinzione anticipata dei mutui che lo Stato ha concesso alle regioni per finanziare il riacquisto dei titoli obbligazionari da esse emessi. In tale ipotesi si prevede che gli importi pagati dalle Regioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 14 provvede alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

_

⁶⁴ Si tratta del fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

Il comma 14–*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, apporta alcune modifiche all'articolo 44, comma 4, del decreto–legge n. 189 del 2016. In particolare:

- a) è prorogata di un anno (dal 2021 al 2022) la durata della sospensione del versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite per il pagamento dei debiti scaduti ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto—legge n. 35 del 2013;
- b) è prorogata all'anno 2023 la decorrenza del rimborso della somma delle quote capitale annuali sospese negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario. Si stabiliscono inoltre dei vincoli per l'utilizzo, nel 2022, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione. In particolare, tali enti possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito, e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per rimborso prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, gli enti possono comunicare al MEF di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022.

Il comma 14–*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 14–*bis*, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, nonché la previsione di copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto–legge n. 283 del 2004.

I commi da 14-quater a 14-novies, introdotti dalla Camera dei deputati, ripristinano l'attribuzione dell'intero gettito della tassa automobilistica alle regioni, per gli anni dal 2023 al 2033.

In particolare, si modificano le norme della legge 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) che avevano previsto la riduzione dei trasferimenti erariali per le regioni a statuto ordinario a seguito dell'incremento del gettito della tassa automobilistica, al fine di escludere il taglio dei trasferimenti per gli anni dal 2023 al 2033.

Di conseguenza, si esclude l'applicazione delle norme previste al comma 322 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 per gli anni dal 2023 al 2033 e si stabilisce che per gli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria – in assenza di dati definitivi – sia effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita.

Si prevede che le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti alle regioni per gli anni 2023–2033 debbano essere destinate, dalle regioni medesime, a nuovi investimenti, diretti e indiretti, per le finalità elencate all'articolo 1, comma 134, della legge di bilancio 2019.

Analogamente si interviene sulla norma che ha previsto il taglio dei trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario a seguito delle rimodulazioni della tassa automobilistica per i motocicli. In misura simile a quanto previsto per la tassa automobilistica, si esclude l'applicazione delle norme previste dall'articolo 2, comma 64, del decreto—legge n. 262 del 2006, per gli anni dal 2023 al 2033 e si stabilisce che per gli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria — in assenza di dati definitivi — sia effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita.

All'onere derivante dalle norme in esame, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario dalla legge di bilancio 2019 (comma 134 dell'articolo 1), come incrementati dalla legge di bilancio 2020.

Si sostituisce la Tabella 1 allegata alla legge di bilancio 2019 che riporta il complesso dei contributi per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, nonché la quota spettante a ciascuna regione.

Il comma 14—decies, introdotto dalla Camera dei deputati, amplia la possibilità per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di contrarre mutui per spese di investimento.

A tal fine vengono integrati gli articoli 243–*bis* e 249 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i quali disciplinano, fissando specifici limiti e condizioni, la possibilità per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di contrarre nuovi mutui.

In particolare, si prevede che gli enti locali in questione possano contrarre mutui anche per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato

svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti o enti nazionali, pubblici o privati.

<u>La RT</u> originaria, parzialmente utilizzabile, oltre a descrivere la norma, evidenzia che l'operazione di ristrutturazione ed accollo può comportare un vantaggio, di cui beneficia l'ente, per effetto della minore rischiosità del nuovo debitore (lo Stato). Inoltre l'operazione dovrebbe comportare una semplificazione gestionale per effetto dell'unificazione di rapporti aventi il medesimo titolare.

La RT afferma che nel DPCM istitutivo dell'Unità di coordinamento sarà specificato che ai suoi componenti non spetteranno compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato. Con il medesimo DPCM e al fine di assicurare la neutralità finanziaria dichiarata in norma, si provvederà ad individuare la struttura dirigenziale già esistente, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, preposta a fornire il supporto tecnico occorrente al funzionamento della predetta unità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT sottolinea che i criteri per la determinazione dell'importo che l'ente deve versare allo Stato sono stati fissati in modo da assicurare allo Stato la disponibilità delle somme necessarie al pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali altri oneri in base alle scadenze definite in fase di ristrutturazione e a garantire la neutralità finanziaria dell'operazione ai fini dell'indebitamento netto e del fabbisogno. Per tale ultima finalità, il profilo dei versamenti è determinato in modo da assicurare che gli spazi finanziari di cui l'ente beneficia a seguito della ristrutturazione corrispondano unicamente alla minore spesa per interessi e non anche al risparmio sulla quota capitale. In tal senso si interpreta la lettera d) del comma 6, che prevede che le quote capitale versate allo Stato non possano essere in ogni caso inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui originari e, pertanto, in alcuni anni, al fine di assicurare la neutralità finanziaria, il versamento dall'ente allo Stato potrà risultare superiore alla necessità immediata di rimborso da parte dello Stato. Le eventuali eccedenze sono comunque mantenute nella contabilità speciale al fine di fronteggiare le esigenze di rimborso del mutuo negli anni successivi. Per la RT alla luce di quanto esposto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 13 inerente l'estinzione anticipata dei mutui accesi per la ristrutturazione del debito delle Regioni ai sensi dell'articolo 45 del decreto legge n. 66 del 2014, la RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare una fattispecie eventuale, quella dell'estinzione anticipata, che costituisce una mera facoltà per le regioni, prevedendo il versamento delle relative risorse al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Nulla è, dunque, innovato in merito agli ordinari rimborsi dei mutui scontati nei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la RT demanda al DPCM istitutivo dell'Unità di coordinamento la previsione dell'assenza di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento in favore dei suoi componenti mentre la norma prevede una apposita clausola di invarianza finanziaria, appare opportuno che si forniscano ulteriori elementi di informazioni volta a suffragare l'assenza di oneri dall'istituzione dell'Unità di coordinamento e la dimostrazione che al suo funzionamento si potrà far fronte avvalendosi delle sole risorse già disponibili.

Inoltre, andrebbero forniti gli elementi e i dati posti alla base della quantificazione degli oneri connessi all'utilizzo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una società *in house* per la gestione dell'attività connessa alla ristrutturazione del debito in esame.

Relativamente all'accollo del debito degli enti locali da parte dello Stato, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe assicurato che i meccanismi introdotti per garantire il trasferimento delle risorse da parte degli enti locali allo Stato per saldare il debito ristrutturato (delegazione di pagamento, coinvolgimento dell'Agenzia delle entrate in caso di inadempimento) siano efficaci sia da un punto di vista temporale che dell'ammontare delle somme necessarie.

Con riferimento alle sospensioni del versamento della quota capitale annuale relativa al rimborso delle anticipazioni di liquidità recate ai commi 14–bis e 14–ter, si osserva che nessuna informazione è fornita circa la quantificazione dell'onere che corrisponde ai maggiori interessi passivi che dovrebbero essere sostenuti in virtù del minore ammortamento dei titoli di Stato a seguito del mancato incasso delle suddette quote capitale.

Inoltre andrebbe confermato che le risorse utilizzate a copertura sul fondo per interventi strutturali di politica economica siano effettivamente disponibili e non pregiudicano le finalizzazioni già previste a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Con riferimento al ripristino dell'attribuzione dell'intero gettito della tassa automobilistica alle regioni, per gli anni dal 2023 al 2033 e la contestuale cancellazione della riduzione dei trasferimenti erariali per le regioni a statuto ordinario a seguito dell'incremento del gettito della tassa automobilistica, si rileva che la RT allegata alla legge di bilancio per il 2007 che prevedeva a fronte del maggior gettito della tassa automobilistica una riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle regioni, quantificava tale incremento di gettito in circa 450 milioni di euro. Alla luce di quanto osservato e considerato che gli oneri recati dalla norma, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, non risultano accompagnati da ulteriori elementi e dati posti a base della quantificazione, appare necessario acquisire elementi di dettaglio idonei a determinare l'entità dell'onere che, stante i dati su esposti, risulta di circa la metà rispetto alle stime contenute nella RT annessa alla legge di bilancio per il 2007.

Relativamente alla riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario si osserva che l'utilizzo di tali contributi per coprire il taglio dei trasferimenti erariali (da destinare però a spesa di investimento) potrebbe configurare una dequalificazione della spesa non consentita dalle attuali regole contabili. Inoltre,

andrebbe assicurata la disponibilità di tali risorse, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e l'assenza di pregiudizio nei confronti delle finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle predette risorse.

Articolo 39-bis

(Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, consente alle province e alle città metropolitane di utilizzare anche per gli anni dal 2019 al 2022, le quote di proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano e delle aree e sedi stradali.

<u>La RT</u> non considera la norma.

<u>Al riguardo</u>, andrebbe assicurato che l'estensione agli anni dal 2019 al 2022 dell'utilizzo delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada in deroga alle norme vigenti non determini pregiudizi alle finalità già previste a legislazione vigente e eventuali future richieste di rifinanziamento sulle medesime finalità.

Articolo 39–ter (Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, dà attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n.4 del 2020, che ha censurato l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Le norme in esame dispongono che il disavanzo conseguente alla sentenza possa essere oggetto di un ripiano graduale.

In particolare, si dispone che, in sede di approvazione del rendiconto 2019, gli enti locali accantonino il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019. Tale accantonamento è definito per un importo corrispondente all'ammontare delle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti, al netto di quelle già rimborsate, per il pagamento dei debiti scaduti.

Si introduce una misura che consente gradualità nel ripiano del peggioramento del disavanzo determinato dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità. La gradualità consiste nell'obbligo di operare il ripiano con quote annuali, a partire dal 2020, di importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio di riferimento.

Si introduce una nuova disciplina sulle modalità di utilizzo del fondo di anticipazione liquidità, stabilendo che:

- nel bilancio di previsione 2020–2022: a) fra le poste di entrata dell'esercizio 2020 sia iscritto un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019, come utilizzo del risultato di amministrazione; b) il medesimo importo sia iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 – programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
- dall'esercizio 2021 e fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, in entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione sia applicato il fondo stanziato in spesa

dell'esercizio precedente e in spesa sia stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

Si precisa che la quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si segnala che la norma fa seguito alla dichiarazione di incostituzionalità delle norme che consentivano l'uso improprio dell'anticipazione di liquidità attraverso l'utilizzo della stessa in termini di minor accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguenti effetti di miglioramento del risultato di amministrazione e incremento della capacità di spesa dell'ente, in contrasto con le regole contabili di equilibrio del bilancio e con le finalità proprie di un'anticipazione di liquidità.

Atteso dunque che la norma detta una nuova disciplina sulle modalità di utilizzo del fondo di anticipazione liquidità che consente di assorbire con gradualità il disavanzo di amministrazione emerso al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa gli effetti che tale forma di registrazione contabile delle anticipazioni di liquidità e, in particolare, della quota annuale da rimborsare, potrebbe determinare sui saldi di bilancio dell'ente, anche in termini di una possibile espansione della spesa e di conseguenza, sui saldi di finanza pubblica. A tal proposito si ricorda che l'articolo 188 del TUEL, al fine di ripianare il disavanzo di amministrazione accertato, dispone che lo stesso è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e che il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Invece, la norma in esame consente un ripiano annuale limitato all'ammontare dell'anticipazione rimborsata in corso d'esercizio ma non chiarisce come dovrà avvenire il ripiano delle anticipazioni che prima della sentenza della Corte costituzionale erano state contabilizzate in modo improprio. Il riferimento alla sola quota di rimborso annuale dell'anticipazione consentirebbe di non dover ripianare secondo le regole del TUEL anche le quote di anticipazioni che finora erano state utilizzate ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, ma ne consentirebbe il ripiano solo nell'esercizio in cui avverrà il loro rimborso, con una modalità che quindi potrebbe riproporre gli stessi problemi sostanziali che hanno portato alla sentenza della Corte⁶⁵.

-

⁶⁵ Cfr. punto 5 della sentenza Corte costituzionale n. 4 del 2020: "Con riguardo alla situazione venutasi a creare a causa della non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità e dell'extradeficit presumibilmente generato dalla gestione posta in atto nelle more della presente decisione (non risulta allo stato degli atti la realizzazione di alcuna economia in grado di compensare l'allargamento della spesa), l'ente locale dovrà avviare il necessario risanamento nei termini di legge."

Articolo 39–quater (Disavanzo degli enti locali)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, disciplina il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019, al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria.

Il ripiano è consentito solo con riferimento a quella parte dell'eventuale disavanzo determinato dalla differenza tra l'importo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l'importo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019. Tale differenza è essenzialmente dovuta alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto nei due esercizi finanziari 2018 e 2019, secondo quanto previsto dalla normativa vigente di cui all'allegato 4/2 del decreto–legge n. 118 del 2011.

Il ripiano del suddetto disavanzo, così determinato, è consentito in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.

Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale, con il parere dell'Organo di revisione contabile, entro 45 giorni dall'approvazione del Rendiconto 2019. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

Ai fini del rientro possono essere utilizzate:

- le economie di spesa;
- tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione;
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si rileva che la possibilità concessa agli enti interessati di poter distribuire su 15 anni il ripiano del disavanzo generato dall'applicazione del criterio ordinario di calcolo degli accantonamenti al FCDE al posto del metodo semplificato se da un lato previene il numero degli enti in crisi finanziaria, dall'altra consente a tali enti di ampliare la propria capacità di spesa nell'anno 2020, non interessato dalle misure di contenimento e di ridurla gradualmente a decorrere dall'anno 2021 per i successivi 15 anni.

Tali misure sembrano innovare rispetto a quello scontato a legislazione vigente e appare utile fornire dei chiarimenti in merito agli eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, in termini di indebitamento netto.

Articolo 40

(Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.)

Il comma 1 prevede che, entro il 29 febbraio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, un commissario ed un vicecommissario per la società GSE S.p.a., i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decade alla data di nomina del commissario, senza

l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza, come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 166 del 24 dicembre 2013.

Il comma 2 stabilisce che il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal commissario. Al vicecommissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50% di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza, come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 166 del 2013.

<u>La RT</u> esclude che dalla disposizione scaturiscano oneri per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, andrebbe assicurato che la retribuzione del vicecommissario (pari alla metà di quella spettante all'amministratore delegato) non ecceda la somma di quanto attualmente spettante ai due consiglieri d'amministrazione diversi dall'amministratore delegato.

Articolo 40-bis (Potenziamento delle Agenzie fiscali)

L'articolo stabilisce alcune misure volte ad aumentare il trattamento accessorio del personale delle Agenzie fiscali. In primo luogo, si prevedono risorse aggiuntive per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità. Si prevede inoltre un incremento del Fondo risorse decentrate.

In particolare, il primo periodo dell'articolo prevede una deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

La disposizione stabilisce poi che l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio per un importo massimo rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo.

Il secondo periodo, sempre in deroga al citato articolo 23, incrementa le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni a decorrere dal 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'Agenzia delle Entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Il terzo periodo precisa gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione e ne stabilisce la copertura finanziaria. In particolare, prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo pari in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (articolo 6, comma 2, del decreto–legge 7 ottobre 2008, n. 154).

<u>La RT</u> annessa all'emendamento del Governo ribadisce che la disposizione contiene due distinte misure finalizzate ad incrementare il trattamento accessorio del personale delle Agenzie fiscali in deroga all'articolo 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017, a carico di risorse presenti nei propri bilanci.

La prima di esse riguarda i funzionari che ricoprono posizioni organizzative e incarichi di responsabilità. A tali soggetti è riconosciuta, in aggiunta allo stipendio, un'indennità di posizione e un'indennità di risultato; le indennità sono finanziate in parte con una quota del fondo risorse decentrate e in parte con risorse proprie delle Agenzie fiscali.

Segnala che, per l'Agenzia delle entrate, l'importo complessivo attualmente disponibile per la remunerazione delle posizioni organizzative e gli incarichi di responsabilità (14 milioni lordo dipendente) è invariato da dieci anni: la norma proposta intende incrementarlo di 4,6 milioni (6 milioni al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia), per consentire l'aumento delle indennità individuali, nel limite del valore massimo attualmente vigente nel CCNL di riferimento.

La seconda misura prevede un incremento delle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni a decorrere dal 2021, al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia.

Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'importo complessivo attualmente disponibile per la remunerazione delle posizioni organizzative e gli incarichi di responsabilità (2,2 milioni lordo dipendente), anch'esso invariato da dieci anni, verrebbe incrementato di 1,4 milioni (1,9 milioni al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia) per consentire l'aumento delle indennità individuali, nel limite del valore massimo attualmente vigente nel CCNL dì riferimento e del numero delle posizioni.

La seconda misura prevede un incremento delle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate, pari a 3,5 milioni al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia a decorrere dal 2020.

Le Agenzie utilizzeranno le risorse del proprio bilancio di esercizio a copertura della maggiore spesa.

Conclude riferendo che agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a complessivi 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto–legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto espone i seguenti valori.

(mln di euro)

			S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento			
norma	s/e	c/K	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
I misura	>s	c	6	6	6	6								
Eff.indotti	>e	t/c					1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
II misura	>s	с	6	10	10	10								
Eff.indotti	>e	t/c												
F. comp. Eff.fin.	>s	k					8,97	11,02	11,02	11,02	8,97	11,02	11,02	11,02

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, con riguardo al primo intervento, ossia all'incremento delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni economiche di responsabilità, ivi trattandosi di tetto massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe fornito un quadro di sintesi recante l'illustrazione del numero della POER (Posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità) e POT (Posizioni organizzative temporanee) e degli emolumenti previsti in considerazione degli incrementi delle risorse disposti con le norme in esame.

In relazione poi al secondo incremento, relativo al Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ivi trattandosi pure di tetto massimo di spesa, nulla da osservare.

Si osserva tuttavia che non essendo espressamente associati risparmi di spesa alla norma derogata di cui al decreto legislativo n. 75/2017, che risulterebbero diminuiti per effetto delle norme in esame, andrebbero fornite maggiori informazioni in merito alle economie che si sono prodotte a consuntivo.

Per i profili di copertura, posto che alle risorse in questione provvederanno le Agenzie coinvolte a valere dei propri bilanci per quanto riguarda la competenza finanziaria, andrebbero non di meno richieste puntuali rassicurazioni in merito alla compatibilità di detta previsione di spesa, i fabbisogni di funzionamento attesi per le due Agenzie fiscali, fabbisogni che si dovrebbero riflettere nel trasferimento operato dal bilancio dello Stato⁶⁶, senza che vi siano risorse libere e utilizzabili per nuovi oneri non previsti a legislazione vigente.

Inoltre, quanto alla compensazione che si prevede in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per un importo pari a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per cui la norma dispone che si provvederà mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto—legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,

Lo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze vede il capitolo 3890 per il funzionamento dell'Agenzia delle entrate che reca una previsione di spesa di 2,9 miliardi annui per il triennio 2020/2022 e il capitolo 3920 relativo all'Agenzia delle Dogane (e dei Monopoli) recante una previsione di spesa di 898 milioni di euro annui per il biennio 2020/2021 e di 895 milioni di euro per il 2023.

andrebbe confermato che il corrispondente capitolo di spesa rechi le necessarie disponibilità di "cassa"⁶⁷.

Ad ogni modo, va evidenziato che detto capitolo, per la sua stessa finalizzazione, è classificato in bilancio in conto spesa in conto capitale, mentre l'onere di cui si dispone la compensazione degli effetti di cassa riveste natura economica di parte corrente. Ciò che evidentemente prefigura una dequalificazione delle risorse previste dalla legislazione vigente.

Articolo 40-ter (Accesso agli incentivi per impianti di biogas)

Il comma 1 proroga per il 2020, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli incentivi previsti dalla legge n. 145 del 2018 (articolo 1, comma 954) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW, e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola o di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto. La norma precisa che l'ammissione agli incentivi dovrà avvenire secondo le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 1, commi da 954 a 956, della citata legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di Euro.

<u>La RT</u> non si sofferma sull'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, atteso che il costo annuo è coperto tramite il meccanismo degli oneri generali di sistema e, dunque, senza effetti negativi per la finanza pubblica, come esplicitato anche dalla clausola di neutralità finanziaria.

Articolo 41

(Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare)

Il comma 1 prevede che il limite di spesa vigente, pari all'80% di quella sostenuta nel 2009 per l'acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non si applichi alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 319.000 euro annui a decorrere dal 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto—legge n. 154 del 2008.

<u>La RT</u> afferma che l'intervento di cui al comma 1 viene previsto analogamente a quanto già disposto per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali

⁶⁷ Il capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze reca una previsione di appena186 milioni di euro per il 2020, di 463 milioni di euro per il 2021 e di 514 milioni di euro per il 2022.

di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nel corso del 2018 la spesa complessiva sostenuta per autovetture è stata pari a 481.056,51 euro e su valori analoghi si è collocata la spesa sostenuta nel 2019. Con l'eliminazione del vincolo in esame, di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto—legge n. 78 del 2010, l'ICQRF, nel corso del 2020, intende procedere alla sostituzione del 30% del parco auto per le ispezioni. La spesa eccedente al tetto di cui al citato articolo 6, comma 14, è stimata in 319.000 euro. Si tratta di una somma che l'ICQRF ha già nel proprio bilancio in quanto derivante dalle riassegnazioni di cui all'articolo 26, comma 3—ter, del decreto legislativo n. 231 del 2017, che al primo periodo prevede che: "i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento (...)". Si tratta di somme già contabilizzate nel bilancio dello Stato e largamente sufficienti a coprire i 319.000 euro aggiuntivi, trattandosi di un gettito superiore al milione di euro annuo già accertato.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti in merito agli intendimenti circa il prossimo rinnovamento del parco auto, si osserva tuttavia che l'eliminazione del vincolo in questione ha carattere permanente, per cui l'utilizzo delle somme disponibili nel bilancio dell'ICQRF, che consente di evitare un trasferimento diretto di risorse dal bilancio dello Stato e quindi anche la necessità di copertura sul saldo netto da finanziare, potrebbe essere necessario anche negli anni futuri e non soltanto il primo anno. Andrebbero quindi fornite rassicurazioni sulla previsione di avanzi liberi nel bilancio dell'ente anche nei prossimi anni per fare fronte ai nuovi oneri per autovetture che si paleseranno. Posto che la RT afferma che il gettito annuo già accertato derivante da sanzioni è superiore al milione di euro, andrebbero forniti comunque dati storici da cui sia desumibile il gettito medio, stante l'ovvia aleatorietà di somme derivanti da sanzioni amministrative. Inoltre, andrebbero fornite assicurazioni circa il contenimento degli oneri futuri entro i limiti previsti dal comma 2, non disponendosi di elementi che consentano di dedurre la costanza degli oneri a regime.

Per quanto riguarda la clausola di copertura, anche alla luce della limitata portata finanziaria delle risorse richieste rispetto alle disponibilità presenti nel Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, non vi sono osservazioni da formulare, anche se si rileva che la scelta adottata potrebbe condurre ad una dequalificazione della spesa, ove l'utilizzo di risorse di conto capitale fosse destinato a copertura di oneri di parte corrente come quelli di manutenzione.

Il comma 2-bis, sostituendo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 27 del 2019, stabilisce che le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, e non più mensilmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Inoltre con il decreto ministeriale di cui al successivo comma 3 viene stabilito l'eventuale diverso periodo di

adempimento dell'obbligo di registrazione dei piccoli produttori. Infine, sostituendo anche il citato comma 3, prevede che il decreto ministeriale ivi previsto sia emanato non più entro il 28 giugno 2019, bensì entro il 31 dicembre 2020.

<u>La RT</u> non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, attesa la natura ordinamentale della disposizione.

CAPO III MISURE IN MATERIA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Articolo 42 (Agenda digitale)

Il comma 1 autorizza la Presidenza del Consiglio – per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'Agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese – ad avvalersi di n. 7 unità con qualifica non dirigenziale, quale contingente di personale in posizione di: fuori ruolo (in tal caso è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario); comando (in tal caso i posti non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni); o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza. Tale personale è previsto provenire dai Ministeri ovvero da altre pubbliche amministrazioni (tenute ad accordare il fuori ruolo o comando entro quindici giorni dalla richiesta, per effetto del rinvio all'articolo 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997). Queste unità di personale sono "aggiuntive" rispetto al contingente di personale proprio della Presidenza del Consiglio. Per effetto del rinvio all'articolo 9, comma 5–ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, il personale comandato o fuori ruolo dei Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse.

Il comma 2, lettere a)-c), dispone la modifica dell'articolo 8 del decreto—legge n. 135 sono modificati il comma 1—quater, il comma 1—quinquies, il comma 3:

- alla lettera a), si sostituisce il comma 1–quater, prevedendosi espressamente la competenza in comunicazione e disseminazione dei processi complessi di trasformazione tecnologica, tra le competenze degli esperti operanti a disposizione delle strutture della Presidenza del Consiglio. Inoltre si disciplina più puntualmente il regime giuridico ed economico di tale contingente di esperti, di provenienza da Ministeri o altre pubbliche amministrazioni. Sono riprodotte le medesime previsioni relative alle 7 unità aggiuntive, sopra ricordate. Si aggiunge altresì che il contingente di esperti possa essere composto anche da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento disponibile, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità;
- alla lettera b) si modifica il comma 1–quinquies, che reca un raccordo normativo con le nuove previsioni introdotte, sopra ricordate, nonché include le spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti per l'attuazione dell'Agenda digitale, tra gli oneri di spesa cui lo stanziamento disponibile assicura copertura;

- alla lettera c), si modifica il comma 3, primo periodo, rendendo esclusivo l'avvalimento da parte del Presidente del Consiglio della società per azioni interamente partecipata dallo Stato la cui costituzione è stata disposta dal medesimo articolo 8 (al comma 2) del decreto-legge n. 135 del 2018.

Il comma 3 novella infine l'articolo 5, comma 2 del Codice dell'amministrazione digitale, per raccordarlo con quanto disposto dal medesimo articolo 8 del decreto—legge n. 135 del 2018, in ordine alla traslazione dall'AgID alla Presidenza del Consiglio, delle competenze di indirizzo circa la messa a disposizione di una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale evidenzia, sul comma 1, che la disposizione prevede che, per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sul comma 2, lettera a), certifica che la disposizione ivi prevista sostituisce il comma 1–quater dell'art. 8 del DL 14/12/2018, n. 135 convertito in legge 11/02/2019 n. 12, prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale. Ai relativi oneri si provvede con le risorse previste dal comma 1–quinquies del medesimo D.L. 135/2018.

Sul comma 2, lettera b), sottolinea che ivi si introducono modifiche non onerose al comma 1–quinquies dell'articolo 8, del decreto–legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11febbraio2019, n.12.

Sul comma 2 lettera c), ribadisce che ivi si apportano modifiche al comma 3 dell'art. 8 del decreto—legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri eserciti le funzioni di sviluppo e implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64–*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50–*ter* del medesimo decreto legislativo n.82 del 2005, avvalendosi della società Pago P A. È previsto che dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Sul comma 3 certifica che ivi è stabilita una norma regolamentare e che essa non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione inerenti al comma 1, andrebbero forniti i dati e gli elementi di quantificazione degli oneri relativi al trattamento economico da riconoscere al contingente di 7 unità di personale pubblico in mobilità presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri, non definiti dalla RT né dalla norma, che si limita a disporre che gli stessi siano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio della medesima Presidenza del Consiglio. Andrebbero altresì acquisite informazioni circa la sussistenza delle necessarie disponibilità sul bilancio della Presidenza.

Sul comma 2, lettera a), appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione in merito agli oneri relativi al contingente di esperti, la cui consistenza numerica ed il cui trattamento economico vengono demandati ad un successivo DPCM.

Sul comma 2, lettera b), che riconduce le spese di missione e per l'acquisto di servizi all'interno degli oneri generali di attuazione dell'Agenda digitale, si osserva che la relativa autorizzazione di spesa resta invariata rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, ossia 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Ne segue che, unitamente all'acquisizione degli elementi informativi concernenti i nuovi oneri derivanti dall'attuazione della norma in esame, andrebbe acquisita conferma della disponibilità delle corrispondenti risorse a valere sulla citata autorizzazione di spesa, tenendo conto del complesso degli interventi che sulla stessa gravano in base alla normativa vigente⁶⁸.

Articolo 42–bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili)

Il comma 1 consente, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, di attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

Il comma 2, per le finalità di cui al comma 1, consente ai consumatori di energia elettrica di associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero di realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a).

Il comma 3 stabilisce che i clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;

proposta presentata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di manovra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 gennaio 2020, pagina 24.

Il Governo ha rappresentato che gli stanziamenti presenti sul capitolo 2010, iscritto nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente all'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 135/2018, articolo 8, comma I-*ter*, sono pari a euro 5.865.749 per l'anno 2020, 5.849.040 per l'anno 2021 e 5.768.982 a decorrere dall'anno 2022. I citati importi sono comprensivi delle riduzioni operate a seguito della proposta presentata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del concorso al raggiungimento degli

- b) nel caso di comunità energetiche gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
- d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Il comma 4 dispone che le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente, agiscono nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
- c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e);
- d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
- e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.

Il comma 5 prevede che i clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:

- a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

Il comma 6 stabilisce che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto—legge n. 244 del 2016.

Il comma 7, ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, fa accedere gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni al meccanismo di incentivazione tariffario di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16–bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

Il comma 8 demanda all'ARERA l'adozione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorità, inoltre:

- a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;
- b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
- c) provvede affinché, in conformità con quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA si può avvalere delle società del gruppo GSE Spa;
- d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

Il comma 9 demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione di una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2 sulla base dei seguenti criteri:

- a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;
- b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6; d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;
- e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.

Il comma 10 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>La RT</u> non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, anche se il comma 10 reca una clausola d'invarianza finanziaria, andrebbe assicurato, al fine di confermarne l'effettività, che la tariffa incentivante di cui al comma 9, lettera a), erogata dal GSE spa (che rientra nel novero del conto consolidato delle PP.AA. ai fini del calcolo dell'indebitamento netto), è comunque a carico del sistema tariffario generale, secondo i meccanismi ordinariamente adottati per la concessione di incentivi e indennizzi relativi alla produzione e distribuzione di energia elettrica.

Inoltre, si chiede comunque conferma sull'assenza di effetti fiscali sia per imposte indirette (IVA) che dirette (IRPEF, IRES, IRAP).

CAPO IV Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 43 (Disposizioni finanziarie)

Il comma 1, in considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge n. 237 del 2016, disaccantona e rende disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 2 disaccantona e rende disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 82,9 milioni di euro per l'anno 2020, le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il comma 3 incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di 133 milioni di euro per l'anno 2019.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e dall'articolo 14, comma 1, pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3, dall'articolo 11, comma 3, pari in termini di indebitamento e fabbisogno a 32,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 1, pari a 50 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

Il comma 7 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 4, pari a 6,6 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo dei minori effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui agli articoli 15, comma 3, lettera b), 20 e 23.

Il comma 8 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 3, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MEF.

Il comma 9 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

<u>La RT</u> nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

<u>Al riguardo</u>, verificato che le risorse appostate per la copertura corrispondono effettivamente, sia nel *quantum* che nella proiezione temporale, all'ammontare degli effetti sui singoli saldi delle disposizioni onerose ivi richiamate, si evidenzia che esse sono sostanzialmente costituite dalle somme dei Fondi di cui ai commi 1 e 2 che vengono disaccantonate e rese disponibili, nella misura degli importi complessivi sopra richiamati.

Sul punto, giova ricordare che le risorse oggetto di disaccantonamento erano state in precedenza accantonate con finalità di copertura degli oneri potenzialmente derivanti dal finanziamento degli interessi passivi connessi alle maggiori emissioni nette di titoli pubblici⁶⁹ autorizzate, per l'anno 2017, in relazione agli interventi urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio previsti dal decreto-legge n. 237 del 2016, fatta salva la possibilità, prevista dal comma 4 dell'articolo 27, di provvedere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento, al successivo disaccantonamento delle risorse medesime, qualora e nella misura in cui le stesse, sulla base delle effettive emissioni dei titoli del debito pubblico, non dovessero più rendersi necessarie per le predette finalità. In tale quadro, appare pertanto necessario che il Governo assicuri che le risorse disaccantonate e utilizzate a copertura non risultino più necessarie alla realizzazione delle originarie finalità a cui erano state preordinate, alla luce delle effettive emissioni dei titoli del debito pubblico.

Non vi sono rilievi da formulare in ordine alla modalità di copertura di cui ai commi 7 ed 8, fatte salve le osservazioni in termini di quantificazione relative ai singoli articoli, alle quali si rinvia.

-

⁶⁹ L'ammontare massimo di emissioni nette autorizzate era pari a 20 miliardi di euro (art. 27, comma 1), per la copertura dei corrispondenti oneri (articolo 24) eventualmente derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani. Gli oneri per il pagamento dei relativi interessi, in termini di indebitamento e fabbisogno, erano indicati nell'importo massimo di 426 milioni di euro annui dal 2019 (art. 27, comma 2). Da tali dati, al netto di errori previsionali, si evince che l'utilizzo dei 20 miliardi previsti è stato limitato alla metà di tale somma, generando oneri per interessi pari, appunto, alla metà della previsione (213 su 426).

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Gen 2020 Nota di lettura n. 111

A.S. 1665: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Nota di lettura n. 112

A.S. 1672: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Nota di lettura n. 108

Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Atto del Governo n. 140)

" Nota di lettura n. 109

Sportello telematico dell'automobilista (Atto del Governo n. 141)

Documentazione di finanza pubblica n. 10

Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi. Manovra di bilancio 2020-2022

' Nota di lettura n. 113

Disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista (Atto del Governo n. 145)

Feb 2020 Nota di lettura n. 114

Disposizioni integrative e correttive del regolamento (UE) n.751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (**Atto del Governo n. 142**)

" Nota di lettura n. 115

Schema di D.Lgs. recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017, relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (**Atto del Governo n. 143**)

" Nota di lettura n. 116

Modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (**Atto del Governo n. 146**)

" Nota breve n. 13

Le previsioni economiche invernali 2020 della Commissione europea

' Nota di lettura n. 117

Imposta sul valore aggiunto per le prestazione di servizi e vendite a distanza di beni (Atto del Governo n. 150)

" Nota di lettura n. 118

Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (Atto del Governo n. 151)

" Nota di lettura n. 119

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (**Atto del Governo n. 149**)